SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA -

N. 161

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 21 febbraio 2024, n. 15)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 giugno 2024)



Roma, 10 giugno 2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2024, concernente "Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra".

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA Presidente del Senato della Repubblica ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/958

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 10 MAGGIO 2023, RECANTE MODIFICA DELLA

DIRETTIVA 2003/87/CE PER QUANTO RIGUARDA IL CONTRIBUTO DEL TRASPORTO AEREO

ALL'OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN TUTTI I SETTORI DELL'ECONOMIA DELL'UNIONE

E RECANTE ADEGUATA ATTUAZIONE DI UNA MISURA MONDIALE BASATA SUL MERCATO, NONCHÉ

DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/959 DEL 10 MAGGIO 2023, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA

2003/87/CE, CHE ISTITUISCE UN SISTEMA PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI DEI GAS A

EFFETTO SERRA NELL'UNIONE, E DELLA DECISIONE (UE) 2015/1814, RELATIVA ALL'ISTITUZIONE E AL

FUNZIONAMENTO DI UNA RISERVA STABILIZZATRICE DEL MERCATO NEL SISTEMA DELL'UNIONE PER

LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DEI GAS A EFFETTO SERRA".

Premessa

Il sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE, è una pietra angolare della politica dell'Unione in materia di clima e ne costituisce lo strumento fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficace sotto il profilo dei costi.

Tale sistema è stato recentemente modificato tramite l'adozione di diversi atti legislativi unionali¹, che estendono il campo di applicazione della direttiva 2003/87/CEe ne rafforzano il meccanismo al fine di contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/111² (c.d. legge UE sul clima). La revisione della direttiva costituiva parte del pacchetto di proposte «Pronti per il 55 %», presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021 per aggiornare la legislazione dell'Unione europea in materia di clima, energia e trasporti e allinearla ai nuovi ambiziosi obiettivi europei.

In linea con la delega al governo derivante dalla legge di delegazione europea 2022/2023, lo schema di decreto legislativo in argomento contiene le disposizioni per l'attuazione della DIRETTIVA (UE) 2023/959 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei



1

¹ La direttiva 2003/87/CE è stata modificata da diversi atti legislativi, in particolare dalla: • Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, in GU L 130/134 del 16 maggio 2023; •Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato.

²Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999, in GU L 243 del 9 luglio 2021.

gas a effetto serra nonché della DIRETTIVA (UE) 2023/958 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato.

Le due direttive emendano insieme la direttiva originaria 2003/87/CE contribuendo a costituire un unico testo consolidato. In tal senso si è ritenuto opportuno, ai sensi dell'articolo 32, lettera h) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, procedere al recepimento delle due direttive con un unico testo legislativo, in quanto le direttive riguardano la stessa materia (il sistema di scambio di quote di emissione), comportano modifiche agli stessi atti normativi e fissano i medesimi termini di recepimento.

Le modifiche apportate alla direttiva 2003/87/CE riguardano diversi elementi sostanziali, tra cui:

Campo di applicazione. In primo luogo, è stato esteso il campo di applicazione della direttiva, con l'inclusione graduale di nuovi settori, oltre a quelli già regolati dell'industria e del trasporto aereo civile. A partire dal 2024 è infatti prevista la graduale estensione del sistema ETS alle emissioni prodotte dal trasporto marittimo: dal 2024 sono incluse le navi di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali; dal 2025 sono incluse le navi da carico di stazza lorda tra 5 000 e 400 tonnellate per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di merci a fini commerciali e le navi offshore di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate (direttiva (UE) 2023/959).

ETS 2.Dal 2025, inoltre, è prevista la creazione di un sistema di scambio di quote separato ma parallelo (ETS 2) per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE (industrie energetiche, manifatturiere e costruzioni). Tale nuovo sistema prevede un quantitativo totale di quote (c.d. cap) separato rispetto a quello dell'EU ETS e una propria traiettoria lineare di riduzione (direttiva (UE) 2023/959).

Aviazione. Per quanto riguarda il settore dell'aviazione, è stato confermato l'assoggettamento al sistema ETS delle sole emissioni rilasciate dai voli interni al sistema economico europeo (SEE) fino al 2027. Nel 2025, dopo le conclusioni della 42a Assemblea dell'ICAO, la Commissione europea valuterà lo stato di attuazione del sistema internazionale CORSIA e la sua efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima, nonché l'eventuale partecipazione dell'UE allo stesso sistema. Se CORSIA non avrà prodotto risultati tangibili in termini di riduzione dell'impatto delle emissioni degli aerei, la Commissione presenterà una proposta per estendere l'ETS anche ai voli in partenza dal SEE (direttiva (UE) 2023/958).

Obiettivo di riduzione e cap. È stato modificato, inoltre, l'obiettivo di riduzione delle emissioni dei settori interessati dal sistema ETS -che passa dall'attuale -43% al-62% rispetto al 2005 entro il 2030 - e corrispondentemente riduce il quantitativo di quote dell'EU ETS a livello dell'Unione, da assegnare gratuitamente o tramite aste. È previsto che il quantitativo totale di quote venga ridotto nel 2024 e nel 2026 per essere allineato con le emissioni effettive (c.d. rebasing); nel 2024 e nel



2028 invece verrà rivisto il fattore di riduzione lineare, tenendo conto anche dell'inclusione delle emissioni generate dal trasporto marittimo.

Assegnazioni gratuite. Per quanto riguarda le assegnazioni gratuite, si prevede una loro progressiva riduzione, fino ad arrivare al loro azzeramento nel 2026 per le emissioni del trasporto aereo e nel 2034 per quelle dei settori interessati dal nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. CBAM, con cui si intende prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni). A partire dal 2026, inoltre, per gli impianti fissi nei settori destinatari di assegnazione gratuita sono previsti dei meccanismi di incentivazione alla riduzione delle emissioni (c.d. condizionalità). Nel caso in cui tali impianti siano soggetti all'obbligo di audit energetico, infatti, l'assegnazione gratuita viene subordinata alla realizzazione di investimenti in tecniche volte ad aumentare l'efficienza energetica e a ridurre le emissioni. In aggiunta, il 20 % degli impianti fissi con la più alta intensità di emissioni nell'ambito di un determinato parametro di riferimento di prodotto possono ricevere quote gratuite solo a seguito dell'elaborazione e messa in atto di piani per la neutralità climatica.

Infine, non sono previste assegnazioni gratuite per i nuovi settori (marittimo e ETS2), per i quali le quote verranno assegnate solo mediante vendite all'asta.

Utilizzo proventi. È previsto che gli Stati membri utilizzino i proventi delle aste delle quote di emissioni che non sono attribuiti al bilancio dell'Unione, per scopi legati al clima, ad eccezione dei proventi utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio. Nel contempo, si prevede il potenziamento del Fondo per l'innovazione e del Fondo di Modernizzazione, entrambi alimentati con parte dei proventi delle aste delle quote di emissione, e volti rispettivamente a sostenere l'innovazione tecnologica mirata alla neutralità climatica e a promuovere interventi a sostegno della transizione energetica.

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM, Regolamento (UE) 2023/956). Obiettivo principale del CBAM è quello di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria, ed agisce in particolare per evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da paesi extra-UE – dove non vige il sistema EU ETS o un sistema analogo - vanifichino gli sforzi di riduzione all'interno dell'UE, ottenuti in conseguenza dell'applicazione del sistema EU ETS.

Il CBAM, in particolare, è una misura economica che permetterà di compensare gli oneri sopportati dai produttori europei derivanti dall'applicazione del sistema EU-ETS, applicandoli alle importazioni di determinati prodotti e mantenendo il rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio e gli obblighi internazionali dell'UE in materia.

L'applicazione del sistema CBAM affronta il tema del Carbon Leakage; pertanto, avrà impatto sulle assegnazioni gratuite del vigente sistema ETS al quale, pertanto, è strettamente connesso nella sua applicazione operativa.

Conclusioni. L'ampia revisione della direttiva 2003/87/CE implica la necessità di emendare il decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47 (d'ora in poi 'il d.lgs.47/2020') per adeguare l'ordinamento interno



al nuovo quadro giuridico europeo e adattare l'impianto amministrativo in essere alle nuove e molteplici esigenze di regolazione.

Di seguito si illustrano le disposizioni del decreto legislativo in esame, che emendano il d. Igs 47/2020.

Articolo 1-->Modifica del titolo del d.lgs. 47/2020

L'articolo 1 del decreto legislativo in esame modifica il titolo del d.lgs. 47/2020per inserire il riferimento al recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959.

Articolo2, comma 1-->Modifica dell'articolo 1, comma 1 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame modifica l'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 47/2020 per inserire il riferimento al recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959.

Articolo2, comma 2-->Modifica dell'articolo2, comma 2 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame recepisce l'articolo 1, punto 2, della direttiva (UE) 2023/959, che modifica l'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE.

L'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 47/2020 è stato modificato per riferire l'applicazione delle disposizioni del decreto alle attività riportate negli allegati e non alle emissioni collegate al loro esercizio. Tale modifica è collegata alla scelta del legislatore europeo di includere nell'ambito di applicazione dell'EU ETS (anche con riferimento all'assegnazione di quote gratuite) gli impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato I e che soddisfano le soglie previste, ma senza emettere gas a effetto serra.

Articolo2, comma 3 --> Modifica dell'articolo 3 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame introduce all'articolo 3) del d.lgs. 47/2020 diverse nuove definizioni normative.

L'introduzione delle definizioni che seguono rispecchia le nuove definizioni aggiunte dalle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959. Quando necessario, i riferimenti normativi esterni sono stati riadattati al contesto nazionale:

hhh) «combustibile»;

ppp) «effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2»;

rrr) «immissione in consumo»;



```
ttt) «nave da crociera»;
aaaa) «porto di scalo»;
bbbb) «società di navigazione»;
cccc) «Soggetto regolamentato»;
eeee) «tratta».
```

Per quanto riguarda la definizione *cccc)* «Soggetto regolamentato», in ragione delle specificità del contesto italiano, i soggetti regolamentati sono i debitori dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 per le tipologie di combustibile rientranti nell'ambito di applicazione dell'ETS 2.

Altre definizioni sono state introdotte per illustrare il significato di locuzioni utilizzate nel testo del d. lgs 47/2020. In molti casi, si è fatto riferimento alle definizioni utilizzate in altri atti normativi di derivazione europea, nazionale e/o internazionale. Si tratta delle seguenti definizioni:

```
ggg) «classe ghiaccio»;

III) «dati aggregati sulle emissioni a livello di società»;

mmm) «depositario autorizzato»;

nnn) «deposito fiscale»;

ooo) «destinatario registrato»;

sss) «impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani»;

uuu) «paesi e territori non europei»;

vvv) «periodo di conformità CORSIA»;

qqq) «esercizio della nave»;

dddd) «speditore registrato».
```

Ulteriori definizioni, inoltre, sono state introdotte per definire le strutture e gli strumenti amministrativi e regolamentari necessari per adattare l'impianto amministrativo e di governance in essere alle nuove esigenze di regolazione:

```
iii) «Focal Point CORSIA»;fff) «Autorità nazionale competente ai fini di cui al capo V bis»;zzz) «portale ETS 2».
```

In alcuni casi, infine, le definizioni esistenti sono state modificate o soppresse, al fine di adeguarsi agli aggiornamenti della direttiva 2003/87/CE, ovvero al fine di un migliore coordinamento con le correlate disposizioni del d. lgs. 47/2020:



```
h) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra»;
p) «emissioni»;
v) «GSE»: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE S.p.A.; [soppressa];
dd) «nuovo entrante»;
ff) «operatore aereo amministrato dall'Italia»;
ll) «periodo di riferimento»; [soppressa]
oo) «molto piccolo emettitore»;
pp) «portale ETS»;
aaa) «riserva speciale»; [soppressa]
eee) «verificatore».
```

Articolo3, comma 1-->Modifica dell'articolo 4, d.lgs. 47/2020

L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva e il rafforzamento del meccanismo di scambio delle quote di emissioni previsti dalla modifica della direttiva 2003/87/CE, implica la necessità di rivedere la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente definita dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

Pertanto, l'articolo 4del d.lgs. 47/2020è stato modificato al fine di rispondere alle previsioni di un rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità nazionale competente in linea con quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge di delegazione europea 2022-2023. Tale revisione è necessaria per allineare le competenze dell'Autorità con il campo di applicazione della nuova direttiva EU ETS e in relazione alle incombenze derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) 2023/956.

In particolare:

La **lettera a)**: prevede la sostituzione del comma 1 dell'articolo 4 del d.lgs. 47/2020 con un nuovo testo, che aggiorna le competenze del Comitato ETS, estendendole:

- i) al settore marittimo, ora rientrante tra le attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, come modificata;
- ii) alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 in materia di CBAM;
- iii) alle disposizioni per l'attuazione delle attività derivanti dal sistema CORSIA.

Il Comitato ETS non ha competenze per l'attuazione delle disposizioni relative all'ETS 2, che sono state attribuite ad una nuova Autorità di cui al successivo articolo 4 bis.

La **lettera b)**: prevede l'introduzione di 2 nuovi commi, il comma 1 bis e 1 ter, che disciplinano la nuova composizione del Comitato, incrementandone il numero di componenti a ventidue e prevedendone l'articolazione in due Sezioni, denominate Sezione 1 e Sezione 2. Il numero dei componenti del Comitato è stato aumentato per rispondere alle previsioni di rafforzare la struttura



a seguito dell'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva EU ETS e dell'importante aumento della mole di lavoro. La creazione di una Sezione separata per le questioni CBAM è invece stata adottata in considerazione della specificità delle questioni legate all'applicazione del regolamento CBAM, che esulano dall'ambito tipico di attività del Comitato in materia EU ETS. Tali commi specificano, inoltre, il ruolo di Presidente e Vicepresidente e il loro diritto di voto in entrambe le sezioni.

La lettera c): sostituisce il comma 2 dell'articolo 4 del d. lgs. 47/2020 con un nuovo testo che disciplina le competenze, il numero dei componenti, le modalità di designazione e i diritti di voto dei componenti della Sezione 1. La Sezione 1 è composta da quattordici membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, uno dal Ministro della giustizia, tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito ENAC), uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dei quattordici membri, nove hanno diritto di voto e cinque funzioni consultive. In particolare, tale sezione è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, ad esclusione delle disposizioni ricomprese nel Capo V bis, e per l'attuazione delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point CORSIA per l'Italia.

La lettera d): prevede l'inserimento di un nuovo comma, il comma 2 bis, che disciplina le competenze, il numero dei componenti, le modalità di designazione e il diritto di voto dei componenti della Sezione 2. In particolare, la Sezione 2 è competente per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956.La sezione 2 è composta da sei membri: tre sono designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, due dal Ministro dell'economia e delle finanze, dei quali almeno uno appartenente all'Agenzia delle dogane e monopoli. Tale configurazione è stata prevista in ragione della competenza prelevante delle due amministrazioni sulle tematiche CBAM (il MASE relativamente alle interazioni con il sistema EU ETS e il MEF e l'ADM relativamente alla gestione doganale delle merci importate). Inoltre, le amministrazioni citate hanno partecipato attivamente alla fase ascendente della legislazione primaria e secondaria europea sulle tematiche inerenti al CBAM.

La **lettera e)**: prevede l'inserimento di un nuovo comma, il comma 4-bis, che disciplina le modalità di convocazione delle Sezioni da parte del Presidente. La decisione circa la composizione del Comitato viene effettuata dal Presidente in considerazione degli argomenti in discussione all'ordine del giorno. La convocazione può essere fatta per sezione competente, qualora l'ordine del giorno riguardi argomenti attribuiti alla competenza esclusiva di una di esse.



La **lettera f)**: prevede la soppressione del comma 5, relativo ai quorum richiesti per la costituzione e le deliberazioni del Comitato. Tali aspetti potranno essere disciplinati con il decreto di cui al comma 11 del medesimo d.lgs. n. 47 del 2020.

La lettera g): prevede la sostituzione del comma 6 e disciplina competenze e composizione della Segreteria tecnica istituita presso la Direzione generale competente del Ministero. In particolare, si prevede che la Segreteria tecnica è composta da 11 membri e un coordinatore. I membri sono i medesimi previsti dal previgente comma 7-bis, integrati da sei membri, tre dei quali sono individuati dalle medesime società già previste dal previgente comma 7-bis (la società in house del MASE avente compiti in materia di ETS e CBAM, Unioncamere e GSE) per le medesime ragioni e competenze che già ne hanno previsto il coinvolgimento, mentre i tre ulteriori membri sono individuati dal MEF tra gli appartenenti ad ADM, data la specifica competenza già descritta alla lettera d) e dal MIT tra le società in house del medesimo Ministero. L'aumento del numero è necessario a fronte della necessità di rafforzare la struttura della Segreteria tecnica a seguito dell'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva EU ETS e dell'atteso importante aumento della mole di lavoro, nonché della specificità delle questioni legate all'applicazione del regolamento CBAM.

La **lettera h)** prevede l'inserimento del nuovo comma 6-bis, volto ad assicurare il supporto logistico, e per l'eventuale contenzioso della Direzione generale competente.

La **lettera i)**: sostituisce il comma 7, prevedendo in un unico comma le disposizioni relative alle convenzioni che potranno essere sottoscritte per il supporto allo svolgimento dell'attività istruttoria.

La **lettera j)** prevede la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il MASE e ADM a fini di indirizzo in materia di CBAM.

La **lettera k)** precisa le competenze del Comitato in relazione al settore aereo, specificando che lo stesso svolge anche attività relative al sistema CORSIA fatta eccezione, tuttavia, per le attribuzioni del Focal Point CORSIA e che, in dette attività, il Comitato si avvale del supporto MIT e dall'ENAC.

La **lettera I)** elimina la previsione del concerto del Ministro della pubblica amministrazione per il decreto di funzionamento del Comitato, il quale rientra esclusivamente nelle competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La **lettera m)** elimina la previsione del concerto del Ministro dello sviluppo economico per il decreto con cui sono definiti i compensi del Comitato e della Segreteria tecnica, considerato che le competenze del predetto Ministero in materia sono confluite nell'allora Ministero della transizione ecologica per effetto di quanto disposto dal decreto-legge del 2 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

Articolo3, comma 2-->Introduzione nuovo articolo 4-bis del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame risponde al principio direttivo della legge di delegazione europea che prevede l'istituzione di un'autorità nazionale competente le cui responsabilità rispetto al nuovo sistema



europeo per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (ETS 2) sono definite nel nuovo capo IV bis e nelle nuove lettere da a e) ad ai) dell'articolo 3 della Direttiva UE 2003/87, introdotti dalla Direttiva UE 2023/959.

Tale nuova Autorità competente, denominata Comitato ETS 2, è una struttura separata e autonoma rispetto al Comitato ETS, con il quale mantiene tuttavia il necessario coordinamento operativo, nel pieno rispetto delle disposizioni unionali.

La scelta di tale architettura amministrativa, prevista, peraltro, dalla normativa comunitaria (articolo 18 della direttiva 2003/87/CE), risponde pertanto ai principi e criteri direttivi di cui alla legge di delegazione europea 2022-2023, in particolare al suo articolo 12, lettera b), che prevede l'istituzione di una autorità competente separata per la gestione del sistema ETS 2 in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonché della specificità di tale ambito di regolazione.

Il sistema ETS 2 è in effetti un sistema distinto e parallelo rispetto all'attuale EU ETS, che prevede un *cap* di quote differente e separato e l'infungibilità delle rispettive quote di emissione. La previsione di una autorità nazionale dedicata garantisce la sua autonomia e consente di evitare interferenze con il funzionamento consolidato dell'EU ETS, nonché di assicurare le risorse e le competenze tecniche necessarie per il funzionamento di un sistema nuovo, diverso e complesso. L'ETS 2 coinvolge una quantità rilevante di operatori, c.d. soggetti regolamentati, definiti come i soggetti che, in base alla normativa fiscale vigente, devono provvedere al pagamento dell'accisa sui carburanti e combustibili immessi in consumo ad uso energetico (combustione) nei tre settori di applicazione dell'ETS 2.

Il nuovo Comitato ETS 2 sarà responsabile del rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, nonché del rispetto del ciclo di compliance (monitoraggio, comunicazione, restituzione) da parte dei soggetti regolamentati, che nel 2025 si stima saranno circa 1300. Le attività da svolgere (ad eccezione delle assegnazioni e rilasci di quote gratuite) e il numero di pratiche da seguire sono dunque assimilabili a quelle seguite dal Comitato ETS.

Quanto alla composizione del Comitato ETS 2, anche in considerazione di questa rispondenza, si è definita una struttura composta da 11membri, tutti aventi diritto di voto, così articolata:

- Tre membri, compresi Presidente e Vicepresidente, espressione del MASE in ragione della sua prevalente e pregressa competenza sull'EU ETS.È da evidenziare che il MASE, possiede un expertise elevata e specifica in quanto responsabile della fase ascendente e discendente della legislazione primaria e secondaria nelle materie unionali relative alla materia tratta;
- due membri espressione del MEF, di cui uno appartenente ad ADM, in ragione delle specificità del sistema che vede l'individuazione dei soggetti regolamentati nel soggetto obbligato al pagamento dell'accisa in ragione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in base alla tipologia di combustibile immesso in consumo. Inoltre, la presenza di due membri in rappresentanza del MEF è anche legata alla specifica competenza in termini di aste e gestione dei proventi da esse derivanti;
- due espressione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione delle competenze nei settori edilizio e del trasporto stradale;



- un membro espressione del Ministero della giustizia, in ragione della competenza del Comitato ETS 2 in materia sanzionatoria;
- un membro espressione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in ragione del suo ruolo di Amministratore nazionale del Registro;
- due membri del GSE, in ragione della specifica competenza tecnica nelle materie che saranno oggetto dell'attività del Comitato ETS 2, come più avanti specificato.

Il comma 5 prevede l'istituzione di un'apposita Segreteria tecnica presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la preliminare attività istruttoria ai fini della stesura degli atti deliberativi. La Segreteria tecnica ETS 2 è composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. In analogia a quanto previsto per la composizione del Comitato ETS 2, si dispone che il coordinatore e due membri sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i restanti tre membri sono designati due dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nello svolgimento della preliminare attività istruttoria di cui al predetto comma 5, il comma 6 del nuovo articolo 4-bis prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvalga del GSE, con il quale il medesimo Ministero può a tal fine sottoscrivere apposite convenzioni.

Si è ritenuto che il GSE fosse il soggetto in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento di tale attività, in quanto è già in possesso della competenza tecnica e organizzativa necessarie per il monitoraggio delle emissioni e per gestire le procedure in cui saranno coinvolti i soggetti regolamentati nell'ambito del nuovo sistema ETS 2. Si ricorda infatti che:

- il GSE è membro del Comitato tecnico consultivo biocarburanti, istituito presso il MASE, e, a
 partire dal 2013, gestisce operativamente, a supporto del MASE, il sistema dell'obbligo di
 immissione in consumo dei biocarburanti per i fornitori di benzina e gasolio carburanti fossili.
 Tale obbligo riguarda i fornitori che corrispondono, in sostanza, ai Soggetti regolamentati nei
 cui confronti trova applicazione il nuovo sistema ETS 2 nell'ambito dei trasporti stradali;
- Il GSE, nell'ambito della gestione dell'obbligo di immissione in consumo sopra descritto, riceve le comunicazioni dei fornitori obbligati e di altri vettori energetici per i trasporti affinché possa verificare l'assolvimento dell'obbligo del risparmio emissivo. Inoltre, sempre nell'ambito del suddetto Comitato tecnico consultivo, verifica, ai sensi del d.lgs. 199/2021, la sostenibilità dei biocarburanti, biocombustibili e carburanti da biomassa nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa europea e nazionale di settore. Inoltre, presso il GSE, ai sensi del decreto del MASE del 14 luglio 2023, è istituito il registro nazionale di gestione delle Garanzie di Origine. Tali Garanzie di Origine sono rilasciate, anche dallo stesso GSE, alla produzione di gas rinnovabili da biomassa, incluso il biometano, e utilizzabili nell'ambito del sistema di Emission Trading, nel rispetto dei regolamenti unionali e delle linee guida settoriali;
- Il GSE fin dal 2011 si è occupato dell'elaborazione delle misure equivalenti per i piccoli emettitori con la deliberazione del Comitato ETS n. 35 del 7 novembre 2011 "Istituzione del



gruppo di lavoro "Piccoli Emettitori" per l'elaborazione delle "misure equivalenti" ex articolo 27 della direttiva 2003/87/CE" e , in forza dell'Accordo di Cooperazione, stipulato in data 9 dicembre 2020, confermato con la Convenzione approvata con decreto n.91 del 19 dicembre 2023, fornisce fin dal 2020 al MASE supporto tecnico specialistico relativo all'attività istruttoria inerente i procedimenti amministrativi degli impianti di dimensioni ridotte ai sensi degli articoli 31 e 32 del d.lgs. n. 47/2020, nonché le connesse attività di analisi e gestione dei dati da svolgersi ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2003/87;

 In forza della citata convenzione, registrata dalla Corte dei Conti, di dicembre 2023, il GSE già fornisce al MASE il necessario supporto alla fase propedeutica finalizzata alla definizione e all'adozione del quadro normativo e regolatorio del nuovo ETS 2.

Per assicurare, infine, l'efficienza nelle interlocuzioni con i soggetti regolamentati e nella gestione delle pratiche amministrative, in linea con la lettera c) dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2022 – 2023, è previsto che il Comitato ETS 2 si avvalga di un portale distinto ma collegato al Portale ETS, il c.d. Portale ETS 2. Per la definizione e gestione di tale portale, il comma 8del nuovo articolo 4 bis, prevede che il MASE sottoscriva appositi Accordi di cooperazione con Unioncamere che già propone tecnicamente il Portale ETS, anche in ragione delle connessioni con il sistema camerale. Tale scelta è in linea con quanto già previsto per il portale ETS, di cui si mutueranno le caratteristiche e funzionalità.

In riguardo allo specifico funzionamento del Comitato ETS 2 e della sua Segreteria tecnica, nonché ai relativi compensi dei rispettivi membri, i commi 9e 10prevedono la necessità di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per quanto riguarda il funzionamento, e di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i compensi.

Articolo4, comma 1--> Modifica della rubrica del capo III del d.lgs. 47/2020

Il punto in esame modifica la rubrica del Capo III per riflettere l'allargamento del campo di applicazione dell'EU ETS al settore marittimo.

Articolo4, comma 2 -->Introduzione di una nuova partizione del Capo III del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame introduce una nuova partizione del Capo III al fine di separare le disposizioni relative al settore del trasporto aereo, ora contenute nella Sezione I del d. lgs. 47/2020, da quelle relative al settore del trasporto marittimo che, come vedremo, sono ora contenute nella successiva Sezione II.

Articolo4, comma 3--> Modifica dell'articolo 5 del d.lgs. 47/2020

L'articolo 5 del d. lgs. 47/2020recepisce le disposizioni della direttiva (UE) 2023/958 [articolo 1, punto 9), lettera b)] in materia di esenzione dagli obblighi di monitoraggio, comunicazione e restituzione delle quote di emissioni per determinate categorie di voli [lettere d) ed e)], nonché per



introdurre modifiche minori tese a migliorare la coerenza dell'articolo con la struttura del decreto e il coordinamento con altre disposizioni [lettere a), b) e c)]. In particolare:

La **lettera d)**: -estende lo stop the clock³ al 31 dicembre 2026 per tutti i voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (d'ora in poi 'SEE') ad eccezione dei voli verso aerodromi situati nel Regno Unito o in Svizzera; - introduce una ulteriore esenzione agli obblighi di monitoraggio, comunicazione e restituzione per i voli da, verso e tra regioni ultraperiferiche di uno Stato membro.

La **lettera e)**: introduce l'esenzione dall'obbligo di restituzione per le emissioni dei voli da e verso i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, diversi da quelli CORSIA.

Articolo4, comma 4 --> Inserimento nuovo articolo 5 bis del d.lgs. 47/2020

Il nuovo articolo 5 bis chiarisce le modalità di assegnazione delle quote agli operatori aerei, profondamente modificate dalla direttiva (UE) 2023/958 [articolo 1, punto 3), lettera a)]. La direttiva ha infatti previsto che la percentuale di quote da assegnare a titolo gratuito venga ridotta a circa il 60% nel 2024, al 40% nel 2025, e venga completamente azzerata nel 2026, quando è prevista la vendita all'asta integrale delle quote. Nel periodo 2024 - 2030, è prevista tuttavia l'assegnazione di quote gratuite per i voli soggetti ad obbligo di restituzione che utilizzano carburanti sostenibili. In tale periodo, infatti, al fine di incentivare lo sviluppo del mercato dell'Unione per i carburanti sostenibili e la decarbonizzazione del trasporto aereo commerciale, è prevista l'assegnazione di 20 milioni di quote gratuite a copertura parziale del differenziale di prezzo tra il cherosene fossile e i carburanti sostenibili.

Tramite un rimando ai nuovi articoli 6 e 7 bis del d. Igs 47/2020, l'articolo 5 bis chiarisce dunque che gli operatori aerei individuati ai sensi dell'articolo 7 bis, primo comma, avranno diritto all'assegnazione di quote gratuite solo nel 2024 e nel 2025. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le quote verranno assegnate esclusivamente tramite asta. Ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 2, tuttavia, per il periodo 2024 – 2030, gli operatori aerei potranno richiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti che non derivano da combustibili fossili sui voli per i quali è previsto l'obbligo di restituzione delle quote, esclusi i voli per i quali è prevista un'esenzione ai sensi dell'articolo 5 comma 4, lettere a) e b).

Articolo4, comma 5--> Modifica dell'articolo 6 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame modifica l'articolo 6 del d. lgs. 47/2020 - dedicato all'assegnazione di quote agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta – introducendo una serie di



³ Meccanismo che rinvia l'applicazione delle norme europee in materia di EU ETS ai voli da o per gli aerodromi situati in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo in attesa di verificare l'efficacia di un accordo internazionale sulla limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra del settore dell'aviazione civile, accordo da adottarsi in seno all'ICAO (International Civil Aviation Organisation).

modifiche minori tese a migliorare la coerenza dell'articolo con la struttura del decreto e ad aggiornare rimandi e riferimenti. In particolare:

La lettera a): elimina il riferimento al sorvegliante d'asta in quanto obsoleto.

La **lettera b)**: introduce un nuovo comma 1 bis per chiarire che il quantitativo di quote che l'Italia deve emettere all'asta per il settore aereo è calcolato tenendo conto delle deroghe di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b).

Si segnala che - in considerazione dalla necessità di attendere le decisioni degli organi competenti la modifica dell'articolo 6 non ha provveduto ad aggiornare le disposizioni del comma 2 relative alla riassegnazione dei proventi delle aste ai Ministeri, né ad aggiornare gli usi consentiti per i proventi delle aste che, a partire dal 1° gennaio 2025, si svolgeranno congiuntamente alle aste del settore marittimo e del settore degli impianti fissi. La lista degli usi consentiti per le aste dei diversi settori è unica e riportata all'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE (come modificata dall'articolo 1, punto 12), lettera c) della direttiva (UE) 2023/959) e recepita all'articolo 23, comma 7 del d. lgs 47/2020. L'articolo 6 prevede ancora una lista di usi propri per le aste del settore aereo; la scelta di lasciare tale lista immodificata in attesa delle decisioni dei competenti organi in merito, deriva dalla considerazione tecnica che tali finalità specifiche non sono in contrasto con le finalità generali previste dalla normativa comunitaria.

Vista tuttavia l'esigenza di adeguare quanto prima la norma all'ordinamento comunitario, l'articolo 13, comma 5 del decreto legislativo in esame, prevede che il meccanismo di ripartizione descritto all'articolo 6, comma 2 (e all'articolo 23, commi 4, 5 e 8 bis), si applichi alla ripartizione dei proventi delle aste espletate fino al 2023, e che tale ripartizione debba comunque avvenire nel rispetto delle pertinenti norme unionali. Successivamente, per assicurare la corretta destinazione dei proventi delle aste, sarà dunque necessaria l'adozione di una nuova disposizione di legge che allinei compiutamente la disciplina nazionale alla normativa comunitaria.

Articolo4, comma 6-->Soppressione dell'articolo 7 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame abroga l'articolo 7 del d. lgs. 47/2020 in considerazione della modifica delle procedure per l'assegnazione delle quote gratuite agli operatori aerei operate dalla direttiva (UE) 2023/959. Le nuove disposizioni in materia sono state recepite attraverso l'introduzione dell'articolo 7 bis.

Articolo4, comma 7--> Inserimento dell'articolo 7 bis del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame introduce un nuovo articolo per disciplinare l'assegnazione delle quote gratuite per il trasporto aereo. Come già riportato nell'illustrazione dell'articolo 1, comma 2, punto 9 del decreto in esame, negli anni 2024 e 2025, le quote a titolo gratuito sono assegnate agli operatori aerei inclusi nella lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia in proporzione alle rispettive percentuali di emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per il 2023, nel rispetto della normativa unionale. Tale calcolo tiene conto delle emissioni verificate prodotte



dalle attività di trasporto aereo comunicate per i voli che rientrano nell'EU ETS solo a decorrere dal 1° gennaio 2024. Per tutto il periodo 2024 – 2030, tuttavia, gli operatori aerei potranno richiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti che non derivano da combustibili fossili sui voli per i quali è previsto l'obbligo di restituzione delle quote, esclusi i voli per i quali è prevista un'esenzione ai sensi dell'articolo 5 comma 4, lettere a) e b) del decreto.

Articolo4, comma 8 -->Soppressione dell'articolo 8 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame sopprime l'articolo 8 in considerazione della modifica delle condizioni per l'assegnazione delle quote gratuite effettuata dalla direttiva (UE) 2023/958 (articolo 1, punto 4), ed in particolare dell'eliminazione della riserva speciale per i nuovi entranti prima prevista dall'articolo3 septies della direttiva 2003/87/CE. A seguito della revisione, recepita dai nuovi articoli 5 bis e 7 bis del decreto, le quote gratuite possono essere attribuite solo negli anni 2024 e 2025 e solo agli operatori aerei inclusi nella lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia, in proporzione alle rispettive percentuali di emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per il 2023.

Articolo4, comma 9--> Modifica dell'articolo 9 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame modifica profondamente l'articolo 9 del d. Igs 47/2020, prima dedicato alle modalità di assegnazione e rilascio delle quote gratuite agli operatori aerei. In particolare, viene abrogato il comma 1, relativo alle modalità di assegnazione, ora disciplinate dal nuovo articolo 7 bis. Coerentemente, viene aggiornato anche il comma 2, relativo ai rilasci delle quote gratuite per gli anni 2024 e 2025di cui all'articolo 7 bis, comma 1, che allinea alla normativa comunitaria anche la data entro la quale tali rilasci devono essere effettuati. Viene infine aggiunto un nuovo comma 3, che disciplina i rilasci delle quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti che non derivano da combustibili fossili.

Articolo4, comma 10--> Inserimento nuovo articolo 9 bis del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame introduce il nuovo articolo 9 bis, che disciplina le modalità di attuazione in Italia del sistema CORSIA. Il CORSIA è uno schema internazionale di monitoraggio, comunicazione e compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dall'aviazione civile. La compensazione avviene attraverso l'acquisizione sul mercato e la cancellazione di unità di emissione da parte degli operatori aerei.

Con la modifica della Direttiva ETS, il meccanismo CORSIA è stato integrato a tutti gli effetti nella legislazione europea. Il nuovo articolo 9 bis richiama dunque le pertinenti disposizioni della direttiva per :i) definire l'ambito di applicazione delle norme CORSIA; ii) attribuire le responsabilità del calcolo degli obblighi di compensazione annuali e finali totali all'ENAC; iii) disciplinare la procedura di



comunicazione di tali obblighi agli operatori aerei; iv) definire le modalità di cancellazione delle unità CORSIA.

La scelta di ENAC quale ente attuatore delle attività correlate al sistema CORSIA (Focal Point CORSIA all'ICAO, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera iii)) è stata fatta in considerazione del suo ruolo istituzionale e delle sue specifiche competenze. ENAC, infatti, in quanto Ente Nazionale per l'Aviazione Civile collabora, su delega del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, direttamente con l'ICAO e l'ECAC per quanto attiene la regolazione del trasporto aereo. ENAC rappresenta inoltre l'Italia nel Comitato consultivo per la protezione ambientale nel trasporto aereo del Consiglio ICAO - CAEP (Committee on Aviation Environmental Protection) e nei suoi Gruppi di Lavoro, dove esperti internazionali contribuiscono a definire le future politiche, regole, standard e pratiche raccomandate per l'Aviazione Civile internazionale adottando le Risoluzioni stabilite, ogni tre anni, dall'Assemblea generale dell'ICAO.

Articolo4, comma 11--> Modifica dell'articolo 10 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame apporta modifiche relative alla presentazione dei Piani di monitoraggio degli operatori aerei. In particolare, la lettera a) prevede che, entro il 31 dicembre del terzo anno dall'approvazione del precedente Piano di monitoraggio, gli operatori aerei debbano inviare al Comitato il Piano di monitoraggio aggiornato. Tale disposizione, non necessaria in senso stretto ai fini del recepimento, è stata inserita per far fronte al fatto che, nella prassi, in assenza di modifiche sostanziali, gli operatori aerei aggiornano di rado il Piano di monitoraggio. Tale nuova norma si propone dunque di rafforzare l'obbligo di aggiornamento ed assicurare una maggiore supervisione sulle attività di monitoraggio delle emissioni.

La **lettera b)** invece, recepisce il nuovo obbligo previsto dalla direttiva (UE) 2023/958 per gli operatori aerei a partire dal 1° gennaio 2025, di integrare i piani di monitoraggio inserendo gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, in conformità alle disposizioni unionali.

Articolo4, comma 12 --> Inserimento nuova partizione

Dopo l'articolo 12 è inserita una nuova Sezione II dedicata al trasporto marittimo, incluso dalla direttiva (UE) 2023/959 nell'ambito di applicazione del sistema EU ETS. La nuova sezione segue da vicino l'approccio della direttiva, introducendo nella nuova sezione solo un numero esiguo di norme, e lasciando piuttosto a modifiche puntuali degli articoli dedicati alle disposizioni comuni agli altri settori, l'applicabilità di tali disposizioni al settore marittimo.

La Sezione II introduce dunque 7 nuovi articoli dedicati al trasporto marittimo, che disciplinano i seguenti aspetti:

i) la definizione dell'ambito e delle tempistiche di applicazione (artt. 12 bis e 12 ter, rispettivamente). In particolare, l'articolo 12 bis recepisce l'articolo 1, punto 7, della direttiva (UE) 2023/959, nella parte in cui introduce il paragrafo 1 dell'articolo 3 octies bis della direttiva



2003/87/CE, prevedendo che l'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applichino: -al 100% delle emissioni delle navi che effettuano tratte intra UE e delle emissioni delle navi all'interno di un porto di uno Stato membro; al 50 % delle emissioni delle navi che effettuano tratte con origine o destinazione un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro. L'articolo 12 ter invece, recepisce l'articolo 12 bis recepisce l'articolo 1, punto 7, della direttiva (UE) 2023/959, nella parte in cui introduce l'articolo 3 octies ter della direttiva 2003/87/CE, prevedendo quote crescenti di emissioni che devono essere restituite nel 2025, 2026 e dal 2027 (rispettivamente il 40%, il 70% e il 100%).

ii) gli obblighi relativi al monitoraggio (articolo 12 quater). Le norme relative al monitoraggio, la comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo sono contenute negli articoli 3 octies quinquies e 3 octies sexies della direttiva 2003/87/ CE, come modificata dall'articolo 1, punto 7, della direttiva (UE) 2023/959, nonché nel regolamento (UE) 2015/757, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2023/957.Nonostante tali ultime norme siano direttamente applicabili, il loro coordinamento con le disposizioni della direttiva 2003/87CE non è di immediata percezione. Per tale motivo, nell'articolo 12 quater si è ritenuto opportuno riportare quantomeno le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/757 relative alla presentazione del piano di monitoraggio sia per le società di navigazione ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. Per quanto riguarda la tempistica relativa agli adempimenti a carico delle società di navigazione, i termini previsti derivano dalla corrispondente previsione unionale, contenuta nel regolamento 2015/757 come modificato dal regolamento 2023/958, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Tali termini si riferiscono peraltro ad attività già in corso.

iii) il trasferimento dei costi dell'EU ETS dalla società di navigazione a un altro soggetto (articolo 12 quinquies). L'articolo 12 quinquies recepisce l'articolo 1, punto 7, della direttiva (UE) 2023/959, nella parte in cui introduce l'articolo 3 octies quater della direttiva 2003/87/CE, disponendo che, nel caso in cui, in base ad un accordo contrattuale, un soggetto diverso dalla società di navigazione assuma la responsabilità finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio della nave, o di entrambi, sia tenuto a rimborsare alla società di navigazione i costi derivanti dalla restituzione delle quote. Al fine di assicurare il rispetto di tale disposizione, le si è conferito carattere imperativo e inderogabile, sancendo la nullità di qualsiasi patto contrario.

iv) le modalità di attribuzione delle società di navigazione all'Italia e designazione dell'autorità nazionale competente (articolo 12 sexies). L'articolo 12 sexies recepisce l'articolo 1, punto 7, della direttiva (UE) 2023/959, nella parte in cui introduce l'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE, stabilendo le modalità di attribuzione delle società di navigazione all'Italia e ponendone sotto l'Autorità del Comitato ETS.

v) la comunicazione della cessazione di attività o fusione di una società di navigazione attribuita all'Italia (articolo 12 septies). L'introduzione di una norma relativa alle modalità per la comunicazione della cessazione di attività o fusione con altra società di navigazione non era strettamente necessaria ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2023/959. Si è ritenuto tuttavia



opportuno procedere in tal senso per ragioni di coerenza con la struttura del decreto. Norme speculari, infatti, sono contenute all'articolo 12 per gli operatori aerei e agli articoli 17 e 26 per i gestori di impianti fissi.

vi) l'assegnazione delle quote di emissioni alle società di navigazione mediante vendita all'asta (articolo 12 octies). L'articolo 12 octies recepisce l'articolo 1, punto 7, della direttiva (UE) 2023/959, nella parte in cui introduce il disposto del paragrafo 3 dell'articolo 3 octies bis della direttiva 2003/87/CE, stabilendo che le disposizioni dell'articolo23 del d. lgs 47/2020 si applichino anche alle attività di trasporto marittimo.

Articolo5, comma 1-->Modifica dell'articolo 13 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame modifica l'articolo 13 del decreto per escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative agli impianti fissi, anche le attività di trasporto marittimo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-octies in materia di assegnazione delle quote di emissioni alle società di navigazione mediante vendita all'asta e destinazione dei relativi proventi.

Articolo5, comma 2 --> Modifica lessicale all'articolo 14, comma 2 del d. lgs. 47/2020

Articolo5, comma 3-->Soppressione del comma 3 dell'articolo 15del d. lgs. 47/2020

Il comma in esame sopprime il comma 3 dell'articolo 15 del decreto, relativo all'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti di cui agli articoli31 e 32 del decreto (piccoli e molto piccoli emettitori). Tale modifica rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs 47/2020 per rendere le disposizioni relative ai piccoli e molto piccoli emettitori attinenti alla proposta italiana per l'applicazione dell'articolo 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione europea. In particolare, la modifica è necessaria inquanto il comma 3 dell'articolo 15 non aveva avuto attuazione nella pratica; conformemente agli articoli 31, comma 1 e 32, comma 1, infatti, gli impianti di piccole e molto piccole dimensioni possono essere esclusi dall'EU ETS solo se hanno comunicato al Comitato emissioni inferiori ai limiti rispettivamente previsti in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica della lista di impianti in questione alla Commissione. Tale disposizione implica di fatto l'esistenza di una autorizzazione già esistente e rende dunque inattuabile la previsione di una autorizzazione semplificata.

Articolo5, comma 4-->Modifica della rubrica dell'articolo 16 del d. lgs. 47/2020

Articolo5, comma 5--> Modifica dell'articolo 18del d. lgs. 47/2020

Il comma in esame modifica l'articolo 18 del d. lgs. 47/2020 integrando gli elementi che deve contenere l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti fissi.



In particolare, la **lettera a)** recepisce le modifiche operate dall'articolo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2023/959 al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 2003/87/CE. L'obbligo di restituzione delle quote di emissioni, previsto come obbligatorio dal comma 3, lettera e) dell'articolo 18 del d.lgs. 47/2020, è stato aggiornato e contiene ora il riferimento temporale alla nuova scadenza per la restituzione prevista dalla direttiva 2003/87/CE, come modificata, cioè il 30 settembre dell'anno successivo a quello di emissione.

La stessa lettera inserisce inoltre una nuova lettera al comma 3 dell'articolo 18del d.lgs 47/2020 - la lettera g) - che prevede l'obbligo di rendere le quote a titolo gratuito ricevute in eccesso. L'introduzione di tale disposizione, non prevista in direttiva, è stata ritenuta essenziale per rendere manifesto sin dalla concessione dell'autorizzazione che, nel caso in cui l'assegnazione di quote gratuite all'impianto venga modificata successivamente al rilascio delle quote per una data annualità, il gestore deve provvedere tempestivamente alla loro resa. Per assicurare l'osservanza di tale obbligo, sono state introdotte ulteriori nuove previsioni, in particolare i commi 2, lettera e), 4 e 5 dell'articolo 27 e il comma 22 bis dell'articolo 42 del d. lgs. 47/2020, previsioni che verranno illustrate nel prosieguo.

La **lettera b)** invece, specifica gli elementi che deve contenere l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani. L'attività di combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW è stata infatti inclusa nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE dall'allegato della direttiva (UE) 2023/959, punto 1), lettera c), punto i), ma limitatamente ai fini di monitoraggio, verifica e comunicazione delle emissioni. Conseguentemente, l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra non deve contenere i seguenti elementi: i) il piano della metodologia di monitoraggio; ii) la dichiarazione dell'obbligo di restituzione delle quote di emissioni; iii) l'obbligo di rendere le quote a titolo gratuito ricevute in eccesso.

Articolo5, comma 6--> Inserimento nuovi commi all'articolo 19 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame inserisce due nuovi commi all'articolo 19 del decreto per regolare le modalità di revoca dell'autorizzazione ad emettere nel caso in cui si verifichi la fattispecie di cui all'articolo 26, comma 1 bis del d.lgs. 47/2020. Tale articolo, anch'esso di nuova introduzione, prevede la possibilità per gli impianti che scendono al di sotto della soglia di potenza termica nominale di 20 MW a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni, di rimanere nel campo di applicazione del sistema EU ETS fino alla fine del periodo quinquennale in corso o anche nel periodo quinquennale successivo.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 19 del d.lgs. 47/2020, dunque, prevede che, nel caso di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 26, comma 1bis, l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra non sia soggetta a revoca fino al termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore.



Il nuovo comma 3, invece, prevede che entro 90 giorni dal termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore ai sensi dell'articolo 26, comma 1bis, il Comitato proceda alla revoca dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.

Articolo5, comma 7 --> Modifica dell'articolo 23 del d.lgs 47/2020

Il comma in esame modifica l'articolo 23 del d.lgs. 47/2020 - dedicato alla messa all'asta delle quote per i gestori di impianti – introducendo alcune modifiche necessarie ad aggiornare rimandi e riferimenti. In particolare:

La lettera a) elimina il riferimento al sorvegliante d'asta in quanto obsoleto.

La lettera b) modifica l'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo in parola, prevedendo che con il decreto ministeriale si proceda alla riassegnazione del 50 per cento dei proventi derivanti dalle aste al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, poiché un ammontare equivalente delle risorse nazionali è già assegnato per finalità ambientali. La lettera c) modifica il comma 7 relativo agli usi consentiti per i proventi delle aste. La lista degli usi consentiti per le aste è riportata all'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959. La scelta nella modifica del comma 7 è stata quella di aggiornare le finalità già riportate con le revisioni apportate al paragrafo 3 dell'articolo 10 della direttiva, senza però limitare l'applicabilità di quanto già previsto. La scelta è stata basata sulla considerazione che tali finalità specifiche non appaiono in contrasto con le finalità generali previste dalla normativa comunitaria e che sia opportuno lasciare ulteriori considerazioni sulla modifica della lista alle decisioni dei competenti organi politici in merito. Una modifica specifica è quella relativa alla lettera n) del comma 7, atta ad includere, in linea con la lettera i) dell'articolo 10, paragrafo3, della direttiva, le spese derivanti dalle possibili nuove convenzioni, accordi o protocolli d'intesa, previsti, all'articolo 4-bis, commi 6, 7 e 10, all'articolo 24, comma 3-bis, e all'articolo 43, comma 6.

Inoltre, già in questa fase si è ritenuto opportuno prevedere due ulteriori finalità:

- la prima dedicata alla decarbonizzazione del settore marittimo compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili (lettera t)), recependo la nuova lettera f) dell'articolo 10 bis, paragrafo3;
- la seconda (lettera s)) dedicata ad affrontare eventuali rischi residui di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori coperti dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956.

Infine, la **lettera d)**, inserendo un nuovo comma, in ottemperanza alle previsioni di cui alla lettera f) dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2022/2023, recepiscel'articolo1, punto 7) della direttiva (UE) 2023/959, che, a sua volta introduce l'articolo 3 octies bis, paragrafo3, secondo periodo della direttiva 2003/87/CE. Il nuovo comma 9, destina il 50% degli extra proventi derivanti dall'applicazione del citato articolo della direttiva, ove assegnati all'Italia, a finalità dedicate alla decarbonizzazione del settore marittimo, qualora l'Italia rientrasse nei criteri ivi evidenziati.



Articolo5, comma 8 -->Modifica dell'articolo 24 del d.lgs 47/2020

Le modifiche all'articolo 24, relativo ai criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato, recepiscono le modifiche introdotte all'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE dalla direttiva (UE) 2023/959.

In particolare, la **lettera a**), al punto 1, recependo il modificato articolo 10 bis, paragrafo19, integrala lettera d) del comma 2, prevedendo oltre alla revoca dell'autorizzazione anche la cessazione dell'attività tra le cause di mancata assegnazione di quote gratuite. Inoltre, al punto 2, introducendo le nuove lettere g) e h), recepisce l'articolo 1, punto 13, lettera b) della direttiva (UE) 2023/959, che introduce il nuovo paragrafo 1 bis della direttiva 2003/87/CE. Le nuove disposizioni stabiliscono che gli impianti ricompresi nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 (cd. CBAM) pur essendo in via generale esclusi dalle assegnazioni gratuite (lettera g)), nel periodo tra il 2024 e il 2033 potranno ricevere assegnazioni gratuite in misura gradualmente ridotta sulla base dell'applicazione di un fattore correttivo (c.d. fattore CBAM) (lettera h)). Tale fattore è pari al 100% fino al 2025 e si riduce fino ad arrivare al 14% nel 2033. Nel 2034 invece, terminata la deroga, verrà applicata nuovamente la lettera g) e gli impianti in questione non riceveranno più alcuna quota gratuita. Tale previsione, prevista dalla direttiva, è necessaria per coordinare le disposizioni sulle assegnazioni gratuite alla graduale applicazione del CBAM. Infatti, affinché il CBAM sia conforme alle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio, le assegnazioni gratuite per i settori rientranti nell'allegato I del citato regolamento non possono essere previste.

La **lettera b)** introduce i commi dal 3 bis al 3 sexies al fine di prevedere le nuove norme relative alla condizionalità delle assegnazioni gratuite e all'obbligo di predisporre i piani di neutralità climatica per alcune tipologie di impianti, in recepimento dell'articolo 1, punto 13, lettera a), punto i) della direttiva (UE) 2023/959 che modifica l'articolo 10 bis, paragrafo1, della direttiva.

Infatti, al comma 3 bis si prevede la riduzione del 20% dell'assegnazione gratuita per quegli impianti soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia certificato, se le raccomandazioni della relazione di audit o del sistema di gestione dell'energia certificato non sono state attuate. Si recepiscono, inoltre, le condizioni che il gestore deve dimostrare per evitare la riduzione e si statuisce che, nello svolgimento della preliminare attività istruttoria, il MASE può avvalersi del supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

La scelta di ENEA dipende dal fatto che, come pubblica amministrazione classificata da ISTAT tra gli Enti e Istituzioni di ricerca, può assicurare supporto al MASE per le attività di verifica degli obblighi di effettuare audit energetici e di attuare sistemi di gestione dell'energia certificati nell'ambito della direttiva 2003/87/CE. Tale supporto può essere assicurato solo da ENEA in ragione della sua specifica competenza derivante dal ruolo di "Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica" assegnatole dal D.lgs. n. 115/2008 e dell'essere riferimento nazionale in tema di efficienza energetica nei confronti della Pubblica Amministrazione (centrale e locale), dei cittadini, delle imprese e più in generale del territorio, rendendo disponibili metodologie e soluzioni innovative nonché svolgendo attività di supporto tecnico-scientifico per l'uso efficiente dell'energia, la



riduzione dei consumi energetici e l'ottimizzazione dei processi, con forte attenzione alla qualità e alla responsabilità sociale delle scelte operate.

Il nuovo comma 3 ter introduce l'obbligo di presentare un piano di neutralità climatica per gli impianti le cui emissioni sono superiori all' 80esimo percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto, pena la riduzione del 20% delle assegnazioni gratuite. Il comma 3 quinquies definisce le caratteristiche dei suddetti piani, mentre il comma 3 quater chiarisce che, anche se un impianto contemporaneamente non rispetta gli obblighi di audit e non presenta il piano di neutralità climatica, pur se obbligato, la riduzione delle assegnazioni è sempre pari al 20% e non è cumulativa.

Articolo5, comma 9 -->Modifica dell'articolo 25 del d.lgs. 47/2020

La modifica dell'articolo 25, relativo alle misure nazionali di attuazione, prevede al comma 1 l'estensione della disposizione relativa alla comunicazione quinquennale del Comitato alla Commissione (raccolta dati) anche agli impianti che richiedono di rimanere nell'ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 bis e 1 ter, recependo il modificato articolo 2, paragrafo1, della direttiva.

Al comma 8, invece, al fine di rendere più efficace e attinente alla prassi il sistema, è stato inserito il riferimento anche al Portale ETS come luogo di pubblicazione dell'elenco previsto dall'articolo.

Articolo5, comma 10 -->Inserimento nuovi commi all'articolo 26 del d.lgs. 47/2020

La modifica dell'articolo 26, relativo alla cessazione di attività di un impianto, interruzione e ripresa, regola la disposizione prevista dal modificato articolo 2, paragrafo1, della direttiva, per consentire agli impianti che, a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, non raggiungono più la soglia di potenza termica nominale superiore a 20 MW, di rimanere inclusi nel campo di applicazione del d.lgs. 47/2020 fino alla fine del periodo quinquennale in corso o anche nel periodo quinquennale successivo.

Nel nuovo comma 1 bis viene descritta la fattispecie sopra menzionata e le modalità di richiesta da parte del gestore; mentre al comma 1 ter si statuiscono gli obblighi di valutazione e comunicazione alla Commissione del Comitato.

Articolo5, comma 11 --> Modifica dell'articolo 27 del d.lgs. 47/2020

L'articolo 27, relativo a Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito, è modificato per due motivazioni principali:

Modificare la data di rilascio delle quote gratuite da parte del Comitato dal 28 febbraio al 30 giugno di ciascun anno, in recepimento delle modifiche introdotte dall'articolo 1, punto 19 della direttiva (UE) 2023/959 all'articolo 11, paragrafo2, della direttiva 2003/87/CE. Tale modifica è stata apportata al comma 1;



- 2) Disciplinare nel decreto la fattispecie per la quale l'assegnazione di quote gratuite all'impianto è modificata successivamente al rilascio delle quote con conseguente integrazione delle quote rilasciate o recupero delle quote rilasciate in eccesso, circostanza non infrequente nella pratica date le criticità del ciclo di assegnazione e rilascio, come previsto dalla direttiva. Per introdurre questa fattispecie, oltre ad aggiornare la rubrica del titolo, si sono previste:
 - L'inserimento della lettera e) al comma 2, per estendere la sospensione del rilascio delle quote gratuite al caso di mancata resa delle quote in eccesso;
 - L'inserimento del comma 4, che descrive la fattispecie oggetto dell'aggiornamento;
 - L'inserimento del comma 5, che regola gli obblighi per il gestore a seguito della richiesta del Comitato di rendere le quote rilasciate in eccesso.

Articolo5, comma 12 -->Sostituzione del comma 2 dell'articolo 30 del d.lgs. 47/2020

La sostituzione del comma 2 aggiorna le disposizioni all'effettiva pratica relativa al Fondo per l'Innovazione, nei confronti del quale il Comitato ETS non ha competenze, mentre il National Contact Point è incardinato nella direzione competente del MASE.

Articolo5, comma 13 --> Modifica dell'articolo 31 del d.lgs. 47/2020

La modifica dell'articolo 31, relativo all'esclusione degli impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti, rientra nelle modifiche apportate al d.lgs. 47/2020 per rendere le disposizioni relative agli impianti di piccole e molto piccole dimensioni attinenti alla proposta italiana per l'applicazione dell'articolo 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione europea.

In particolare,

- si è abrogato l'ultimo periodo della lettera b) del comma 1, in quanto si trattava di una disposizione ormai obsoleta e quindi superflua;
- è stato inserito il comma 2 bis per stabilire la possibilità di accedere alle quote gratuite per quelli impianti che rientrano nel sistema EU ETS;
- stante l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 15, si ribadisce al nuovo comma 7, l'esenzione dagli obblighi di restituzione delle quote derivante dall'articolo 36 per la tipologia di impianti trattati da questo articolo e si statuisce l'obbligo di compensare ciascuna tonnellata di emissioni di CO2 equivalente in eccesso rispetto a quelle consentite per dare corrispondenza nel decreto legislativo alla sanzione prevista all'articolo 21, in cui pertanto è inserito il riferimento a questo comma.



Articolo5, comma 14 -->Modifica dell'articolo 32 del d.lgs. 47/2020

La modifica dell'articolo 32, relativo all'esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300 ore/anno, rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs. 47/2020 per rendere le disposizioni relative agli impianti di piccole e molto piccole dimensioni attinenti alla proposta italiana per l'applicazione dell'articolo 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione europea. In particolare, si è ritenuto utile, stante l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 15, ribadire al nuovo comma 7, l'esenzione dagli obblighi di restituzione delle quote derivante dall'articolo 36 per la tipologia di impianti trattati da questo articolo.

Articolo5, comma 15 -->Modifica dell'articolo 33 del d.lgs. 47/2020

Le modifiche introdotte all'articolo 33, relativo all'analisi del profilo di rischio e ispezioni, aggiornano il testo alla prassi e abrogano le disposizioni non attinenti e superflue.

In particolare, il comma 3 è abrogato poiché anche gli impianti di cui agli articoli 31 e 32 sono soggetti alle attività ispettive di cui al comma 1; in conseguenza dell'abrogazione, è necessario inserire al comma 4 il GSE tra i soggetti che possono svolgere le attività citate, in considerazione del fatto che quest'ultimo, in forza della Convenzione del dicembre 2023 con il MASE fornisce supporto tecnico specialistico relativamente a queste tipologie di impianti.

Il comma 5, invece, è abrogato in quanto la disposizione risulta superflua e nella pratica inapplicata.

Articolo6, comma 1 --> Modifica della rubrica del capo V del d.lgs. 47/2020

La disposizione aggiorna la rubrica del capo V per estendere l'applicabilità delle disposizioni comuni anche alle società di navigazione.

Articolo6, comma 2 --> Modifica dell'articolo 34 del d.lgs. 47/2020

Le modifiche apportate all'articolo 34, relativo al Sistema di registri, prevedono al comma 4 l'estensione dell'applicabilità alla società di navigazione, conseguentemente all'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva, e revisionano complessivamente il testo per renderlo maggiormente efficace e aderente alla pratica di gestione del Registro.

Articolo6, comma 3 --> Modifica dell'articolo 35 del d.lgs. 47/2020

Le modifiche introdotte all'articolo 35, relativo al monitoraggio e comunicazione delle emissioni, introducono le disposizioni relative al trasporto marittimo e alcune modifiche relative al trasporto aereo.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo si prevede al comma 1 ter l'obbligo di monitoraggio delle emissioni a carico delle società di navigazione e al comma 2 quater l'obbligo di comunicazione dei



dati delle emissioni aggregati a livello di società di navigazione, in recepimento dell'articolo 1, punto 7, della direttiva (UE) 2023/959 che introduce il nuovo articolo 3 octies quinquies della direttiva 2003/87/CE.

Rispetto al trasporto aereo, invece, i nuovi commi 1 bis e 2 bis regolano l'obbligo di monitoraggio e comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, recependo l'articolo 1, punto 7) della direttiva (UE) 2023/958 che introduce il nuovo paragrafo 5 dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE. Il comma 2 ter, recependo l'articolo 1, punto 10 della direttiva (UE) 2023/958, che modifica l'articolo 28 bis, paragrafo 4 della direttiva, disciplina l'utilizzo dello strumento di determinazione delle emissioni per gli emettitori di entità ridotta.

Articolo6, comma 4 --> Modifica dell'articolo 36 del d.lgs. 47/2020

Le modifiche all'articolo 36, relativo al trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni, sono introdotte per le seguenti ragioni: spostare il limite dell'obbligo di restituzione delle quote dal 30 aprile al 30 settembre, recependo la modifica al paragrafo 3 dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE; estendere le disposizioni dell'articolo al trasporto marittimo; introdurre l'esenzione dall'obbligo di restituzione per le emissioni catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto, recependo l'articolo 1, punto 21, lettera f) della direttiva (UE) 2023/959 che introduce il nuovo paragrafo3 ter della direttiva 2003/87/CE.

Nell'estendere l'applicazione dell'articolo 36 al trasporto marittimo, in recepimento dell'articolo 1, punto 21, lettere d) ed e) della direttiva (UE) 2023/959, che introducono i nuovi paragrafi da 3 – sexies a 3 – bis dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, dal nuovo comma 3 ter al nuovo comma 3 quinquies, sono previste le seguenti deroghe alla restituzione per le società di navigazione:

- Deroga per le navi di classe ghiaccio;
- Deroga per piccole isole;
- Deroga per servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale;
- Deroga per tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro.

Articolo6, comma 5 -->Modifica dell'articolo 38 del d.lgs. 47/2020

La disposizione prevede la revisione formale dei riferimenti presenti nell'articolo alle attività di attuazione congiunta e all'Accordo di Parigi, al fine di rendere il testo maggiormente fruibile ed efficace.

Articolo6, comma 6 -->Inserimento di un nuovo comma all'articolo 41 del d.lgs. 47/2020

L'aggiunta del comma 1 bis all'articolo 41, riferito alla verifica e all'accreditamento, prevede l'obbligo di verifica della comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società di



navigazione in recepimento dell'articolo 1, punto 7) della direttiva (UE) 2023/959 che ha introdotto il nuovo articolo 3 octies sexies della direttiva 2003/87/CE.

Articolo6, comma 7 --> Modifica dell'articolo 42 del d.lgs. 47/2020

Le disposizioni che modificano l'articolo 42 del d.lgs 47/2020 rivedono il sistema sanzionatorio anche nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione europea 2022/2023. Le modifiche introdotte riguardano soprattutto la necessità di estendere il sistema sanzionatorio previsto alle società di navigazione incluse nell'EU ETS dalla recente revisione della direttiva, la previsione di una nuova sanzione in caso di mancata restituzione delle quote rilasciate in eccesso, in conseguenza dei nuovi commi 4 e 5 dell'articolo 27, e l'aggiornamento di alcune previsioni per rendere il testo e di conseguenza l'applicabilità di quanto previsto maggiormente efficace.

Rispetto all'estensione del trasporto marittimo, le sanzioni previste sono:

- Mancata presentazione del Piano di monitoraggio (comma 6 e 8 bis);
- Mancata presentazione del Piano di monitoraggio modificato; tale nuova disposizione si applica anche ai gestori di impianti e agli operatori aerei (comma 9 bis);
- Mancata comunicazione delle emissioni (comma 12 bis);
- Mancata restituzione delle quote (comma 14);
- Obbligo di restituzione delle quote delle quote non restituite per cui si è applicata la sanzione dei cui al comma 14; tale nuova disposizione si applica anche ai gestori di impianti e agli operatori aerei (articolo 14 bis);
- Pubblicazione del nome di chi ha violato l'obbligo di restituzione (comma 15);
- Mancata trasmissione delle comunicazioni o informazioni richieste dal Comitato necessarie alla conclusione delle istruttorie (comma 19).

La nuova sanzione di cui al comma 22 bis è stata introdotta perché, come precedentemente argomentato, all'articolo 27 sono stati inseriti i nuovi commi 4 e 5, che circostanziano la fattispecie di modifica dell'assegnazione di quote successivamente al rilascio e il relativo obbligo di resa delle quote in caso si sia verificato un rilascio in eccesso. Infatti, la direttiva al paragrafo 1 dell'articolo16 prevede la necessità di determinare norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e che tali sanzioni risultino efficaci, proporzionate e dissuasive.

Per rispettare i criteri da ultimo citati, nell'articolazione della sanzione si sono prese a riferimento le esistenti disposizioni relative a "indebito rilascio", sebbene rappresenti una fattispecie diversa.

Per questa fattispecie, in armonia con quella relativa all'indebito rilascio, si prevedere una sanzione da 10.000 euro a 50.000 euro nel caso di mancata restituzione nei termini (60 giorni dalla richiesta del Comitato) previsti dall'articolo 27 comma 5, prima parte, e di applicare l'ulteriore sanzione pari al valore medio delle quote nel limite di 100 euro nel caso di mancata restituzione negli ulteriori



termini previsti (45 giorni dalla successiva diffida del Comitato) dall'articolo 27, comma 5, seconda parte.

Inoltre, rispetto alle modifiche relative all'aggiornamento di previsioni esistenti, al comma 22 è stata modifica la lettera b) al fine di rendere il testo più aderente alla pratica della Delibera ETS n. 119/2019 - Modalità per l'applicazione degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE, per il periodo 2012-2030.

Infine, nel rispetto dell'articolo 12, comma 1, lettera e) della legge di delegazione europea 2022/2023, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle società di navigazione attribuite all'Italia, da quelle di cui ai commi 9-bis, 12-bis, nonché da quelle di cui al comma 22-bis, in quanto di nuova istituzione sono assegnati al MASE, destinati al migliora-mento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Si-stema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Articolo6, comma 8 -->Inserimento nuovo articolo 42 bis del d.lgs. 47/2020

È previsto l'inserimento dell'articolo 42 bis - Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni - al fine di recepire nella legislazione nazionale l'articolo 1, punto 23), lettera d), della direttiva (UE) 2023/959, che modifica l'articolo 42 della direttiva 2003/87/CE con l'introduzione del paragrafo 12 bis, contenente le sanzioni verso le società di navigazione che non rispettano gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 36 per due o più periodi consecutivi.

Il comma 1 disciplina le azioni che adotta l'autorità marittima territorialmente competente nei confronti di una nave di una società di navigazione attribuita all'Italia "che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 36, comma 3 bis per due o più periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate ai sensi dell'articolo 42", nel momento in cui si trova o arriva in un porto situato in Italia. Nel caso in cui la nave batta bandiera italiana, si emette un provvedimento di diniego delle spedizioni alla nave, ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione, oppure, nel caso in cui la nave non batta bandiera italiana, viene emesso un provvedimento di espulsione. In entrambe le circostanze, l'autorità marittima territorialmente competente comunica il provvedimento al Comitato, alla Commissione europea, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), agli altri Stati membri e, nel caso di bandiera straniera, allo stato di bandiera interessato.

Il comma 2 regola la circostanza in cui a rientrare nella fattispecie prevista dal comma 1 sia una società di navigazione non attribuita all'Italia. In questo caso, i riferimenti normativi per circoscrivere la fattispecie differiscono da quelli del comma 1, in quanto devono riferirsi alla direttiva 2003/87/CE, in quanto gli obblighi richiamati al comma 1, previsti dal d.lgs. 47/2020, non sono applicabili a società di navigazione non attribuite all'Italia.

Come previsto ai commi 5 e 6, l'autorità marittima territorialmente competente, per irrogare le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 utilizza le informazioni messe a disposizione dal Comitato o dalla



Commissione europea e, in ogni caso, prima di irrogarle consente alla società di navigazione interessata di presentare le proprie osservazioni.

Il comma 5 regola invece il caso di una nave di una società di navigazione già interessata "da un ordine di espulsione emesso ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 11 bis della direttiva 2003/87/CE da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, o da un provvedimento di diniego delle spedizioni o di espulsione emessi ai sensi dei commi 1 e 2" che si trova o arriva in un porto italiano. In questa circostanza "fino a quando la società di navigazione interessata non adempia i suoi obblighi di restituzione a norma dell'articolo 36 comma 3 bis del presente decreto o dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE" si "nega il rilascio delle spedizioni a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione" se la nave batte bandiera italiana, altrimenti si "emette un provvedimento di rifiuto di accesso al porto".

Per la corretta applicazione della sanzione di cui al comma 5, è necessario che il Comitato comunichi al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera "le notificazioni degli ordini di espulsione e le comunicazioni dei provvedimenti di diniego delle spedizioni emessi da un altro Stato membro" (comma 6).

In ogni caso il nuovo articolo 42 bis non deve pregiudicare "le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficoltà." (comma 8).

Il comma 9, infine, rimanda ad un successivo decreto interministeriale per la definizione degli aspetti procedurali connessi all'intervento dell'Autorità marittima (termine per la presentazione delle osservazioni, valutazione dei presupposti del mancato rispetto degli obblighi di restituzione, termine per l'adozione del provvedimento, forma del provvedimento, comunicazione del provvedimento, ecc.). Ciò al fine di disciplinare più compiutamente le fasi del procedimento finalizzato all'adozione dell'ordine di espulsione della nave o del diniego delle spedizioni.

Articolo7, comma 1 -->Introduzione dei nuovi capi V bis e V ter del d.lgs. 47/2020

Il **nuovo capo V bis** inserisce nel d. Igs 47/2020 l'intero corpo di disposizioni relative al funzionamento del nuovo sistema ETS 2. In particolare, alcuni degli articoli introdotti derivano direttamente dalle disposizioni presenti in direttiva, mentre altri sono stati introdotti al fine di rendere applicabile il testo a livello nazionale e per ragioni di coerenza e omogeneità con le disposizioni già previste nel decreto emendato.

L'articolo 42 ter statuisce l'ambito di applicazione del capo "[...] alle emissioni, alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, al rilascio e alla restituzione delle quote, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica in relazione all'attività di cui all'allegato I bis.", escludendo pertanto l'applicazione delle disposizioni ai capi III (Trasporto aereo e marittimo) e IV (Impianti fissi) del decreto.

Gli articoli dal 42 quater al 42 decies, regolano le modalità con cui i soggetti regolamentati devono gestire l'ingresso e l'uscita dal sistema. In particolare, gli articoli 42 quater, 42 quinquies, 41 sexies e 42 septies, recependo quanto previsto dall'articolo 1, punto 29) della direttiva (UE) 2023/959 che



introduce l'articolo 30 ter nella direttiva 2003/87/CE, normano le modalità di richiesta, modifica, rilascio e il contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra nei settori dell'ambito di applicazione. Infatti, "A decorrere dal 1° gennaio 2025, nessun soggetto regolamentato può svolgere l'attività di cui all'allegato I bis, a meno che non sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2" (articolo 42 quater).

Rispetto alla scelta normativa della direttiva che concentra tutte le disposizioni relative all'autorizzazione in un unico macro-articolo, si è optato, invece, in conformità con quanto già previsto per l'autorizzazione degli impianti di cui al capo IV, di dedicare un articolo specifico a ciascuna delle disposizioni relative alla fase autorizzatoria.

Per consentire ai soggetti regolamentati già in attività nel corso del 2024, di poter esercire la propria attività in presenza di autorizzazione già dal 1° gennaio 2025, la domanda di autorizzazione e l'eventuale rilascio dovrà avvenire nel corso del 2024. Nelle more della costituzione del Comitato ETS 2 e nella fase di avvio del nuovo sistema, dato il prevedibile alto numero di pratiche di richiesta di autorizzazione da parte dei soggetti già in attività (circa 1300), si prevede nel decreto una procedura specifica per la richiesta e rilascio dell'autorizzazione per questi soggetti. Infatti, l'articolo 42 quinquies al comma 2 prevede una specifica finestra temporale nel corso del 2024 per la presentazione della domanda e l'articolo 42 septies, comma 3, prevede uno specifico processo autorizzatorio da parte del Comitato ETS 2 per garantire da un lato i necessari tempi istruttori e dall'altro il rilascio delle autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche previste dal sistema.

Gli articoli 42 octies e 42 decies regolano rispettivamente le modalità di comunicazione della cessazione delle attività di cui all'allegato I bis del decreto e la relativa revoca dell'autorizzazione ad emettere. Tali articoli, pur se non espressamente previsti dal dettato della direttiva 2003/87/CE, risultano necessari per disciplinare il funzionamento del sistema nel contesto italiano, in analogia con quanto previsto per gli impianti fissi di cui al capo IV.

Analogamente, in conformità con quanto previsto al capo IV, è introdotto l'articolo 42 novies, che regola le disposizioni relative al Piano di monitoraggio e alle sue eventuali modifiche. Le disposizioni di questo articolo sono necessarie al fine di consentire ai soggetti regolamentati di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 75 ter del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122, tramite la previsione di specifiche norme nazionali.

L'articolo 42 undecies è relativo alla vendita all'asta delle quote ETS 2. Tale articolo rispecchiando la struttura del già applicato articolo 23 del decreto, consente di recepire l'articolo 1 punto 29) della direttiva 2023/959, che introduce l'articolo 42 quinquies nella direttiva 2003/87/CE. In particolare, i commi 1 e 2 sono necessari a indicare la messa all'asta totale delle quote dal 2027 e la distinzione di questa tipologia di quote da quelle di cui al capo III e IV. Il comma 7 dispone l'obbligo di utilizzare i proventi delle aste verso le medesime finalità previste dall'articolo 23 comma 7 e ad ulteriori finalità legate specificamente al funzionamento e agli effetti dell'ETS 2 come la decarbonizzazione degli edifici e del trasporto, il sostegno finanziario alle famiglie a medio e basso reddito, l'integrazione delle risorse del Fondo Sociale per il Clima (regolamento (UE) 2023/955) e le compensazioni per i soggetti che potrebbero subire una doppia imposizione a causa dell'EU ETS e dell'ETS 2.



I commi 3,4 e 6, regolano il ruolo del GSE come responsabile per il collocamento delle quote in ragione della sua comprovata esperienza, e le modalità di versamento dei proventi all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione. Il comma 5 stabilisce invece l'assegnazione dei proventi disponibili al MASE. Tali disposizioni non derivano direttamente dalla direttiva, ma sono necessarie per garantire il funzionamento del sistema.

L'articolo 42 duodecies è introdotto per recepire i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 30 sexies della direttiva 2003/87/CE, introdotti dal punto 29) dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2023/959. Questo articolo aggiuntivo è necessario per stabilire le modalità di trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni nel nuovo ETS 2. In particolare, al comma 3, si introduce l'obbligo di restituzione delle quote entro il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2028.

Il nuovo articolo 42 ter decies è relativo al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni del comma V bis. Questo articolo recepisce l'articolo 30 septies della direttiva 2003/87/CE, come introdotto dal punto 29) della direttiva (UE)2023/959, ad eccezione del comma 7. In particolare, poiché il primo paragrafo della direttiva rimanda all'applicabilità dell'articolo 14 della stessa, al primo comma si rimanda alle normative unionali pertinenti, direttamente applicabili ai soggetti regolamentati. Nell'articolo inoltre, viene recepito l'obbligo di monitoraggio a decorrere dal 2025, l'obbligo di monitoraggio storico semplificato per le emissioni occorse nel 2024, le scadenze per la comunicazione delle emissioni, prevista per il 30 aprile di ciascun anno a partire dal 2025, la scadenza, 30 aprile, per la comunicazione relativa alla quota media dei costi ai consumatori finali, dal 2028 al 2030, l'obbligo di procedere a stima conservativa da parte del comitato in caso di mancata comunicazione delle emissioni e la possibilità per il Comitato ETS 2 di concedere procedure di monitoraggio semplificate in caso di piccoli emettitori.

L'articolo 42 quater decies recepisce le disposizioni relative alla verifica delle emissioni, di cui al nuovo articolo 30 sexies, paragrafi 1 e 7, della direttiva. In particolare, è stata recepita l'applicabilità dell'articolo 15 della direttiva stessa all'ETS 2. Rispetto alla scelta del legislatore europeo di prevedere le norme relative a monitoraggio e verifica in un unico articolo, si è optato di prevedere due articoli separati in conformità con quanto previsto per le disposizioni analoghe già presenti per gli impianti fissi.

L'articolo 42 quindecies recepisce la norma introdotta con il nuovo articolo 30 octies della direttiva 2003/87/CE, che statuisce l'applicabilità di numerosi articoli già esistenti al nuovo ETS 2. In questo articolo sono richiamati gli articoli del d.lgs 47/2020 corrispondenti agli articoli della direttiva per la cui applicazione è necessario il recepimento nazionale e non già recepiti con un articolo dedicato in questo capo. In particolare, l'articolo 34 (Sistema di registri) per il riferimento agli artt. 19 e 20 della direttiva, l'articolo 40 (Validità delle quote) per il riferimento all'articolo 13 della direttiva, l'articolo 43 (Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale e, accesso all'informazione e previsione flussi informativi fra istituzioni ed enti ai fini del corretto funzionamento del sistema di emission trading) per il riferimento agli artt. 15 bis e 17 della direttiva e l'articolo 44 (Relazione alla Commissione europea) per riferimento all'articolo 21 della direttiva. I riferimenti all'articolo 16 e 18 del nuovo articolo 30 octies sono stati recepiti rispettivamente all'articolo 42 octies decies, relativo al sistema sanzionatorio del nuovo ETS 2, e all'articolo 4 bis che introduce il Comitato ETS 2.



L'articolo 42- sexdecies recepisce la norma introdotta con il nuovo articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE ed è necessario per regolare, a partire dal 2027, la possibilità di estendere unilateralmente le attività di cui all'allegato I bis, applicando il nuovo ETS 2 a nuovi settori non previsti dalla direttiva. Il recepimento di tale disposizione non era necessario in senso stretto in quanto statuisce disposizioni solo in caso lo Stato membro desideri avvalersene. Si è optato per il recepimento in questa forma in conformità con quanto previsto per capo IV all'articolo14.

Poiché il nuovo articolo 30 duodecies della direttiva 2003/87/CE prevede, al verificarsi di specifiche condizioni relative al prezzo del gas e del petrolio, lo slittamento della messa all'asta delle quote e degli obblighi di restituzione, è stato introdotto l'articolo 42 septies decies per prevedere, nel caso in cui la Commissioni comunichi lo slittamento del sistema, la deroga all'articolo 42 undecies, comma 1, per la messa all'asta delle quote a partire dal 2028, e la deroga all'articolo 42 duodecies, comma 3, per l'obbligo di restituire le quote il 31 maggio di ogni anno a decorrere dal 2029.

Il già citato articolo 42 octies decies introduce il sistema sanzionatorio recependo l'articolo 30 octies della direttiva che estende l'applicabilità dei paragrafi 1,2,3,4 e 12, dell'articolo 16 al nuovo ETS 2. In particolare, in ottemperanza al paragrafo 1, e in analogia con quanto previsto per le sanzioni già previste per gli impianti fissi di cui all'articolo 42, sono state definite le seguenti fattispecie nel contesto ETS 2:

- Esercizio dell'attività in mancanza di autorizzazione;
- Mancata comunicazione verificata delle emissioni entro il 30 aprile di ciascun anno;
- Falsa attestazione di verifica;
- Mancata comunicazione di cessazione attività;
- Mancate comunicazioni o trasmissione di informazioni richieste ai sensi degli articoli 42 septies e 42 decies;
- False o errate comunicazioni di cui agli articoli 42 septies, 42 decies e 42 terdecies, comma
 5.

In ottemperanza all'articolo 16, paragrafo3, della direttiva, al comma 8 è prevista la sanzione in caso di mancata restituzione delle quote entro il termine del 30 maggio di ciascun anno.

In linea con i criteri di proporzionalità ed efficacia che le sanzioni debbono soddisfare ed in considerazione della confrontabilità, in prima battuta, dei gestori in ambito EU ETS con i soggetti regolamentati in ambito ETS 2 – sia dal punto di vista economico sia dell'impatto emissivo - la struttura delle sanzioni e i relativi importi delle quote fisse nei due ambiti sono stati equiparati.

Contestualmente, è rimasto immutato anche l'importo della quota variabile, laddove prevista, nella misura espressamente stabilita all'articolo 16, comma 3 della direttiva.

L'introduzione dell'articolo 42 octies decies è avvenuta in ottemperanza dei principi e criteri direttivi dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2022/2023, in particolare nel rispetto della lettera d) per quanto riguarda la strutturazione del sistema sanzionatorio e della lettera e) per quanto riguarda l'assegnazione al MASE dei proventi derivanti da queste sanzioni di nuova istituzione.



L'articolo 42 novies decies è introdotto per dare applicazione a quanto previsto al nuovo articolo 30 septies, paragrafo 5, che prevede:

- l'obbligo per gli Stati membri di provvedere a limitare il rischio di doppio conteggio delle emissioni di cui al capo V bis e delle emissioni di cui ai capi III e IV, nonché il rischio di restituzione di quote per emissioni non contemplate dal capo V bis;
- Una compensazione finanziaria ai consumatori finali dei combustibili nei casi in cui non sia possibile evitare tale doppio conteggio o restituzione;
- La necessità di atti di esecuzione della Commissione riguardanti questi argomenti.

Pertanto, il comma 1 richiama gli obblighi di monitoraggio dei soggetti regolamentati al fine di evitare doppi conteggi. Il comma 2 impegna il Comitato ETS 2 a rendere disponibili sul Portale ETS 2 le pertinenti informazioni previste dall'articolo 75 tervicies del Regolamento 2018/2066/UE contenute nella comunicazione delle emissioni di cui al comma 2 dell'articolo 36, in quanto il rischio maggiore di doppi conteggi ricade in un circoscritto numero di gestore di impianti nell'ambito di applicazione dell'EU ETS, e al comma 3 la previsione relativa ad una compensazione finanziaria in questi specifici casi, ai sensi delle norme unionali, a cui destinare parte dei proventi delle aste del nuovo ETS 2, ai sensi della lettera d) del comma 7 dell'articolo 42 undecies. Si prevede la possibilità di avvalersi del GSE tramite apposita convenzione, data la specifica e unica professionalità e competenza in termini di ETS 2 e gestione dei proventi delle aste in qualità di auctioneer. Al comma 4, invece, si prevede la possibilità di estendere le misure di compensazione anche agli ospedali che non rientrano tra gli impianti di cui al capo IV, recependo quanto previsto al nuovo articolo 30 sexies, paragrafo 4, della direttiva.

Il **nuovo capo V ter** "Disposizioni relative al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere", introduce disposizioni sanzionatorie legate alle violazioni di obblighi disposti dal regolamento (UE) 2023/956, il c.d. regolamento CBAM, in quanto, ai sensi dell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2022/2023,il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2022/2023, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Il nuovo articolo 42 vicies, al comma 1, definisce le seguenti fattispecie:

- Mancata adozione di misure necessarie per adempiere all'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo35, commi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/956 (cosiddetta relazione CBAM);
- Presentazione relazione CBAM incompleta o inesatta.



Nei commi successivi sono descritte le modalità applicative di dette sanzioni. Il comma 6, invece, definisce la competenza del Comitato ETS per le disposizioni del capo V ter e infine il comma 7 destina al MASE i proventi di dette sanzioni, in ottemperanza ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge di delegazione europea, in particolare rispetto alla lettera e).

Articolo8, comma 1 -->Modifica dell'articolo 43 del d.lgs. 47/2020

L'articolo 43 del d.lgs. 47/2020 è stato modificato con l'introduzione dei commi 3,4,5 e 6 e con il conseguente aggiornamento della rubrica dell'articolo. In particolare, i commi 3 e 4 recepiscono il nuovo paragrafo6 dell'articolo 14 della direttiva, introdotto dal punto 79 dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2023/958. Tali commi statuiscono le modalità di trasmissione alla Commissione dei dati aggregati relativi alle emissioni delle attività del trasporto aereo e per disciplinare la richiesta di pubblicazione dei dati ad un livello di aggregazione più elevato nei casi in cui la divulgazione ordinaria possa essere considerata lesiva degli interessi commerciali dell'operatore.

Il comma 5, invece, dà applicazione a quanto previsto all'articolo 27, paragrafo1, lett. a) e all'articolo 27 bis, paragrafo1, lett. a), della direttiva, relative alla pubblicazione di informazioni relative agli impianti che rientrano nel regime dei piccoli o molto piccoli emettitori; inoltre, tali informazioni sono utili a integrare riferimenti a informazioni pubblicabili relative al registro nazionale dei piccoli emettitori (Renape) già applicate dal 2017.

Il comma 6, infine, consente un corretto funzionamento del sistema ETS 2 e prevede una fattiva collaborazione con ADM nell'individuazione dei soggetti regolamentati in quanto pagatori di accisa. Il coinvolgimento di ADM risulta giustificato dal expertise specifica e dalla mole di informazioni in possesso all'Agenzia legate all'identificazione dei soggetti pagatori di accisa e, di conseguenza, agli usi finali dei combustibili. Per tali ragioni, inoltre, l'ADM è coinvolta direttamente nell'organizzazione del Comitato ETS 2 e nei gruppi esperti della Commissione europea dedicati a questo nuovo sistema.

Articolo8, comma 2 -->Inserimento nuovi articoli 43 bis e 43 ter deld.lgs. 47/2020

L'articolo 43 bis recepisce il nuovo articolo 30 quater decies della direttiva, in particolare le disposizioni relative alparagrafo3. In questo articolo si statuisce la competenza del MASE nel garantire la visibilità delle fonti di finanziamento delle azioni o dei progetti finanziati con i proventi delle aste dell'EU ETS, di cui all'articolo 6, all'articolo 23 e all'articolo 42 undecies.

L'articolo 43 ter recepisce l'articolo 1, punto 18 della direttiva (UE) 2023/959, che statuisce l'obbligo di utilizzare i proventi delle aste delle quote di emissione in conformità al principio del "non arrecare danno ambientale significativo". Pur se il recepimento di tale articolo non era necessario, in quanto dispone un obbligo a carico degli Stati membri, si è ritenuto opportuno provvedere al recepimento per rimanere coerenti con la scelta del d.lgs. 47/2020 di statuire gli usi consentiti per i proventi delle aste di cui all'articolo 23, comma 7.



Articolo8, comma 3 --> Modifica lessicale all'articolo 45 del d. lgs. 47/2020

Articolo8, comma 4-->Modificadell'articolo 46 deld.lgs. 47/2020

La modifica dell'articolo 46 aggiorna il sistema tariffario in considerazione dell'introduzione dei nuovi settori all'interno dell'ambito di applicazione dell'EU ETS, dell'istituzione del sistema ETS 2 e dell'aggiornamento delle disposizioni per i settori già coinvolti dal sistema. Tali disposizioni sono state novellate in linea con il principio per cui le tariffe siano sufficienti a coprire interamente i servizi resi in forza degli articoli individuati, in linea con quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 46, che recita: "Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

La **lettera a)** modifica il comma 2 già esistente, al fine di estenderne l'applicazione anche alle società di navigazione, prevedendo i riferimenti agli articoli e commi, corrispondenti a quelli riportati, ad esse riferiti: articolo 12 quater, commi 1,2,3,4,7 e 8, 12 septies, articolo 26 commi 1 bis e 1 ter e articolo 35 commi 2 bis e 2 ter. Inoltre, poiché gli artt. 7 e 8, relativi al trasporto aereo, sono abrogati, sono stati eliminati i relativi riferimenti e inserito il riferimento all'articolo 7 bis, ed è anche inserito il riferimento all'articolo 9 bis, commi 2 e 3, relativamente alle comunicazioni del Comitato relativamente alla compliance Corsia.

La **lettera b)** introduce nel nuovo comma 2 bis la disposizione che consente di prevedere tariffe a copertura dei servizi derivanti da quanto previsto nel decreto rispetto al nuovo sistema ETS 2. I servizi derivano dai corrispondenti articoli già previsti per gli impianti fissi se applicabili. In particolare:

- Articolo 34, commi 2,4,5,6 e 7, relativamente al funzionamento del Registro;
- Articolo 4 bis, comma 8, relativi alle attività di supporto al Comitato e alla relativa Segreteria tecnica, svolte dalla direzione generale competente del MASE, nonché al funzionamento del Portale ETS 2;
- Articolo 42 septies, commi 1,2 e 3, relativamente al rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra;
- Articolo 42 octies, relativamente alla revoca dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra;
- Articolo 42 novies, commi 2 e 5, relativamente alla presentazione e approvazione del Piano di monitoraggio;
- Articolo 42 decies, relativamente alla cessazione dell'attività;
- Articolo 42 ter decies, commi 2, 4, 6 e 7, relativamente alle comunicazioni delle emissioni e dei costi trasferiti ai consumatori finali;
- Articolo 42 quater decies, commi 3 e 4, relativamente alla verifica della comunicazione delle emissioni;
- Articolo 42 novies decies, comma 2, relativamente allo scambio di informazioni su portale relative all'articolo 75 ter vicies del Regolamento 2018/2066/UE.



I nuovi commi 2 ter e 2 quater, prevedono una tariffa annua una tantum per i servizi citati ai commi 2 e 2 bis, compresi i servizi del Registro, per i soggetti regolamentati e le società di navigazione nelle more della revisione deldecreto 6 dicembre 2021 Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System) al fine di una loro inclusione. Questi commi sono propedeutici al fine di rispettare il criterio per cui il pagamento dei costi relativi ai servizi resi deve essere effettuato prima dell'espletamento delle attività amministrative allo scopo, tra l'altro, di garantire l'allineamento temporale tra costi da sostenere e introiti tariffari.

La **lettera c)** estende la previsione del comma 3 anche agli introiti tariffari derivanti dai nuovi commi 2 bis, 2 ter e 2 quater. Allo stesso modo la lettera e) estende le disposizioni del comma 4 a quanto previsto al nuovo comma 2 bis.

La **lettera d)** sopprime il comma 4 ormai obsoleto, in quanto contenenti disposizioni da applicarsi nelle more della definizione dell'ormai applicato *decreto 6 dicembre 2021 Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System)*.

La **lettera f)** introduce due nuovi commi. Il comma 6 definisce la riassegnazione e gli usi delle risorse economiche derivanti dal rispetto delle misure equivalenti di cui all'articolo 31. Pertanto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica utilizza queste risorse per finalità coerenti con quelle previste all'articolo 23, comma 7, in favore degli impianti di cui agli articoli 31 e 32. Il comma 7, invece, ribadisce, il criterio per cui il pagamento dei costi relativi ai servizi resi deve essere effettuato prima dell'espletamento delle attività amministrative allo scopo, tra l'altro, di garantire l'allineamento temporale tra costi da sostenere e introiti tariffari.

Articolo8, comma 5 --> Modifica dell'articolo 47 deld.lgs. 47/2020

La revisione dell'articolo 47 aggiorna e allinea le disposizioni transitorie e abrogazioni del d.lgs. 47/2020 alle modifiche introdotte dalle revisioni alla direttiva 2003/87/CE con effetti sull'ordinamento interno.

In particolare:

- Le **lettere a) e b)** prevedono la modifica del comma 1 e l'abrogazione del comma 2 e 3 per rispecchiare la circostanza attuale per cui il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è totalmente abrogato ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo, relativamente all'istituzione dell'*Fondo per la transizione energetica nel settore industriale*";
- La **lettera c)** aggiorna la denominazione del Comitato ETS in linea con le modifiche introdotte all'articolo 4.

Articolo9 --> Modifica dell'allegato I del d.lgs. 47/2020

Le lettere a), b) ec) recepiscono le modifiche introdotte all'Allegato I, punti 1) e 3) della direttiva, la cui applicazione ha effetto dal 1° gennaio 2026, come da disposizione transitoria ex articolo 4 della direttiva stessa. In particolare, nuovo punto 1 bis) è necessario per inserire il criterio di esclusione dall'ambito di applicazione delle emissioni generate almeno al 95% da biomassa invece che dal



100%; mentre il nuovo punto 3 bis) è necessario per consentire di prendere in considerazione ai fini del punto 3) anche gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa.

La lettera d) introduce numerose modifiche alla tabella dell'Allegato I per quanto riguarda la colonna attività. Le modifiche principali, in linea con le modifiche introdotte all'allegato I della direttiva, riguardano:

- Inserimento di nuove attività:
 - Combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, esclusivamente ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni.
- Modifica dei processi inclusi nell'attività e inserimento di soglia in MWt:
 - Raffinazione di petrolio, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. L'elemento principale di novità è che nel settore della raffinazione l'attività non è più limitata alla sola <u>raffinazione degli oli minerali</u>, ma vi è una apertura ad altre materie di input al processo. Questa modifica non si percepisce nella traduzione italiana della direttiva perché l'attività indicata nell'Allegato I continua a chiamarsi "Raffinazione di petrolio".

Inoltre, poiché tale modifica potrebbe interessare anche impianti relativamente piccoli, è stata aggiunta una nuova soglia di 20 MWt per la potenza termica nominale.

- Modifica soglia da MW a t/g per le attività di:
 - Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di gesso e altri prodotti a base di gesso, con gesso calcinato o gesso secondario essiccato con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. Prima la capacità era espressa in MWt, dal 2024 la soglia di capacità dell'attività è espressa in termini di produzione, e fissata in 20 tonnellate al giorno.
 - **Produzione di nerofumo** che comporta la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione con una capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno. Prima la capacità era espressa in MWt, dal 2024 la soglia di capacità dell'attività è espressa in termini di produzione, e fissata in 50 tonnellate al giorno.
- Modifica della soglia in t/g e tipologia di processo produttivo per l'attività di:
 - Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi con una capacità di produzione superiore a 5 tonnellate al giorno. È stata abbassata la soglia, che prima era 25 t/g, ed eliminata la limitazione specifica ai processi di produzione "reforming o ossidazione parziale". Considerato il fatto che non risulta più elemento necessario l'emissione di GHG da parte



dell'impianto per l'inclusione in ETS, saranno inclusi gli impianti sopra soglia in cui la produzione avviene mediante tutti i tipi di processi di elettrolisi.

- Modifica dell'attività in termini di processi o produzioni inclusi, per le attività di:
 - Produzione di ferro o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua, di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora. Cambia la definizione dell'attività in quanto si estende al "ferro" mentre prima era inclusa solo la "ghisa".
 - Produzione di alluminio primario o di allumina. L'attività è estesa alla "allumina" mentre prima era incluso solo l'alluminio primario. L'attività rimane senza soglie di inclusione.
 - Trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE, ad esclusione delle emissioni coperte da un'altra attività ai sensi della presente direttiva. Due modifiche essenziali: 1) rimozione della tipologia specifica di trasporto (prima era esclusivamente previsto il trasporto e mezzo tubazioni), e 2) prima della revisione non era specificata l'esclusione delle emissioni già coperte da altra attività della Direttiva ETS.
- Modifiche alle attività di "Trasporto aereo" per inserire l'ambito di applicazione del CORSIA
 e per variare la capacità massima dei voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico
 imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 su rotte all'interno di regioni
 ultraperiferiche.
- Inserimento dell'attività di "Trasporto marittimo" e le relative emissioni.

Articolo 10 --> Inserimento dell'Allegato I bis del d.lgs. 47/2020

L'articolo introduce nel d.lgs. 47/2020 l'Allegato I bis nella medesima forma e contenuto previsto dall'Allegato III della direttiva, come introdotto dalla direttiva (UE) 2023/959. La tabella circoscrive e definisce le attività e i gas serra rientranti nel campo di applicazione del nuovo ETS 2.

Articolo 11 --> Modifica dell'Allegato III del d.lgs. 47/2020

Le disposizioni prevedono nell'allegato III del d.lgs 47/2020 le modifiche introdotte all'Allegato IV della direttiva dalle direttive (UE)2023/958 e 2023/959. In particolare, le lettere a), d) ed e) specificano il riferimento ai i criteri di sostenibilità per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001. La lettera i), invece, introduce la Parte C "Controllo e comunicazione delle emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato I bis", necessaria per inserire le pertinenti disposizioni relative al capo V bis.



Articolo 12 --> Modifica dell'Allegato IV del d.lgs. 47/2020

Le disposizioni prevedono nell'allegato IV del d.lgs 47/2020 le modifiche introdotte all'Allegato V della direttiva dalla direttiva (UE) 2023/959.

Le lettere dalla a) alla f) aggiornano il corretto riferimento alla direttiva 2003/87/CE ove era mancante, al fine di rendere il testo maggiormente efficace. Inoltre, la lettera g) introduce la Parte C "C Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di di cui all'allegato I bis", necessaria per inserire le pertinenti disposizioni relative al capo V bis.

Articolo 13 --> Abrogazioni e disposizioni transitorie

Il comma 1 prevede la soppressione a partire dal 1° gennaio 2026 dell'articolo 3, comma 1, lettera bb) e dell'articolo 24 comma 2 lettera b) e lettera c), relativi alla definizione di "impianto di produzione di elettricità" e alle correlate norme sulle assegnazioni gratuite a tali impianti. Tale disposizione è necessaria in applicazione dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/959.

I commi 2, 3 e 4assicurano la presenza e la continuità amministrativa di un'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni previste dal decreto e ne definiscono struttura e governance nelle more dell'aggiornamento dei decreti atti al suo funzionamento.

In particolare, il comma2garantisce che il comitato e la segreteria tecnica in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto continuino ad assolvere le loro funzioni fino alla costituzione del nuovo comitato e della sua segreteria tecnica anche relativamente all'inclusione del settore marittimo in ETS, ad eccezione delle funzioni relative al CBAM, che rimangono in capo alla direzione competente.

I commi3 e 4 prevedono che il presidente, il vicepresidente e i rimanenti membri del comitato nominati negli otto mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, costituiscano, rispettivamente, il presidente e il vicepresidente e la Sezione 1 di cui all'articolo 4, comma 2, del d. lgs 47/2020, come modificato dal presente decreto.

Articolo 14 --> Clausola di invarianza finanziaria

La disposizione introduce la clausola per cui dall'attuazione dello stesso non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 --> Entrata in vigore

La disposizione definisce la data di entrata in vigore del decreto.



La trasposizione delle modifiche alla direttiva 2003/87/CE implica l'abrogazione delle disposizioni esistenti in contrasto o comunque incompatibili e il coordinamento delle correlate disposizioni legislative per garantire la coerenza del provvedimento legislativo assicurando nel contempo la neutralità sui saldi di finanza pubblica.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Schema di decreto legislativo concernente "Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra".

Premessa

Il sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE, è una pietra angolare della politica dell'Unione in materia di clima e ne costituisce lo strumento fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficace sotto il profilo dei costi.

Tale sistema è stato recentemente modificato tramite l'adozione di diversi atti legislativi unionali¹, che estendono il campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE e ne rafforzano il meccanismo al fine di contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/111² (c.d. legge UE sul clima). La revisione della direttiva costituiva parte del pacchetto di proposte «Pronti per il 55 %», presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021 per aggiornare la legislazione dell'Unione europea in materia di clima, energia e trasporti e allinearla ai nuovi ambiziosi obiettivi europei.

In linea con la delega al governo derivante dalla legge di delegazione europea 2022/2023, lo schema di decreto legislativo in argomento contiene le disposizioni per l'attuazione della DIRETTIVA (UE) 2023/959 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nonché della DIRETTIVA (UE) 2023/958 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato.

Le due direttive emendano insieme la direttiva originaria 2003/87/CE contribuendo a costituire un unico testo consolidato. In tal senso si è ritenuto opportuno, ai sensi dell'articolo 32, lettera h) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, procedere al recepimento delle due direttive con un unico testo legislativo, in quanto le direttive riguardano la stessa materia (il sistema di scambio di quote di emissione), comportano modifiche agli stessi atti normativi e fissano i medesimi termini di recepimento.

Le principali modifiche alla direttiva 2003/87/CE, recepite tramite lo schema di decreto in argomento, hanno riguardato principalmente:



- L'estensione dell'ambito di applicazione con l'inclusione graduale di nuovi settori, oltre a quelli già regolati dell'industria e del trasporto aereo civile. A partire dal 2024 è infatti prevista la graduale estensione del sistema ETS alle emissioni prodotte dal trasporto marittimo;
- la creazione di un sistema di scambio di quote separato ma parallelo (ETS 2) per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE (industrie energetiche, manifatturiere e costruzioni);
- Per quanto riguarda il settore dell'aviazione, è stato confermato l'assoggettamento al sistema ETS delle sole emissioni rilasciate dai voli interni al sistema economico europeo (SEE) fino al 2027;
- Per quanto riguarda le assegnazioni gratuite, si prevede una loro progressiva riduzione, fino ad arrivare al loro azzeramento nel 2026 per le emissioni del trasporto aereo e nel 2034 per quelle dei settori interessati dal nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. CBAM, con cui si intende prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni);
- È previsto che gli Stati membri utilizzino i **proventi delle aste** delle quote di emissioni che non sono attribuiti al bilancio dell'Unione, per scopi legati al clima, ad eccezione dei proventi utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio;
- Introduzione del CBAM per contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria e, In particolare, per evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da paesi extra-UE – dove non vige il sistema EU ETS o un sistema analogo - vanifichino gli sforzi di riduzione all'interno dell'UE, ottenuti in conseguenza dell'applicazione del sistema EU ETS.

Conclusioni. In linea con la disposizione prevista all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo in argomento le innovazioni introdotte al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (d'ora in poi 'il d. lgs. 47/2020'), per adeguare l'ordinamento interno al nuovo quadro giuridico europeo e adattare l'impianto amministrativo in essere alle nuove e molteplici esigenze di regolazione, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale previsione continua ad essere assicurata dai proventi delle aste delle quote di emissioni su cui gravano le spese di funzionamento e gestione del sistema oltre che dall'indotto proveniente dalle tariffe a carico dei gestori di impianti fissi, degli operatori aerei, delle società di navigazione e dei soggetti regolamentati, coinvolti dal sistema, quando implementate.

Di seguito si illustrano da un punto di vista finanziario le disposizioni del decreto legislativo in oggetto.

Articolo 1-->Modifica del Titolo del d.lgs. 47/2020

Dall'attuazione della presente disposizione, necessaria ad aggiornare la rubrica del titolo del d.lgs. 47/2020 per inserire il riferimento al recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 2, comma 1 --> Modifiche dell'Articolo 1, comma 1, del d.lgs. 47/2020



Dall'attuazione della presente disposizione, necessaria a inserire il riferimento al recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 2, comma 2-->Modifica dell'Articolo 2, comma 2, del d.lgs. 47/2020

L'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 47/2020 è stato modificato per riferire l'applicazione delle disposizioni del decreto alle attività riportate nell'allegato I e non solamente alle emissioni collegate al loro esercizio, nonché alle attività elencate nell'allegato I bis, relative all'ETS 2.

Dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 2, comma 3-->Modifica dell'articolo 3 del d.lgs. 47/2020

L'articolo 3 del d.lgs. 47/2020 è stato modificato per inserire diverse nuove definizioni normative.

Dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 3, comma 1 --> Modifica dell'articolo 4 del d.lgs. 47/2020

L'articolo 4 del d.lgs. 47/2020 è stato ampiamente modificato al fine di rivedere le competenze, la composizione, e la struttura dell'Autorità nazionale competente, in linea con quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge di delegazione europea 2022-2023. Tale revisione risulta necessaria per allineare le competenze dell'Autorità con il campo di applicazione della direttiva EU ETS, come modificata ed integrata dalle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, e per rafforzarne la struttura organizzativa in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere, anche in relazione alle incombenze derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) 2023/956.

Dall'aumento del numero dei membri del Comitato da 15 a 22, in ragione dei componenti della nuova Sezione 2, ai sensi del nuovo comma 2-bis, e della Segreteria tecnica da 5 a 11 membri, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere, ai sensi del nuovo comma 6, non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica. Infatti, si consideri che per i compensi attribuiti ai membri del Comitato e della Segreteria tecnica, stabiliti con il decreto di cui al comma 12, e per la copertura di eventuali attività di supporto tecnico-giuridico mediante accordi e convenzioni, sono utilizzati i proventi delle aste di CO2 nell'ambito del sistema EU ETS, la cui destinazione è disciplinata dal d.lgs. n. 47/2020 che, all'articolo 23, comma 7, lettera n), già prevede tra le destinazioni ammissibili la copertura dei costi gestionali.

Tanto premesso, inoltre:

- A) si esclude la possibilità che la disposizione generi ulteriori oneri di diversa natura rispetto a quelli sopraindicati,. Infatti, il supporto logistico ed organizzativo al Comitato è prestato dalla Direzione generale competente per materia;
- B) in riferimento al supporto prestato dalla Direzione generale competente per materia all'eventuale contenzioso di cui alla lettera h), si precisa che le attività correlate verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- C) si precisa che gli accordi di cooperazione con Unioncamere ed Enac, ovvero le convenzioni con GSE e Sogesid, saranno sottoscritti in continuità con quelli attualmente in essere;
- D) si precisa che il protocollo di intesa con l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli in materia di CBAM sarà finalizzato a orientare le azioni strategiche su obiettivi condivisi dalle parti, che corrispondono a interessi comuni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.



E) si precisa che qualsiasi ulteriore supporto fornito dalle Amministrazioni interessate dall'attuazione delle disposizioni in esame (Ministeri, Enti, Istituti di ricerca) non potrà produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le relative attività saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Pertanto, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 3, comma 2-->Inserimento del nuovo articolo 4-bis del d.lgs. 47/2020

Tale disposizione disciplina l'istituzione il funzionamento di una nuova Autorità nazionale competente, dedicata allo svolgimento delle funzioni previste dal sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e ulteriori settori industriali non già coperti dall'attuale EU ETS (c.d. ETS 2), disciplinato dal nuovo Capo V bis del d. lgs. n. 47/2020. Tale nuova Autorità competente, denominata Comitato ETS 2, è una struttura separata e autonoma rispetto al Comitato ETS, con il quale mantiene tuttavia il necessario coordinamento operativo, nel pieno rispetto delle disposizioni unionali.

L'ETS 2 coinvolge una quantità rilevante di operatori, c.d. soggetti regolamentati, definiti come i soggetti che, in base alla normativa fiscale vigente, debbono provvedere al pagamento dell'accisa sui carburanti e combustibili immessi in consumo ad uso energetico (combustione) nei tre settori di applicazione dell'ETS 2.

Il nuovo Comitato ETS 2 sarà responsabile del rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, nonché del rispetto del ciclo di compliance (monitoraggio, comunicazione, restituzione) da parte dei soggetti regolamentati, che nel 2025 si stima saranno circa 1300. Le attività da svolgere (ad eccezione delle assegnazioni e rilasci di quote gratuite) e il numero di pratiche da seguire sono dunque assimilabili a quelle seguite dal Comitato ETS.

Le previsioni circa la composizione del Comitato ETS 2 (11 membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente) e della Segreteria tecnica ETS 2 (5 membri, compreso il coordinatore) non comportano alcun aggravio per la finanza pubblica. Infatti, si consideri che per i compensi attribuiti ai membri del Comitato ETS 2 e della Segreteria tecnica, da stabilire con il decreto di cui al comma 10, per il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato ETS 2 e alla Segreteria tecnica ETS 2 assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e per la copertura delle eventuali attività di supporto tecnico-giuridico, mediante apposita convenzione con il GSE e accordo di cooperazione con Unioncamere, sono utilizzati i proventi delle aste di CO2 nell'ambito del sistema EU ETS. L'articolo 23, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 47/2020, al quale fa rinvio il nuovo articolo 42-undecies relativo agli specifici proventi derivanti dall'ETS 2, prevede infatti tra le destinazioni ammissibili la copertura dei costi gestionali.

Tanto premesso, si prevede l'istituzione di una nuova Autorità competente, denominata Comitato ETS 2, che è una struttura separata e autonoma rispetto al Comitato ETS, con il quale mantiene tuttavia il necessario coordinamento operativo, nel pieno rispetto delle disposizioni unionali; tale Autorità istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, l'attività istruttoria ai fini della stesura degli atti deliberativi di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la relativa istituzione della segreteria tecnica,



l'avvalimento del GSE da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il supporto allo svolgimento dell'attività istruttoria, il portale ETS2, il cui funzionamento è stato ampiamente descritto anche nella relazione illustrativa, che qui si richiama, non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, in quanto il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente., I costi relativi al portale ETS2 saranno coperti dai proventi delle tariffe di cui al nuovo comma 2 bis dell'articolo 46 del d.lgs. 47/2020.

Inoltre, gli oneri per le convenzioni con GSE e ADM sono posti a carico dei proventi delle aste ai sensi dall'articolo 23, comma 7, lettera n). Si fa presente che le convenzioni con il GSE, a differenza di quelle stipulate con la Società in house del MASE, non rientrano nel limite massimo di 3 milioni di euro annuo previsto dall'art. 45 d.l. 13/2023, secondo quanto chiarito dalla pertinente relazione tecnica.

Pertanto, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo4, comma 1--> Modifica della rubrica del capo III del d.lgs. 47/2020

Dall'attuazione della presente disposizione, necessaria ad aggiornare la rubrica del Capo III per riflettere l'allargamento del campo di applicazione dell'EU ETS al settore marittimo, non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 2 -->Introduzione di una nuova partizione del Capo III del d.lgs. 47/2020

Dall'attuazione della presente disposizione, necessaria a prevedere una nuova partizione del Capo III al fine di separare le disposizioni relative al settore del trasporto aereo, ora contenute nella Sezione I del d. Igs. 47/2020, da quelle relative al settore del trasporto marittimo, non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 3 --> Modifica dell'articolo 5 del d.lgs. 47/2020

L'articolo 5 del d. lgs. 47/2020 è stato modificato al fine di recepire le disposizioni della direttiva (UE) 2023/958 in materia di esenzione dagli obblighi di monitoraggio, comunicazione e restituzione delle quote di emissioni per determinate categorie di voli, nonché per introdurre modifiche minori tese a migliorare la coerenza dell'articolo con la struttura del decreto e il coordinamento con altre disposizioni.

Dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 4-->Inserimento nuovo articolo 5 bis del d.lgs. 47/2020

Il nuovo articolo 5 bis è stato introdotto per chiarire le modalità di assegnazione delle quote agli operatori aerei, profondamente modificate dalla direttiva (UE) 2023/958 [articolo 1, punto 3, lettera a)]. La direttiva ha infatti previsto che la percentuale di quote da assegnare a titolo gratuito venga ridotta a circa il 60% nel 2024, al 40% nel 2025, e venga completamente azzerata nel 2026, quando è prevista la vendita all'asta integrale delle quote. Nel periodo 2024 - 2030, è prevista tuttavia l'assegnazione di quote gratuite per i voli soggetti ad obbligo di restituzione che utilizzano carburanti sostenibili.



Dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 5 -->Modifica dell'articolo 6 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame modifica l'articolo 6 del d. lgs. 47/2020 - dedicato all'assegnazione di quote agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta – introducendo una serie di modifiche minori tese a migliorare la coerenza dell'articolo con la struttura del decreto e ad aggiornare rimandi e riferimenti.

Si segnala che - in considerazione dalla necessità di attendere le decisioni degli organi competenti la modifica dell'articolo 6 non ha provveduto ad aggiornare le disposizioni del comma 2 relative alla riassegnazione dei proventi delle aste ai Ministeri, né ad aggiornare gli usi consentiti per i proventi delle aste che, a partire dal 1° gennaio 2025, si svolgeranno congiuntamente alle aste del settore marittimo e del settore degli impianti fissi. La lista degli usi consentiti per le aste dei diversi settori è unica e riportata all'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE (come modificata dall'articolo 1, punto 12), lettera c) della direttiva (UE) 2023/959) e recepita all'articolo 23, comma 7 del d. lgs 47/2020. L'articolo 6 prevede ancora una lista di usi propri per le aste del settore aereo; la scelta di lasciare tale lista immodificata in attesa delle decisioni dei competenti organi in merito, deriva dalla considerazione tecnica che tali finalità specifiche non sono in contrasto con le finalità generali previste dalla normativa comunitaria.

Dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 6 --> Soppressione dell'articolo 7 del d.lgs. 47/2020

Il comma in esame sopprime l'articolo 7 del d. Igs. 47/2020 in considerazione della modifica delle procedure per l'assegnazione delle quote gratuite agli operatori aerei operate dalla direttiva (UE) 2023/959. Dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica, in quanto le nuove disposizioni in materia sono state recepite attraverso l'introduzione dell'articolo 7 bis.

Articolo 4, comma 7 -->Inserimento dell'articolo 7 bis del d.lgs.47/2020

La disposizione introduce un nuovo articolo per disciplinare l'assegnazione delle quote gratuite per il trasporto aereo. Le quote a titolo gratuito sono assegnate agli operatori aerei inclusi nella lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia in proporzione alle rispettive percentuali di emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per il 2023, nel rispetto della normativa unionale. Per tutto il periodo 2024 – 2030, tuttavia, gli operatori aerei potranno richiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti che non derivano da combustibili fossili.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore degli operatori aerei di cui all'articolo 7 bis, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 8 -->Soppressione dell'articolo 8 del d.lgs. 47/2020

La disposizione sopprime l'articolo 8 in considerazione della modifica delle condizioni per



l'assegnazione delle quote gratuite effettuata dalla direttiva (UE) 2023/958 (articolo 1, punto 4), ed in particolare dell'eliminazione della riserva speciale per i nuovi entranti prima prevista dall'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE.

Dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 9 --> Modifica dell'articolo 9 del d.lgs. 47/2020

La disposizione modifica profondamente l'articolo 9 del d.lgs. 47/2020, ora dedicato al solo rilascio delle quote gratuite, assegnate secondo le disposizioni del nuovo articolo 7 bis.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore degli operatori aerei di cui all'articolo 9, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 10 --> Inserimento nuovo articolo 9 bis del d.lgs. 47/2020

Il punto in esame introduce il nuovo articolo 9 bis, che disciplina le modalità di attuazione in Italia del sistema CORSIA. Il CORSIA è uno schema internazionale di monitoraggio, comunicazione e compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dall'aviazione civile.

Il nuovo articolo 9 bis richiama le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/87/CE per: i) definire l'ambito di applicazione delle norme CORSIA; ii) attribuire le responsabilità del calcolo degli obblighi di compensazione annuali e finali totali all'ENAC; iii) disciplinare la procedura di comunicazione di tali obblighi agli operatori aerei, in particolare tale procedura è prevista ai commi 2 e 3; iv) definire le modalità di cancellazione delle unità CORSIA.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore degli operatori aerei di cui all'articolo 9 bis, commi 2 e 3, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 11 --> Modifica dell'articolo 10 del d.lgs. 47/2020

La disposizione apporta modifiche relative alla presentazione dei Piani di monitoraggio degli operatori aerei: in particolare, circa la cadenza della presentazione del piano di monitoraggio aggiornato e relativamente ai nuovi obblighi di monitoraggio degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore degli operatori aerei di cui all'articolo 10, comma 3, relativo all'aggiornamento e all'invio del piano di monitoraggio, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 12 -->Inserimento nuova partizione

La disposizione prevede una nuova partizione del Capo III per separare le disposizioni relative al settore del trasporto aereo, ora contenute nella Sezione I del d. lgs. 47/2020, da quelle relative al



settore del trasporto marittimo.

La disposizione introduce sette nuovi articoli dedicati al trasporto marittimo, che disciplinano i seguenti aspetti:

- i) la definizione dell'ambito e delle tempistiche di applicazione (articoli 12 bis e 12 ter, rispettivamente). In particolare, l'articolo 12 bis prevede che l'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applichino: al 100% delle emissioni delle navi che effettuano tratte intra UE e delle emissioni delle navi all'interno di un porto di uno Stato membro; al 50 % delle emissioni delle navi che effettuano tratte con origine o destinazione un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro. L'articolo 12 ter invece, prevede quote crescenti di emissioni che devono essere restituite nel 2025, 2026 e dal 2027 (rispettivamente il 40%, il 70% e il 100%). Pertanto, le disposizioni contenute agli articoli 12 bis e 12 ter non comportano alcun aggravio per la finanza pubblica.
- ii) gli obblighi relativi al monitoraggio (articolo 12 quater). Le norme relative al monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo sono contenute nel regolamento (UE) 2015/757, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2023/957. Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore delle società di navigazione di cui all'articolo 12 quater, commi da 1, 2, 3, 4, 7 e 8, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione dell'articolo 12 quater non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.
- iii) il trasferimento dei costi dell'EU ETS dalla società di navigazione a un altro soggetto (articolo 12 quinquies). L'articolo 12 quinquies dispone che, nel caso in cui, in base ad un accordo contrattuale, un soggetto diverso dalla società di navigazione assuma la responsabilità finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio della nave, o di entrambi, sia tenuto a rimborsare alla società di navigazione i costi derivanti dalla restituzione delle quote. Al fine di assicurare il rispetto di tale disposizione, le si è conferito carattere imperativo e inderogabile, sancendo la nullità di qualsiasi patto contrario. Dall'attuazione dell'articolo 12 quinquies non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.
- iv) le modalità di attribuzione delle società di navigazione all'Italia e designazione dell'autorità nazionale competente (articolo 12 sexies). Dall'attuazione dell'articolo 12 sexies non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.
- v) la comunicazione della cessazione di attività o fusione di una società di navigazione attribuita all'Italia (articolo 12 septies). Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore delle società di navigazione di cui all'articolo 12 septies, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione dell'articolo 12 septies non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.
- vi) l'assegnazione delle quote di emissioni alle società di navigazione mediante vendita all'asta (articolo 12 octies). L'articolo 12 octies stabilisce che le disposizioni dell'articolo 23 del d. lgs 47/2020 si applichino anche alle attività di trasporto marittimo, in deroga all'articolo 13.

Dall'attuazione dell'articolo 12 octies non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 1 --> Modifica dell'articolo 13 del d.lgs. 47/2020

La disposizione modifica l'articolo 13 del decreto per escludere le attività di trasporto marittimo dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative agli impianti fissi.



Dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 2 --> Modifica lessicale dell'articolo 14, comma 2, del d. lgs. 47/2020

Dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 3 --->Soppressione del comma 3 dell'articolo 15 del d. lgs. 47/2020

La disposizione sopprime il comma 3 dell'articolo 15 del decreto, relativo all'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti di cui agli articoli 31 e 32 del decreto (piccoli e molto piccoli emettitori). Tale modifica rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs 47/2020 per rendere le disposizioni relative ai piccoli e molto piccoli emettitori maggiormente efficaci e attinenti alla pratica derivante dalla proposta italiana per l'applicazione dell'articolo 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE. In particolare, la modifica è stata apportata in quanto il comma 3 dell'articolo 15 non aveva mai avuto attuazione nella pratica.

Pertanto, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 4 --> Modifica della rubrica dell'articolo 16 del d.lgs. 47/2020

Dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 5 --> Modifica dell'articolo 18 d. lgs. 47/2020

La disposizione modifica l'articolo 18 del d. lgs. 47/2020 integrando gli elementi che deve contenere l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti fissi.

In particolare, la **lettera a)** inserisce la nuova scadenza per la restituzione prevista dalla direttiva 2003/87/CE, come modificata, cioè il 30 settembre dell'anno successivo a quello di emissione.

La stessa lettera inoltre inserisce una nuova lettera al comma 3 dell'articolo 18 del d. lgs 47/2020 - la lettera g) - che prevede l'obbligo di rendere le quote a titolo gratuito ricevute in eccesso.

La **lettera b)** invece, specifica gli elementi che deve contenere l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani. L'attività di combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW è stata infatti inclusa nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE dall'allegato della direttiva (UE) 2023/959, punto 1), lettera c), punto i), ma limitatamente ai fini di monitoraggio, verifica e comunicazione delle emissioni.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei gestori di impianti di cui all'articolo 18, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 6 --> Inserimento nuovi commi all'articolo 19 del d.lgs. 47/2020

Il punto in esame inserisce due nuovi commi all'articolo 19 del decreto per regolare le modalità di revoca dell'autorizzazione ad emettere nel caso in cui si verifichi la fattispecie di cui all'articolo 26,



comma 1 bis del d.lgs. 47/2020. Tale articolo, anch'esso di nuova introduzione, prevede la possibilità per gli impianti che scendono al di sotto della soglia di potenza termica nominale di 20 MW a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni, di rimanere nel campo di applicazione del sistema EU ETS fino alla fine del periodo quinquennale in corso o anche nel periodo quinquennale successivo.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei gestori di impianti di cui all'articolo 19, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 7 --> Modifica dell'articolo 23 del d.lgs. 47/2020

La disposizione modifica l'articolo 23 del d.lgs. 47/2020 - dedicato alla messa all'asta delle quote per i gestori di impianti – introducendo una serie di modifiche minori tese a migliorare la coerenza dell'articolo con la struttura del decreto e ad aggiornare rimandi e riferimenti.

La **lettera b)** conferma la destinazione del 50 % dei proventi al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, anche al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica. in ogni caso, tale destinazione è coerente con l'articolo 10, paragrafo 3, terzultimo capoverso, della direttiva 2003/87/CE in quanto viene precisando che si tiene conto dell'ammontare equivalente delle risorse nazionali già destinate a misure di cui al comma 7.

La **lettera c)** modifica il comma 7 relativo agli usi consentiti per i proventi delle aste. La scelta è stata quella di aggiornare le finalità già riportate con le revisioni apportate al paragrafo 3 dell'articolo 10 della direttiva, senza però limitare l'applicabilità di quanto già previsto. Una modifica specifica è quella relativa alla lettera n) del comma 7, atta ad includere, in linea con la lettera i) dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva, le spese derivanti dalle possibili nuove convenzioni, accordi o protocolli d'intesa, previsti all'articolo 4-bis, commi 6, 7 e 10, all'articolo 24, comma 3-bis, e all'articolo 43, comma 6. Inoltre, si sono previste due ulteriori finalità:

- la prima dedicata alla decarbonizzazione del settore marittimo (lettera t);
- la seconda (lettera s)) dedicata ad affrontare eventuali rischi residui di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori coperti dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956.

Le modifiche al comma 7 non comportano alcun aggravio per la finanza pubblica. La medesima ragione è valida per il nuovo comma 10, introdotto dalla lettera f).

Pertanto, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 8 --> Modifica dell'articolo 24 del d.lgs. 47/2020

La disposizione modifica l'articolo 24, relativo ai criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato, per recepire le modifiche introdotte all'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE dalla direttiva (UE) 2023/959.

In particolare, la **lettera a)**, **al punto 1)**, recependo il modificato articolo 10 bis, paragrafo 19, integra la lettera d) del comma 2, prevede oltre alla revoca dell'autorizzazione anche la cessazione dell'attività tra le cause di mancata assegnazione di quote gratuite.

Inoltre, al punto 2), introducendo le nuove lettere g) e h), recepisce l'articolo 1, punto 13, lettera b)



della direttiva (UE) 2023/959, che introduce il nuovo paragrafo 1 bis della direttiva 2003/87/CE. Le nuove disposizioni stabiliscono che gli impianti ricompresi nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 (cd. CBAM) in generale sono esclusi dal ricevere le quote gratuite, ma, in deroga a tale principio per il periodo 2024 – 2033, le continueranno a ricevere in misura annualmente decrescente.

La **lettera b)** introduce i commi dal 3 bis al 3 sexies al fine di prevedere le nuove norme relative alla condizionalità delle assegnazioni gratuite e all'obbligo di predisporre i piani di neutralità climatica per alcune tipologie di impianti, in recepimento dell'articolo 1, punto 13, lettera a), punto i) della direttiva (UE) 2023/959 che modifica l'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva. La copertura dei costi delle apposite convenzioni, di cui al comma 3 bis, con cui il MASE può avvalersi del supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), è garantita dai proventi delle aste di CO2 nell'ambito del sistema EU ETS, la cui destinazione è disciplinata dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che, all'articolo 23, comma 7, lettera n), già prevede tra le destinazioni ammissibili la copertura dei costi gestionali.

Pertanto, poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei gestori di impianti di cui all'articolo 24, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 9 --> Modifica all'articolo 25, d.lgs 47/2020

La disposizione, che modifica l'articolo 25 del d.lgs. 47/2020, non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 10 -->Inserimento nuovi commi all'articolo 26, d.lgs. 47/2020

La modifica dell'articolo 26, relativo alla cessazione di attività di un impianto, interruzione e ripresa, regola la disposizione prevista dal modificato articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, per consentire agli impianti che, a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, non raggiungono più la soglia di potenza termica nominale superiore a 20 MW, di rimanere inclusi nel campo di applicazione del d.lgs. 47/2020 fino alla fine del periodo quinquennale in corso o anche nel periodo quinquennale successivo.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei gestori di impianti di cui all'articolo 26, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 11 --> Modifiche dell'articolo 27 del d.lgs. 47/2020

La disposizione in esame apporta le seguenti modifiche all'articolo 27:

- 1) Modifica la data di rilascio delle quote gratuite da parte del Comitato dal 28 febbraio al 30 giugno di ciascun anno. Tale modifica dettata, come descritto in relazione illustrativa, dalla direttiva (UE)2023/959, comporterà variazioni dei flussi economici derivanti dalla vendita delle quote di CO2 nell'arco dell'anno; tuttavia, non dovrebbe comportare annualmente a consuntivo alcuna variazione di rilievo valutabile a priori.
- 2) Disciplina il caso in cui l'assegnazione di quote gratuite all'impianto è modificata



successivamente al rilascio delle quote, con conseguente integrazione delle quote rilasciate o recupero delle quote rilasciate in eccesso.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei gestori di impianti di cui all'articolo 27, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 12 -->Sostituzione del comma 2 dell'articolo 30 del d.lgs. 47/2020

La disposizione, che modifica l'articolo 30 del d.lgs. 47/2020 relativo al Fondo per l'Innovazione, non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica svolge l'attività prevista con le risorse disponibili a legislazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, il National contact point è già operativo e gli oneri derivanti dallo svolgimento della sua attività sono già assorbiti nell'ambito della convenzione in essere con Sogesid.

Articolo 5, comma 13, -->Modifica dell'articolo 31 del d.lgs. 47/2020

La modifica dell'articolo 31, relativo all'esclusione degli impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti, rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs. 47/2020 per rendere le disposizioni relative agli impianti di piccole e molto piccole dimensioni attinenti alla proposta italiana per l'applicazione dell'articolo 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione europea.

Tale esclusione non ha impatto sui proventi delle aste ad oggi prevedibili poiché già attualmente il sistema esclude tale categoria di impianti, la cui quantificazione nel tempo non è soggetta a significative variazioni.

A tal proposito si conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5, comma 14 -->Modifica dell'articolo 32 del d.lgs. 47/2020

La modifica dell'articolo 32, relativo all'esclusione degli impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti, rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs. 47/2020 per rendere le disposizioni relative agli impianti di piccole e molto piccole dimensioni attinenti alla proposta italiana per l'applicazione dell'articolo 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione europea.

Tale esclusione non ha impatto sui proventi delle aste ad oggi prevedibili poiché già attualmente il sistema esclude tale categoria di impianti, la cui quantificazione nel tempo non è soggetta a significative variazioni.

A tal proposito si conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 5, comma 15 --> Modifica dell'articolo 33 del d.lgs. 47/2020

Le modifiche introdotte all'articolo 33, relativo all'analisi del profilo di rischio e ispezioni, aggiornano il testo alla prassi e abrogano le disposizioni non attinenti e superflue.

In particolare, il comma 3 è abrogato poiché anche gli impianti di cui agli articoli 31 e 32 sono soggetti alle attività ispettive di cui al comma 1; in conseguenza dell'abrogazione, è necessario inserire al comma 4 il GSE tra i soggetti che possono svolgere le attività citate, in considerazione del fatto che quest'ultimo, in forza della Convenzione del dicembre 2023 con il MASE, fornisce supporto tecnico-specialistico relativamente a queste tipologie di impianti. La copertura delle convenzioni stipulate con il GSE ai sensi dell'articolo 4, comma 7, è garantita dai proventi delle aste di CO2 nell'ambito del sistema EU ETS, la cui destinazione è disciplinata dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che, all'articolo 23, comma 7, lettera n), già prevede tra le destinazioni ammissibili la copertura dei costi gestionali.

Pertanto, poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei gestori di impianti di cui all'articolo 33, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 6, comma1 --> Modifica della rubrica capo V del d.lgs. 47/2020

Dalla disposizione, che aggiorna la rubrica del capo V per estendere l'applicabilità delle disposizioni comuni anche alle società di navigazione, non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 6, comma 2-->Modifica dell'articolo 34 del d.lgs. 47/2020

Le modifiche apportate all'articolo 34, relativo al Sistema di registri, prevedono al comma 4 l'estensione dell'applicabilità alla società di navigazione, conseguentemente all'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva, e revisionano complessivamente il testo per renderlo maggiormente efficace e aderente alla pratica di gestione del Registro.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore delle società di navigazione di cui all'articolo 34, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 6, comma 3 --> Modifica dell'articolo 35 del d.lgs. 47/2020

La disposizione modifica l'articolo 35, relativo al monitoraggio e comunicazione delle emissioni, al fine di introdurre le disposizioni relative al trasporto marittimo e alcune modifiche relative al trasporto aereo.

In particolare, per quanto riguarda il trasporto marittimo si prevede al comma 1 ter l'obbligo di monitoraggio delle emissioni a carico delle società di navigazione e al comma 2 quater l'obbligo di comunicazione dei dati delle emissioni aggregati a livello di società di navigazione.

Rispetto al trasporto aereo, invece, i nuovi commi 1 bis e 2 bis regolano l'obbligo di monitoraggio e comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2.

Pertanto, poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso



articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei degli operatori aerei e delle società di navigazione di cui all'articolo 35, commi 2 bis e 2 quater, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 6, comma 4 --> Modifica dell'articolo 36 del d.lgs. 47/2020

Le modifiche all'articolo 36, relativo al trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni, sono introdotte per le seguenti ragioni: spostare il limite dell'obbligo di restituzione delle quote dal 30 aprile al 30 settembre, recependo la modifica al paragrafo 3 dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE; estendere le disposizioni dell'articolo al trasporto marittimo, con le relative deroghe; introdurre l'esenzione dall'obbligo di restituzione per le emissioni catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto.

Tale disposizione non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 6, comma 5 --> Modifica dell'articolo 38 del d.lgs. 47/2020

Dalla disposizione, che prevede la revisione formale dei riferimenti presenti nell'articolo alle attività di attuazione congiunta e all'Accordo di Parigi, al fine di rendere il testo maggiormente fruibile ed efficace, non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 6, comma 6 -->Inserimento di un nuovo comma all'articolo 41 del d.lgs. 47/2020

La disposizione prevede l'introduzione del comma 1 bis all'articolo 41, che dispone l'obbligo di verifica della comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società di navigazione.

Pertanto, poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore delle società di navigazione di cui all'articolo 41, comma 4, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione della presente disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 6, comma 7 --> Modifica dell'articolo 42 del d.lgs. 47/2020

Le disposizioni che modificano l'articolo 42 del d.lgs. 47/2020 rivedono il sistema sanzionatorio nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione europea 2022/2023. Le modifiche introdotte riguardano soprattutto la necessità di estendere il sistema sanzionatorio alle società di navigazione incluse nell'EU ETS dalla recente revisione della direttiva, la previsione di una nuova sanzione in caso di mancata restituzione delle quote rilasciate in eccesso, in conseguenza dei nuovi commi 4 e 5 dell'articolo 27, e l'aggiornamento di alcune previsioni per rendere il testo e di conseguenza l'applicabilità di quanto previsto maggiormente efficace.

Rispetto all'estensione del trasporto marittimo, le sanzioni impattate sono:

- Mancata presentazione del Piano di monitoraggio (comma 6 e 8 bis);
- Mancata presentazione del Piano di monitoraggio modificato; tale nuova disposizione si applica anche ai gestori di impianti e agli operatori aerei (comma 9 bis);
- Mancata comunicazione delle emissioni (comma 12 bis);



- Mancata restituzione delle quote (comma 14);
- Obbligo di restituzione delle quote delle quote non restituite per cui si è applicata la sanzione dei cui al comma 14; tale nuova disposizione si applica anche ai gestori di impianti e agli operatori aerei (articolo 14 bis);
- Pubblicazione del nome di chi ha violato l'obbligo di restituzione (comma 15);
- Mancata trasmissione delle comunicazioni o informazioni richieste dal Comitato necessarie alla conclusione delle istruttorie (comma 19).

La nuova sanzione di cui al comma 22 bis è stata introdotta perché, come precedentemente argomentato, all'articolo 27 sono stati inseriti i nuovi commi 4 e 5, che circostanziano la fattispecie di modifica dell'assegnazione di quote successivamente al rilascio e il relativo obbligo di resa delle quote in caso si sia verificato un rilascio in eccesso. Infatti, la direttiva al paragrafo 1 dell'articolo 16 prevede la necessità di determinare norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e che tali sanzioni risultino efficaci, proporzionate e dissuasive.

Infine, nel rispetto dell'articolo 12, comma 1, lettera e) della legge di delegazione europea 2022/2023, i proventi derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione sono assegnati al MASE, destinati al migliora-mento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Si-stema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

A seguito della estensione della disciplina a nuovi settori, nonché degli ulteriori obblighi posti a carico degli operatori e dei gestori già inclusi, si prevede un significativo incremento degli adempimenti a carico del MASE, poiché il Ministero svolge attività istruttoria preliminare a supporto del Comitato ETS, anche nell'ambito dei procedimenti sanzionatori.

Le sanzioni introdotte, peraltro, costituiranno un sistema nuovo, non essendo già previsto dalla legislazione vigente un apparato sanzionatorio per i casi di violazione dei nuovi obblighi stabiliti dalle direttive in questione.

Si rappresenta che in ogni caso il sistema sanzionatorio così descritto non comporterà alcun aggravio per la finanza pubblica, poiché alle attività del MASE potranno essere destinati esclusivamente i proventi delle sanzioni di nuova istituzione, in particolare le nuove sanzioni irrogate per le violazioni riguardanti l'attività del trasporto marittimo sopra elencate. I proventi derivanti dalle sanzioni saranno versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio del MASE.

Pertanto, dalla disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 6, comma 8 -->Inserimento nuovo articolo 42 bis, d.lgs. 47/2020

È previsto l'inserimento dell'articolo 42 bis - Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni - al fine di recepire nella legislazione nazionale l'articolo 1, punto 23), lettera d), della direttiva (UE) 2023/959, che modifica l'articolo 42 della direttiva 2003/87/CE con l'introduzione del paragrafo 12 bis, contenente le sanzioni verso le società di navigazione che non rispettano gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 36 per due o più periodi consecutivi. L'attività di vigilanza e di accertamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2019, n. 83, rientra tra le competenze dell'autorità marittima territorialmente competente.

Le attività di cui al presente articolo 42-bis, rientrando nelle ordinarie attività di vigilanza dell'Autorità marittima competente, sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie



previste a legislazione vigente.

Pertanto, dalla disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 7, comma 1 -->Introduzione dei nuovi capi V bis e V ter del d.lqs. 47/2020

Il nuovo capo V bis inserisce nel d. lgs 47/2020 l'intero corpo di disposizioni relative al funzionamento del nuovo sistema ETS 2.

La quantificazione stimata dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote del nuovo sistema ETS2 presenta variabili dovute alle caratteristiche tecniche del nuovo meccanismo. In ogni caso, prendendo come base:

- la stima elaborata all'interno della task force MASE dedicata relativa alle tonnellate di CO2 equivalente rientranti nell'ambito di applicazione dell'ETS2 nel 2021, pari circa 175 milioni di ton CO2eg;
- e il prezzo medio valutato rispetto al valore delle quote previsto dall'articolo 30 nonies della direttiva 2003/87/CE, ovvero pari a 22,5 euro

si arriva a stimare un importo potenziale annuale pari 3.937.500.000,00 €, prodotti dall'Italia.

In particolare, alcuni degli articoli introdotti derivano direttamente dalle disposizioni presenti in direttiva, mentre altri sono stati introdotti al fine di rendere applicabile il testo a livello nazionale e per ragioni di coerenza e omogeneità con le disposizioni già previste nel decreto emendato.

Per quanto riguarda la definizione di "soggetto regolamentato", ci si attiene strettamente alle definizioni di cui all'articolo 3, lettera ae), della direttiva 2003/87/CE. Avuto riguardo alla normativa statale di riferimento, tale definizione rientra in una delle seguenti categorie:

- se il combustibile passa attraverso un deposito fiscale, i soggetti che ne effettuano l'immissione in consumo, debitori dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- ii. se il punto i) non è applicabile, la persona di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, debitrice dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
- iii. se i punti i) e ii) non sono applicabili, la persona registrata presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, debitrice dell'accisa a norma dell'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche nel caso in cui vi siano altri soggetti autorizzati a sostituirle;
- iv. se i precedenti punti i), ii) e iii) non sono applicabili, qualsiasi altra persona designata dall'Autorità nazionale competente.

L'articolo 42 ter, che statuisce l'ambito di applicazione del capo, non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

Gli articoli dal 42 quater al 42 decies, regolano le modalità con cui i soggetti regolamentati devono gestire l'ingresso e l'uscita dal sistema. In particolare, gli articoli 42 quater, 42 quinquies, 41 sexies e 42 septies, recependo quanto previsto dall'articolo 1, punto 29) della direttiva (UE) 2023/959 che introduce l'articolo 30 ter nella direttiva 2003/87/CE, normano le modalità di richiesta, modifica, rilascio e il contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra nei settori dell'ambito di applicazione. Gli articoli 42 octies e 42 decies regolano rispettivamente le modalità di comunicazione della cessazione delle attività di cui all'allegato I bis del decreto e la relativa revoca



dell'autorizzazione ad emettere. Tali articoli, pur se non espressamente previsti dal dettato della direttiva 2003/87/CE, risultano necessari per disciplinare il funzionamento del sistema nel contesto italiano, in analogia con quanto previsto per gli impianti fissi di cui al capo IV.

Analogamente, in conformità con quanto previsto al capo IV, è introdotto l'articolo 42 novies, che regola le disposizioni relative al Piano di monitoraggio e alle sue eventuali modifiche. Le disposizioni di questo articolo sono necessarie al fine di consentire ai soggetti regolamentati di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 75 ter del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122, tramite la previsione di specifiche norme nazionali.

Pertanto, gli articoli dal 42 quater al 42 decies, poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 bis dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei soggetti regolamentati di cui all'articolo 42 septies, commi 1, 2 e 3, all'articolo 42 octies, all'articolo 42 novies, commi 2 e 5 e 42 decies, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione dei citati articoli non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

L'articolo 42 undecies è relativo alla vendita all'asta delle quote ETS 2. Tale articolo rispecchiando la struttura del già applicato articolo 23 del decreto, consente di recepire l'articolo 1 punto 29) della direttiva 2023/959, che introduce l'articolo 42 quinquies nella direttiva 2003/87/CE. In particolare, i commi 1 e 2 sono necessari a indicare la messa all'asta totale delle quote dal 2027 e la distinzione di questa tipologia di quote da quelle di cui al capo III e IV. Il comma 7 dispone l'obbligo di utilizzare i proventi delle aste verso le medesime finalità previste dall'articolo 23 comma 7 e ad ulteriori finalità legate specificamente al funzionamento e agli effetti dell'ETS 2 come la decarbonizzazione degli edifici e del trasporto, il sostegno finanziario alle famiglie a medio e basso reddito, l'integrazione delle risorse del Fondo Sociale per il Clima (regolamento (UE) 2023/955) e le compensazioni per i soggetti che potrebbero subire una doppia imposizione a causa dell'EU ETS e dell'ETS 2.

I commi 3, 4 e 6, regolano il ruolo del GSE come responsabile per il collocamento delle quote in ragione della sua comprovata esperienza, e le modalità di versamento dei proventi all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione.

L'apposita convenzione del GSE con il Ministero dell'economia e delle finanze non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica in quanto la copertura dei costi deriva dai proventi delle aste, e il suo controvalore viene sottratto preliminarmente alla riassegnazione ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati, ai sensi del comma 4.

Il comma 5 stabilisce invece l'assegnazione dei proventi disponibili al MASE.

Pertanto, dall'articolo 42 undecies non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

L'articolo 42 duodecies è introdotto per stabilire le modalità di trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni nel nuovo ETS 2. In particolare, al comma 3, si introduce l'obbligo di restituzione delle quote entro il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2028. Da questo articolo non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Il nuovo articolo 42 ter decies è relativo al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni del comma V bis. Al primo comma si rimanda alle normative unionali pertinenti, direttamente applicabili ai soggetti regolamentati. Nell'articolo inoltre, viene recepito l'obbligo di monitoraggio a decorrere dal 2025, l'obbligo di monitoraggio storico semplificato per le emissioni occorse nel 2024, le scadenze per la comunicazione delle emissioni, prevista per il 30 aprile di ciascun anno a partire dal 2025, la scadenza, 30 aprile, per la comunicazione relativa alla quota media dei costi ai consumatori finali, dal 2028 al 2030, l'obbligo di procedere a stima conservativa da parte del



comitato in caso di mancata comunicazione delle emissioni e la possibilità per il Comitato ETS 2 di concedere procedure di monitoraggio semplificate in caso di piccoli emettitori.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 bis dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei soggetti regolamentati di cui all'articolo 42 ter decies, commi 2, 4, 6 e 7, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione dell'articolo 42 ter decies non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

L'articolo 42 quater decies recepisce le disposizioni relative alla verifica delle emissioni, in particolare, l'applicabilità dell'articolo 15 della direttiva all'ETS 2.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 bis dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei soggetti regolamentati di cui all'articolo 42 quater decies, commi 3 e 4, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione dell'articolo 42 quater decies non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

L'articolo 42 quindecies recepisce la norma introdotta con il nuovo articolo 30 octies della direttiva 2003/87/CE, che statuisce l'applicabilità di numerosi articoli già esistenti al nuovo ETS 2. In questo articolo sono richiamati gli articoli del d.lgs 47/2020 corrispondenti agli articoli della direttiva per la cui applicazione è necessario il recepimento nazionale e non già recepiti con un articolo dedicato in questo capo. In particolare, l'articolo 34 (Sistema di registri) per il riferimento agli articoli 19 e 20 della direttiva, l'articolo 40 (Validità delle quote) per il riferimento all'articolo 13 della direttiva, l'articolo 43 (Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale e, accesso all'informazione e previsione flussi informativi fra istituzioni ed enti ai fini del corretto funzionamento del sistema di emission trading) per il riferimento agli articoli 15 bis e 17 della direttiva e l'articolo 44 (Relazione alla Commissione europea) per riferimento all'articolo 21 della direttiva.

Poiché ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 bis dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei soggetti regolamentati di cui all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione dell'articolo 42 quindecies non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

L'articolo 42 sedecies è necessario per regolare, a partire dal 2027, la possibilità di estendere unilateralmente le attività di cui all'allegato I bis, applicando il nuovo ETS 2 a nuovi settori non previsti dalla direttiva. Da questo articolo non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Poichè il nuovo articolo 30 duodecies della direttiva 2003/87/CE prevede, al verificarsi di specifiche condizioni relative al prezzo del gas e del petrolio, lo slittamento della messa all'asta delle quote e degli obblighi di restituzione, è stato introdotto l'articolo 42 septies decies per prevedere, nel caso in cui la Commissioni comunichi lo slittamento del sistema, la deroga all'articolo 42 undecies, comma 1, per la messa all'asta delle quote a partire dal 2028, e la deroga all'articolo 42 duodecies, comma 3, per l'obbligo di restituire le quote il 31 maggio di ogni anno a decorrere dal 2029. Da questo articolo non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica

L'articolo 42 octies decies introduce il sistema sanzionatorio recependo l'articolo 30 octies della direttiva che estende l'applicabilità dei paragrafi 1,2,3,4 e 12, dell'articolo 16 al nuovo ETS 2. In particolare, in ottemperanza al paragrafo 1, e in analogia con quanto previsto per le sanzioni già previste per gli impianti fissi di cui all'articolo 42, sono state definite le seguenti fattispecie nel contesto ETS 2:

- Esercizio dell'attività in mancanza di autorizzazione;
- Mancata comunicazione verificata delle emissioni entro il 30 aprile di ciascun anno;
- Falsa attestazione di verifica;



- Mancata comunicazione di cessazione attività;
- Mancate comunicazioni o trasmissione di informazioni richieste ai sensi degli articoli 42 septies e 42 decies;
- False o errate comunicazioni di cui agli articoli 42 septies, 42 decies e 42 terdecies, comma 5

In ottemperanza all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva, al comma 8 è prevista la sanzione in caso di mancata restituzione delle quote entro il termine del 30 maggio di ciascun anno.

In linea con i criteri di proporzionalità ed efficacia che le sanzioni debbono soddisfare ed in considerazione della confrontabilità, in prima battuta, dei gestori in ambito EU ETS con i soggetti regolamentati in ambito ETS 2 – sia dal punto di vista economico sia dell'impatto emissivo - la struttura delle sanzioni e i relativi importi delle quote fisse nei due ambiti sono stati equiparati.

Contestualmente, è rimasto immutato anche l'importo della quota variabile, laddove prevista, nella misura espressamente stabilita all'articolo 16, comma 3 della direttiva.

L'introduzione dell'articolo 42 octies decies è avvenuta in ottemperanza dei principi e criteri direttivi dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2022/2023, in particolare nel rispetto della lettera d) per quanto riguarda la strutturazione del sistema sanzionatorio e della lettera e) per quanto riguarda l'assegnazione al MASE dei proventi derivanti da queste sanzioni di nuova istituzione.

Gli eventuali proventi derivanti dalle sanzioni amministrative concorrono al perseguimento delle attività di cui al presente articolo.

Le sanzioni che saranno introdotte, peraltro, costituiranno un sistema nuovo, che non presenta carattere ricognitivo di preesistenti sanzioni, non essendo già previsto dalla legislazione vigente un apparato sanzionatorio per i casi di violazione dei nuovi obblighi stabiliti dalla direttiva in questione.

Pertanto, dall'articolo 42 octies decies non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

L'articolo 42 novies decies introduce al comma 1gli obblighi di monitoraggio dei soggetti regolamentati al fine di evitare doppi conteggi. Al comma 2 impegna il Comitato ETS 2 a rendere disponibili sul Portale ETS 2 le pertinenti informazioni previste dall'articolo 75 tervicies del Regolamento 2018/2066/UE, contenute nella comunicazione delle emissioni di cui al comma 2 dell'articolo 36, e al comma 3 prevede una compensazione finanziaria in questi specifici casi, a cui destinare parte dei proventi delle aste del nuovo ETS 2, ai sensi della lettera d) del comma 7 dell'articolo 42 undecies. Si prevede la possibilità di avvalersi del GSE tramite apposita convenzione, data la specifica e unica professionalità e competenza in termini di ETS 2 e gestione dei proventi delle aste in qualità di auctioneer. La copertura delle convenzioni stipulate con il GSE ai sensi dell'articolo 4, comma 7, è garantita dai proventi delle aste di CO2 nell'ambito del sistema EU ETS, la cui destinazione è disciplinata dal d.lgs 47/2020 che, all'articolo 23, comma 7, lettera n), già prevede tra le destinazioni ammissibili la copertura dei costi gestionali. Al comma 4, invece, si prevede la possibilità di estendere le misure di compensazione anche agli ospedali che non rientrano tra gli impianti di cui al capo IV, recependo quanto previsto al nuovo articolo 30 sexies, paragrafo 4, della direttiva.

Poiché, ai sensi del comma 5 dell'articolo 46, le tariffe previste al comma 2 bis dello stesso articolo 46, in cui sono richiamati i costi delle attività svolte a favore dei soggetti regolamentati di cui all'articolo 42 novies decies, comma 2, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, dall'attuazione dell'articolo 42 novies decies non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Pertanto, dalle disposizioni non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.



Il nuovo capo V ter introduce disposizioni sanzionatorie legate alle violazioni di obblighi disposti dal regolamento (UE) 2023/956, il c.d. regolamento CBAM, in quanto, ai sensi dell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2022/2023, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2022/2023, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

I proventi di dette sanzioni, in ottemperanza ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge di delegazione europea, in particolare rispetto alla lettera e), sono assegnati al MASE. Infatti, a seguito della estensione della disciplina a nuovi settori, si prevede un significativo incremento degli adempimenti a carico del MASE, poiché il Ministero svolge attività istruttoria preliminare a supporto del Comitato ETS, anche nell'ambito dei procedimenti sanzionatori. Gli eventuali proventi derivanti dalle sanzioni amministrative concorrono al perseguimento delle attività di cui al presente articolo.

Le sanzioni che saranno introdotte, peraltro, costituiranno un sistema nuovo, che non presenta carattere ricognitivo di preesistenti sanzioni, non essendo già previsto dalla legislazione vigente un apparato sanzionatorio per i casi di violazione dei nuovi obblighi stabiliti dalle direttive in questione.

Pertanto, dalle disposizioni non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 8, comma 1 --> Modifica dell'articolo 43 del d.lgs 47/2020

L'articolo 43 del d.lgs. 47/2020 è stato modificato con l'introduzione dei commi 3, 4, 5 e 6 e con il conseguente aggiornamento della rubrica dell'articolo. In particolare, i commi 3 e 4 statuiscono le modalità di trasmissione alla Commissione dei dati aggregati relativi alle emissioni delle attività del trasporto aereo e per disciplinare la richiesta di pubblicazione dei dati ad un livello di aggregazione più elevato nei casi in cui la divulgazione ordinaria possa essere considerata lesiva degli interessi commerciali dell'operatore.

Il comma 5, invece, prevede la pubblicazione di informazioni relative agli impianti che rientrano nel regime dei piccoli o molto piccoli emettitori.

Il comma 6, infine, consente un corretto funzionamento del sistema ETS 2 e prevede una fattiva collaborazione con ADM nell'individuazione dei soggetti regolamentati in quanto pagatori di accisa. Il coinvolgimento di ADM risulta giustificato dal expertise specifica e dalla mole di informazioni in possesso all'Agenzia legate all'identificazione dei soggetti pagatori di accisa e, di conseguenza, agli usi finali dei combustibili. Per tali ragioni, inoltre, l'ADM è coinvolta direttamente nell'organizzazione del Comitato ETS 2 e nei gruppi esperti della Commissione europea dedicati a questo nuovo sistema. La copertura dei costi di tale collaborazione con l'ADM ai sensi del comma 6è garantita dai proventi delle aste di CO2 nell'ambito del sistema EU ETS, la cui destinazione è disciplinata dal d.lgs 47/2020 che, all'articolo 23, comma 7, lettera n), già prevede tra le destinazioni ammissibili la copertura dei costi gestionali.

Pertanto, dalla disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.



Articolo 8, comma 2 -->Inserimento nuovi articoli 43 bis e 43 ter del d.lqs. 47/2020

La disposizione introduce l'articolo 43 bis per statuire la competenza del MASE nel garantire la visibilità delle fonti di finanziamento delle azioni o dei progetti finanziati con i proventi delle aste dell'EU ETS, di cui all'articolo 6, all'articolo 23 e all'articolo 42 undecies.

L'articolo 43 ter, invece, recepisce l'articolo 1, punto 18 della direttiva (UE) 2023/959, che statuisce l'obbligo di utilizzare i proventi delle aste delle quote di emissione in conformità al principio del "non arrecare danno ambientale significativo".

Da tale disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 8, comma 3 --> Modifica lessicale dell'articolo 45del d. lgs. 47/2020

Da tale disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 8, comma 4 --> Modifica dell'articolo 46 del d.lgs. 47/2020

La disposizione modifica l'articolo 46 per aggiornare il sistema tariffario in considerazione dell'introduzione dei nuovi settori all'interno dell'ambito di applicazione dell'EU ETS, dell'istituzione del sistema ETS 2 e dell'aggiornamento delle disposizioni per i settori già coinvolti dal sistema. Tali disposizioni sono state novellate in linea con il principio per cui le tariffe siano sufficienti a coprire interamente i servizi resi in forza degli articoli individuati, in linea con quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 46, che recita: "Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Il comma 2 già è modificato al fine di estenderne l'applicazione anche alle società di navigazione, prevedendo i riferimenti agli articoli e commi ad esse riferiti. Inoltre, sono stati aggiornati i riferimenti relativi al trasporto aereo.

Il comma 2 bis prevede tariffe a copertura dei servizi derivanti da quanto previsto nel decreto rispetto al nuovo sistema ETS 2. Sono riportati i riferimenti agli articoli già previsti per gli impianti fissi se applicabili, tra i quali si annovera l'art. 4-bis, commi7 e 8.

I nuovi commi 2 ter e 2 quater, prevedono una tariffa annua una tantum per i servizi citati ai commi 2 e 2 bis, compresi i servizi del Registro, per i soggetti regolamentati e le società di navigazione nelle more della revisione del decreto 6 dicembre 2021 Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System) al fine di una loro inclusione. Questi commi sono propedeutici al fine di rispettare il criterio per cui il pagamento dei costi relativi ai servizi resi deve essere effettuato prima dell'espletamento delle attività amministrative allo scopo, tra l'altro, di garantire l'allineamento temporale tra costi da sostenere e introiti tariffari.

La modifica al comma 3 destina al MASE gli introiti tariffari derivanti dai nuovi commi 2 bis, 2 ter e 2 quater. Il comma 4, ormai obsoleto, è stato soppresso in quanto contenente disposizioni da applicarsi nelle more della definizione dell'ormai applicato decreto 6 dicembre 2021 Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System).

Il nuovo comma 6 definisce la riassegnazione e gli usi delle risorse economiche derivanti dal rispetto delle misure equivalenti di cui all'articolo 31, comma 7. Pertanto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica utilizza queste risorse per finalità coerenti con quelle previste all'articolo 23, comma 7, in favore degli impianti di cui agli articoli 31 e 32.



Il nuovo comma 7, invece, ribadisce, il criterio per cui il pagamento dei costi relativi ai servizi resi deve essere effettuato prima dell'espletamento delle attività amministrative allo scopo, tra l'altro, di garantire l'allineamento temporale tra costi da sostenere e introiti tariffari.

Si segnala che il capitolo su cui potrebbero essere versate, nelle more del decreto MASE-MEF, le tariffe di cui ai commi 2 ter e 2 quater, è quello attualmente in uso perle tariffe vigenti Pertanto, da tale disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 8, comma 5 --> Modifica dell'articolo 47 del d.lgs. 47/2020

La revisione dell'articolo 47 aggiorna e allinea le disposizioni transitorie e abrogazioni del d.lgs. 47/2020 alle modifiche introdotte dalle revisioni alla direttiva 2003/87/CE con effetti sull'ordinamento interno.

In particolare:

- la modifica del comma 1 e la soppressione del comma 2 e 3 rispecchia l'abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo, relativamente all'istituzione del "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale";
- il comma 4 aggiorna la denominazione del Comitato ETS in linea le modifiche introdotte all'articolo 4.

Pertanto, dalla disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 9 --> Modifica dell'allegato I del d.lgs. 47/2020

Le modifiche introdotte aggiornano la tabella dell'allegato I, riportando le modifiche previste dalle direttive (UE) 2023/958 e 2923/958 al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, relative a impianti fissi, trasporto aereo e trasporto marittimo.

Da tale disposizione non deriva alcun aggravio alla finanza pubblica.

Articolo 10 -->Inserimento del nuovo allegato I bis del d.lgs. 47/2020

La disposizione introduce nel d.lgs. 47/2020 l'Allegato I bis nella medesima forma e contenuto previsto dall'Allegato III della direttiva, come introdotto dalla direttiva (UE) 2023/959. La tabella circoscrive e definisce le attività e i gas serra rientranti nel campo di applicazione del nuovo ETS 2.

Da tale disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 11 --> Modifica dell'allegato III del d.lgs. 47/2020

La disposizione prevede nell'allegato III del d.lgs. 47/2020 le modifiche introdotte all'Allegato IV della direttiva dalle direttive (UE)2023/958 e 2023/959. In particolare, è presente il riferimento ai criteri di sostenibilità per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, e l'introduzione della Parte C "Controllo e comunicazione delle emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato I bis", per inserire le pertinenti disposizioni relative al capo V bis.

Da tale disposizione non deriva alcun aggravio alla finanza pubblica.



Articolo 12 --> Modifica dell'allegato IV del d.lgs. 47/2020

La disposizione prevede nell'allegato IV del d.lgs. 47/2020 le modifiche introdotte all'Allegato V della direttiva dalla direttiva (UE) 2023/959. In particolare, è introdotta la Parte C "Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di cui all'allegato I bis", per inserire le pertinenti disposizioni relative al capo V his

Da tale disposizione non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Articolo 13 --> Abrogazioni e disposizioni transitorie

Il comma 1 prevede la soppressione a partire dal 1° gennaio 2026 dell'articolo 3, comma 1, lettera bb) e dell'articolo 24 comma 2 lettera b) e lettera c), relativi alla definizione di "impianto di produzione di elettricità" e alle correlate norme sulle assegnazioni gratuite a tali impianti. Tale disposizione è necessaria in applicazione dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/959. Da tale disposizione non deriva alcun aggravio alla finanza pubblica.

I commi 2, 3, e 4 assicurano la presenza e la continuità amministrativa di un'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni previste dal decreto e ne definiscono struttura e governance nelle more dell'aggiornamento dei decreti atti al suo funzionamento.

In particolare, il comma 2 garantisce che il comitato in carica alla data di entrata in vigore del decreto in esame continui ad assolvere le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo comitato e della sua segreteria tecnica, coprendo tutte le competenze della Sezione I del comitato da costituirsi; vengono dunque lasciate fuori dalle attribuzioni del comitato, le funzioni relative al CBAM, che rimangono in capo alla direzione competente.

I commi 3 e 4 prevedono che il presidente, il vicepresidente e i rimanenti membri del comitato nominati negli otto mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, costituiscano, rispettivamente, il presidente e il vicepresidente e la Sezione 1 di cui all'articolo 4, comma 2, del d. lgs 47/2020, come modificato dal presente decreto.

Per le ragioni già evidenziate nella relazione relativamente all'articolo 3, comma 1 e 2, riguardanti l'articolo 4 e 4 bis del d.lgs. 47/2020, dalle disposizioni dei commi 2,3 e 4 non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Da tale disposizione non deriva alcun aggravio alla finanza pubblica.

Articolo 14 --> Clausola di invarianza finanziaria

La disposizione introduce la clausola per cui dall'attuazione dello stesso non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 --> Entrata in vigore

La disposizione definisce la data di entrata in vigore del decreto.





DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato Firmato digitalmente



Schema di decreto legislativo concernente "Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Vistala legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", in particolare, l'articolo31sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023" e, in particolare, l'articolo 12;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato;

Vistala direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;

Vista la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;



Vista la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

Visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere;

Vista la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra recante modifica della direttiva 2003/87/CE, da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023;

Visto l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;

Visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013;

Visto il regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999;

Visto il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e di introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021;

Visto il regolamento 748/2009/CE della Commissione, del 5 agosto 2009, da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2023/838 della Commissione del 23 marzo 2023, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia, anche per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA;

Visto il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione del 16 dicembre 2020 che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio;



Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, da ultimo modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/2521 della Commissione del 20 dicembre 2022;

Vista la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise, da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/543 del Consiglio del 5 aprile 2022;

Vista la direttiva (UE) 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

Visto il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;

Vista la direttiva (UE) 2012/27 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, da ultimo modificata dal regolamento delegato (UE) 2023/807 della Commissione del 15 dicembre 2022;

Visto il regolamento UE n. 606/2010 della Commissione del 9 luglio 2010 relativo all'approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto il regolamento (UE) 2023/2830 della Commissione del 17 ottobre 2023 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione del 17 agosto 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio;

Visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2449 della Commissione del 6 novembre 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni



parziali sulle emissioni, dei documenti di conformità e delle relazioni a livello di società e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2917 della Commissione del 20 ottobre 2023 relativo alle attività di verifica, all'accreditamento dei verificatori e all'approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento in applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2599 della Commissione del 22 novembre 2023 recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione delle società di navigazione da parte delle autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2776 della Commissione del 12 ottobre 2023 che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e di altre informazioni pertinenti;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2849 della Commissione del 12 ottobre 2023 che integra il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le regole per la comunicazione e la trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2297 della Commissione del 26 ottobre 2023 che identifica i porti di trasbordo di container limitrofi a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione del 19 dicembre 2023 che stila l'elenco delle isole e dei porti di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e l'elenco dei contratti di servizio pubblico transnazionale o degli obblighi di servizio pubblico transnazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quater, di tale direttiva;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/411 della Commissione del 30 gennaio 2024 relativa all'elenco delle società di navigazione che specifica l'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 della Commissione del 12 ottobre 2023;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE



del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2084 della Commissione del 14 dicembre 2020;

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

Visto il regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione, da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/2537 della Commissione del 15 settembre 2023;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione, da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/2904 della Commissione del 25 ottobre 2023;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo, ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di emissione di gas effetto serra;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009 recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010;



Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) 1013/2006;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative del 26 ottobre 1995 n. 504;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del......;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art 1

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Titolo)

1. Il titolo del decreto legislativo n. 47 del 2020 è sostituito dal seguente:

"Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE)



2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra".

Art. 2

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1 (Oggetto e finalità)

- 1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, come modificata dalle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015".
- 2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 47 del 2020, le parole "emissioni provenienti dalle attività indicate all'allegato I" sono sostituite dalle seguenti: "attività indicate agli allegati I e I bis".
- 3. All'articolo 3, comma 1,del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera h),dopo le parole "articolo 15" sono aggiunte le seguenti: "e dell'articolo 42-quater";
 - b) la lettera p) è sostituita dalla seguente:
 - "p) «emissioni»: il rilascio di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o di navi che esercitano un'attività di trasporto marittimo di cui all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata, o il rilascio di gas a effetto serra corrispondenti all'attività di cui all'allegato I bis";
 - c) la lettera v) è soppressa;
 - d) alla lettera dd), il punto 3) è soppresso;
 - e) alla lettera ff), al punto 2), secondo periodo, le parole "nei primi due anni del periodo di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi due anni di ciascun periodo di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE" e, al punto 3), le parole "del periodo di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun periodo di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE";
 - f) la lettera ll) è soppressa;
 - g) alla lettera oo), la parola "piccolissimo" è sostituita dalle seguenti: "molto piccolo";
 - h) alla lettera pp), le parole ", gestore ovvero operatore aereo" sono soppresse;



- i) la lettera aaa) è soppressa;
- 1) alla lettera eee), dopo le parole "dell'articolo 41" sono aggiunte le seguenti: "e dell'articolo 42-quaterdecies";
- m) dopo la lettera eee) sono aggiunte le seguenti:

"fff) «Autorità nazionale competente ai fini di cui al capo V bis»: è il Comitato ETS 2 designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4-bis (di seguito Comitato ETS 2);

ggg) «classe ghiaccio»: la classe ghiaccio quale definita all'articolo 3, lettera o) del regolamento (UE) 2015/757;

hhh) «combustibile»: ai fini del capo V bis del presente decreto, qualsiasi prodotto energetico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, compresi i carburanti o combustibili elencati nelle tabelle A e C dell'allegato I di detta direttiva, nonché qualsiasi altro prodotto destinato all'uso, offerto in vendita o utilizzato come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, come specificato all'articolo 2, paragrafo 3, di detta direttiva, anche per la produzione di energia elettrica;

iii) «Focal Point CORSIA»: ente, organo ovvero organismo dedicato all'implementazione delle attività correlate a CORSIA, comprese le attività di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di CO2 nell'ambito dell'organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO);

lll) «dati aggregati sulle emissioni a livello di società»: i dati aggregati come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera q) del regolamento (UE) 2015/757;

mmm) «depositario autorizzato»: il soggetto come definito all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

nnn) «deposito fiscale»: l'impianto come definito all'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

ooo) «destinatario registrato»: la persona fisica o giuridica come definita all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

ppp) «effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2»: gli effetti sul clima del rilascio, durante la combustione di carburanti, di ossidi di azoto (NOx), particolato carbonioso, specie di zolfo ossidato, nonché gli effetti del vapore acqueo, comprese le scie di condensazione, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I;

qqq) «esercizio della nave»: la determinazione del carico trasportato o della rotta e della velocità della nave;



rrr) «immissione in consumo»: ai fini del capo V bis del presente decreto, l'immissione in consumo come definita all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262;

sss) «impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani»: gli impianti di cui all'articolo 3, punto 40) della direttiva 2010/75/UE che bruciano rifiuti urbani, come definiti all'articolo 3.2 ter della direttiva 2008/98/CE;

ttt) «nave da crociera»: la nave passeggeri che non dispone di un ponte di carico e che è progettata esclusivamente per il trasporto commerciale di passeggeri con pernottamento su una tratta marittima;

uuu) «paesi e territori non europei»: i paesi e i territori non europei di cui all'articolo 198 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

vvv) «periodo di conformità CORSIA»: il ciclo di compliance triennale durante il quale gli operatori devono adempiere ai loro obblighi di compensazione ai sensi del paragrafo 15 della Risoluzione dell'Assemblea ICAO A41-22;

zzz) «portale ETS 2»: la piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, soggetto regolamentato e Comitato ETS 2;

aaaa) «porto di scalo»: il porto dove la nave si ferma per caricare o scaricare merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri, o il porto in cui una nave offshore si ferma per dare il cambio all'equipaggio. Sono esclusi: le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, il cambio di equipaggio di una nave che non sia una nave offshore, le soste in bacino di carenaggio, le riparazioni alla nave, alle sue attrezzature o ad entrambe, le soste in porto perché la nave necessita assistenza o è in situazione di pericolo, i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei porti, le soste per il solo scopo di trovare un riparo da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attività di ricerca e salvataggio e le soste delle navi portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo elencato nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 3 octies bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;

bbb) «società di navigazione»: l'armatore o qualsiasi altra organizzazione o persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave dall'armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

cccc) «soggetto regolamentato»: ai fini del capo V bis del presente decreto, qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione dei consumatori finali di prodotti energetici, che svolge l'attività di cui all'allegato I bis e che rientra in una delle seguenti categorie:

i) se il combustibile passa attraverso un deposito fiscale, i soggetti che ne effettuano l'immissione in consumo, debitori dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;



- ii) se il punto i) non è applicabile, la persona di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, debitrice dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
 - iii) se i punti i) e ii) non sono applicabili, la persona registrata presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, debitrice dell'accisa a norma dell'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche nel caso in cui vi siano altri soggetti autorizzati a sostituirle;
 - iv) se i precedenti punti i), ii) e iii) non sono applicabili, la persona all'uopo identificata e designata dal Comitato ETS 2 ai fini delle attività di cui all'allegato I bis;

dddd) «speditore registrato»: la persona fisica o giuridica come definita all'articolo 1, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

eeee) «tratta»: la tratta come definita all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio.".

Art. 3 (Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Capo II – AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE)

- 1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - "1.Il Comitato ETS (di seguito "Comitato") è l'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V-bis, delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.";
 - b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
 - "I-bis. Il Comitato è un organo collegiale composto da ventidue membri, dei quali uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente sono designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal medesimo nominati con apposito decreto.
 - 1-ter. Il Comitato è suddiviso in due sezioni, denominate "Sezione 1" e "Sezione 2". Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato svolgono le relative funzioni per entrambe le sezioni, con diritto di voto.";
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente:



"2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point CORSIA per l'Italia. È costituita da quattordici membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, uno dal Ministro della giustizia, tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno appartenente all'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito ENAC), uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dei quattordici membri, nove hanno diritto di voto e cinque funzioni consultive. Il membro designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attività sanzionatoria. Il membro appartenente all'ENAC designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo. I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo e al trasporto marittimo. I membri designati dai Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione civile e le politiche del mare e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10.

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La Sezione 2 è competente per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 ed è costituita da sei membri con diritto di voto nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e due dal Ministro dell'economia e delle finanze, dei quali almeno uno appartenente all'Agenzia delle dogane e monopoli.";

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il Presidente, tenuto conto dell'ordine del giorno e delle materie ivi contemplate, ha facoltà di convocare il Comitato per sezione competente, anche ai fini deliberativi.";

- f) il comma 5 è soppresso;
- g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine è istituita, presso la Direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica. La segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di undici



membri e di un coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Degli undici membri:

- a) uno è designato dall'ISPRA;
- b) uno dall'ENAC;
- c) uno dalla società in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) due dal GSE, di cui uno avente competenze in materia di CBAM;
- e) due dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui uno avente competenze in materia di CBAM;
- f) due da Unioncamere, di cui uno avente competenze in materia di CBAM;
- g) due dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi competenze in materia di CBAM.

Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.".

h) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis.Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato e alla Segreteria tecnica è assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.".

- i) il comma 7 è sostituito dal seguente:
 - "7. Per il supporto allo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, delle proprie società in house, del Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. (GSE) e dell'ISPRA, nonché, per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). Per le questioni inerenti al trasporto aereo e ai piccoli emettitori, l'attività istruttoria è svolta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipula di appositi Accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni";
- j) il comma 7-bisè sostituito dal seguente:
 - "7-bis. Entro il 1º gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un protocollo d'intesa, in materia di CBAM, finalizzato a orientare le azioni strategiche su obiettivi condivisi dalle parti, che corrispondono a interessi comuni";
- k) al comma 9, dopo la parola "Corsia", sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per le attribuzioni del Focal Point CORSIA. Per le attività inerenti al sistema CORSIA, il Comitato si avvale del supporto fornito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC.";
- 1) al comma 11, le parole ", di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione," sono soppresse;



m) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica.".

2. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Articolo 4-bis. (Autorità nazionale competente ETS 2)

- 1. L'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati nei settori di cui al predetto capo, è il Comitato ETS 2. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
- 2. Il Comitato ETS 2 è un organo collegiale composto da undici membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il Presidente e il Vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, due dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministro della giustizia, due dal GSE e uno dall'ISPRA. Il membro designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attività sanzionatoria.
- 3. I membri del Comitato ETS 2 sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza tecnico-operativa nei settori oggetto del capo Vbis e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, i membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato ETS 2 e il soggetto che lo ha designato provvede alla designazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013.
- 4. I membri del Comitato ETS 2 durano in carica cinque anni e il relativo mandato può essere rinnovato per una sola volta.
- 5. La preliminare attività istruttoria ai fini della stesura degli atti deliberativi è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine, è istituita, presso la direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica (nel seguito "Segreteria tecnica ETS 2"), composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il coordinatore e due membri sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei restanti tre membri, due sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 6. Per il supporto allo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 5, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, del GSE.
- 7. Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato ETS 2 e alla Segreteria tecnica ETS 2 è assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.



- 8. Il Portale ETS 2 è lo strumento utilizzato dal Comitato ETS 2 per lo svolgimento delle attività di propria competenza e delle interlocuzioni con i destinatari del capo V bis. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con Unioncamere accordi di cooperazione, con i quali sono definite le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle Camere di commercio. I servizi telematici destinati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalità di funzionamento del Comitato ETS 2 e della Segreteria tecnica ETS 2.
- 10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato ETS 2 e dei componenti della Segreteria tecnica ETS 2.
- 11. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato ETS 2 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.".

Art. 4

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Capo III – TRASPORTO AEREO)

1. La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente:

"TRASPORTO AEREO E MARITTIMO".

2. Dopo la rubrica è inserita la seguente partizione:

"SEZIONE I TRASPORTO AEREO".

- 3. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Al comma 1, le parole "Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato Γ" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni della presente sezione si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, alle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato Γ";
 - b) Al comma 2, le parole "del presente capo" sono sostituite dalle seguenti: "della presente sezione";
 - c) il comma 3 è abrogato;
 - d) al comma 4:
 - 1) all'alinea, le parole "In deroga agli articoli 12, paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3, e 16 della direttiva 2003/87/CE" sono sostituite dalle seguenti: "In deroga alle norme relative al monitoraggio e comunicazione delle emissioni e restituzione delle quote di cui agli articoli 35, 36 e 42";



2) alla lettera a), dopo le parole "Spazio Economico Europeo" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei voli verso aerodromi situati nel Regno Unito o in Svizzera" e le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026,";

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- "b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione dello Spazio Economico Europeo in ogni anno civile dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter della direttiva 2003/87/CE;";
- 4) dopo la lettera b) è aggiunta, in fine, la seguente:
 - "c) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 dai voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un aerodromo situato nello stesso Stato membro, compreso un altro aerodromo situato nella stessa regione ultraperiferica o in un'altra regione ultraperiferica dello stesso Stato membro.";
- e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
 - "5. In deroga alle norme relative alla restituzione delle quote di cui all'articolo 36, gli operatori aerei non sono tenuti a restituire le quote relative alle emissioni dei voli da e verso i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, diversi da quelli elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 25bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e dagli Stati il cui PIL procapite è pari o superiore alla media dell'Unione."
- 4. Al decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
 - "Articolo 5-bis (Assegnazione di quote agli operatori aerei)
 - 1. Le quote vengono assegnate agli operatori aerei amministrati dall'Italia, conformemente alle norme unionali, mediante vendita all'asta, ai sensi dell'articolo 6, o a titolo gratuito, nei casi regolati dall'articolo 7-bis.
 - 2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le quote vengono assegnate esclusivamente tramite asta, salvo i casi previsti dall'articolo 7-bis, comma 2.".
- 5. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole "determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE" e le parole ",ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta," sono soppresse;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:



"1-bis. Il quantitativo di quote che l'Italia deve mettere all'asta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026 è ridotto in modo da corrispondere alla quantità di quote di emissioni attribuita all'Italia per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b).";

c) al comma 2:

- 1) all'alinea, dopo le parole "attività destinate a finanziare le" è inserita la seguente: "seguenti";
- 2) alla lettera l), le parole "Nono programma quadro di ricerca («9 o PQ»)" sono sostituite dalle seguenti: "dei programmi quadro di ricerca dell'Unione europea".
- 6. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è soppresso.
- 7. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è inserito il seguente:
 - "Articolo 7-bis(Assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito per gli operatori aerei amministrati dall'Italia)
 - 1. Negli anni 2024 e 2025, nel rispetto della normativa unionale, le quote a titolo gratuito sono assegnate agli operatori aerei inclusi nella lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui all'articolo 10, comma 1, in proporzione alle rispettive percentuali di emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per il 2023. Tale calcolo tiene conto delle emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per i voli che rientrano nell'EU ETS solo a decorrere dal 1° gennaio 2024.
 - 2. Conformemente al paragrafo 6 dell'articolo 3 quater della direttiva 2003/87/CE e delle pertinenti norme unionali, gli operatori aerei commerciali possono chiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti che non derivano da combustibili fossili sui voli tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, per i quali è previsto l'obbligo di restituzione delle quote, esclusi i voli per i quali tale obbligo si considera ottemperato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettere a) e b).".
- 8. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è soppresso.
- 9. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia";
 - b) il comma 1 è abrogato;
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 - "2. Il Comitato rilascia, entro il 30 giugno di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente diritto, il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma dell'articolo 7-bis, comma 1. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.";



- d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
 - "3. Il Comitato rilascia altresì, ai sensi delle pertinenti norme unionali, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente diritto, il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma dell'articolo 7-bis, comma 2. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.".
- 10. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è inserito il seguente:

"Articolo 9-bis(Modalità di attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato)

1.Le disposizioni del presente articolo si applicano alle emissioni prodotte dagli operatori aerei amministrati dall'Italia che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, terzo e quarto periodo, sui voli da, verso e tra gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e i voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione.

2.L'ENAC, in qualità di Focal Point nazionale CORSIA, secondo una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, calcola ogni anno gli obblighi di compensazione per l'anno civile precedente e li comunica al Comitato che, entro il 30 novembre di ogni anno, ne dà notizia agli operatori aerei di cui al comma 1.

3.L'ENAC in qualità di Focal Point nazionale CORSIA, secondo una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, calcola gli obblighi di compensazione finali totali per un determinato periodo di conformità a CORSIA e li comunica al Comitato che entro il 30 novembre dell'anno successivo all'ultimo anno del pertinente periodo di conformità a CORSIA ne informa gli operatori aerei di cui al comma 1.

4.Per ottemperare all'obbligo di compensazione di cui al comma 3, gli operatori aerei di cui al comma 1 cancellano le unità di cui all'articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE alle condizioni ivi previste. La cancellazione è effettuata entro il 31 gennaio 2025 per le emissioni del periodo dal 2021 al 2023 ed entro il 31 gennaio 2028 per le emissioni del periodo dal 2024 al 2026.".

- 11. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, dopo la lettera b. è aggiunta la seguente:
 - "c. entro il 31 dicembre del terzo anno dall'approvazione del precedente piano di monitoraggio.";
 - b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
 - "3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli operatori aerei devono integrare i piani di monitoraggio inserendo gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, in conformità alle disposizioni unionali.".
- 12. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è inserita la seguente partizione:



"SEZIONE II TRASPORTO MARITTIMO

Articolo 12-bis (Ambito di applicazione)

- 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di trasporto marittimo indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ed ai relativi gas serra, svolte da una società di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1.
- 2.L'assegnazione di quote, a norma dell'articolo 12-octies, e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applicano:
- a) al 100% delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- b) al 100% delle emissioni delle navi all'interno di un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) al 50% delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- d) al 50% delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro.

Articolo 12-ter (Introduzione graduale delle disposizioni per il trasporto marittimo)

- 1. Le società di navigazione sono tenute a restituire quote secondo il seguente calendario:
- a) a decorrere dal 1° gennaio 2025: il 40 % delle emissioni verificate comunicate per il 2024 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2026: il 70 % delle emissioni verificate comunicate per il 2025 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36;
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2027: il 100 % delle emissioni verificate comunicate per il 2026 e per ogni anno successivo a norma degli articoli 12-bis e 36.

Articolo 12- quater (Piani di monitoraggio e relativi aggiornamenti)

- 1. Entro il 1° aprile 2024 le società di navigazione attribuite all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1, trasmettono al Comitato, per ciascuna delle loro navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757, un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione.
- 2. In deroga al comma 1, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 per la prima volta dopo il 1° gennaio 2024, le società di navigazione attribuite all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 2, trasmettono al Comitato, senza indebito ritardo e comunque entro tre mesi dal primo scalo di ciascuna nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione.
- 3. Entro il 6 giugno 2025, il Comitato approva i piani di monitoraggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE presentati dalle società di cui al comma 1, conformemente alle norme stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo8, del regolamento (UE) 2015/757.
- 4. In deroga al comma 3, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE per la prima volta dopo il 1° gennaio 2024 il Comitato, entro quattro mesi dal primo scalo della nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, approva il piano di



monitoraggio presentato, conformemente alle regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757.

- 5. Le società di navigazione modificano il Piano di monitoraggio delle emissioni nei casi previsti dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/757, comunicando ai verificatori, senza indebito ritardo, le proposte di modifica del piano di monitoraggio.
- 6. Le modifiche apportate al piano di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2015/757 sono soggette alla valutazione da parte del verificatore, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento medesimo. A seguito della valutazione, il verificatore comunica alla società se tali modifiche sono conformi.
- 7. La società attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, commi 1 e 2, presenta al Comitato il piano di monitoraggio modificato e, se del caso, valutato conforme dal verificatore, secondo le regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757.
- 8. Il Comitato approva le modifiche del piano di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) 2015/757, conformemente alle regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento medesimo.

Articolo 12-quinquies (Disposizioni per il trasferimento dei costi dell'EU ETS dalla società di navigazione a un altro soggetto)

- 1. La società di navigazione è responsabile della restituzione delle quote, ai sensi degli articoli 12-bis, 12-ter e 36.
- 2. Nel caso in cui, in base ad un accordo contrattuale, un soggetto diverso dalla società di navigazione assuma la responsabilità finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio della nave, o di entrambi, è tenuto a rimborsare alla società di navigazione i costi derivanti dalla restituzione delle quote, anche qualora il contratto non lo preveda ovvero lo escluda in tutto o in parte. È nullo qualsiasi patto contrario.

Articolo 12-sexies (Modalità di attribuzione delle società di navigazione all'Italia e designazione dell'autorità nazionale competente)

- 1. Sono attribuite all'Italia e poste sotto l'autorità del Comitato le società di navigazione individuate nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE, nonché quelle individuate ai sensi del comma 2.
- 2. Le società di navigazione le cui navi entrano per la prima volta nell'ambito di applicazione del sistema EU ETS dopo il 1° gennaio 2024, e che non sono ricomprese nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE, sono attribuite all'Italia e poste sotto l'autorità del Comitato:
- a) quando la società di navigazione è registrata in Italia;
- b) quando una nave, di una società di navigazione che non è registrata in uno Stato membro, ha iniziato o terminato in Italia la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3 octies bis della direttiva 2003/87/CE. Nel caso di tratta tra l'Italia e un altro Stato membro, è attribuita all'Italia la società di navigazione che ha iniziato in Italia la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3 octies bis della direttiva (UE) 2003/87/CE, conformemente a quanto previsto dalle pertinenti norme unionali.
- 3. L'attribuzione all'Italia di una società di navigazione inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE resta ferma fino all'aggiornamento dell'elenco, ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c) dell'articolo 3 octies septies della direttiva



2003/87/CE, indipendentemente dalle eventuali modifiche nell'attività della società di navigazione o nella sua registrazione.

Articolo 12-septies (Comunicazione della cessazione di attività o fusione di una società di navigazione attribuita all'Italia)

- 1. La società di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato la cessazione delle attività contemplate nell'allegato I entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione dell'attività.
- 2. La società di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato la fusione con un'altra società di navigazione entro trenta giorni dall'avvenuta fusione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la fusione. Tale comunicazione dovrà riportare almeno i seguenti estremi identificativi della nuova società di navigazione:
- a. ragione sociale;
- b. indirizzo;
- c. numero identificativo unico IMO;
- d. paese di registrazione;
- e. autorità di riferimento.

Articolo 12-octies (Assegnazione delle quote di emissioni alle società di navigazione mediante vendita all'asta)

1. All'assegnazione delle quote di emissione alle società di navigazione mediante vendita all'asta, nonché alla ripartizione e alla destinazione dei relativi proventi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23.".

Art. 5 (Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Capo IV – IMPIANTI FISSI)

- All'articolo 13 del decreto legislativo n. 47 del 2020, apportate le seguenti modificazioni:
 a) sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-octies";
 b) dopo le parole "trasporto aereo" sono inserite le seguenti: "e marittimo
- 2. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 47 del 2020, la parola "possono" è sostituita dalla seguente: "possano".
- 3. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il comma 3 è soppresso.
- 4. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 47 del 2020, la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Domanda di autorizzazione".

- 5. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) l'obbligo di restituzione delle quote di emissioni entro la scadenza di cui all'articolo 36, comma 3;" e dopo la lettera f) è inserita la seguente : "g) l'obbligo di rendere le quote a titolo gratuito ricevute in eccesso.";



- b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
- "4. L'autorizzazione rilasciata agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani non contiene gli elementi di cui alle lettere d), e) e g) del comma 3.".
- 6. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
 - "2. Nel caso di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 26, comma 1-bis, l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra non è soggetta a revoca fino al termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore.
 - 3. Entro 90 giorni dal termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore ai sensi dell'articolo 26, comma 1-bis, il Comitato procede alla revoca dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.".
- 7. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole ",ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta," sono soppresse;
 - b) .il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con il decreto di cui al comma 4 si procede anche alla riassegnazione del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, tenuto conto dell'ammontare equivalente delle risorse nazionali già destinate alle misure di cui al comma 7.";
 - c) al comma 7:
 - 1) all'alinea, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 8-bis";
 - 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - "c) sviluppare energie rinnovabili e reti per la trasmissione dell'energia elettrica al fine di rispettare l'impegno dell'Unione europea in materia di energia rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione sull'interconnettività, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la produzione di energia elettrica da autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia rinnovabile;";
 - 3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
 - "d) adottare misure atte a evitare la deforestazione e a sostenere la protezione e il ripristino di torbiere, foreste e altri ecosistemi terrestri o marini, fra cui misure volte a contribuire alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione dei suddetti ecosistemi, in particolare delle zone marine protette, così come ad accrescere



l'afforestazione e la riforestazione rispettose della biodiversità, anche nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;";

- 4) alla lettera e), le parole "in tali Paesi" sono sostituite dalle seguenti: "negli Stati e territori parte dell'Accordo di Parigi di cui alla precedente lettera d);";
- 5) alla lettera f), le parole "(di CO2)" sono sostituite dalle seguenti: "del carbonio nel suolo" e dopo la parola "silvicoltura" sono aggiunte le seguenti: "nell'Unione";
- 6) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
 - "h) attuare la cattura e lo stoccaggio geologico sicuri sotto il profilo ambientale di CO2, in particolare quella emessa dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi, e metodi tecnologici innovativi di rimozione del carbonio, come la cattura direttamente dall'atmosfera e il suo stoccaggio;";
- 7) alla lettera i), dopo le parole "a basse emissioni" sono inserite le seguenti: ", nonché a forme di trasporto, che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, compresi lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci e i servizi e le tecnologie per autobus rispettosi del clima";
- 8) alla lettera n), le parole "7 e 12" sono aggiunte le seguenti: ", all'articolo 4-bis, commi 6, 7 e 10, all'articolo 24, comma 3-bis e all'articolo 43, comma 6, nonché";
- 9) alla lettera q), la parola "equa" è sostituita dalla seguente: "giusta", le parole "a basse emissioni di carbonio" sono sostituite dalle seguenti: "climaticamente neutra", e dopo le parole "parti sociali" sono inserite le seguenti: ", e investire nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione professionale dei lavoratori potenzialmente interessati dalla transizione, compresi i lavoratori del trasporto marittimo";

10) dopo la lettera r) sono inserite le seguenti:

- "s) affrontare eventuali rischi residui di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori coperti dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, sostenendo la transizione e promuovendone la decarbonizzazione in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato;
- t) investire in misure volte a decarbonizzare il settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili, come l'idrogeno e l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili; tecnologie di propulsione a zero emissioni; misure a sostegno della decarbonizzazione degli aeroporti conformemente alle norme unionali sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili



alternativi e che assicurino la parità di condizioni per un trasporto aereo sostenibile.";

d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Fino al 2030, il 50% dei proventi di cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, se attribuito all'Italia, è destinato a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo ai fini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera g), per il settore marittimo, e lettere f) e i), della medesima direttiva."

8. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera d), le parole "la cui autorizzazione è stata revocata successivamente all'invio alla Commissione dell'elenco di cui all'articolo 25 e prima dell'adozione dell'assegnazione finale delle quote di emissioni a titolo gratuito" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano cessato l'attività e in caso di revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 19";

2) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

"g) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956;

h) in deroga alla lettera g), fino al 2033 applica un fattore CBAM che riduce l'assegnazione gratuita di quote per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956, pari al 100 % per il periodo compreso tra l'entrata in vigore di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento, pari al 97,5% nel 2026, al 95 % nel 2027, al 90 % nel 2028, al 77,5 % nel 2029, al 51,5 % nel 2030, al 39 % nel 2031, al 26,5 % nel 2032 e al 14 % nel 2033.";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Nel caso di impianti soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia certificato a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2012/27, il Comitato, con le modalità e le forme previste dai regolamenti unionali, riduce del 20% il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito se le raccomandazioni della relazione di audit o del sistema di gestione dell'energia certificato non sono state attuate. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non è tuttavia ridotto se il gestore dimostra che il tempo di ammortamento degli investimenti previsti dalle raccomandazioni di cui al periodo precedente supera i tre anni o se i loro costi sono sproporzionati. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non è altresì ridotto se il gestore dimostra di aver attuato altre misure che determinano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit o nel sistema di gestione dell'energia certificato per l'impianto interessato. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nello svolgimento della preliminare attività istruttoria di competenza può avvalersi del supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove



tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), tramite apposite convenzioni.

3-ter. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all'80esimo percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto, il Comitato riduce del 20% il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito, con le modalità e le forme previste dai regolamenti unionali, se tali impianti, entro il 1° maggio 2024, non hanno stabilito un piano di neutralità climatica ovvero se il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi contenute nel medesimo piano non è stato verificato per il periodo fino alla fine del 2025 o per il periodo dal 2026 al 2030.

3-quater. La riduzione del quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito si applica in ogni caso nella misura del 20% anche se l'impianto non rispetta le prescrizioni di entrambi i commi 3-bis e 3-ter.

3-quinquies. Il piano di neutralità climatica di cui al comma 3-ter deve essere coerente con l'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, è redatto in conformità agli atti di esecuzione di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e contiene gli elementi specificati di seguito: a) misure e investimenti per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 a livello di

- a) misure e investimenti per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 a livello di impianto, escludendo l'uso di crediti di compensazione;
- b) traguardi e tappe intermedi per misurare, entro il 31 dicembre 2025 e, successivamente, ogni cinque anni entro il 31 dicembre, i progressi compiuti verso il raggiungimento della neutralità climatica ai sensi della lettera a) del presente comma;
- c) una stima dell'impatto di ciascuna delle misure e degli investimenti di cui alla lettera a) del presente comma per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi di cui alla lettera b) del presente comma è verificato per il periodo fino al 31 dicembre 2025 e per il periodo fino al 31 dicembre di ogni quinto anno successivo, conformemente ai regolamenti unionali in materia di verifica e accreditamento.

3-sexies. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono inferiori alla media del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore per i pertinenti parametri di riferimento, in un anno in cui si applica il fattore di correzione transettoriale detti impianti sono esentati dall'adeguamento di cui all'articolo 10bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE conformemente ai regolamenti unionali in materia di assegnazione di quote a titolo gratuito.".

- 9. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole "articolo 14" sono inserite le seguenti: ", nonché gli impianti che permangono nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 26, comma 1-ter";
 - b) al comma 8, dopo le parole: "tutela del territorio e del mare" sono aggiunte le seguenti "ovvero sul Portale ETS dedicato".
- 10. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In deroga alla lettera b) del comma 1, laddove un impianto incluso nel campo di applicazione per la conduzione di unità di combustione con potenza termica nominale superiore a 20 MW, a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni



di gas a effetto serra, non raggiunga più la predetta soglia, il gestore può scegliere che l'impianto rimanga incluso nel campo di applicazione del presente decreto fino alla fine del periodo quinquennale in corso di cui all'articolo 25, comma 1, ovvero anche nel periodo quinquennale successivo. A tal fine, il gestore richiede al Comitato, con le modalità e le forme da questo stabilite, entro 30 giorni dalle intervenute condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate dette condizioni, di far permanere l'impianto nel sistema ETS, indicando altresì l'estensione temporale al quinquennio in corso ovvero anche a quello successivo.

1-ter. Il Comitato valuta la richiesta di cui al comma 1-bis e informa la Commissione europea nell'ambito della trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, per il successivo periodo quinquennale.".

- 11. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nella rubrica, dopo le parole "a titolo gratuito" sono aggiunte le seguenti: "e resa delle quote rilasciate in eccesso";
 - b) al comma 1, le parole "28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno";
 - c) al comma 2, alla lettera c), le parole ", con esito valutato positivo dal Comitato" sono soppresse;
 - d) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
 - "e) non hanno completato le procedure di resa delle quote rilasciate in eccesso di cui ai commi 4 e 5.";
 - e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
 - "3. In caso di superamento dei motivi di sospensione di cui al precedente comma 2, il Comitato rilascia le quote di emissione gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente, secondo quanto previsto dalla norma unionale."
 - f) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
 - "4. Nel caso in cui l'assegnazione di quote gratuite all'impianto è modificata successivamente al rilascio delle quote di cui al comma 1 per una data annualità, il Comitato provvede ad integrare le quote già rilasciate, ovvero a recuperare le quote rilasciate in eccesso;
 - 5. Nei casi in cui, a seguito della modifica dell'assegnazione di cui al comma 4, si sia verificato il rilascio di quote in eccesso per una data annualità, il gestore è tenuto alla resa di dette quote entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del Comitato; se il gestore non provvede alla resa, il Comitato fatto salvo l'articolo 42, comma 22-bis diffida il gestore alla resa entro un termine non superiore ad ulteriori 45 giorni.".
- 12. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il comma 2 è sostituito dal seguente:



- "2. Le funzioni relative al Fondo per l'Innovazione sono svolte dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il National Contact Point nominato dalla Direzione competente per materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
- 13. All'articolo 31 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, alla lettera b) l'ultimo periodo è soppresso;
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
 - "2-bis. Qualora l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dall'Italia.";
 - c) al comma 3, dopo le parole "quote di emissione di gas ad effetto serra" sono inserite le seguenti: "per il periodo di cinque anni di cui all'articolo 25" e dopo le parole "disposizioni dell'allegato I" sono inserite le seguenti: "purché il gestore dimostri quanto previsto al comma 4.";
 - d) al comma 4, dopo la parola "sistema" è inserita la seguente: "EU" e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora tale criterio non sia soddisfatto in ognuno degli anni di esclusione, l'impianto rientra in EU ETS.";
 - e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
 - "7. Agli impianti di cui al comma 1 che rispettano le misure equivalenti di cui al comma 5, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 36. Nel caso in cui le emissioni annuali dell'impianto risultino superiori alle emissioni ad esso consentite per quell'anno, il gestore dell'impianto è tenuto a compensare ciascuna tonnellata di emissioni di CO2 equivalente in eccesso rispetto a quelle consentite, nei termini e nelle modalità a tal fine previsti nella proposta di misure nazionali equivalenti di cui al comma 5. Il Comitato può applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attività di tali impianti in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali."
- 14. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 le parole "dallo Stato membro in cui l'impianto è situato" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Italia";
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
 - "3. Il Comitato può, inoltre, escludere dall'EU ETS impianti a esclusivo funzionamento di riserva o di emergenza che nel complesso non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2."



- c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
 - "6. Agli impianti esclusi che rispettano le misure equivalenti di cui al comma 4, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 36. Il Comitato può applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attività di tali impianti in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.".
- 15. All'articolo 33 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) i commi 3 e 5 sono soppressi;
 - b) al comma 4, dopo le parole "enti di ricerca" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dal GSE".

Art. 6

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Capo V – DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI FISSI E OPERATORI AEREI)

1. Al capo V del decreto legislativo n. 47 del 2020, la rubrica è sostituita dalla seguente:

"DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI FISSI, OPERATORI AEREI E SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE".

- 2. All'articolo 34 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "regolamento unionale" sono aggiunte le seguenti:", garantendo la riservatezza, ove necessario.";
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
 - "3. Qualsiasi persona può essere titolare di un conto e possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni detenute su ciascun conto. Il registro dell'Unione contiene un conto per ciascun impianto di ogni gestore, per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ciascuna società di navigazione attribuita all'Italia.";
 - c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
 - "4. Il gestore di un impianto, l'operatore aereo amministrato dall'Italia e la società di navigazione attribuita all'Italia hanno l'obbligo di presentare all'amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, domanda di apertura del relativo conto di deposito nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale."
 - d) al comma 7, dopo le parole "L'amministratore" è inserita la parola "centrale".
- 3. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:



a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 rilasciate durante ciascun anno civile, a decorrere dal 1º gennaio 2025, secondo quanto previsto dalle norme unionali concernenti il quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica dei suddetti effetti, in conformità alle disposizioni unionali.

1-ter. La società di navigazione monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile da ogni nave sotto la sua responsabilità, conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757 e delle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra nel settore del trasporto marittimo e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.";

- b) al comma 2, dopo la parola "comma 1" la parola "il" è sostituita dalla seguente: "al";
- c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di cui al comma 1-bis entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.

2-ter. Se un operatore aereo registra una quantità totale di emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO2, o, nel caso emissioni prodotte da voli diversi da quelli di cui all'articolo 5 comma 4, lettere a) e b), inferiore a 3.000 tonnellate di CO2, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS.

2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2025, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui il monitoraggio si riferisce, la società di navigazione comunica al Comitato i dati sulle emissioni rilasciate nel periodo di riferimento, come individuato ai sensi del regolamento (UE) 2015/757, aggregati a livello di società di navigazione e verificati a norma delle pertinenti norme unionali. La società di navigazione iscrive tali emissioni nel registro dell'Unione.";

- d) al comma 4, le parole "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 2-quater" e dopo le parole "dell'operatore aereo" sono inserite le seguenti: "o della società di navigazione";
- e) al comma 5, dopo le parole "dall'Italia" sono inserite le seguenti: "o la società di navigazione".
- 4. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole "dal Comitato" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Autorità nazionale competente" e le parole "di cui al comma 3 previsti per un operatore aereo o per un gestore di un impianto fisso" sono sostituite dalle seguenti: "da parte di un gestore, un operatore aereo o una società di navigazione, previsti dal comma 3.";



- b) al comma 3, la parola "2021" è sostituita dalla seguente: "2024" e la parola "aprile" è sostituita dalla seguente: "settembre";
- c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi da 3-ter a 3-quinquies del presente articolo, a decorrere dal 1º gennaio 2025 e secondo il calendario previsto dall'articolo 12-ter, entro il 30 settembre di ogni anno, ciascuna società di navigazione restituisce un numero di quote pari alle emissioni totali rilasciate nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle pertinenti norme unionali.

3-ter. In deroga al comma 3-bis, le società di navigazione possono restituire il 5 % in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi di classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7. La presente deroga non si applica alle navi di bandiera italiana che presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7 non certificate secondo il Capitolo XIV della Convenzione SOLAS '74, come emendata, e del relativo Codice Polare.

3-quater. In deroga al comma 3-bis e all'articolo 42, comma 14 e comma 14-bis, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti delle società di navigazione per quanto riguarda:

- a) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola sotto la giurisdizione dello Stato membro richiedente, sprovvisto di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti, secondo i migliori dati più recenti disponibili nel 2022, e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. La Commissione pubblica un elenco delle isole e dei porti interessati e lo tiene aggiornato;
- b) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale, generate dalle tratte effettuate individuate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 quater, della direttiva 2003/87/CE indicate nella richiesta congiunta di due Stati membri, uno dei quali non ha frontiere terrestri con un altro Stato membro e l'altro è quello geograficamente più vicino allo Stato membro senza frontiere terrestri, che collegano i due Stati membri, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.

3-quinquies. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro, comprese le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le tratte tra i porti in regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.";

- d) al comma 4, dopo le parole: "agli operatori aerei" sono inserite le parole ", alle società di navigazione";
- e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:



"5-bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di gas a effetto serra che, ai sensi delle pertinenti norme unionali, si ritiene siano state catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali, inclusa qualsiasi attività normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto.";

f) al comma 6:

- 1) al secondo periodo, le parole "nel loro territorio, a seguito di misure nazionali supplementari" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio nazionale, a seguito di misure supplementari";
- 2) all'ultimo periodo, dopo le parole "prevista cancellazione" sono inserite le seguenti: ", ovvero dei motivi per cui non si provvede alla cancellazione,".
- 5. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nella rubrica, la parola "(ERU)" è sostituita dalla seguente: "(JI)";
 - b) al comma 3, le parole "con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204." sono sostituite dalle seguenti: "con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 e le relative linee guida, modalità e procedure adottate.";
- 6. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 - "1-bis. La comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società di navigazione presentata da una società di navigazione a norma dell'articolo 35 deve essere verificata conformemente alle norme unionali in materia di verifica e accreditamento.".
- 7. All'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 6, le parole "di cui all'articolo 10 è soggetto" sono sostituite dalle seguenti: "e nelle modalità di cui all'articolo 10 o presenta un piano di monitoraggio incompleto, ovvero la società di navigazione attribuita all'Italia che non presenta entro i termini e nelle modalità di cui all'articolo 12-quater, il Piano di monitoraggio verificato per ciascuna sua nave soggetta al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, ovvero presenta un piano di monitoraggio incompleto, sono soggetti";
 - b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
 - "8-bis. Resta fermo che la società di navigazione che non presenta il Piano di monitoraggio verificato entro i termini e nelle forme di cui all'articolo 12-quater è tenuta



a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate.";

- c) al comma 9, le parole "ai sensi dell'articolo 10" sono soppresse e le parole "dall'accertamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla contestazione";
- d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
 - "9-bis. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione, l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la società di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, commi 1 e 2 che non presenta, rispettivamente entro i termini di cui agli articoli 10, 12-quater e 20, il Piano di monitoraggio modificato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.";
- e) al comma 12 le parole "il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato" e "prodotte" sono soppresse;
- f) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
 - "12-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la società di navigazione che entro il 31 marzo di ogni anno non presenta la comunicazione di cui all'articolo 35, comma 2-quater o che rende dichiarazione falsa o incompleta è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.";
- g) al comma 13, le parole "La sanzione di cui al comma 12 è ridotta alla metà del suo importo" sono sostituite dalle seguenti: "Le sanzioni di cui ai commi 12 e 12-bis sono ridotte alla metà dei rispettivi importi";
- h) al comma 14:
 - 1) al primo periodo, le parole "il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato" sono sostituite dalle seguenti: "o la società di navigazione" e la parola "aprile" è sostituita dalla seguente: "settembre";
 - 2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale sanzione è adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.";
- i) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
 - "14-bis. Il pagamento della sanzione di cui al comma 14 non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non più tardi del 30 settembre dell'anno successivo.";
- 1) il comma 15 è sostituito dal seguente:
 - "15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul Portale ETS il nome del gestore, dell'operatore aereo amministrato dall'Italia e della società di navigazione attribuita all'Italia che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui all'articolo 36, comma 3.";



- m) al comma 17, la parola "restituzione" è sostituita dalla seguente: "resa";
- n) al comma 18, secondo periodo, la parola "restituzione" è sostituita dalla seguente: "resa" e la parola "valore" è sostituita dalle seguenti: "al valore";
- o) al comma 19, dopo le parole "il gestore" sono aggiunte le seguenti: "l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la società di navigazione attribuita all'Italia" e le parole "ai sensi degli articoli 17, 20 e 21 e il gestore ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli 17, 20, 21 e 35, comma 5 contenenti" sono sostituite dalle seguenti: "dal Comitato necessarie alla conclusione delle istruttorie, entro il termine a tal fine concesso dal Comitato, o che in relazione alle stesse trasmette":
- p) al comma 20, le parole "comma 19" sono sostituite dalle seguenti: "comma 9-bis";
- q) al comma 21, dopo le parole "dell'articolo 31," sono inserite le seguenti: "comma 7," e le parole "corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso" sono sostituite dalle seguenti: "compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 7.";
- r) al comma 22, lettera b), le parole "dei livelli di attività dell'impianto superiori al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "della capacità produttiva o dei livelli di attività dei sotto impianti come previsto dalla metodologia per la determinazione delle emissioni consentite applicata";
- s) dopo il comma 22 è inserito il seguente:
 - "22-bis. Il gestore che, entro il termine di cui all'articolo 27, comma 5, prima parte, non rende le quote ricevute in eccesso ai sensi dell'articolo 27, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'articolo 27, comma 5, seconda parte, non effettua la resa delle quote ricevute in eccesso nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di rendere le quote ricevute in eccesso, indipendentemente dal valore che le quote avevano al momento in cui è sorto l'obbligo di resa.";
- t) dopo il comma 24 è aggiunto il seguente:
 - "25. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle società di navigazione attribuite all'Italia, da quelle di cui ai commi 9-bis, 12-bis, nonché da quelle di cui al comma 22-bis, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio



nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.".

8. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è aggiunto il seguente:

"Articolo 42-bis (Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni)

- 1. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione attribuita all'Italia che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 36, comma 3-bis per due o più periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate ai sensi dell'articolo 42, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorità marittima territorialmente competente:
- a) se la nave batte bandiera italiana, nega il rilascio delle spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la società di navigazione non avrà adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;
- b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.
- 2. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione attribuita ad un altro Stato membro che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, per due o più periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 16, comma 1 e 3 della stessa direttiva, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorità marittima territorialmente competente:
- a) se la nave batte bandiera italiana, nega le spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione, e ne dà comunicazione al Comitato, alla Commissione europea, l'EMSA e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la società di navigazione non avrà adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;
- b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.
- 3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, l'autorità marittima territorialmente competente utilizza le informazioni messe a disposizione dal Comitato o direttamente dalla Commissione europea, anche attraverso il portale Thetis EU.
- 4. L'autorità marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione ai commi 1 e 2, consente alla società di navigazione interessata di presentare le proprie osservazioni in merito all'osservanza degli obblighi di cui ai suddetti commi.
- 5. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione, che è responsabile di una o più navi destinatarie di un ordine di espulsione emesso ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 11 bis della direttiva 2003/87/CE da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro, o di un diniego delle spedizioni o di un provvedimento di espulsione emessi ai sensi dei commi 1 e 2, si trova o arriva in un porto situato in Italia:
- a) se la nave batte bandiera italiana, l'autorità marittima territorialmente competente nega il rilascio delle spedizioni a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione fino a quando la società di navigazione interessata non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell'articolo 36, comma 3 bis, o dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE;



- b) se la nave non batte bandiera italiana, l'autorità marittima territorialmente competente adotta un provvedimento di rifiuto di accesso al porto fino a quando la suddetta società di navigazione non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell'articolo 36, comma 3-bis o dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE.
- 6. L'autorità marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione al comma 5, lettera a), consente alla società di navigazione interessata di dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui alla medesima lettera.
- 7. Ai fini dell'applicazione del comma 5, il Comitato comunica al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia costiera le notificazioni degli ordini di espulsione e le comunicazioni dei dinieghi delle spedizioni emesse da un altro Stato membro.
- 8. I commi precedenti non pregiudicano le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficoltà.
- 9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono disciplinate le procedure per l'adozione delle misure di competenza dell'autorità marittima, di cui al presente articolo.".

Art. 7

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Nuovi Capi V bis e V ter)

1. Al decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il capo V sono inseriti i seguenti:

"CAPO V bis

SISTEMA PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI PER I SETTORI DEGLI EDIFICI E DEL TRASPORTO STRADALE E ULTERIORI SETTORI

Articolo 42-ter (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle emissioni, alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, al rilascio e alla restituzione delle quote, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica in relazione all'attività di cui all'allegato I bis. Il presente capo non si applica alle emissioni di cui ai capi III e IV.

Articolo 42-quater (Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, nessun soggetto regolamentato può svolgere l'attività di cui all'allegato I bis, a meno che non sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2 di cui all'articolo 4-bis.

Articolo 42-quinquies (Domanda di autorizzazione)

- 1. La domanda di autorizzazione che il soggetto regolamentato presenta al Comitato ETS 2 contiene almeno una descrizione degli elementi seguenti:
- a) il soggetto regolamentato, specificando i dati di cui all'allegato III, Parte C, Sezione A;
- b) il tipo di combustibili che immette in consumo e che sono utilizzati per la combustione nei settori di cui all'allegato I bis, e le modalità con le quali il soggetto li immette in consumo;
- c) l'uso finale o gli usi finali dei combustibili immessi in consumo per l'attività di cui all'allegato I bis;
- d) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies;



- e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma.
- 2. I soggetti regolamentati che iniziano le attività di cui all'allegato I bis a decorrere dal 1° gennaio 2025 hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater almeno 120 giorni prima dell'inizio dell'attività.
- 3. I soggetti che svolgono le attività di cui all'allegato I bis prima del 1° gennaio 2025 e che rientrano nella definizione di soggetto regolamentato, hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater entro il 2 settembre 2024.

Articolo 42-sexies (Domanda di modifica dell'autorizzazione)

- 1. I soggetti regolamentati che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra a effetto serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto.
- 2. I soggetti regolamentati di cui al comma 1 inviano al Comitato ETS 2 la domanda di modifica dell'autorizzazione già esistente nei seguenti casi:
- a) modifica dell'identità del soggetto regolamentato comunicata contestualmente dal nuovo e dal precedente soggetto regolamentato. Il precedente soggetto regolamentato mantiene gli obblighi previsti dal sistema EU-ETS 2 fino alla data di pubblicazione della deliberazione del Comitato ETS 2;
- b) modifica degli elementi di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 42-septies e della lettera d) del medesimo comma solo nel caso di modifica significativa ai sensi delle pertinenti norme unionali.

Articolo 42-septies (Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra)

- 1. Il Comitato ETS 2 rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui all'articolo 42-quater se accerta che il soggetto regolamentato è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dello stesso allegato I bis. L'autorizzazione citata è rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato ETS 2.
- 2. Il rilascio dell'autorizzazione o del relativo aggiornamento è effettuato entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.
- 3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei soggetti istanti, il Comitato ETS 2 si riserva di accogliere, in via preliminare, le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 42-quinquies, comma 3, entro 90 giorni dal 2 settembre 2024, a fronte di un controllo formale sulla presenza degli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo. Nei successivi 120 giorni il Comitato ETS 2, accertato che il soggetto regolamentato è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I bis, provvederà a rilasciare, in seguito all'esito positivo dell'istruttoria, l'autorizzazione definitiva.
- 4. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra contiene almeno i seguenti elementi:
- a) il nome e l'indirizzo del soggetto regolamentato;



- b) una descrizione delle modalità con le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili nei settori contemplati dal presente capo;
- c) un elenco dei combustibili che il soggetto regolamentato immette in consumo nei settori contemplati dal presente capo;
- d) un piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies;
- e) le prescrizioni in materia di comunicazione stabilite dalle pertinenti norme unionali ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE;
- f) l'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni, emesse a norma del presente capo, pari alle emissioni totali di ciascun anno civile, come verificato secondo le pertinenti norme unionali, entro il termine di cui all'articolo 42-duodecies, comma 3, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies.

Articolo 42-octies (Revoca dell'autorizzazione)

- 1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata:
- a) nel caso in cui il soggetto regolamentato comunichi la cessazione delle attività ai sensi dell'articolo 42-decies;
- b) nel caso di revoca dei necessari titoli abilitativi ovvero autorizzativi.

Articolo 42-novies (Piano di monitoraggio e relative modifiche)

- 1. Il soggetto regolamentato autorizzato effettua il monitoraggio delle emissioni a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi regolamenti unionali.
- 2. Il Piano di monitoraggio è inviato dal soggetto regolamentato al Comitato ETS 2 contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa.
- 3. Il soggetto regolamentato notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.
- 4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione.
- 5. Il Comitato ETS 2 verifica e approva il Piano di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del soggetto regolamentato. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni.

Articolo42-decies(Cessazione dell'attività)

1. Il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la cessazione dell'attività di cui all'allegato I bis entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione dell'attività stessa.

Articolo42-undecies(Vendita all'asta di quote per l'attività di cui all'allegato I bis)

1. A decorrere dal 2027, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies, le quote di emissioni di cui al presente capo sono messe all'asta a norma del relativo regolamento unionale, a meno che non siano integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita dalla decisione (UE) 2015/1814 ovvero cancellate a norma dell'articolo 42-duodecies. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato dalla Commissione europea.



- 2. Le quote di cui al presente capo sono messe all'asta su un mercato distinto da quello di cui ai capi III e IV.
- 3. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento delle quote di cui al presente capo e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti in conformità con le norme unionali.
- 4. I proventi delle aste sono versati dal GSE sul conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle aste di quote di emissione di cui al presente capo e i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento e di funzionamento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE.
- 5. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. L'uso dei proventi delle aste di cui al comma 1, al netto dei proventi definiti come "risorse proprie" ai sensi dell'articolo 311 del TFUE, terzo paragrafo, e ascritti al bilancio dell'Unione, è assegnato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
- 6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di responsabile del collocamento, ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo.
- 7. Le risorse di cui al comma 5, assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 23, comma 7, per misure aggiuntive rispetto agli oneri derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla entrata in vigore del presente decreto, o ad una o più delle seguenti finalità:
- a) misure intese a contribuire alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici o alla riduzione del fabbisogno energetico degli edifici, ivi comprese l'integrazione di energie rinnovabili e le misure correlate a norma dell'articolo 7, paragrafo 11, e degli articoli 12 e 20 della direttiva 2012/27/CE, nonché misure volte a fornire sostegno finanziario alle famiglie a basso reddito negli edifici con le prestazioni peggiori;
- b) misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni o misure volte a incoraggiare il passaggio al trasporto pubblico e a potenziare la multimodalità, o a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito;
- c) misure intese a finanziare il loro piano sociale per il clima conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/955;
- d) misure volte a concedere una compensazione finanziaria ai consumatori finali di combustibili nei casi in cui non sia stato possibile evitare il doppio conteggio delle emissioni o in cui siano state restituite quote di emissioni non contemplate dal presente capo, come previsto dall'articolo 42-noviesdecies.
- 8. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui al presente capo, il Comitato ETS 2 garantisce



che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato ETS 2 può richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.

Articolo42-duodecies (Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni)

- 1. Le quote di emissioni possono essere trasferite:
- a) tra persone all'interno della Unione europea;
- b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE.
- 2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies, entro il 31 maggio di ogni anno, il soggetto regolamentato restituisce un numero di quote di emissione disciplinate dal presente capo pari alle proprie emissioni, corrispondente alla quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I bis nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali. Il Comitato ETS 2 garantisce che tali quote siano successivamente cancellate.
- 3. Il Comitato ETS 2 stabilisce con proprie deliberazioni, ove necessario, le modalità e i termini per a garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della persona che le detiene.
- 4. Le quote di emissioni rilasciate dall'Autorità nazionale competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2 da parte di un soggetto regolamentato.

Articolo42-terdecies (Monitoraggio e comunicazione delle emissioni)

- 1. Il soggetto regolamentato monitora, per ogni anno civile a decorrere dal 2025, le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo a norma dell'allegato I bis, secondo quanto previsto dall'allegato III, PARTE C e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.
- 2. A partire dall'anno 2026, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce, il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS2 le emissioni verificate di cui al comma 1 e iscrive le stesse nel registro dell'Unione.
- 3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato ETS 2 e condivise con l'Autorità nazionale del Registro.
- 4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato ETS 2 accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato ETS 2, previo sollecito nei confronti del soggetto regolamentato ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali.
- 5. Il soggetto regolamentato adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 42-duodecies, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato ETS 2.



- 6. I soggetti regolamentati, titolari al 1° gennaio 2025 dell'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, comma 1, comunicano al Comitato ETS 2 entro il 30 aprile 2025 le emissioni storiche dei carburanti e combustibili immessi in consumo per l'attività di cui all'allegato I bis del presente provvedimento nel corso del 2024. Con riferimento alle sole emissioni storiche del 2024, i soggetti regolamentati sono esentati dalla necessità di dimostrare la non fattibilità tecnica e l'insorgenza di costi sproporzionati in relazione all'applicazione di specifiche metodologie di monitoraggio di cui alle norme unionali.
- 7. A decorrere dal 1° gennaio 2028, entro il 30 aprile di ogni anno fino al 2030, ciascun soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la quota media dei costi relativi alla restituzione delle quote di cui al presente capo che ha trasferito ai consumatori per l'anno precedente, secondo le relative norme unionali.
- 8. Ai sensi delle pertinenti norme unionali previste all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato ETS 2 può consentire l'applicazione di misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per i soggetti regolamentati considerati a basse emissioni ai sensi del regolamento (UE)2018/2066, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2122.

Articolo 42-quaterdecies (Verifica e accreditamento)

- 1. I soggetti regolamentati amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato ETS 2 le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato. Tali comunicazioni tengono in considerazione il rispetto dei relativi regolamenti unionali finalizzati ad evitare il doppio conteggio e la restituzione delle quote non contemplate dal presente capo, di cui all'articolo 42-noviesdecies.
- 2. Il soggetto regolamentato non può trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV, PARTE C e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.
- 3. Il Comitato ETS 2 provvede affinché il soggetto regolamentato, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III, PARTE C o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del successivo comma.
- 4. L'attività di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato ETS 2 viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalità ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonché le modalità e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato ETS 2 stesso.
- 5. Ai fini del presente capo, si applica il comma 5 dell'articolo 41.

Articolo42-quindecies (Disposizioni amministrative)

- 1. Gli articoli 34, 40, 43, 44 si applicano alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote disciplinate al presente capo. A tal fine:
- a) ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento alle emissioni disciplinate dal presente capo;
- b) ogni riferimento ai gestori va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo;



- c) ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle quote disciplinate dal presente capo;
- d) ogni riferimento al Comitato va inteso come riferimento al Comitato ETS 2.

Articolo42-sexdecies (Estensione unilaterale dell'attività di cui all'allegato I bis ad altri settori non soggetti ai capi III e IV)

- 1. A partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può estendere le attività di cui all'allegato I bis a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori tenendo conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare degli effetti sul mercato interno, delle potenziali distorsioni della concorrenza, dell'integrità ambientale del sistema per lo scambio di quote di emissioni istituito a norma del presente capo e dell'affidabilità del sistema di monitoraggio e comunicazione previsto previa approvazione della Commissione, sulla base delle pertinenti norme unionali.
- 2. Le misure finanziarie adottate dallo Stato a favore di società in settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa di costi indiretti significativi sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi del combustibile a causa dell'estensione unilaterale, si conformano alle norme sugli aiuti di Stato e non causano indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno.
- 3. In caso di estensione unilaterale, di cui al presente articolo i soggetti regolamentati interessati presentano al Comitato ETS 2, entro il 30 aprile dell'anno in questione, una relazione debitamente motivata conformemente all'articolo 30 septies della direttiva 2003/87/CE. Se i dati presentati sono debitamente motivati, il Comitato ETS 2 ne informa la Commissione entro il 30 giugno dell'anno in questione affinché sia conseguentemente adeguato il quantitativo di quote di cui al paragrafo 1 dell'articolo 30 quater della direttiva 2003/87/CE.
- 4. Le quote supplementari rilasciate in virtù di un'autorizzazione a norma del presente articolo sono messe all'asta conformemente ai requisiti di cui all'articolo 42-undecies. In deroga al comma 7 del medesimo articolo, l'uso dei proventi della vendita all'asta di tali quote supplementari è determinato annualmente con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 42-septiesdecies (Rinvio dello scambio di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada e per ulteriori settori fino al 2028 in caso di prezzi eccezionalmente elevati dell'energia)

- 1. Qualora, in base all'avviso pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 30 duodecies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, siano soddisfatte una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) in deroga all'articolo 42-undecies, comma 1, l'inizio della vendita all'asta delle quote di cui al presente capo è da intendersi a decorrere dal 2028;
- b) in deroga all'articolo 42-duodecies, comma 3, il termine del 31 maggio di ogni anno per la restituzione delle quote è da intendersi a decorrere dal 2029.

Articolo 42-octiesdecies (Sanzioni)



- 1. Il soggetto regolamentato di cui al presente capo che esercita una delle attività di cui all'allegato I bis senza l'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:
- a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione;
- b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato ETS 2 da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta.
- 2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato ETS 2 effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.
- 3. Resta fermo che il soggetto regolamentato, che esercita una delle attività di cui all'allegato I bis in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione.
- 4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 42-quinquies entro 60 giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato ETS 2.
- 5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui entro 120 giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3.
- 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto regolamentato che, entro il 30 aprile di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni o che rende dichiarazione falsa o incompleta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
- 7. La sanzione di cui al comma 6 è ridotta alla metà del suo importo nel caso in cui la comunicazione è effettuata dopo il 30 aprile ma, comunque, prima del 20 maggio dello stesso anno.
- 8. Il soggetto regolamentato che, entro il 30 maggio di ogni anno, non restituisce una quantità di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. Tale sanzione è adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo. Il pagamento della sanzione non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non più tardi del 30 settembre dell'anno successivo.
- 9. Il Comitato ETS 2 rende noto mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale il nome del soggetto regolamentato che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui al comma 8.
- 10. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato ETS 2 informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine



di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili.

- 11. Il soggetto regolamentato che non effettua la comunicazione di cessazione di attività è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.
- 12. Il soggetto regolamentato che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste ai sensi degli articoli 42-septies e 42-decies e il soggetto regolamentato che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli agli articoli 42-septies, 42-decies e 42-terdecies, comma 5,contenenti dati falsi o errati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.
- 13. Il Comitato ETS 2 è l'autorità competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 14. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Articolo42-noviesdecies(Doppio conteggio)

- 1. Al fine di limitare il rischio di doppio conteggio delle emissioni di cui al presente capo e delle emissioni di cui ai capi III e IV, nonché il rischio di restituzione di quote non contemplate al presente capo e il rischio di trasferimento dei costi a impianti che non svolgono attività ricomprese nell'allegato I bis, i soggetti regolamentati sono tenuti a identificare e documentare, in modo affidabile e accurato, per tipo di combustibile, le quantità esatte di combustibile immesso in consumo utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato I bis e l'uso finale dei combustibili immessi in consumo, in conformità a quanto previsto al riguardo dalle pertinenti norme unionali, inclusi i regolamenti unionali espressamente volti a minimizzare i suddetti rischi.
- 2. Ai sensi dell'articolo 30septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e in linea con lo spirito di collaborazione richiesto dall'articolo 18 della medesima direttiva, le pertinenti informazioni previste dall'articolo 75 tervicies del regolamento 2018/2066/UE, contenute nella comunicazione delle emissioni di cui al comma 2 dell'articolo 36, sono rese disponibili ai soggetti regolamentati tramite il Portale ETS 2, anche al fine di un corretto trasferimento dei costi ai consumatori finali.
- 3. Nei casi in cui non sia comunque possibile evitare il doppio conteggio o la restituzione di cui al comma 1, in applicazione delle apposite disposizioni attuative del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Comitato ETS 2 procede a dare esecuzione ai regolamenti unionali finalizzati a fornire una compensazione finanziaria, calcolata in base ai principi previsti dalla direttiva 2003/87/CE. A tale scopo, il Ministero può avvalersi del GSE, tramite apposita convenzione, con copertura dei relativi costi ai sensi dell'articolo 42-undecies, comma 7, lettera d).
- 4. Gli ospedali che non rientrano nel capo IV possono ricevere una compensazione finanziaria per i costi che sono stati loro trasferiti a causa della restituzione delle quote di cui al presente capo, conformemente a quanto stabilito al comma 3.



Capo V ter – DISPOSIZIONI RELATIVE AL MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEL CARBONIO ALLE FRONTIERE

Articolo 42-vicies (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023)

- 1. Il dichiarante, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, n. 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione del 17 agosto 2023, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10 a euro 50 per ogni tonnellata di emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, quando:
- a) non ha adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, nei termini e nei modi disciplinati da entrambi i regolamenti citati;
- b) ha presentato una relazione CBAM incompleta o inesatta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 e non ha adottato le misure necessarie per correggere la relazione CBAM.
- 2. Le sanzioni previste al comma 1, sono adeguate in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.
- 3. Nel determinare l'importo effettivo di una sanzione per le emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, il Comitato considera i criteri indicati dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773.
- 4. Se il Comitato, eventualmente anche in considerazione delle informazioni ricevute dalla Commissione ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/956, avvia la procedura di correzione di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773, assegna al dichiarante un termine non superiore a 30 giorni per presentare la relazione CBAM ovvero per fornire le informazioni supplementari necessarie per completare o correggere la relazione e, se del caso, presentare una relazione corretta.
- 5. Se al termine della procedura di rettifica di cui al comma 4, il Comitato accerta che il dichiarante non ha adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/956 o per correggere la relazione CBAM incompleta o inesatta, notifica al dichiarante la contestazione della violazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 6. Il Comitato ETS è l'autorità competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsionedel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché



alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.".

Art. 8 (Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

- 1. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale, accesso all'informazione e previsione flussi informativi fra istituzioni ed enti ai fini del corretto funzionamento del sistema di emission trading";
 - b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
 - "3. Il Comitato trasmette annualmente alla Commissione i dati aggregati relativi alle emissioni delle attività del trasporto aereo di cui all'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, nei termini ivi indicati.
 - 4. L'operatore aereo può formulare richiesta motivata al Comitato di non pubblicare i dati elencati nell'articolo 14, paragrafo 6, lettera a) e lettera b) della direttiva 2003/87/CE a livello di operatore aereo nei casi ivi specificati. Il Comitato può inoltrare alla Commissione, sulla base di tale istanza, richiesta di pubblicare tali dati a un livello di aggregazione più elevato.
 - 5. Per gli impianti di cui agli articoli 31 e 32 sono rese pubbliche informazioni generali attinenti all'anagrafica dell'impianto, numero conto, numero autorizzativo, classificazione impianto, stato di attività, emissioni consentite, emissioni verificate, eventuali rideterminazioni e stato di adempimento all'obbligo di conformità, nelle modalità stabilite dal Comitato.
 - 6. Il Comitato ETS 2 richiede all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le informazioni necessarie ad assicurare l'individuazione dei soggetti regolamentati e delle destinazioni finali d'uso dei prodotti energetici. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può sottoscrivere appositi Accordi di cooperazione.".
- 2. Dopo l'articolo 43 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono inseriti i seguenti:

"Articolo 43-bis (Informazione, comunicazione e visibilità dei finanziamenti)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantiscono la massima visibilità alla fonte di finanziamento delle azioni o dei progetti finanziati con i proventi delle aste dell'EU ETS, di cui all'articolo 6, all'articolo 23 e all'articolo 42-undecies.

Articolo 43-ter (Principio "non arrecare un danno significativo")

1. A partire dal 1° gennaio 2025, i proventi della messa all'asta delle quote di emissione sono utilizzati conformemente ai criteri "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, laddove tali proventi siano utilizzati per un'attività economica per la quale sono stati definiti criteri di vaglio tecnico a norma



dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento per determinare se l'attività economica arrechi un danno significativo a uno o più obiettivi ambientali pertinenti.".

- 3. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 47 del 2020, al comma 2, dopo le parole "è responsabile dell'approvazione" il segno di interpunzione "," è soppresso.
- 4. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 - "2. I costi delle attività svolte a favore dei gestori, degli operatori aerei e delle società di navigazione, di cui all'articolo 4, comma 8, all'articolo 7-bis, all'articolo 9, all'articolo 9-bis, commi 2 e 3, all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 12, commi 1 e 5, all'articolo 12-quater, commi da 1, 2, 3, 4, 7 e 8, all'articolo 12-septies, all'articolo 18, all'articolo 19, all'articolo 20, commi 2 e 5, all'articolo 21, commi 2 e 5, all'articolo 24, ad eccezione del comma 3-bis, all'articolo 26, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 e 7, all'articolo 27, all'articolo 31, commi 1 e 6, all'articolo 32, commi 1 e 5, all'articolo 33, all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, all'articolo 35, commi 2, 2-bis e 2-quater e 4, all'articolo 39, comma 2 e all'articolo 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.";
 - b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. I costi derivanti dalle attività svolte a favore dei soggetti regolamentati ai sensi del capo V-bis, di cui all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, all'articolo 4-bis, comma 8, all'articolo 42-septies, commi 1, 2 e 3, all'articolo 42-octies, all'articolo 42-novies, commi 2 e 5, all'articolo 42-decies, all'articolo 42-terdecies, commi 2, 4, 6 e 7, all'articolo 42-quaterdecies, commi 3 e 4, all'articolo 42-noviesdecies, comma 2, sono posti a carico degli stessi soggetti regolamentati, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2-quater. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, a copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al medesimo comma 2 relative alle società di navigazione, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico delle società di navigazione una tariffa annua, da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno, pari ad euro 430,76 se responsabili fino a 9 navi, pari ad euro 1.196,56 se responsabili da 10 a 24 navi, pari ad euro 2.393,13 se responsabili da 25 a 49 navi e pari ad euro 4.786,25 se responsabili di 50 e più navi. A copertura dei costi derivanti dalle attività svolte ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico delle società di navigazione una tariffa annua una tantum pari ad euro 400. La tariffa è versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto.";

2-ter. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2-bis, a copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al medesimo comma 2-bis, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa annua una tantum pari ad euro 600 a partire dall'anno in cui chiedono



l'autorizzazione. A copertura dei costi derivanti dalle attività svolte ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa annua una tantum a pari ad euro 400. La tariffa è versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto.

- c) al comma 3, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti:"di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater";
- d) il comma 4 è soppresso;
- e) al comma 5, le parole "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis";
- f) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
 - "6. Le risorse economiche derivanti dal rispetto delle misure equivalenti di cui all'articolo 31 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per essere destinate a finalità coerenti con l'articolo 23 per impianti di cui agli articoli 31 e 32.
 - 7. Il versamento delle tariffe di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve essere effettuato prima dell'inizio delle attività istruttorie.".
- 5. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo.";
 - b) i commi 2 e 3 sono soppressi;
 - c) al comma 4, le parole "nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del protocollo di Kyoto" sono soppresse.

Art. 9

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Allegato I)

- 1. All'allegato I del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al punto 1, le parole "nella presente direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "nel presente decreto";
 - b) dopo il punto 1 è inserito il seguente:



"1-bis. A partire dal 1° gennaio 2026, gli impianti che utilizzano biomassa non rientrano nel presente decreto nel caso in cui, nel pertinente periodo quinquennale precedente, di cui all'articolo 25, comma 1, le emissioni generate dalla combustione di biomassa, effettuata secondo i criteri di cui alle pertinenti norme unionali in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni, contribuiscono in media per oltre il 95 % alle emissioni totali medie di gas a effetto serra.";

c) dopo il punto 3 è inserito il seguente:

"3-bis. A partire dal 1° gennaio 2026 anche le unità che utilizzano esclusivamente biomassa sono prese in considerazione ai fini del calcolo della potenza termica nominale di un impianto ai fini di cui al punto 3.";

d) alla tabella, la colonna "Attività" è così modificata:

1) alla prima sezione:

- 1.1) al primo capoverso, dopo le parole "rifiuti pericolosi o urbani)" è inserito il seguente periodo: ". A decorrere dal 1° gennaio 2024, combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, ai fini degli articoli 35 e 41 del presente decreto";
- 1.2) al secondo capoverso, dopo la parola "petrolio" sono inserite le seguenti: ", ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW";

2) alla seconda sezione:

- 2.1) al secondo capoverso, la parola "ghisa" è sostituita dalla seguente: "ferro" e la parola "relativa" è soppressa;
- 2.2) al quarto capoverso, dopo le parole "alluminio primario" sono aggiunte le seguenti: "o di allumina";
- 3) alla terza sezione, sesto capoverso, le parole "ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW" sono sostituite dalle seguenti: "con una capacità di produzione di gesso calcinato o di gesso secondario essiccato superiore a 20 tonnellate al giorno";

4) alla quarta sezione:

4.1) al terzo capoverso, la parola "compresa" è sostituita dalle seguenti: "che comporta" e le parole "ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW" sono sostituite dalle seguenti: "con una capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno";



- 4.2) al nono capoverso, le parole "mediante reforming o mediante ossidazione parziale" sono soppresse;
- 4.3) al dodicesimo capoverso, le parole "mediante condutture" sono soppresse e dopo le parole "direttiva 2009/31/CE" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione delle emissioni coperte da un'altra attività ai sensi del presente decreto";
- 5) alla quinta sezione, dopo le parole "Trasporto aereo" è inserito il seguente capoverso: "Voli tra aerodromi situati in due Stati che figurano nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione, e, ai fini dell'articolo 12, paragrafi 6 e 8, e dell'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE, qualsiasi altro volo tra aerodromi situati in due diversi paesi terzi effettuati da operatori aerei che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro; e
 - b) producono emissioni annue di CO2 superiori a 10 000 tonnellate generate da aeroplani con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg che effettuano voli di cui al presente allegato, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, a decorrere dal 1º gennaio 2021. Ai fini della presente lettera, non si tiene conto delle emissioni prodotte dai seguenti tipi di voli:
 - i) voli di Stato;
 - ii) voli umanitari;
 - iii) voli per servizi medici;
 - iv) voli militari;
 - v)voli per attività antincendio;
 - vi)voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attività antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati necessari per lo svolgimento delle attività umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell'aeromobile dopo tali attività in vista della sua attività successiva";
- 6) alla quinta sezione, alla lettera i), la parola "30.000" è sostituita dalla seguente: "50.000";
- 7) alla quinta sezione, dopo, la lettera j) e prima delle parole "I voli effettuati esclusivamente "sono inserite le seguenti: "j-bis)";
- e) dopo la quinta sezione è inserita la seguente:

"Trasporto marittimo	Biossido di carbonio
Attività di trasporto	
marittimo disciplinate dal	dal 1° gennaio 2026, metano e
regolamento (UE) 2015/757	protossido di azoto"
ad eccezione delle attività di	



trasporto marittimo di cui	
all'articolo 2, paragrafo 1	
bis, e, fino al 31 dicembre	
2026, all'articolo 2,	
paragrafo 1 ter, di tale	
regolamento.	

Art. 10 (Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Nuovo Allegato I bis)

1. Dopo l'allegato I del decreto legislativo n. 47 del 2020, è inserito il seguente:

"ALLEGATO I BIS - ATTIVITÀ DISCIPLINATE DAL CAPO V bis

Attività	Gas serra
Immissione in consumo di combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori. Sono esclusi da questa attività: a) l'immissione in consumo di combustibili utilizzati nelle attività elencate all'allegato I, tranne se utilizzati per la combustione nell'ambito di attività di trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico come indicato nella tabella, quarta sezione, dodicesimo capoverso, di tale allegato o se utilizzati per la combustione in impianti esclusi a norma dell'articolo 32; b) l'immissione in consumo di combustibili il cui fattore di emissione è pari a zero; c) l'immissione in consumo di rifiuti pericolosi o urbani utilizzati come combustibili.	Biossido di carbonio
I settori dell'edilizia e del trasporto stradale corrispondono alle fonti di emissioni seguenti, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, con le dovute modifiche delle definizioni: a) produzione combinata di calore e di energia elettrica (codice delle categorie di fonti 1A1a ii) e impianti di produzione di energia termica (codice delle categorie di fonti 1A1a iii), nella misura in cui producono calore per le categorie di cui alle lettere c) e d) del presente capoverso, direttamente o attraverso reti di teleriscaldamento; b) trasporto stradale (codice delle categorie di fonti 1A3b), escluso l'uso di veicoli agricoli su strade asfaltate; c) settori commerciale / istituzionale (codice delle categorie di fonti 1A4a); d) settore residenziale (codice delle categorie di fonti 1A4b).	
Gli ulteriori settori corrispondono alle fonti di emissioni seguenti, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gasa effetto serra: a) industrie energetiche (codice delle categorie di fonti 1A1), escluse le categorie definite al secondo capoverso, lettera a), del	



presente allegato;	
b) industrie manifatturiere e costruzioni (codice delle categorie di	
fonti 1A2)."	

Art. 11

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Allegato III)

- 1. All'allegato III del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo la rubrica, le parole "ARTE A" sono sostituite dalle seguenti: "PARTE A";
 - b) alla PARTE A:
 - 1) alla sezione "Calcolo delle emissioni", al terzo capoverso, sesto periodo, le parole "è pari a zero" sono sostituite dalle seguenti: "che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell'applicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, è pari a zero." e, al quinto capoverso, le parole "96/61/CE" sono sostituite dalle parole "2010/75/UE";
 - 2) alla sezione "Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra", dopo le parole "paragrafo 1" sono inserite le seguenti: "della direttiva 2003/87/CE";
 - c) alla PARTE B:
 - 1) alla sezione "Controllo delle emissioni di biossido di carbonio":
 - 1.1) al quinto capoverso, le parole "Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero." sono soppresse;
 - 1.2) dopo il quinto capoverso sono inseriti i seguenti:
 - "Il fattore di emissione della biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell'applicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, è pari a zero. Al Kerosene per aeromobili (Jet A1 o Jet A) si applica un fattore di emissione pari a 3,16 (t CO2/t carburante).
 - Le emissioni da combustibili rinnovabili di origine non biologica che utilizzano idrogeno da fonti rinnovabili conformi all'articolo 25 della direttiva UE/2018/2001 sono classificate a zero emissioni per gli operatori aerei che li utilizzano fino all'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.";
 - 1.3) al nono capoverso, dopo le parole "articolo 14, paragrafo 3," sono inserite le seguenti "della direttiva 2003/87/CE.";
 - 2) alla sezione "Comunicazione delle emissioni", primo capoverso, dopo le parole "articolo 14, paragrafo 3," sono inserite le seguenti "della direttiva 2003/87/CE.";



- 3) alla rubrica della sezione "Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "della direttiva 2003/87/CE";
- 4) alla rubrica della sezione "Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "della direttiva 2003/87/CE";
- d) dopo la PARTE B è aggiunta la seguente:

"PARTE C - Controllo e comunicazione delle emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato I bis

Controllo delle emissioni

Le emissioni sono monitorate tramite calcolo.

Calcolo

Le emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula:

Combustibile immesso in consumo × fattore di emissione

Il combustibile immesso in consumo comprende la quantità di combustibile immessa in consumo dal soggetto regolamentato.

Si utilizzano i fattori di emissione IPCC predefiniti, ricavati dalle linee guida IPCC 2006 per gli inventari o dai successivi aggiornamenti, a meno che i fattori di emissione specifici per combustibile, identificati da laboratori indipendenti accreditati che ricorrono a metodi di analisi riconosciuti, risultino più accurati.

Per ciascun soggetto regolamentato e ciascun combustibile si procede a un calcolo separato.

Comunicazione delle emissioni

Ciascun soggetto regolamentato include nella propria comunicazione le seguenti informazioni:

- A. Dati che identificano il soggetto regolamentato, tra cui:
- nome del soggetto regolamentato;
- suo indirizzo, comprendente codice postale e paese;
- tipo di combustibili che immette in consumo e attività attraverso le quali li immette in consumo, compresa la tecnologia utilizzata;
- indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica di un referente; e
- nome del proprietario del soggetto regolamentato e di altre eventuali società capofila.
- B. Per ciascun tipo di combustibile immesso in consumo e utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato I bis, per il quale sono calcolate le emissioni:
- quantità di combustibile immesso in consumo;
- fattori di emissione;



- emissioni totali;
- uso finale o usi finali del combustibile immesso in consumo; e
- incertezza.

Anche al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese, le presenti disposizioni in materia di comunicazione sono opportunamente coordinate con eventuali altre disposizioni esistenti in materia.".

Art. 12

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – Allegato IV)

- 1. All'allegato IV del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla PARTE A:
 - 1) al punto 2., dopo le parole "dell'articolo 14, paragrafo 3" sono inserite le seguenti: "della direttiva 2003/87/CE";
 - 2) al punto 11., dopo le parole "dell'articolo 14, paragrafo 3", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: "della direttiva 2003/87/CE";
 - 3) al punto 12., la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - "a) le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva;";
 - b) alla PARTE B:
 - 1) al punto 14., lettera b), secondo periodo, dopo le parole "articoli 3 sexies e 3 septies" sono aggiunte le seguenti: "della direttiva 2003/87/CE.";
 - 2) al punto 15., dopo le parole "dell'articolo 14, paragrafo 3" sono inserite le seguenti: "della direttiva 2003/87/CE";
 - 3) al punto 16., dopo le parole "dell'articolo 3 septies, paragrafo 2" sono inserite le seguenti: "della direttiva 2003/87/CE";
 - c) dopo la PARTE B è aggiunta la seguente:

"PARTE C - Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di cui all'allegato I bis

Principi generali

- 1. Le emissioni corrispondenti alle attività di cui all'allegato I bis sono soggette a verifica.
- 2. La procedura di verifica tiene conto di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42 sexies, comma 2, e del monitoraggio effettuato nel corso dell'anno precedente. La verifica riguarda l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e i dati e le informazioni comunicati relativi alle emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
- a) i combustibili immessi in consumo comunicati e i relativi calcoli;



- b) la scelta e l'utilizzo dei fattori di emissione;
- c) i calcoli per determinare le emissioni complessive.
- 3. Le emissioni comunicate possono essere convalidate solo se dati e informazioni affidabili e credibili consentono di determinare le emissioni con un grado elevato di certezza. Per dimostrare un grado elevato di certezza il soggetto regolamentato deve provare che:
- a) i dati trasmessi non sono incoerenti tra loro;
- b) il rilevamento dei dati è stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili;
- c) i registri pertinenti del soggetto regolamentato sono completi e coerenti.
- 4. Il verificatore ha accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
- 5. Il verificatore tiene conto del fatto che il soggetto regolamentato abbia eventualmente aderito al sistema di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS).

Metodologia

Analisi strategica

6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutti i quantitativi di combustibili immessi in consumo dal soggetto regolamentato. A tal fine il verificatore deve avere una visione d'insieme di tutte le attività nel cui ambito il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili e della loro rilevanza per le emissioni.

Analisi dei processi

7. La verifica dei dati e delle informazioni comunicati avviene, per quanto possibile, nella sede del soggetto regolamentato. Il verificatore effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

Analisi dei rischi

- 8. Il verificatore sottopone a valutazione tutte le modalità attraverso le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili per accertarsi dell'affidabilità dei dati relativi alle emissioni complessive del soggetto regolamentato.
- 9. Sulla base di questa analisi il verificatore individua esplicitamente tutti gli elementi che comportano un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare i calcoli necessari per determinare il livello delle emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione è riservata agli elementi che presentano un elevato rischio di errore e agli aspetti summenzionati della procedura di monitoraggio.
- 10. Il verificatore esamina tutti i metodi di controllo dei rischi applicati dal soggetto regolamentato per ridurre al minimo il grado di incertezza.

Relazione

11. Il verificatore predispone una relazione sul processo di convalida, nella quale dichiara se quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42 sexies, comma 2, è conforme. La relazione deve riportare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Se il verificatore ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive, rilascia una dichiarazione attestante la correttezza di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42 sexies, comma 2.

Requisiti minimi di competenza del verificatore



- 12. Il verificatore è indipendente rispetto al soggetto regolamentato, svolge i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e conosce:
- a) le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, nonché le norme e gli orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva;
- b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;
- c) la produzione di tutte le informazioni relative a tutte le modalità attraverso le quali i combustibili sono immessi in consumo dal soggetto regolamentato, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione, il calcolo e la comunicazione dei dati.".

Art. 13

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono abrogati gli articoli 3, comma 1, lettera bb) e 24, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
- 2. Fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, le funzioni ad esso attribuite dalla lettera c) del medesimo comma, sono svolte dal Comitato e dalla Segreteria tecnica in carica al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
- 3. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nominati negli otto mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, sono membri di diritto del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e svolgono le relative funzioni per ciascuna delle due sezioni di cui il Comitato si compone.
- 4. I rimanenti membri del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nominati negli otto mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, sono membri di diritto della Sezione 1 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

Art. 14

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì xxx2024



DIRETTIVA (UE) 2023/958	DIRETTIVA (UE) 2023/959	DECRETO LEGISLATIVO 9 GIUGNO 2020, N.	PROPOSTA DI MODIFICA	Annotazioni
		<u>47</u>	Legenda:	
del Parlamento europeo e del	del Parlamento europeo e del		In grassetto rosso le	
Consiglio del 10 maggio 2023	Consiglio del 10 maggio 2023	Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del	modifiche apportate al testo	
recante modifica della direttiva	recante modifica della direttiva	Parlamento europeo e del Consiglio del 14	vigente	
2003/87/CE per quanto	2003/87/CE, che istituisce un	marzo 2018, che modifica la direttiva	In barrato le parole	
riguarda il contributo del	sistema per lo scambio di quote di	2003/87/CE per sostenere una riduzione	soppresse	
trasporto aereo all'obiettivo di	emissioni dei gas a effetto serra	delle emissioni più efficace sotto il profilo		
riduzione delle emissioni in	nell'Unione, e della decisione (UE)	dei costi e promuovere investimenti a		
tutti i settori dell'economia	2015/1814, relativa all'istituzione e	favore di basse emissioni di carbonio,		
dell'Unione e recante adeguata	al funzionamento di una riserva	nonché' adeguamento della normativa		
attuazione di una misura	stabilizzatrice del mercato nel	nazionale alle disposizioni del regolamento		
mondiale basata sul mercato.	sistema dell'Unione per lo scambio	(UE) 2017/2392 relativo alle attività di		
mondiale basata sai mercato.	di quote di emissione dei gas a	trasporto aereo e alla decisione (UE)		
	effetto serra.	2015/1814 del Parlamento europeo e del		
	Circles seria.	Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa		
		all'istituzione e al funzionamento di una		
		riserva stabilizzatrice del mercato.		
		DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 2020, n.		
		47		
		7/		
	-	Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del	Attuazione della direttiva	
		Parlamento europeo e del Consiglio del 14	(UE) 2018/410 del	
		marzo 2018, che modifica la direttiva	Parlamento europeo e del	
		2003/87/CE per sostenere una riduzione	Consiglio del 14 marzo 2018,	
		delle emissioni più efficace sotto il profilo dei	che modifica la direttiva	
		costi e promuovere investimenti a favore di	2003/87/CE per sostenere	
		basse emissioni di carbonio, nonché	una riduzione delle emissioni	
		adeguamento della normativa nazionale	più efficace sotto il profilo dei	
		alle disposizioni del regolamento (UE)	costi e promuovere	
		2017/2392 relativo alle attività di trasporto	investimenti a favore di basse	
		aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del	emissioni di carbonio, nonché	
		Parlamento europeo e del Consiglio del 6	adeguamento della	
		ottobre 2015 relativa all'istituzione e al	normativa nazionale alle	



f	1
funzionamento di una riserva stabilizzatrice	disposizioni del regolamento
del mercato.	(UE) 2017/2392 relativo alle
	attività di trasporto acreo e
	alla decisione (UE)
	2015/1814 del Parlamento
	europeo e del Consiglio del 6
	ottobre 2015 relativa
	all'istituzione e al
	funzionamento di una riserva
	stabilizzatrice del mercato.
	Attuazione della direttiva
	(UE) 2023/958 del
	Parlamento europeo e del
	Consiglio, del 10 maggio
	2023, recante modifica della
	direttiva 2003/87/CE per
	quanto riguarda il
	contributo del trasporto
	aereo all'obiettivo di
	riduzione delle emissioni in
	tutti i settori dell'economia
	dell'Unione e recante
	adeguata attuazione di una
	misura mondiale basata sul
	mercato, nonché della
	direttiva (UE) 2023/959 del
	10 maggio 2023, recante
	modifica della direttiva
	2003/87/CE, che istituisce
	un sistema per lo scambio di
	quote di emissioni dei gas a
	effetto serra nell'Unione, e
	della decisione (UE)
	2015/1814, relativa
	all'istituzione e al
	an istituzione e ai



	funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.	
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;		
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 13;		
Viste la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e la legge 1° giugno 2002, n. 120 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;		
Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio; Viste la direttiva 2004/101/CE del		



Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, e la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto;

Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo - Adeguamento alla procedura



di regolamentazione con controllo - parte seconda, in particolare il paragrafo 3.6 dell'Allegato I;

Vista la decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle missioni di gas a effetto serra entro il 2020;

Visti il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo e il regolamento (CE) n. 394/2011, del 20 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1º gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, con particolare riferimento agli operatori amministrati dall'Italia, anche per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione



agli Stati membri del SEE e dell'EFTA;

Visto il regolamento (UE) 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;

Vista la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra recante modifica della direttiva 3003/87/CE;

Visto l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);



Visto il regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione del 18 ottobre 2017 che modifica il regolamento (UE) 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito;

Visto il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e di introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021;

Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva



2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) 601/2012 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/7 della Commissione del 30 ottobre 2018 che modifica il regolamento (UE) 1031/2010 per quanto riguarda la messa all'asta di 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato a favore del fondo per l'innovazione, e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dalla Germania;

Visto il regolamento delegato (UE) 311/2019 della Commissione del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei



settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione del 26 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo, ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/7/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas effetto serra nella Comunità con riferimento



ai meccanismi del progetto del protocollo di Kyoto;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009 recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257, recante attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di

stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive



85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) 1013/2006;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di emissione di gas effetto serra;

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;



	Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2020; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie;		
	EMANA		
	Il seguente decreto legislativo:		
	Capo I	Capo I	
	DISPOSIZIONI GENERALI	DISPOSIZIONI GENERALI	
 	Art. 1	Art. 1	
	Oggetto e finalità	Oggetto e finalità	
	1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, dal regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 e dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento	1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018,	



	,
europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015.	dal regolamento (UE)
	2017/2392 del Parlamento
	europeo e del Consiglio del
	13 dicembre 2017 e dalla
	decisione (UE) 2015/1814 del
	Parlamento europeo e del
	Consiglio del 6 ottobre 2015.
	1. Il presente decreto
	legislativo reca le
	disposizioni per l'attuazione
	della direttiva 2003/87/CE
	del Parlamento europeo e
	del Consiglio, del 13 ottobre
	2003, che istituisce un
	sistema per lo scambio di
	quote di emissioni dei gas a
	effetto serra nell'Unione,
	come modificata dalle
	direttive (UE) 2018/410, (UE)
	2023/958 e (UE) 2023/959,
	nonché per l'adeguamento
	della normativa nazionale
	alle disposizioni del
	regolamento (UE)
	2017/2392 del Parlamento
	europeo e del Consiglio, del
	13 dicembre 2017, e dalla
	decisione (UE) 2015/1814
	del Parlamento europeo e
	del Consiglio, del 6 ottobre
	2015
Art. 2	Art. 2
Campo di applicazione	Campo di applicazione
ситро и иррпсилопе	Campo di applicazione



T			1	
	Art. 1, punto 2) [art. 2, par. 1, direttiva 2003/87/CE]: 1. La presente direttiva si applica alle attività elencate negli allegati I e III e ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II. [] 2. []	1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate all'allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all'allegato II.	1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate all'allegato I attività indicate agli allegati I e I bis ed ai gas ad effetto serra elencati all'allegato II.	
		Art. 3	Art. 3	
		Definizioni	Definizioni	
		1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni che si intendono integrate da quelle contenute nei regolamenti delegati e nei regolamenti di esecuzione previsti dalla direttiva 2003/87/CE:	1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni che si intendono integrate da quelle contenute nei regolamenti delegati e nei regolamenti di esecuzione previsti dalla direttiva 2003/87/CE:	
		a) «analisi del profilo di rischio»: attività svolta ai fini della determinazione del livello di rischio di non conformità di un impianto fisso;	a) «analisi del profilo di rischio»: attività svolta ai fini della determinazione del livello di rischio di non conformità di un impianto fisso;	
		b) «anno di controllo»: è l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento;	b) «anno di controllo»: è l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento;	
		c) «anno di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione dopo il 1° gennaio	c) «anno di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad	



2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006;	operare nell'Unione dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006;	
d) «attività di attuazione congiunta»: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;	d) «attività di attuazione congiunta»: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;	
e) «attività di meccanismo di sviluppo pulito»: di seguito CDM è un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;	e) «attività di meccanismo di sviluppo pulito»: di seguito CDM è un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;	



		T	
	f) «attività di progetto»: attività finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere d) ed e) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;	f) «attività di progetto»: attività finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere d) ed e) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;	
	g) «Autorità nazionale competente»: è il Comitato ETS designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4, di seguito Comitato;	g) «Autorità nazionale competente»: è il Comitato ETS designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4, di seguito Comitato;	
Art. 1 punto 3) lett. b) [art. 3, lettera d) della direttiva 2003/87/CE] L'art. 3 è così modificato: [] la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d), "autorizzazione ad emettere gas a effetto serra", l'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5, 6 e 30 ter;»;	h) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra»: l'autorizzazione definita a norma dell'articolo 15;	h) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra»: l'autorizzazione definita a norma dell'articolo 15 e dell'articolo 42-quater	



i) «avvio del funzionamento normale»: il primo giorno di funzionamento;	i) «avvio del funzionamento normale»: il primo giorno di funzionamento;
I) «combustione»: l'ossidazione di combustibili, indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;	I) «combustione»: I'ossidazione di combustibili, indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;
m) «CORSIA» - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation: misura mondiale basata sul mercato per la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalle attività di trasporto aereo internazionale;	m) «CORSIA» - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation: misura mondiale basata sul mercato per la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalle attività di trasporto aereo internazionale;
n) «credito»: unità rilasciata a seguito della realizzazione di attività di riduzione delle emissioni realizzate a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;	n) «credito»: unità rilasciata a seguito della realizzazione di attività di riduzione delle emissioni realizzate a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del



		Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;	
	o) «elenco degli operatori aerei»: elenco degli operatori aerei approvato ai sensi dei pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 18-bis della direttiva;	o) «elenco degli operatori aerei»: elenco degli operatori aerei approvato ai sensi dei pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 18-bis della direttiva;	
Art. 1 punto 3) lett. a) [art. 3, lettera b)] L'articolo 3 è così modificato: a), la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b), "emissioni", il rilascio di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o di navi che esercitano un'attività di trasporto marittimo di cui all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata, o il rilascio di gas a effetto serra corrispondenti all'attività di cui all'allegato III;»	p) «emissioni»: il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata;	p) «emissioni»: il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata; p) «emissioni»: il rilascio di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o di navi che esercitano un'attività di trasporto marittimo di cui all'allegato I, dei gas specificati in riferimento	



	all'attività interessata, o il rilascio di gas a effetto serra corrispondenti all'attività di cui all'allegato I bis	
q) «emissioni attribuite al trasporto aereo»: le emissioni imputabili a tutti i voli che rientrano nelle attività elencate nell'allegato I, in partenza da un aerodromo situato nel territorio nazionale e quelli che arrivano in siffatto aerodromo da un Paese terzo;	q) «emissioni attribuite al trasporto aereo»: le emissioni imputabili a tutti i voli che rientrano nelle attività elencate nell'allegato I, in partenza da un aerodromo situato nel territorio nazionale e quelli che arrivano in siffatto aerodromo da un Paese terzo;	
r) «emissioni storiche del trasporto aereo»: la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I;	r) «emissioni storiche del trasporto aereo»: la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I;	
s) «EU ETS»: sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;	s) «EU ETS»: sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;	
t) «gas a effetto serra»: i gas di cui all'allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;	t) «gas a effetto serra»: i gas di cui all'allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che	



	assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;	
u) «gestore»: la persona che gestisce o controlla un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;	u) «gestore»: la persona che gestisce o controlla un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;	
v) «GSE»: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A GSE S.p.A.;	v) «GSE»: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. GSE S.p.A.;	
z) «ICAO»: Organizzazione internazionale dell'aviazione civile;	z) «ICAO»: Organizzazione internazionale dell'aviazione civile;	
aa) «impianto»: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;	aa) «impianto»: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;	
bb) «impianto di produzione di elettricità»: un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all'allegato I diversa dalla attività ivi indicata come «Combustione di carburanti in impianti di	bb) «impianto di produzione di elettricità»: un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna	



<u> </u>		
	potenza termica nominale totale superiore a 20 MW»;	attività elencata all'allegato I diversa dalla attività ivi indicata come «Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW»;
	cc) «ispezioni»: attività di monitoraggio e controllo della conformità relativa agli impianti fissi basata su una preliminare analisi del profilo di rischio;	cc) «ispezioni»: attività di monitoraggio e controllo della conformità relativa agli impianti fissi basata su una preliminare analisi del profilo di rischio;
	dd) «nuovo entrante»:	dd) «nuovo entrante»:
	1) l'impianto che esercita una o più attività indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 2, e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco;	1) l'impianto che esercita una o più attività indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 2, e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco;
	2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario o rientri nel sistema EU ETS a norma dell'articolo 31 e 32;	2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario o rientri nel sistema EU ETS a norma dell'articolo 31 e 32;



3) l'operatore aereo identificato dalla Commissione europea previa la pubblicazione dell'elenco degli operatori aerei a cui è associato un nuovo codice identificativo Central Route Charges Offices (CRCO) e la cui attività di trasporto aereo non è in alcun modo collegata ad altro operatore aereo precedentemente individuato. In caso di fallimento e ricostituzione di nuova società operante nell'ambito delle attività aeree diversa e disgiunta dalla precedente, fara' fede quanto dichiarato nella documentazione notarile e legale;	3) l'operatore aereo identificato dalla Commissione europea previa la pubblicazione dell'elenco degli operatori aerei a cui è associato un nuovo codice identificativo Central Route Charges Offices (CRCO) e la cui attività di trasporto aereo non è in alcun modo collegata ad altro operatore aereo precedentemente individuato. In caso di fallimento e ricostituzione di nuova società operante nell'ambito delle attività aeree diversa e disgiunta dalla precedente, fara' fede quanto dichiarato nella documentazione notarile e legale;	La definizione di operatore aereo 'nuovo entrante' non è più necessaria, viste le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2023/958 in materia di assegnazione gratuita
ee) «operatore aereo»: l'operatore che opera un aeromobile nel momento in cui è esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I o, nel caso in cui tale operatore non sia conosciuto o non identificato dal proprietario dell'aeromobile, il proprietario stesso dell'aeromobile;	ee) «operatore aereo»: l'operatore che opera un aeromobile nel momento in cui è esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I o, nel caso in cui tale operatore non sia conosciuto o non identificato dal proprietario dell'aeromobile, il proprietario stesso dell'aeromobile;	



	ff) «operatore aereo amministrato	ff) «operatore aereo	
	dall'Italia»:	amministrato dall'Italia»:	
	1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);	1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);	
Art. 1, punto 8), lettera a) [Art.	2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui	2) l'operatore aereo, diverso	
18 bis, par. 2 della direttiva	al numero 1) e non in possesso di una	da quello di cui al numero 1)	
2003/87/CE]	licenza d'esercizio valida rilasciata da un	e non in possesso di una	
	altro Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo,	licenza d'esercizio valida rilasciata da un altro Stato	
8) l'articolo 18 bis è così	stimate per l'anno di riferimento, siano per	membro, le cui emissioni	
modificato:	la maggior parte attribuibili all'Italia. Viene	provenienti dalle attività di	
a), il paragrafo 2 è sostituito dal	fatto salvo il caso in cui nei primi due anni	trasporto aereo, stimate per	
seguente: «2. Quando, nei	del periodo di riferimento detto operatore	l'anno di riferimento, siano	
primi due anni di ciascun	non abbia prodotto emissioni attribuibili	per la maggior parte	
periodo di cui all'articolo 13,	all'Italia, per cui non è più considerato	attribuibili all'Italia. Viene	
nessuna delle emissioni	'operatore aereo amministrato dall'Italia	fatto salvo il caso in cui nei	
attribuite al trasporto aereo	per il periodo di riferimento successivo e	primi due anni del periodo di	
prodotte dai voli effettuati da	deve essere trasferito ad altro Stato	riferimento nei primi due	
un operatore aereo di cui al	membro ETS o cessato;	anni di ciascun periodo di cui	
paragrafo 1, lettera b), del		all'articolo 13 della direttiva	
presente articolo è attribuita al		2003/87/CE detto operatore	
suo Stato membro di		non abbia prodotto emissioni	
riferimento, l'operatore aereo		attribuibili all'Italia, per cui	
è trasferito a un altro Stato		non è più considerato	
membro di riferimento per il		'operatore aereo	
successivo periodo. Il nuovo Stato membro di riferimento è		amministrato dall'Italia per il periodo di riferimento	
lo Stato membro per il quale		successivo e deve essere	
sono state stimate le più		trasferito ad altro Stato	
elevate emissioni attribuite al		membro ETS o cessato;	
trasporto aereo prodotte dai			



voli effettuati dall'operatore aereo in questione nei primi due anni del periodo precedente».			
Art. 1, punto 8), lettera a) [Art. 18 bis, par. 2 della direttiva 2003/87/CE] 8) l'articolo 18 bis è così modificato: a), il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando, nei primi due anni di ciascun periodo di cui all'articolo 13, nessuna delle emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai voli effettuati da un operatore aereo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è attribuita al suo Stato membro di riferimento, l'operatore aereo è trasferito a un altro Stato membro di riferimento per il successivo periodo. Il nuovo Stato membro di riferimento è lo Stato membro per il quale sono state stimate le più elevate emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai voli effettuati dall'operatore	3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per i primi due anni del periodo di riferimento precedente, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia;	3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per i primi due anni del periodo di riferimento precedente, di ciascun periodo di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE siano per la maggior parte attribuibili all'Italia;	
aereo in questione nei primi due anni del periodo			



precedente».			
	gg) «operatore di trasporto aereo commerciale»: un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;	gg) «operatore di trasporto aereo commerciale»: un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;	
	hh) «organismo di accreditamento nazionale»: l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008;	hh) «organismo di accreditamento nazionale»: l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008;	
	ii) «parte inclusa all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici»: una parte elencata all'allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che ha ratificato il protocollo di Kyoto, come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;	ii) «parte inclusa all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici»: una parte elencata all'allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che ha ratificato il protocollo di Kyoto, come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;	
	II) «periodo di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi a partire dal 1° gennaio 2013;	II) «periodo di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno	Non necessaria la definizione per le finalità del testo normativo.



	dei successivi periodi a partire dal 1° gennaio 2013;	
mm) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;	mm) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;	
nn) «piccolo emettitore»: impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettua attività di combustione, ha potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 25. A tali impianti si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alla riduzione delle emissioni con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 31;	nn) «piccolo emettitore»: impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettua attività di combustione, ha potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 25. A tali impianti si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alla riduzione delle emissioni con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 31;	
oo) «piccolissimo emettitore»: impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni di	oo) « piccolissimo molto piccolo emettitore»: impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un	Modifica necessaria per assicurare
biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 25	valore inferiore a 2500 tonnellate di CO2	maggior aderenza alla definizione
ovvero un impianto di riserva di emergenza che non ha funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la	equivalente, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni	presente in direttiva.



Ţ		T	1
	notifica di cui all'articolo 25 con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 32;	precedenti alla notifica di cui all'articolo 25 ovvero un impianto di riserva di emergenza che non ha funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui all'articolo 25 con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 32;	
	pp) «portale ETS»: piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, gestore ovvero operatore aereo e il Comitato;	pp) «portale ETS»: piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, gestore ovvero operatore aereo e il Comitato;	Modifica necessaria per allargare l'utilizzo del portale ETS a tutte le categorie di utenti (in particolare alle società di navigazione).
	qq) «pubblico»: una o più persone nonché, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;	qq) «pubblico»: una o più persone nonché, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;	
	rr) «quantità di emissioni»: quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;	rr) «quantità di emissioni»: quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;	
	ss) «quota di emissioni»: il diritto di emettere una tonnellata di biossido di	ss) «quota di emissioni»: il diritto di emettere una	



carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;	tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;	
tt) «registro dell'Unione»: banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE;	tt) «registro dell'Unione»: banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE;	
uu) «registro nazionale»: banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 10 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 525/2013 del 21 maggio 2013;	uu) «registro nazionale»: banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 10 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 525/2013 del 21 maggio 2013;	
vv) «regolamenti sui registri»: regolamento (UE) 389/2013 e regolamento delegato (UE) 1122/2019;	vv) «regolamenti sui registri»: regolamento (UE) 389/2013 e regolamento delegato (UE) 1122/2019;	
zz) «riduzione delle emissioni certificate» (CER): un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto;	zz) «riduzione delle emissioni certificate» (CER): un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite	



	sui cambiamenti climatici o	
	del protocollo di Kyoto;	
aaa) «riserva speciale»: quantità di quote di	aaa) «riserva speciale»:	Abrogazione
emissioni da assegnare per ciascun periodo	quantità di quote di emissioni	necessaria per
di riferimento a partire da quello che ha	da assegnare per ciascun	eliminare la
inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei	periodo di riferimento a	definizione di
di cui articolo 8, comma 1;	partire da quello che ha inizio	'riserva speciale'
	il 1° gennaio 2013, agli	non più
	operatori aerei di cui articolo	rilevante a
	8, comma 1;	seguito
		dell'abrogazione
		dell'art. 3
		septies della
		direttiva
		2003/87/CE
bbb) «Stato membro di riferimento», lo	bbb) «Stato membro di	
Stato membro incaricato di gestire l'EU ETS	riferimento», lo Stato	
di scambio con riferimento all'operatore	membro incaricato di gestire	
aereo;	l'EU ETS di scambio con	
	riferimento all'operatore	
	aereo;	
ccc) «tonnellata di biossido di carbonio	ccc) «tonnellata di biossido di	
equivalente», una tonnellata metrica di	carbonio equivalente», una	
biossido di carbonio (CO2) o una quantità di	tonnellata metrica di	
qualsiasi altro gas a effetto serra elencato	biossido di carbonio (CO2) o	
all'allegato II che abbia un equivalente	una quantità di qualsiasi altro	
potenziale di riscaldamento planetario;	gas a effetto serra elencato	
	all'allegato II che abbia un	
	equivalente potenziale di	
	riscaldamento planetario;	
ddd) «unita di riduzione delle emissioni»	ddd) «unita di riduzione delle	
(ERU): un'unità rilasciata ai sensi	emissioni» (ERU): un'unità	
dell'articolo 6 del protocollo di Kyoto e delle	rilasciata ai sensi dell'articolo	



		T	1
	decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto;	6 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto;	
	eee) «verificatore»: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 41.	eee) «verificatore»: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 41 e dell'articolo 42-quaterdecies.	necessaria per estendere la
		fff) «Autorità nazionale competente ai fini di cui al capo V bis»: è il Comitato ETS 2 designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4-bis (di seguito Comitato ETS 2)	necessario per introdurre la definizione di autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo istituito ETS 2 ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b della legge di delegazione europea 2022/2023
		ggg) «classe ghiaccio»: la classe ghiaccio quale	Inserimento necessario per



		definita all'articolo 3, lettera o) del regolamento (UE) 2015/757	introdurre definizione classe ghia utilizzata successivo 36, comma	nel art.
lett.af) a Sono ag [] af) "cor IV bis qualsias all'artice direttiva carbura nelle ta detta c altro p offerto carbura combus come paragra	stibile per riscaldamento, specificato all'articolo 2, afo 3, di detta direttiva, per la produzione di energia	hhh) «combustibile»: ai fini del capo V bis del presente decreto, qualsiasi prodotto energetico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, compresi i carburanti o combustibili elencati nelle tabelle A e C dell'allegato I di detta direttiva, nonché qualsiasi altro prodotto destinato all'uso, offerto in vendita o utilizzato come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, come specificato all'articolo 2, paragrafo 3, di detta direttiva, anche per la produzione di energia elettrica		
		iii) «Focal Point CORSIA»: ente, organo ovvero organismo dedicato all'implementazione delle attività correlate a CORSIA, comprese le attività di	Inserimento necessario introdurre definizione "Focal CORSIA"	per la di Point e



T		
	monitoraggio, comunicazione e delle emissioni nell'ambito dell'organizzazione internazionale l'aviazione civile (IC	di CO2
	III) «dati aggreg emissioni a liv società»: i dati come definiti all'a paragrafo 1, lette regolamento (UE) 2	vellodinecessarioaaggregatifinedrticolo3,introdurrelaraq)deldefinizioned
	mmm) «de autorizzato»: il come definito all'a comma 2, lettera decreto legislat ottobre 1995, n. 50	rticolo 1, fine d a f), del introdurre la ivo 26 definizione d



	nnn) «deposito fiscale l'impianto come defini all'articolo 1, comma lettera e), del decre legislativo 26 ottobre 199 n. 504;	necessario al 2, fine di o introdurre la
	ooo) «destinatar registrato»: la persona fisi	1, lettera cccc) del decreto Inserimento
	o giuridica, come defini all'articolo 1, comma lettera I), del decre legislativo 26 ottobre 199 n. 504;	fine di introdurre la definizione di "destinatario registrato", utilizzata nella definizione di
		soggetto regolamentato ETS 2 di cui all'art. 3, comma 1, lettera cccc) del decreto



Art. 1, punto 1 [art. 3, lettera v) della direttiva 2003/87/CE] La direttiva 2003/87/CE è così modificata: 1) all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente: «v) "effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2", gli effetti sul clima del rilascio, durante la combustione di carburanti, di ossidi di azoto (NOx), particolato carbonioso, specie di zolfo ossidato, nonché gli effetti del vapore acqueo, comprese le scie di condensazione, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato l;»	ppp) «effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2»: gli effetti sul clima del rilascio, durante la combustione di carburanti, di ossidi di azoto (NOx), particolato carbonioso, specie di zolfo ossidato, nonché gli effetti del vapore acqueo, comprese le scie di condensazione, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I;	
	qqq) «esercizio della nave»: la determinazione del carico trasportato o della rotta e della velocità della nave;	Inserimento necessario al fine di introdurre la definizione di "esercizio della nave" successivament e utilizzata all'art. 3, comma 1, lett. bbbb) e



		all'art. quinquies.	12
Art. 1, punto 3), lettera d) [art. 3, lettera ag) della direttiva 2003/87/CE] Sono aggiunte le lettere seguenti: [] ag) "immissione in consumo", ai fini del capo IV bis della presente direttiva, l'immissione al consumo quale definita all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262;	rrr) «immissione in consumo»: ai fini del capo V bis del presente decreto, l'immissione in consumo quale definita all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262;		
	sss) «impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani»: gli impianti di cui all'articolo 3, punto 40) della direttiva 2010/75/UE che bruciano rifiuti urbani come definiti all'articolo 3.2 ter della direttiva 2008/98/CE;	Inserimento necessario pe introdurre la definizione di "impianti per l'incenerimen di rifiuti urbar in considerazion della loro inclusione nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE (limitatament agli obblighi di monitoraggio comunicazione comunicazione della direttiva 2003/87/CE (limitatament agli obblighi di monitoraggio comunicazione comunicazione della direttiva agli obblighi di monitoraggio comunicazione della direttiva agli obblighi di monitoraggio comunicazione della direttiva agli obblighi di monitoraggio comunicazione della direttiva agli obblighi di monitoraggio comunicazione della direttiva agli obblighi di monitoraggio comunicazione della direttiva di monitoraggio comunicazione di monitoraggio comunicazione della direttiva di monitoraggio comunicazione di monitoraggio comunicazione di monitoraggio comunicazione di monitoraggio comunicazione della direttiva di monitoraggio comunicazione di monitoraggio comunicazione di monitoraggio di monitoraggio comunicazione di monitoraggio di monitoraggio di monitoraggio comunicazione di monitoraggio di monitoraggio di monitoraggio di monitoraggio di monitoraggio di di monitoraggio di	to ni" ee li e



		ai sensi dell'allegato I
Art. 1, punto 3), lettera d) [art.3, lettera aa) della direttiva 2003/87/CE] Sono aggiunte le lettere seguenti: [] aa) "nave da crociera", nave passeggeri che non dispone di un ponte di carico e che è progettata esclusivamente per il trasporto commerciale di passeggeri con pernottamento su una tratta marittima;	ttt) «nave da crociera»: la nave passeggeri che non dispone di un ponte di carico e che è progettata esclusivamente per il trasporto commerciale di passeggeri con pernottamento su una tratta marittima;	
	uuu) «paesi e territori non europei»: i paesi e i territori non europei di cui all'articolo 198 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;	necessario per
	vvv) «periodo di conformità CORSIA»: il ciclo di compliance triennale durante il quale gli operatori devono adempiere ai loro obblighi di compensazione ai sensi del paragrafo 15 della Risoluzione dell'Assemblea ICAO A41-22	necessario al fine di definire, attraverso il rimando alla Risoluzione



		richiamato al successivo art. 9 bis.
	zzz) «portale ETS 2»: la piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, soggetto regolamentato e Comitato ETS 2;	Inserimento necessario per introdurre la definizione del 'portale ETS', successivament e utilizzata agli artt. 4 bis e 42 novies decies
Art. 1, punto 3), lettera d) [art. 3, lettera z) della direttiva 2003/87/CE] Sono aggiunte le lettere seguenti: [] z) "porto di scalo", il porto dove la nave si ferma per caricare o scaricare merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri, o il porto in cui una nave offshore si ferma per dare il cambio all'equipaggio; sono esclusi: le soste per il solo scopo di rifornirii di carburante o viveri il	aaaa) «porto di scalo»: il porto dove la nave si ferma per caricare o scaricare merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri, o il porto in cui una nave offshore si ferma per dare il cambio all'equipaggio. Sono esclusi: le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, il cambio di equipaggio di una nave che non sia una nave offshore, le soste in bacino di carenaggio, le riparazioni	
rifornirsi di carburante o viveri, il cambio di equipaggio di una nave che non sia una nave offshore, le soste in bacino di carenaggio, le riparazioni alla nave, alle sue attrezzature o ad entrambe, le soste in porto perché la nave necessita assistenza o è in	alla nave, alle sue attrezzature o ad entrambe, le soste in porto perché la nave necessita assistenza o è in situazione di pericolo, i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei	



situazione di pericolo, i	porti, le soste per il solo	
trasferimenti da nave a nave	scopo di trovare un riparo da	
effettuati al di fuori dei porti, le	condizioni meteorologiche	
soste per il solo scopo di trovare un	avverse o rese necessarie da	
riparo da condizioni	attività di ricerca e	
meteorologiche avverse o rese	salvataggio e le soste delle	
necessarie da attività di ricerca e	navi portacontainer in un	
salvataggio e le soste delle navi	porto di trasbordo di	
portacontainer in un porto di	container limitrofo elencato	
trasbordo di container limitrofo	nell'atto di esecuzione	
elencato nell'atto di esecuzione	adottato ai sensi	
adottato ai sensi	dell'articolo 3 octies bis,	
dell'articolo 3 octies bis, paragrafo	paragrafo 2 della direttiva	
2	2003/87/CE;	
Art. 1, punto 3), lettera d) [art. 3,	bbbb) «società di	
lettera w) della direttiva	navigazione»: l'armatore o	
2003/87/CE]	qualsiasi altra	
	organizzazione o persona,	
Sono aggiunte le lettere seguenti:	come il gestore o il	
[]	noleggiatore a scafo nudo,	
[]	che ha assunto la	
«w) "società di navigazione",	responsabilità dell'esercizio	
l'armatore o qualsiasi altra	della nave dall'armatore e	
organizzazione o persona, come il	che, così facendo, ha	
gestore o il noleggiatore a scafo	accettato di assumere tutti i	
nudo, che ha assunto la	compiti e le responsabilità	
responsabilità dell'esercizio della	imposti dal Codice	
nave dall'armatore e che, così	internazionale di gestione	
facendo, ha accettato di assumere	della sicurezza delle navi e	
tutti i compiti e le responsabilità	della prevenzione	
imposti dal Codice internazionale	dell'inquinamento di cui	
di gestione della sicurezza delle	all'allegato I del	
navi e della prevenzione	regolamento (CE) n.	
dell'inquinamento di cui		
		I .



all'allegato I del regolamento (CE)	336/2006 del Parlamento	
n. 336/2006 del Parlamento	europeo e del Consiglio;	
europeo e del Consiglio		
Art. 1, punto 3), lettera d) [art. 3,	cccc) «soggetto	
lettera ae) della direttiva	regolamentato»: ai fini del	
2003/87/CE]	capo V bis del presente	
	decreto, qualsiasi persona	
Sono aggiunte le lettere seguenti:	fisica o giuridica, ad	
[]	eccezione dei consumatori	
[]	finali di prodotti energetici,	
ae) "soggetto regolamentato", ai	che svolge l'attività di cui	
fini del capo IV bis, qualsiasi	all'allegato I bis e che rientra	
persona fisica o giuridica, a	in una delle seguenti	
eccezione dei consumatori finali di	categorie:	
combustibili, che svolge l'attività di		
cui all'allegato III e che rientra in	i) se il combustibile passa	
una delle seguenti categorie:	attraverso un deposito	
and delic seguenti categorie.	fiscale, i soggetti che ne	
i) se il combustibile passa	effettuano l'immissione in	
attraverso un deposito fiscale	consumo, debitori	
quale definito all'articolo 3, punto	dell'accisa divenuta esigibile	
11), della direttiva (UE) 2020/262	a norma dell'articolo 2,	
del Consiglio (*6), il depositario	comma 2, del decreto	
autorizzato quale definito	legislativo 26 ottobre 1995,	
all'articolo 3, punto 1), di tale	n. 504;	
direttiva, debitore dell'accisa		
divenuta esigibile a norma	ii) se il punto i) non è	
dell'articolo 7 di detta direttiva;	applicabile, la persona di cui	
,	all'articolo 26, comma 7 del	
ii) se il punto i) della presente	decreto legislativo 26	
lettera non è applicabile, qualsiasi	ottobre 1995, n. 504	
altra persona debitrice dell'accisa	debitrice dell'accisa	
divenuta esigibile a norma	divenuta esigibile a norma	
dell'articolo 7 della direttiva (UE)	dell'articolo 26, comma 1,	
2020/262 o dell'articolo 21,		



1	 	
paragrafo 5, primo comma, della	del medesimo decreto	
direttiva 2003/96/CE del Consiglio	legislativo;	
(*7) per i combustibili contemplati		
dal capo IV bis della presente	iii) se i punti i) e ii) non sono	
direttiva;	applicabili, la persona	
	registrata presso il	
iii) se i punti i) e ii) della presente	competente Ufficio	
lettera non sono applicabili,	dell'Agenzia delle dogane,	
qualsiasi altra persona che deve	debitrice dell'accisa a norma	
essere registrata dalle autorità	dell'articolo 21, comma 6,	
competenti dello Stato membro in	del decreto legislativo 26	
quanto debitrice dell'accisa,	ottobre 1995, n. 504, anche	
compresa qualsiasi persona esente	nel caso in cui vi siano altri	
dal pagamento dell'accisa di cui	soggetti autorizzati a	
all'articolo 21, paragrafo 5, quarto	sostituirle;	
comma, della direttiva	sostituine,	
2003/96/CE;	iv) se i precedenti punti i), ii)	
2003/30/CL,	e iii) non sono applicabili, la	
iv) se i punti i), ii) e iii) della	persona all'uopo identificata	
presente lettera non sono	e designata dal Comitato ETS	
applicabili, o se più persone sono	2 ai fini delle attività di cui	
responsabili in solido per il	all'allegato I bis;	
pagamento della stessa accisa,	an anegato i bis,	
qualsiasi altra persona designata		
da uno Stato membro;		
da uno stato membro;		
	dddd) «speditore	Inserimento
	registrato»: la persona fisica	necessario al
	o giuridica come definita	fine di
	all'articolo 1, comma 2,	introdurre la
	lettera m), del decreto	definizione di
	legislativo 26 ottobre 1995,	"speditore
	n. 504;	registrato",
	11. 304,	utilizzata nella
		definizione di
		soggetto



T			
			regolamentato
			ETS 2 di cui
			all'art. 3, comma
			1, lettera cccc)
			del decreto
Art. 1, punto 3), lettera d) [art. 3,		eeee) «tratta»: la tratta	
lettera x) della direttiva		come definita all'articolo 3,	
2003/87/CE]		lettera c), del regolamento	
Sono aggiunte le lettere seguenti:		(UE) 2015/757 del	
John aggiante le lettere seguenti.		Parlamento europeo e del	
[]		Consiglio."	
x) "tratta", la tratta quale definita			
all'articolo 3, lettera c), del			
regolamento (UE) 2015/757 del			
Parlamento europeo e del			
Consiglio			
ŭ			
	Art. 4	Art. 4	
	Autorità nazionale competente	Autorità nazionale	
	Tracerra mazionare competente	competente	
		•	
	1. L'Autorità nazionale competente per	1. L'Autorità nazionale	Modifica
	l'attuazione delle disposizioni della direttiva	competente per l'attuazione	necessaria a
	2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione	delle disposizioni della	rafforzare la
	e atti delegati per il supporto nella gestione	direttiva 2003/87/CE e dei	struttura
	delle attività di progetto del Protocollo di	relativi atti di esecuzione e	organizzativa
	Kyoto è il Comitato ETS, di seguito Comitato.	atti delegati per il supporto	dell'autorità
	Il Comitato ha sede presso il Ministero	nella gestione delle attività di	nazionale
	dell'ambiente e della sicurezza energetica.	progetto del Protocollo di	competente, in
	dell'ambiente e della sicurezza energetica.	Kyoto è il Comitato ETS, di	considerazione
	dell'ambiente e della sicurezza energetica.	Kyoto è il Comitato ETS, di seguito Comitato. Il Comitato	considerazione dell'ampliament
	dell'ambiente e della sicurezza energetica.	Kyoto è il Comitato ETS, di	considerazione



	sicurezza energetica .	verso nuovi
		settori e tenuto
	1. Il Comitato ETS (di seguito	conto
	"Comitato") è l'Autorità	dell'incrementat
	nazionale competente per	a rilevanza,
	l'attuazione delle	anche sotto
	disposizioni della direttiva	l'aspetto
	2003/87/CE e dei relativi atti	economico, dei
	di esecuzione e atti delegati,	provvedimenti
	fatta eccezione per	decisori adottati
	l'attuazione delle	dalla stessa
	disposizioni di cui al capo V-	autorità, ai sensi
	bis, delle disposizioni del	dell'art. 12
	regolamento (UE) 2023/956	comma 1, lett.
	e per lo svolgimento delle	a) della Legge di
	attività derivanti dal sistema	delegazione
	CORSIA. Il Comitato ha sede	europea
	presso il Ministero	2022/2023.
	dell'ambiente e della	
	sicurezza energetica.	Aggiornamento delle
		competenze del
		Comitato.
	1-bis. Il Comitato è un	Aggiornamento
	organo collegiale composto	del numero dei
	da ventidue membri, dei	componenti del
	quali uno con funzioni di	Comitato e delle
	Presidente e uno con	funzioni del
	funzioni di Vicepresidente. Il	Presidente e
	Presidente e il	Vicepresidente.
	Vicepresidente sono	
	designati dal Ministro	
	dell'ambiente e della	
	sicurezza energetica e dal	
	medesimo nominati con	



	apposito decreto.	
	1-ter. Il Comitato è suddiviso	Aggiornamento
	in due sezioni, denominate	della struttura
	"Sezione 1" e "Sezione 2". Il	del Comitato in
	Presidente e il	ragione
		U
	Vicepresidente del Comitato	dell'ampliament
	svolgono le relative funzioni	o dei compiti da
	per entrambe le sezioni, con	svolgere
	diritto di voto.	- 6
2. Il Comitato è un organo collegiale	2. Il Comitato è un organo	Definizione delle
composto da quindici membri, dei quali	collegiale composto da	competenze,
dieci con diritto di voto e cinque con	quindici membri, dei quali	della
funzioni consultive, nominati con decreto	dieci con diritto di voto e	composizione e
del Ministro della transizione ecologica. Dei	cinque con funzioni	delle modalità di
dieci membri con diritto di voto quattro,	consultive, nominati con	nomina dei
compreso il Presidente e il Vicepresidente,	decreto del Ministro della	membri della
sono designati dal Ministro della transizione	transizione ecologica. Dei	nuova Sezione 1
ecologica; due dal Ministro dello sviluppo	dieci membri con diritto di	del Comitato
economico; uno dal Ministro della Giustizia	voto quattro, compreso il	
che ha diritto di voto esclusivamente sulle	Presidente e il	
questioni inerenti l'attività sanzionatoria;	Vicepresidente, sono	
tre dal Ministro delle infrastrutture e della	designati dal Ministro della	
mobilità sostenibili, di cui due appartenenti	transizione ecologica; due dal	
all'Ente nazionale per l'aviazione civile di	Ministro dello sviluppo	
seguito ENAC. I membri designati dal	economico; uno dal Ministro	
Ministro delle infrastrutture e della mobilità	della Giustizia che ha diritto	
sostenibili hanno diritto di voto	di voto esclusivamente sulle	
esclusivamente sulle questioni inerenti il	questioni inerenti l'attività	
trasporto aereo. I cinque membri con	sanzionatoria; tre dal	
funzioni consultive sono designati: uno dal	Ministro delle infrastrutture	
Ministro dell'economia e delle finanze, uno	e della mobilità sostenibili, di	
dal Dipartimento per le politiche europee,	cui due appartenenti all'Ente	
uno dalla Conferenza permanente per i	nazionale per l'aviazione	
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province	civile di seguito ENAC. I	
autonome di Trento e di Bolzano e due dal	membri designati dal	



Ministro degli affari esteri e della copperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10. seclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno di Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e del Bolano e due dal Ministro degli affari esteri e della congenzazione internazionale e svolgono le funzioni consultive escusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente dereto, e per lo svolgimento delle attività del stività del cui al capo V bis del presente dereto, e per lo svolgimento delle attività del stività del cui al capo V bis del presente dereto, e per lo svolgimento delle attività del cui al capo V bis del presente dereto, e per lo svolgimento delle attività del cui al capo V bis del presente dereto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point CORSIA per l'Italia. È		
funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10. In anno diritto di vete esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporte aereo. I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche curopee, uno dallo Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolizano e due dal Ministro degli affari esteri e della coperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni del cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema (CORSIA, savo le specifice attribuzioni del Focal Point	_	
riferimento alle attività di cui al comma 10. esclusivamente sulle questioni increnti il trasporto aereo - l'cinque membri con funzioni - consultive - sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politicho europee, uno dallo Conferenza permanente per l'apporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della ecoperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive ecclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività delivatività delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività delivatività delivamento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point	•	
questioni inerenti il trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dallo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e xvolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point	funzioni consultive esclusivamente con	
aereo. I-cinque membri-con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della ecooperazione internazionale e svolgono le funzioni econsultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CF, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point	riferimento alle attività di cui al comma 10.	esclusivamente sulle
funzioni consultive sono designatir uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolizano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10 2. La Sezione 1è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività del rivittà del rivittà del rivittà del rivittà del cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		questioni inerenti il trasporto
designati: une dal Ministre dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		aereo. I cinque membri con
dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni eonosultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		funzioni consultive sono
finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		
Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		dell'economia e delle
europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolizano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		finanze, uno dal
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		Dipartimento per le politiche
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della ecoperazione internazionale e svolgono le funzioni econsultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		europee, uno dalla
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		Conferenza permanente per i
autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della ceoperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		rapporti tra lo Stato, le
Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		regioni e le province
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		autonome di Trento e di
ceoperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con ifferimento alle attività di cui al comma 10 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		Bolzano e due dal Ministro
e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		degli affari esteri e della
consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		cooperazione internazionale
con riferimento alle attività di cui al comma 10 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		e svolgono le funzioni
cui al comma 10 2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		consultive esclusivamente
2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		con riferimento alle attività di
per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		cui al comma 10
disposizioni della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		2. La Sezione 1 è competente
2003/87/CE, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		per l'attuazione delle
per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		disposizioni della direttiva
per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		·
bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		per l'attuazione delle
bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		disposizioni di cui al capo V
per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		·
attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point		
attribuzioni del Focal Point		attività derivanti dal sistema
attribuzioni del Focal Point		CORSIA, salvo le specifiche
CORSIA per l'Italia. È		
		CORSIA per l'Italia. È



costituita da quattordici	
membri nominati con	
decreto del Ministro	
dell'ambiente e della	
sicurezza energetica, di cui	
tre designati dal Ministro	
dell'ambiente e della	
sicurezza energetica, due dal	
Ministro delle imprese e del	
Made in Italy, uno dal	
Ministro della giustizia, tre	
dal Ministro delle	
infrastrutture e dei trasporti,	
di cui uno appartenente	
all'Ente nazionale per	
l'aviazione civile (di seguito	
ENAC), uno dal Ministro	
dell'economia e delle	
finanze, uno dal Ministro per	
gli affari europei, il Sud, le	
politiche di coesione e il	
PNRR, uno dal Ministro degli	
affari esteri e della	
cooperazione	
internazionale, uno dal	
Ministro per la protezione	
civile e le politiche del mare	
e uno dalla Conferenza	
permanente per i rapporti	
tra lo Stato, le regioni e le	
province autonome di	
Trento e di Bolzano. Dei	
quattordici membri, nove	
hanno diritto di voto e	
cinque funzioni consultive. Il	
cinque funzioni consultive. Il	



membro designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attività sanzionatoria. Il membro appartenente all'ENAC designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diritto di voto
diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attività sanzionatoria. Il membro appartenente all'ENAC designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
esclusivamente sulle questioni inerenti all'attività sanzionatoria. Il membro appartenente all'ENAC designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
questioni inerenti all'attività sanzionatoria. Il membro appartenente all'ENAC designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sanzionatoria. Il membro appartenente all'ENAC designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
appartenente all'ENAC designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
infrastrutture e dei trasporti
ha diritto di voto
esclusivamente sulle
questioni inerenti al
trasporto aereo; i membri
designati dal Ministro delle
infrastrutture e trasporti
hanno diritto di voto
esclusivamente sulle
questioni inerenti al
trasporto aereo e al
trasporto marittimo. I
membri designati dai
Ministri dell'economia e
delle finanze, per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, degli
affari esteri e della
cooperazione
internazionale, per la
protezione civile e le
politiche del mare e dalla
Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, svolgono le



T	T	T
	funzioni consultive	
	esclusivamente con	
	riferimento alle attività di	
	cui al comma 10.	
	2-bis. La Sezione 2 è	Definizione delle
	competente per l'attuazione	competenze,
	delle disposizioni del	della
	regolamento (UE) 2023/956	composizione e
	ed è costituita da sei membri	delle modalità di
	con diritto di voto nominati	nomina dei
	con decreto del Ministro	membri della
	dell'ambiente e della	nuova Sezione 2
	sicurezza energetica, di cui	del Comitato
	tre designati dal Ministro	
	dell'ambiente e della	
	sicurezza energetica, uno dal	
	Ministro per gli affari esteri e	
	la cooperazione	
	internazionale e due dal	
	Ministro dell'economia e	
	delle finanze, dei quali	
	almeno uno appartenente	
	all'Agenzia delle dogane e	
	monopoli.	
3. I membri del Comitato sono scelti tra	3. I membri del Comitato	
persone di elevata qualifica professionale e	sono scelti tra persone di	
comprovata esperienza nei settori	elevata qualifica	
interessati dal presente decreto e non	professionale e comprovata	
devono trovarsi in situazione di conflitto di	esperienza nei settori	
interessi rispetto alle funzioni loro	interessati dal presente	
attribuite. A tal fine, dichiarano la	decreto e non devono	
insussistenza di tale conflitto all'atto	trovarsi in situazione di	
dell'accettazione della nomina e sono tenuti	conflitto di interessi rispetto	
a comunicare tempestivamente al	alle funzioni loro attribuite. A	
Ministero dell'ambiente e della sicurezza	tal fine, dichiarano la	



energetica ogni sopravvenuta situazione di insussistenza di tale conflit	to
conflitto di interessi. all'atto dell'accettazio	ne
della nomina e sono tenut	ia
Tale comunicazione comporta la decadenza comunicare	
automatica dalla carica di membro del tempestivamente	al
Comitato e il Ministero che lo ha designato Ministero dell'ambiente	е
provvede alla sua sostituzione. Resta ferma della sicurezza energeti	ca
la disciplina di inconferibilita' ed ogni sopravvenuta situazio	ne
incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 di conflitto di interessi.	
aprile 2013, n. 39.	
Tale comunicazio	
comporta la decaden	
automatica dalla carica	
membro del Comitato e	
Ministero che lo ha designa	
The state of the s	ua
sostituzione. Resta ferma	·
disciplina di inconferibili	
ed incompatibilità di cui	
decreto legislativo 8 apr	ile
2013, n. 39.	
4. I membri del Comitato durano in carica 4. I membri del Comita	
cinque anni e il mandato può essere durano in carica cinque ar	
rinnovato per una sola volta. e il mandato può esse	
rinnovato per una sola volt	
4-bis. Il Presidente, tenu	
conto dell'ordine del gior	
	ivi convocazione di delle due sezioni
contemplate, ha facoltà	
convocare il Comitato p	
sezione competente, anc ai fini deliberativi	ne
	ra Comma
, ·	
dei componenti che adottano ogni regolarmente costituito c	
decisione con il voto favorevole della la maggioranza c	lei



T. T		T	
	maggioranza dei presenti. I membri con	componenti che adottano	
	funzioni consultive partecipano alle riunioni	ogni decisione con il voto	
	senza diritto di voto e non sono considerati	favorevole della maggioranza	
	ai fini del quorum costitutivo e deliberativo	dei presenti. I membri con	
	del Comitato.	funzioni consultive	
		partecipano alle riunioni	
		senza diritto di voto e non	
		sono considerati ai fini del	
		quorum costitutivo e	
		deliberativo del Comitato .	
	6. La preliminare attività istruttoria, ai fini	6. La preliminare attività	Ridefinizione
	della stesura degli atti deliberativi del	istruttoria, ai fini della	della
	Comitato, è di competenza del Ministero	stesura degli atti deliberativi	composizione
	dell'ambiente e della sicurezza energetica,	del Comitato, è di	della Segreteria
	che a tal fine istituisce nell'ambito della	competenza del Ministero	tecnica del
	Direzione generale competente per materia	dell'ambiente e della	Comitato
	la Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis. Il	sicurezza energetica, che a	
	Ministero si avvale, inoltre, delle proprie	tal fine istituisce nell'ambito	
	società in house, del GSE e dell'Istituto	della Direzione generale	
	superiore per la protezione e la ricerca	competente per materia la	
	ambientale (ISPRA), nonché dell'Unione	Segreteria tecnica di cui al	
	italiana delle camere di commercio,	comma 7-bis. Il Ministero si	
	industria, artigianato e agricoltura	avvale, inoltre, delle proprie	
	(Unioncamere) per l'implementazione	società in house, del GSE e	
	informatica del Portale di cui al comma 8,	dell'Istituto superiore per la	
	anche attraverso la stipula di apposite	protezione e la ricerca	
	convenzioni.	ambientale (ISPRA), nonché	
		dell'Unione italiana delle	
		camere di commercio.	
		industria, artigianato e	
		agricoltura (Unioncamere)	
		per l'implementazione	
		informatica del Portale di cui	
		al comma 8, anche attraverso	
		la stipula di apposite	



convenzioni .	
6. La preliminare attività	
istruttoria, ai fini della	
stesura degli atti deliberativi	
del Comitato, è di	
competenza del Ministero	
dell'ambiente e della	
sicurezza energetica; a tal	
fine è istituita, presso la	
Direzione generale	
competente, un'apposita	
Segreteria tecnica. La	
segreteria tecnica, che	
integra competenze	
tecniche e giuridiche, si	
compone di undici membri e	
di un coordinatore, nominati	
con decreto del Ministro	
dell'ambiente e della	
sicurezza energetica. Degli	
undici membri:	
a) uno è designato	
dall'ISPRA;	
b) uno dall'ENAC;	
c) uno dalla società in	
house del Ministero delle	
infrastrutture e dei trasporti;	
d) due dal GSE, di cui	
uno avente competenze in	
materia di CBAM;	
e) due dalla società in	
house del Ministero	
dell'ambiente e della	
sicurezza energetica, di cui	
uno avente competenze in	



	.
materia di CBA	•
f) due	da
Unioncamere,	
avente com	•
materia di CBA	M;
g) due d	lal Ministero
dell'economia	e delle
finanze	nell'ambito
dell'Agenzia d	elle dogane e
dei monop	oli, aventi
competenze i	
CBAM.	
Il coordinator	e, scelto tra
persone o	dotate di
comprovata e	sperienza nel
settore ETS, è	designato dal
Ministero del	l'ambiente e
della sicurezza	energetica.
6-bis. II	supporto Previsione del
organizzativo,	logistico e per supporto da
l'eventuale co	ontenzioso al parte della
Comitato e a	Ila Segreteria direzione
tecnica è ass	sicurato dalla generale
direzione	generale competente del
competente of	del Ministero MASE
dell'ambiente	e della
sicurezza energ	getica.
7. Per le attività inerenti il trasporto aereo e 7. Per le attiv	vità inerenti il Previsione della
i piccoli emettitori, i procedimenti istruttori trasporto aere	
sono svolti dal Ministero dell'ambiente e emettitori, i	
della sicurezza energetica, anche attraverso istruttori son	
il supporto fornito, rispettivamente, Ministero del	I
dall'ENAC mediante la stipola di appositi della sicurezz	
Accordi di cooperazione e dal GSE, anche attraver	
Accordi di cooperazione e dai OJE, i anche attraver	30 ii 3up porto cooperazione
fornito, ris	pettivamente, per il supporto



mediante la stipula di apposite convenzioni.	dall'ENAC mediante la stipola	allo svolgimento
	di appositi Accordi di	dell'attività
	cooperazione e dal GSE,	istruttoria
	mediante la stipula di	
	apposite convenzioni.	
	7. Per il supporto allo	
	svolgimento dell'attività	
	istruttoria di cui al comma 6,	
	il Ministero dell'ambiente e	
	della sicurezza energetica si	
	avvale, anche attraverso la	
	stipula di apposite	
	convenzioni, delle proprie	
	società in house, del Gestore	
	dei servizi energetici – GSE	
	S.p.A. (GSE) e dell'ISPRA,	
	nonché, per	
	l'implementazione	
	informatica del Portale di cui	
	al comma 8, dell'Unione	
	italiana delle camere di	
	commercio, industria,	
	artigianato e agricoltura	
	(Unioncamere). Per le	
	questioni inerenti al	
	trasporto aereo e ai piccoli	
	emettitori, l'attività	
	istruttoria è svolta dal	
	Ministero dell'ambiente e	
	della sicurezza energetica,	
	anche attraverso il supporto	
	fornito, rispettivamente,	
	dall'ENAC mediante la	
	stipula di appositi Accordi di	
	cooperazione e dal GSE,	



	mediante la stipula di	
	apposite convenzioni	
7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della	7-bis. Il Ministero	Previsione ella
sicurezza energetica, ai fini di cui al comma	dell'ambiente e della	sottoscrizione di
6, istituisce, presso la Direzione generale	sicurezza energetica, ai fini di	un protocollo di
competente per materia, una Segreteria	cui al comma 6, istituisce,	intesa con ADM
tecnica composta da cinque membri e da un	presso la Direzione generale	per coordinare
coordinatore nominati con decreto del	competente per materia, una	successive
Ministro dell'ambiente e della sicurezza	Segreteria tecnica composta	azioni
energetica. Dei cinque membri, uno è	da cinque membri e da un	strategiche in
designato ((dall'ISPRA)), uno ((dall'ENAC)),	coordinatore nominati con	materia CBAM.
uno dal GSE, uno dalla società in house del	decreto del Ministro	
Ministero dell'ambiente e della sicurezza	dell'ambiente e della	
energetica avente compiti in materia di ETS	sicurezza energetica. Dei	
e uno ((dall'Unioncamere)). Il coordinatore,	cinque membri, uno è	
scelto tra persone dotate di comprovata	designato ((dall'ISPRA)), uno	
esperienza nel settore ETS, è designato dal	((dall'ENAC)), uno dal GSE,	
Ministero dell'ambiente e della sicurezza	uno dalla società in house del	
energetica.	Ministero dell'ambiente e	
	della sicurezza energetica	
	avente compiti in materia di	
	ETS e uno	
	((dall'Unioncamere)). Il	
	coordinatore, scelto tra	
	persone dotate di	
	comprovata esperienza nel	
	settore ETS, è designato dal	
	Ministero dell'ambiente e	
	della sicurezza energetica.	
	7-bis. Entro il 1° gennaio	
	2025, il Ministero	
	dell'ambiente e della	
	sicurezza energetica	
	sottoscrive con l'Agenzia	
	sottoscrive con i Agenzia	



	delle dogane e dei monopoli un protocollo d'intesa, in materia di CBAM, finalizzato a orientare le azioni strategiche su obiettivi condivisi dalle parti, che corrispondono a interessi comuni	
8. Il Portale ETS è lo strumento utilizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività, ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al presente decreto. Con apposita convenzione sono definite le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle camere di commercio. I servizi telematici erogati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformità alle disposizioni dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi delle convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui all'articolo 46 comma 2.	strumento utilizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività, ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al presente decreto. Con apposita convenzione sono definite le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle camere di commercio. I servizi telematici erogati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformità alle disposizioni dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi delle convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui all'articolo 46 comma 2.	
9. Con riferimento al settore aereo, il Comitato svolge sia le attività relative al	9. Con riferimento al settore aereo, il Comitato svolge sia	Previsione de supporto de



sistema EU sistema CORS	ETS che quelle derivanti dal IIA.	le attività relative al sistema EU ETS che quelle derivanti dal sistema CORSIA, fatta eccezione per le attribuzioni del Focal Point CORSIA. Per le attività inerenti al sistema CORSIA, il Comitato si avvale del supporto fornito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC.	MIT per le attività inerenti al sistema CORSIA
dell'ambiente azioni volte a a) promuover ai meccanism Kyoto; b) favorire la attività svolte emissioni di C c) valorizzare la rete dip divulgativi ed punti di rifer informazioni imprenditoria d) valorizzare un'azione co sistema-Paeso risorse allocat di cooperazio accordi in	re le attività progettuali legate ni flessibili del protocollo di conoscenza e promuovere le e ai fini della riduzione delle CO2 in atmosfera; e rafforzare, anche attraverso olomatica italiana, i canali operativi per fornire adeguati rimento e reti di scambio di al sistema industriale ed	10. Il Comitato può proporre al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le azioni volte a: a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto; b) favorire la conoscenza e promuovere le attività svolte ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera; c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la rete diplomatica italiana, i canali divulgativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento e reti di scambio di informazioni al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;	



	Kyoto; e) supportare le aziende italiane con suggerimenti e linee di indirizzo nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario; f) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.	d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto;	
		e) supportare le aziende italiane con suggerimenti e linee di indirizzo nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario; f) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la	
	11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica di cui al presente articolo.	riduzione delle emissioni. 11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica di	Eliminato concerto Funzione pubblica



T		Т
	cui al presente articolo.	
12. Con decreto del Ministro dell'ambiente	12. Con decreto del Ministro	Aggiornamento
e della sicurezza energetica, di concerto con	dell'ambiente e della	riferimenti
i Ministri dello sviluppo economico e	sicurezza energetica, di	
dell'economia e delle finanze, sono definiti i	concerto con i Ministri dello	
compensi dei componenti del Comitato e	sviluppo economico e	
della Segreteria tecnica di cui al comma 7-	dell'economia e delle	
bis.	finanze, sono definiti i	
	compensi dei componenti del	
	Comitato e della Segreteria	
	tecnica di cui al comma 7-bis.	
	12. Con decreto del Ministro	
	dell'ambiente e della	
	sicurezza energetica, di	
	concerto con il Ministro	
	dell'economia e delle	
	finanze, sono definiti i	
	compensi dei componenti	
	del Comitato e della	
	Segreteria tecnica.	
13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il	13. Entro il 30 aprile di ogni	
Comitato di cui al comma 1 presenta al	anno, il Comitato di cui al	
Parlamento una relazione sull'attività svolta	comma 1 presenta al	
nell'anno precedente.	Parlamento una relazione	
	sull'attività svolta nell'anno	
	precedente.	
	Articolo 4-bis. (Autorità	
	nazionale competente ETS 2)	
	1. L'Autorità nazionale	Previsione di
	competente per l'attuazione	una autorità
	delle disposizioni di cui al	competente
	capo V bis del presente	dedicata
	decreto, della direttiva	all'attuazione
	2003/87/CE e dei relativi atti	delle
	di esecuzione e atti delegati	



	_
nei settori di cui al predetto	disposizioni in
capo, è il Comitato ETS 2. Il	materia di ETS2
Comitato ha sede presso il	
Ministero dell'ambiente e	
della sicurezza energetica.	
2. Il Comitato ETS 2 è un	Definizione della
organo collegiale composto	composizione e
da undici membri con diritto	delle modalità di
di voto, nominati con	designazione e
decreto del Ministro	nomina dei
dell'ambiente e della	membri del
sicurezza energetica, di cui	Comitato ETS2
tre, compreso il Presidente e	
il Vicepresidente, designati	
dal Ministro dell'ambiente e	
della sicurezza energetica,	
due dal Ministro	
dell'economia e delle	
finanze, di cui uno	
appartenente all'Agenzia	
delle Dogane e dei	
Monopoli, due dal Ministro	
delle infrastrutture e dei	
trasporti, uno dal Ministro	
della giustizia, due dal GSE e	
uno dall'ISPRA. Il membro	
designato dal Ministro della	
giustizia ha diritto di voto	
esclusivamente sulle	
questioni inerenti all'attività	
sanzionatoria.	
3. I membri del Comitato ETS	Definizione dei
2 sono scelti tra persone di	requisiti di
elevata qualifica	nomina dei
professionale e comprovata	



esperienza tecnico-	membri del
operativa nei settori oggetto	Comitato ETS2
del capo Vbis e non devono	
trovarsi in situazione di	
conflitto di interessi rispetto	
alle funzioni loro attribuite.	
A tal fine, i membri	
dichiarano la insussistenza di	
tale conflitto all'atto	
dell'accettazione della	
nomina e sono tenuti a	
comunicare	
tempestivamente al	
Ministero dell'ambiente e	
della sicurezza energetica	
ogni sopravvenuta	
situazione di conflitto di	
interessi. Tale	
comunicazione comporta la	
decadenza automatica dalla	
carica di membro del	
Comitato ETS 2 e il soggetto	
che lo ha designato	
provvede alla designazione	
del sostituto, che viene	
nominato con decreto del	
Ministro dell'ambiente e	
della sicurezza energetica.	
Resta ferma la disciplina di	
inconferibilità ed	
incompatibilità di cui al	
decreto legislativo n. 39 del	
2013.	
4. I membri del Comitato ETS	Definizione della
2 durano in carica cinque	durata in carica



	I
anni e il relativo mandato	dei membri del
può essere rinnovato per	Comitato ETS2
una sola volta.	
5. La preliminare attività	Previsione di
istruttoria ai fini della	una Segreteria
stesura degli atti deliberativi	tecnica per la
è di competenza del	preliminare
Ministero dell'ambiente e	attività
della sicurezza energetica; a	istruttoria
tal fine, è istituita, presso la	propedeutica
direzione generale	alla stesura degli
competente, un'apposita	atti deliberativi
Segreteria tecnica (nel	del Comitato
seguito "Segreteria tecnica	ETS2.
ETS 2"), composta da cinque	
membri e da un	
coordinatore nominati con	
decreto del Ministro	
dell'ambiente e della	
sicurezza energetica. Il	
coordinatore e due membri	
sono designati dal Ministero	
dell'ambiente e della	
sicurezza energetica. Dei	
restanti tre membri, due	
sono designati dal Ministero	
dell'economia e delle	
finanze, di cui uno	
appartenente all'Agenzia	
delle Dogane e dei	
Monopoli, e uno dal	
Ministero delle	
infrastrutture e dei trasporti.	
6. Per il supporto allo	Previsione del
svolgimento dell'attività	ruolo del GSE a



	1
istruttoria di cui al comma 5,	supporto
il Ministero dell'ambiente e	dell'attività
della sicurezza energetica si	istruttoria
avvale, anche attraverso la	
stipula di apposite	
convenzioni, del GSE.	
7. Il supporto organizzativo,	Previsione del
logistico e per l'eventuale	supporto
contenzioso al Comitato ETS	organizzativo,
2 e alla Segreteria tecnica	logistico e per
ETS 2 è assicurato dalla	l'eventuale
direzione generale	contenzioso da
competente del Ministero	parte del MASE
dell'ambiente e della	
sicurezza energetica	
8. Il Portale ETS 2 è lo	Previsione
strumento utilizzato dal	dell'utilizzo di un
Comitato ETS 2 per lo	portale dedicato
svolgimento delle attività di	per lo
propria competenza e delle	svolgimento
interlocuzioni con i	delle attività
destinatari del capo V bis. A	relative all'ETS2
tal fine, il Ministero	e per le
dell'ambiente e della	interlocuzioni
sicurezza energetica	con i soggetti
sottoscrive con	regolamentati
Unioncamere accordi di	
cooperazione, con i quali	
sono definite le modalità di	
interconnessione con le	
tecnologie telematiche delle	
Camere di commercio. I	
servizi telematici destinati	
alle imprese e alle pubbliche	
amministrazioni coinvolte	



		sono erogati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalità di funzionamento del Comitato ETS 2 e della Segreteria tecnica ETS 2.	Previsione di un decreto sul funzionamento del Comitato ETS2 e della relativa Segreteria tecnica
		10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato ETS 2 e dei componenti della Segreteria tecnica ETS 2	Previsione di un decreto sui compensi dei membri del Comitato ETS2 e della relativa Segreteria tecnica
		11. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato ETS 2 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.	Previsione dell'obbligo di presentazione al Parlamento di una relazione annuale sull'attività svolta dal Comitato ETS2
Art. 1, punto 4) [capo II della direttiva 2003/87/CE]	CAPO III TRASPORTO AEREO	CAPO III TRASPORTO AEREO	



		Т	
il titolo del capo II è sostituito dal		CAPO III	
seguente:		TRASPORTO AEREO E	
		MARITTIMO	
«TRASPORTI AEREI E MARITTIMI»			
		SEZIONE I	Inserimento
		TRASPORTO AEREO	della sezione
		TRASFORTO AEREO	relativa al
			trasporto aereo
			per suddividere
			le disposizioni
			del Capo III per
			argomento
	Art. 5	Art. 5	
	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione	
	1. Le disposizioni del presente capo si	1. Le disposizioni	Inserimento del
	applicano, salvo quanto previsto al comma	del presente capo si	riferimento alla
			sezione relativa
	2, all'assegnazione e al rilascio di quote per	applicano, salvo	
	le attività di trasporto aereo elencate	quanto previsto al	al trasporto
	nell'allegato I svolte da un operatore aereo	comma 2,	aereo. Revisione
	amministrato dall'Italia, come definito	all'assegnazione e al	del testo per
	all'articolo 3, comma 1, lettera ff). Sono	rilascio di quote per	renderlo
	escluse dall'ambito di applicazione del	le attività di	maggiormente
	trasporto aereo le attività di volo effettuate	trasporto aereo	aderente alla
	con aeromobili di cui all'articolo 744,	elencate	sezione.
	commi primo e quarto, del Codice della	nell'allegato l Le	
	navigazione.	disposizioni della	
		presente sezione si	
		applicano, salvo	
		quanto previsto al	
		comma 2, alle	
		attività di trasporto	
		aereo elencate	
		nell'allegato I	
		svolte da un	



		T.	
		operatore aereo	
		amministrato	
		dall'Italia, come	
		definito all'articolo	
		3, comma 1, lettera	
		ff). Sono escluse	
		dall'ambito di	
		applicazione del	
		trasporto aereo le	
		attività di volo	
		effettuate con	
		aeromobili di cui	
		all'articolo 744,	
		commi primo e	
		quarto, del Codice	
		della navigazione.	
	2. Le disposizioni del presente	2. Le disposizioni	Si è introdotto il
	capo si applicano, inoltre,	del presente capo	riferimento alla
	all'operatore di trasporto aereo	della presente	nuova Sezione
	commerciale, titolare di un	sezione si	relativa al
	Certificato di operatore aereo	applicano, inoltre,	trasporto aereo
	(COA) ovvero di una licenza di	all'operatore di	
	esercizio per il trasporto aereo e	trasporto aereo	
	all'operatore di trasporto aereo	commerciale,	
	non commerciale, fatte salve le	titolare di un	
	esenzioni di cui all'Allegato 1,	Certificato di	
	lettera J.	operatore aereo	
		(COA) ovvero di una	
		licenza di esercizio	
		per il trasporto	
		aereo e	
		all'operatore di	
		trasporto aereo non	
		commerciale, fatte	
		salve le esenzioni di	
1	1	Jaive ie escrizioni ul	1



	cui all'Allegato	1,
	lettera J.	
Art. 1, punto 10 [art. 28 bis	3. Dal 1° gennaio 2021 il numero di quote 3. Dal 1° gennaio	2021 il Abrogazione
della direttiva 2003/87/CE]	assegnate agli operatori aerei è ridotto numero di quote as	segnate necessaria in
gli articoli 28 <i>bis</i> 28 <i>ter</i> sono	annualmente del fattore di riduzione agli operatori aerei è	ridotto quanto la
sostituiti dai seguenti:	lineare, fatto salvo il riesame in vista annualmente del fa	ttore di direttiva (UE)
	dell'attuazione di una misura mondiale riduzione lineare, fat	to salvo 2023/958 ha
«Articolo 28 bis	basata sul mercato, a decorrere dal 2021. il riesame in	vista profondamente
[]	dell'attuazione di una	rivisto le regole rivisto le regole regole rivisto le regole rivisto ri
2. In deroga	mondiale basata sul r	nercato, per
all'articolo 3 quinquies,	a decorrere dal 2021.	l'assegnazione
paragrafo 3, il quantitativo di		delle quote agli
quote che ogni Stato membro		operatori aerei,
deve mettere all'asta per il		parzialmente
periodo dal 1º gennaio 2013 al		riprese dal
31 dicembre 2026 è ridotto in		successivo art. 6,
modo da corrispondere alla		comma 1 bis.
quantità di quote di emissioni a		
esso attribuita per il trasporto		
aereo dai voli ai quali non si		
applicano le deroghe di cui al		
paragrafo 1, lettere a) e b), del		
presente articolo.		
	4. In deroga agli articoli 12, paragrafo 2-bis, 4. In deroga agli art	· I
	14, paragrafo 3, e 16 della direttiva paragrafo 2-bis, 14, par	
	2003/87/CE, gli obblighi precisati in tali e 16 della direttiva 200	
	disposizioni si considerano ottemperati e In deroga alle norme re	
	non si adotta nessun provvedimento nei monitoraggio e comur	•
	confronti degli operatori aerei per quanto	•
	riguarda: 35, 36 e 42, gli obblighi	
	in tali disposizioni si con	•
	ottemperati e non s	
	nessun provvedimer	· · ·
	confronti degli operat	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	per quanto riguarda:	





Art. 1, punto 10 [art. 28 bis,		
par. 1 e 3, della direttiva		
2003/87/CE]		
sono aggiunti i paragrafi		
seguenti:		
1. In deroga all'articolo 12,		
paragrafo 3, all'articolo 14,		
paragrafo 3, e all'articolo 16, gli		
Stati membri considerano		
ottemperati gli obblighi		
precisati in tali disposizioni e		
non adottano alcun		
provvedimento nei confronti		
degli operatori aerei per		
quanto riguarda:		
a) tutte le emissioni prodotte		
dai voli da o per gli aerodromi		
situati in Stati non		
appartenenti al SEE, ad		
eccezione dei voli verso		
aerodromi situati nel Regno		
Unito o in Svizzera, in ogni anno		
civile dal 10 gennaio 2021al 31		
dicembre 2026, fatto salvo il		
riesame di cui all'articolo 28		
ter;		
b) tutte le emissioni prodotte		
dai voli tra un aerodromo		
situato in una delle regioni		
ultraperiferiche ai sensi		
dell'articolo 349 TFUE e un		
aerodromo situato in un'altra		
regione del SEE		



[] 3. In deroga all'articolo 3 octies, gli operatori aerei non sono tenuti a trasmettere piani di monitoraggio che stabiliscano le misure per il controllo e la comunicazione delle emissioni in relazione ai voli cui si applicano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.			
	b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione dello Spazio economico europeo in ogni anno civile fino al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE.	b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione dello Spazio economico europeo in ogni anno civile fino al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE. b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del Trattato sul funzionamento	Revisione lessicale



	dell'Unione	europea e un	
	aerodromo	situato in	
	un'altra reg	ione dello Spazio	
	Economico	Europeo in ogni	
	anno civile	dal 1° gennaio	
	2013 al 31	dicembre 2023,	
	fatto salvo	il riesame di cui	
	all'articolo	28 ter della	
	direttiva 20	03/87/CE	
	c) le emissi	oni rilasciate fino	Nuova lettera
Art. 1, punto 2), lettera b [art.	al 31 dicem	bre 2030 dai voli	necessaria per
3 quater, par. 8, della direttiva	tra un aero	dromo situato in	introdurre una
2003/87/CE]	una region	e ultraperiferica	ulteriore
sono aggiunti i paragrafi	di uno Sta	to membro e un	esenzione agli
seguenti:	aerodromo	situato nello	obblighi di
	stesso S	tato membro,	monitoraggio,
[]	compreso	un altro	comunicazione
8. In deroga all'articolo 12,	aerodromo	situato nella	e restituzione
paragrafo 3, all'articolo 14,	stessa	regione	per i voli da,
paragrafo 3, e all'articolo 16, gli	ultraperifer	ica o in un'altra	verso e tra
Stati membri considerano	regione ult	raperiferica dello	regioni
soddisfatti i requisiti stabiliti in	stesso State	o membro	ultraperiferiche
tali disposizioni e non adottano			di uno Stato
alcuna misura nei confronti			membro.
degli operatori aerei per			
quanto riguarda le emissioni			
rilasciate fino al 31 dicembre			
2030dai voli tra un aerodromo			
situato in una regione			
ultraperiferica di uno Stato			
membro e un aerodromo			
situato nello stesso Stato			
membro, compreso un altro			
aerodromo situato nella stessa			
regione ultraperiferica o in			



un'altra regione ultraperiferica		
dello stesso Stato membro.		
Art. 1, punto 9), lettera b [art.	5. In deroga alle norm	ie
25 bis, paragrafo 6 della	relative alla restituzion	ie
direttiva 2003/87/CE]	delle quote di cui all'artico	o
	36, gli operatori aerei no	n
sono aggiunti i paragrafi	sono tenuti a restituire	le
seguenti:	quote relative alle emissio	ni
[]	dei voli da e verso i pae	si
6. In conformità dell'articolo	meno sviluppati e i picco	li
12, paragrafo 3, gli operatori	Stati insulari in via	
aerei non sono tenuti a	sviluppo quali definiti dal	le
restituire le quote relative alle	Nazioni Unite, diversi d	la
emissioni dei voli da e verso i	quelli elencati nell'atto	di
paesi meno sviluppati e i piccoli	esecuzione adottato	а
Stati insulari in via di sviluppo	norma dell'articolo 25bi	s,
quali definiti dalle Nazioni	paragrafo 3 della diretti	<i>r</i> a
Unite, diversi da quelli elencati	2003/87/CE e dagli Stati il c	ui
nell'atto di esecuzione	PIL pro-capite è pari	0
adottato a norma del paragrafo	superiore alla med	ia
3 del presente articolo e dagli	dell'Unione	
Stati il cui PIL pro capite è pari		
o superiore alla media		
dell'Unione.		
[]		
	Articolo 5-bis	
	Assegnazione di quote ag	di
	operatori aerei	
Art. 1, punto 3), lettera a),	1. Le quote vengor	0
primo periodo [Art. 3	assegnate agli operato	ri
quinquies, par. 1, primo	aerei amministra	
periodo]	dall'Italia, conformemen	
	alle norme uniona	li,



3) L'articolo 3 quinquies così		mediante vendita all'asta, ai	
modificato:		sensi dell'articolo 6, o a	
		titolo gratuito, nei casi	
a) il paragrafo 1 è sostituito dal		regolati dall'articolo 7-bis.	
seguente:		regulati dali di ticolo 7 bis.	
Seguente.			
«1. Negli anni 2024 e 2025 è			
messo all'asta il 15 % delle			
quote di cui all'articolo 3			
quater, paragrafi 5, e 7, nonché			
il 25 % nel 2024 e il 50 % nel			
2025, rispettivamente, del			
restante 85 % di tali quote che			
sarebbe stato assegnato			
gratuitamente, eccetto il			
quantitativo di quote di cui			
all'articolo 3 quater, paragrafo			
6, e all'articolo 10 bis,			
paragrafo 8, quarto comma. Il			
resto delle quote per tali anni è			
assegnato gratuitamente.			
[]			
Art. 1, punto 3), lettera a),		2. A decorrere dal 1° gennaio	
secondo periodo [Art. 3		2026, le quote vengono	
quinquies, par. 1, secondo		assegnate esclusivamente	
periodo]		tramite asta, salvo i casi	
positions,		previsti dall'articolo 7-bis,	
[] A decorrere dal 1° gennaio		comma 2.	
2026 è messa all'asta l'intero		2.	
quantitativo di quote che			
sarebbe stata assegnato			
gratuitamente in detto anno,			
eccetto il quantitativo di quote			
di cui all'articolo 3 quater,			
paragrafo 6, e all'articolo 10			
Pa. ao. are e, e an articolo 10			



Aut C	Art. 6
Art. 6	Art. 6
Assegnazione delle quote di emissioni agli	Assegnazione delle quote di
operatori aerei amministrati dall'Italia	emissioni agli operatori
mediante vendita all'asta	aerei amministrati dall'Italia
	mediante vendita all'asta
1. La messa all'asta della quantità di quote	1. La messa all'asta della
determinata con decisione della	quantità di quote
Commissione europea, ai sensi dell'articolo	determinata con decisione
• • •	della Commissione europea,
	ai sensi dell'articolo 3 sexies.
•	paragrafo 3, lettera b), della
-	direttiva 2003/87/CE di cui
- ·	all'articolo 3 quinquies della
1 -	direttiva 2003/87/CE è
	disciplinata dal regolamento
	unionale in materia di aste. A
	tale fine il GSE svolge il ruolo
	di responsabile per il
·	collocamento di cui al
1 , -	regolamento aste e pone in
-	essere, a questo scopo, tutte
	le attività necessarie.
	propedeutiche, connesse e
	conseguenti ivi incluse quelle
1 '	finalizzate a consentire alla
·	Piattaforma d'Asta di
1	trattenere le risorse
1	necessarie per il pagamento
	del Sorvegliante d'Asta, in
	conformità al citato
	regolamento. I proventi delle
	aste sono versati al GSE sul
	conto corrente dedicato
	operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta 1. La messa all'asta della quantità di quote



	_	
	«Trans European Automated	
	Real-time Gross Settlement	
	Express Transfer System»	
	(TARGET2). Il GSE trasferisce i	
	proventi delle aste ed i	
	relativi interessi maturati su	
	un apposito conto acceso	
	presso la Tesoreria dello	
	Stato, intestato al	
	Dipartimento del Tesoro,	
	dandone contestuale	
	comunicazione ai ministeri	
	interessati.	
Art. 1, punto 10 [Art. 28 bis,	1-bis. Il quantitativo di quote	
par. 2 della direttiva	che l'Italia deve mettere	
2003/87/CE]	all'asta per il periodo dal 1°	
gli articoli 28 bis 28 ter sono	gennaio 2013 al 31 dicembre	
sostituiti dai seguenti:	2026 è ridotto in modo da	
	corrispondere alla quantità	
«Articolo 28 bis	di quote di emissioni	
[]	attribuita all'Italia per il	
2. In deroga	trasporto aereo dai voli ai	
all'articolo 3 quinquies,	quali non si applicano le	
paragrafo 3, il quantitativo di	deroghe di cui all'articolo 5,	
quote che ogni Stato membro	comma 4, lettere a) e b)	
deve mettere all'asta per il		
periodo dal 1º gennaio 2013 al		
31 dicembre 2026 è ridotto in		
modo da corrispondere alla		
quantità di quote di emissioni		
a esso attribuita per il		
trasporto aereo dai voli ai		
quali non si applicano le		
deroghe di cui al paragrafo 1,		



Lattana a) a la) alal musasuri		
lettere a) e b), del presente		
articolo.		
	2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta, di cui al comma 1, e la successiva riassegnazione, per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli di spesa per le attività destinate a finanziare le iniziative: 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della tutela del territorio e della tutela del territorio e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta, di cui al comma 1, e la successiva riassegnazione, per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli di spesa	Revisione lessicale
	per le attività destinate a finanziare le seguenti iniziative:	
	a) contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra; a) contro i cambiamenti climatici nella Unione climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra;	
	b) per dare attuazione all'articolo 21-bis della direttiva 2003/87/CE; b) per dare attuazione all'articolo 21-bis della direttiva 2003/87/CE;	
	c) per favorire l'adattamento agli effetti dei c) per favorire l'adattamento	



cambiamenti climatici nella Unione euro e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paes via di sviluppo;	_	
d) per la ricerca e lo sviluppo, ai fini d mitigazione e dell'adattamento, anche particolare, nel settore dell'aeronautic del trasporto aereo;	ella d) per la ricerca e lo sviluppo, in ai fini della mitigazione e	
e) per ridurre le emissioni attraverso m di trasporto scarsamente inquinanti;	odi e) per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti;	
f) per coprire i costi di gestione del siste EU ETS;	ma f) per coprire i costi di gestione del sistema EU ETS;	
g) per combattere la deforestazione;	g) per combattere la deforestazione;	
h) atte a consentire l'ampia diffusione sistema per la navigazione satellitare;	del h) atte a consentire l'ampia diffusione del sistema per la navigazione satellitare;	
i) per garantire i contributi al Fondo glob per l'efficienza energetica e le ener rinnovabili;	' ' -	
l) per la ricerca e l'innovazione, particolare riferimento ai programmi o iniziative nell'ambito del Nono program quadro di ricerca («9 o PQ»);	alle l'innovazione, con particolare	Aggiornamento riferimenti
m) per coprire costi di funzionamento	del m) per coprire costi di	



Comitato e del relativo supporto in relazione alle attività di trasporto aereo. 3. Il Comitato informa la Commissione sulle iniziative intraprese ai sensi del comma 2. I proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1 sono utilizzati con trasparenza e rendicontati alla Commissione europea. Art. 1, punto 4) [Art. 3 sexies [abrogato] della direttiva 2003/87/CE] Bi articoli 3 sexies e 3 septies sono soppressi; Art. 2 Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia Art. 3 Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia Art. 3 Necessaria abrogazione dello maniscioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia dell'attalia dell'at				
dall'art. 7 bis.	[abrogato] della direttiva 2003/87/CE] gli articoli 3 sexies e 3 septies	relazione alle attività di trasporto aereo. 3. Il Comitato informa la Commissione sulle iniziative intraprese ai sensi del comma 2. I proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1 sono utilizzati con trasparenza e rendicontati alla Commissione europea. Art. 7 Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori	e del relativo supporto in relazione alle attività di trasporto aereo. 3. Il Comitato informa la Commissione sulle iniziative intraprese ai sensi del comma 2. I proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1 sono utilizzati con trasparenza e rendicontati alla Commissione europea. Art. 7 Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori	abrogazione dell'art. 7 e del comma 1 dell'art. 9, in quanto le procedure per l'assegnazione delle quote gratuite agli operatori aerei sono state modificate dalla direttiva. Le nuove disposizioni in materia sono
quater della direttiva 2003/87/CE ogni indicate all'articole 3-quater		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		disposizioni in materia sono state recepite



				1
	· ·	eratore aereo amministrato dall'Italia, ai	della direttiva 2003/87/CE	
		i dell'attribuzione di quote a titolo	ogni operatore aereo	
		atuito, presenta al Comitato apposita	amministrato dall'Italia, ai	
		manda corredata dei dati relativi alle	fini dell'attribuzione di quote	
	ton	nnellate-chilometro per le attività di	a titolo gratuito, presenta al	
	tras	asporto aereo elencate nell'allegato I, che	Comitato apposita domanda	
	abb	bia svolto nell'anno di controllo,	corredata dei dati relativi alle	
	moi	onitorati conformemente alle disposizioni	tonnellate chilometro per le	
	sul	l monitoraggio e sulla comunicazione	attività di trasporto aereo	
	dell	lle emissioni ed al piano di monitoraggio	elencate nell'allegato I, che	
	dell	lle «tonnellate-chilometro», nonché	abbia svolto nell'anno di	
	veri	rificati da un verificatore indipendente, ai	controllo, monitorati	
	sen	nsi di quanto stabilito dall'articolo 41.	conformemente alle	
			disposizioni sul monitoraggio	
			e sulla comunicazione delle	
			emissioni ed al piano di	
			monitoraggio delle	
			«tonnellate-chilometro»,	
			nonché verificati da un	
			verificatore indipendente, ai	
			sensi di quanto stabilito	
L			dall'articolo 41.	
	2. F	Fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-	2. Fatto salvo il riesame di cui	Necessaria
	ter	r della direttiva 2003/87/CE, per ciascun	all'articolo 28-ter della	abrogazione
	peri	riodo indicato nell'articolo 3-quater della	direttiva 2003/87/CE, per	dell'art. 7 e del
	dire	rettiva 2003/87/CE, la domanda è	ciascun periodo indicato	comma 1
	pres	esentata al Comitato dall'operatore	nell'articolo 3-quater della	dell'art. 9, in
	alm	meno ventuno mesi prima dell'inizio del	direttiva 2003/87/CE, la	quanto le
	peri	riodo a cui la domanda si riferisce e l'anno	domanda è presentata al	procedure per
	di c	controllo è l'anno civile che si conclude	Comitato dall'operatore	l'assegnazione
	ven	ntiquattro mesi prima dell'inizio del	almeno ventuno mesi prima	delle quote
	peri	riodo a cui la domanda si riferisce.	dell'inizio del periodo a cui la	gratuite agli
			domanda si riferisce e l'anno	operatori aerei
			di controllo è l'anno civile che	sono state
			si conclude ventiquattro mesi	modificate dalla



		prima dell'inizio del periodo a	direttiva. Le
		cui la domanda si riferisce.	nuove
			disposizioni in
			materia sono
			state recepite
			dall'art. 7 bis.
	0 71 0 11 1		
	3. Il Comitato trasmette alla Commissione la domanda di cui al	3. Il Comitato trasmette alla	Necessaria
	comma 1 che deve pervenire almeno	Commissione la domanda di	abrogazione
	diciotto mesi prima dell'inizio	cui al comma 1 che deve	dell'art. 7 e del
	del periodo a cui tale domanda si	pervenire almeno diciotto	comma 1
	riferisce.	mesi prima dell'inizio del	dell'art. 9, in
		periodo a cui tale domanda si	quanto le
		riferisce.	procedure per
		Articolo 7-bis	l'assegnazione
			delle quote
		Assegnazione delle quote di	gratuite agli
		emissione a titolo gratuito	operatori aerei
		per gli operatori aerei	sono state
		amministrati dall'Italia	modificate dalla
Art. 1, punto 3), lettera b) [Art.		1. Negli anni 2024 e 2025, nel	direttiva. Le
3 quinquies, par. 1 bis della		rispetto della normativa	nuove
direttiva 2003/87/CE]		unionale, le quote a titolo	disposizioni in
		gratuito sono assegnate agli	materia sono
		operatori aerei inclusi nella	state recepite
è inserito il paragrafo		lista degli operatori aerei	dall'art. 7 bis.
seguente:		amministrati dall'Italia di cui	
		all'articolo 10, comma 1, in	
«1 bis. Le quote assegnate a		proporzione alle rispettive	
titolo gratuito sono assegnate		percentuali di emissioni	
agli operatori aerei in		verificate prodotte dalle	
proporzione alle rispettive		attività di trasporto aereo	
percentuali di emissioni		comunicate per il 2023. Tale	
verificate prodotte dalle		calcolo tiene conto delle	



attività di trasporto aereo comunicate per il 2023. Tale calcolo tiene conto anche delle emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per i voli che rientrano nell'EU ETS solo a decorrere dal 1° gennaio 2024. Entro il 30 giugno dell'anno pertinente, le autorità competenti rilasciano le quote assegnate a titolo gratuito per tale anno.»	emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per i voli che rientrano nell'EU ETS solo a decorrere dal 1° gennaio 2024.	
Art. 1, punto 2), lettera b) [art.	2. Conformemente al	
3 quater, par. 6 della direttiva	paragrafo 6 dell'articolo 3	
2003/87/CE]	quater della direttiva	
	2003/87/CE e delle	
sono aggiunti i paragrafi	pertinenti norme unionali,	
seguenti:	gli operatori aerei	
	commerciali possono	
[]	chiedere l'assegnazione di	
	quote gratuite per l'utilizzo	
6. Per il periodo dal 1° gennaio	di carburanti sostenibili per	
2024 al 31 dicembre 2030, un	l'aviazione e di altri	
massimo di 20 milioni del	carburanti che non derivano	
quantitativo totale di quote di	da combustibili fossili sui	
cui al paragrafo 5 è riservato	voli tra il 1° gennaio 2024 e il	
agli operatori aerei	31 dicembre 2030, per i quali	
commerciali, in modo	è previsto l'obbligo di	
trasparente, equo e non	restituzione delle quote,	
discriminatorio, per l'uso di	esclusi i voli per i quali tale	
carburanti sostenibili per	obbligo si considera	
l'aviazione e di altri carburanti	ottemperato ai sensi	
per l'aviazione che non	dell'articolo 5, comma 4,	



derivano da combustibili fossili,		lettere a) e b).	
di cui ad un regolamento sulla			
garanzia di condizioni di parità			
per un trasporto aereo			
sostenibile da computare ai fini			
del raggiungimento della quota			
minima di carburanti sostenibili			
per l'aviazione che il			
carburante per l'aviazione			
messo a disposizione degli			
operatori aerei presso gli			
aeroporti dell'Unione deve			
contenere ai sensi di tale			
regolamento, per i voli			
subsonici per i quali devono			
essere restituite delle quote a			
norma dell'articolo 12,			
paragrafo 3, della presente			
direttiva. Se il carburante			
ammissibile per l'aviazione non			
può essere fisicamente			
attribuito in un aeroporto a un			
volo specifico, le quote			
riservate ai sensi del presente			
comma sono disponibili per i			
carburanti ammissibili per			
l'aviazione caricati in tale			
aeroporto in proporzione alle			
emissioni prodotte dai voli			
dell'operatore aereo in	1		
partenza da tale aeroporto per	1		
i quali devono essere restituite	1		
delle quote a norma			
dell'articolo 12, paragrafo 3,	1		
della presente direttiva.			



Le quote riservate ai sensi del primo comma del presente paragrafo sono assegnate dagli Stati membri per coprire una parte o la totalità del differenziale di prezzo tra l'uso del cherosene fossile e l'uso dei carburanti ammissibili per l'aviazione pertinenti, tenendo conto degli incentivi legati al prezzo del carbonio e ai livelli minimi armonizzati tassazione dei combustibili fossili. Nel calcolare tale differenziale di prezzo, la Commissione tiene conto della relazione tecnica pubblicata dell'Unione dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea a norma di un regolamento sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile. Gli Stati membri garantiscono la visibilità del finanziamento a titolo del presente paragrafo in modo conforme ai requisiti di cui all'articolo 30 quaterdecies, paragrafo 1, lettere a) e b), della presente direttiva. Le quote assegnate a norma del presente paragrafo coprono:



a) il 70 % del differenziale di		
prezzo restante tra l'uso di		
cherosene fossile e idrogeno da		
fonti energetiche rinnovabili e i		
biocarburanti avanzati quali		
definiti all'articolo 2, secondo		
comma, punto 34), della		
direttiva (UE) 2018/2001 del		
Parlamento europeo e del		
Consiglio (*2), per i quali il		
fattore di emissione è pari a		
zero ai sensi dell'allegato IV o		
dell'atto di esecuzione		
adottato in applicazione		
dell'articolo 14 della presente		
direttiva;		
b) il 95 % del differenziale di		
prezzo restante tra l'uso di		
cherosene fossile e i carburanti		
rinnovabili di origine non		
biologica conformi all'articolo		
25 della direttiva (UE)		
2018/2001, utilizzati nel		
trasporto aereo, per i quali il		
fattore di emissione è pari a		
zero ai sensi dell'allegato IV o		
dell'atto di esecuzione		
adottato in applicazione		
dell'articolo 14 della presente		
direttiva;		
c) il 100 % della differenziale di		
prezzo restante tra l'uso di		
cherosene fossile e qualsiasi		
cherosene rossile e quaisiasi		



carburante ammissibile per		
l'aviazione non derivato da		
combustibili fossili di cui al		
primo comma del presente		
paragrafo, negli aeroporti		
situati in isole di dimensioni		
inferiori a 10 000 km2 e prive di		
collegamenti stradali o		
ferroviari con la terraferma,		
negli aeroporti di dimensioni		
insufficienti per essere definiti		
aeroporti dell'Unione		
conformemente ad un		
regolamento sulla garanzia di		
condizioni di parità per un		
trasporto aereo sostenibile e		
negli aeroporti situati in una		
regione ultraperiferica;		
d) in casi diversi da quelli di cui		
alle lettere a), b) e c), il 50 % del		
differenziale di prezzo restante		
tra l'uso di cherosene fossile e		
qualsiasi carburante		
ammissibile per l'aviazione non		
derivato da combustibili fossili		
di cui al primo comma del		
presente paragrafo.		
L'assegnazione di quote ai		
sensi del presente paragrafo		
può tenere conto di un		
eventuale sostegno da parte di		
altri regimi a livello nazionale.		



Su base annua, gli operatori		
aerei commerciali possono		
chiedere un'assegnazione di		
quote sulla base della quantità		
di ciascun carburante		
ammissibile per l'aviazione di		
cui al presente paragrafo usati		
su voli per i quali devono essere		
restituite delle quote a norma		
dell'articolo 12, paragrafo 3, tra		
il 10 gennaio 2024 e il 31		
dicembre 2030, esclusi i voli		
per i quali tale requisito è		
considerato soddisfatto a		
norma dell'articolo 28 bis,		
paragrafo 1. Se, per un dato		
anno la domanda di quote per		
l'uso di tali carburanti è		
superiore alla disponibilità di		
quote, il quantitativo di quote è		
ridotto in modo uniforme per		
tutti gli operatori aerei		
interessati dall'assegnazione		
per l'anno in questione.		
La Commissione pubblica		
annualmente nella Gazzetta		
ufficiale dell'Unione europea		
informazioni dettagliate sulla		
differenza media di costo,		
relativa all'anno precedente,		
tra il cherosene fossile,		
tenendo conto degli incentivi		
legati al prezzo del carbonio e		
ai livelli minimi armonizzati di		



tassazione dei combustibili			
fossili, e i carburanti			
ammissibili per l'aviazione			
pertinenti.			
Alla Commissione è conferito il			
potere di adottare atti delegati			
conformemente all'articolo 23			
al fine di integrare la presente			
direttiva definendo norme			
dettagliate per il calcolo			
annuale della differenza di			
costo di cui al sesto comma del			
presente paragrafo, per			
l'assegnazione di quote per			
l'uso di carburanti di cui al			
primo comma del presente			
paragrafo e per il calcolo delle			
emissioni di gas a effetto serra			
risparmiate in seguito all'uso			
dei carburanti comunicato a			
norma dell'atto di esecuzione			
adottato in applicazione			
dell'articolo 14, paragrafo 1,			
nonché stabilendo le modalità			
per tenere conto degli incentivi			
legati al prezzo del carbonio e			
ai livelli minimi armonizzati di			
tassazione dei combustibili			
fossili.			
Entro il 1° gennaio 2028, la			
Commissione effettua una			
valutazione dell'applicazione			
del presente paragrafo e			



presenta tempestivamente i	1		
risultati di tale valutazione in	1		
una relazione al Parlamento	1		
europeo e al Consiglio. La	1		
relazione può, se del caso,	1		
essere accompagnata da una	1		
proposta legislativa volta ad	1		
assegnare un quantitativo	1		
limitato e circoscritto nel	1		
tempo di quote fino al 31	1		
dicembre 2034 per incentivare	1		
ulteriormente l'uso di	1		
carburanti di cui al primo	1		
comma del presente paragrafo,	1		
in particolare l'uso di	1		
carburanti rinnovabili di origine	1		
non biologica conformi	1		
all'articolo 25 della direttiva	1		
(UE) 2018/2001, utilizzati nel	1		
trasporto aereo, per i quali il	1		
fattore di emissione è pari a	1		
zero ai sensi dell'allegato IV o	1		
dell'atto di esecuzione	1		
adottato in applicazione	1		
dell'articolo 14 della presente	1		
direttiva.	1		
	1		
A decorrere dal 1° gennaio	1		
2028 la Commissione valuta	1		
l'applicazione del presente	1		
paragrafo nella relazione che è	1		
tenuta a presentare a norma	1		
dell'articolo 10, paragrafo 5.			



Art. 1, punto 4) [Art. 3 septies [abrogato] della direttiva 2003/87/CE] gli articoli 3 sexies e 3 septies sono soppressi;	Art. 8 Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia	Art. 8 Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia	L'abrogazione dell'art. 8 si è resa necessaria in quanto le procedure per l'assegnazione delle quote gratuite agli operatori aerei sono state profondamente modificate dalla direttiva (UE) 2023/958. Le nuove disposizioni in materia sono state recepite dall'art. 7 bis.
	1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE, il 3% della quantità totale di quote di emissioni da assegnare è accantonato in una riserva speciale destinata agli operatori aerei. Puo' accedere alla riserva speciale, determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2003/87/CE l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:	1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE, il 3% della quantità totale di quote di emissioni da assegnare è accantonato in una riserva speciale destinata agli operatori aerei. Puo' accedere alla riserva speciale, determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2003/87/CE l'operatore aereo	



a) inizia ad esercitare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I dopo l'anno di controllo per il quale i dati relativi alle tonnellate-chilometro sono stati trasmessi dal Comitato, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, in relazione a un periodo di cui all'articolo 3-quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;	amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni: a) inizia ad esercitare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I dopo l'anno di controllo per il quale i dati relativi alle tonnellate chilometro sono stati trasmessi dal Comitato, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, in relazione a un periodo di cui all'articolo 3-quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;	L'abrogazione dell'art. 8 si è resa necessaria in quanto le procedure per l'assegnazione delle quote gratuite agli operatori aerei sono state profondamente modificate dalla direttiva (UE) 2023/958. Le nuove
		state recepite dall'art. 7 bis.
b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18% annuo, tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, in relazione al periodo di cui all'articolo 3-quater, paragrafo 2, della stessa direttiva ed il	b) i cui dati relativi alle tonnellate chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18% annuo, tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, in relazione al	L'abrogazione dell'art. 8 si è resa necessaria in quanto le procedure per l'assegnazione delle quote gratuite agli operatori aerei sono state
secondo anno civile del periodo	periodo di cui all'articolo 3	profondamente



	in questione.	austor porografo 2 della	modificate dalla
	III quescione.	quater, paragrafo 2, della stessa direttiva ed il secondo	
		anno civile del periodo in	2023/958. Le
		questione.	nuove
	2. L'attività di trasporto aereo di cui alle	2. L'attività di trasporto	disposizioni in
	lettere a) e b) del comma 1, per i quali si	aereo di cui alle lettere a) e b)	materia sono
	richiede l'accesso alle quote da riserva	del comma 1, per i quali si	state recepite
	speciale non deve essere in alcun modo	richiede l'accesso alle quote	dall'art. 7 bis.
	collegata ad altra o precedente attività	da riserva speciale non deve	
	aerea, esercitata da altro operatore sia esso	essere in alcun modo	
	operatore aereo nuovo entrante oppure	collegata ad altra o	
	operatore aereo che ha subito modifiche	precedente attività aerea,	
	dell'assetto societario.	esercitata da altro operatore	
		sia esso operatore aereo	
		nuovo entrante oppure	
		operatore aereo che ha	
		subito modifiche dell'assetto	
		societario.	
	3. Al fine di evitare la doppia assegnazione,	3. Al fine di evitare la doppia	
	l'attività di trasporto aereo è considerata un	assegnazione, l'attività di	
	proseguimento di un'attività esercitata in	trasporto aereo è	
	precedenza da un altro operatore aereo	considerata un	
	quando le stesse attività di trasporto aereo	proseguimento di un'attività	
	mantengono il diritto di ricevere quote a	esercitata in precedenza da	
	titolo gratuito ovvero quando i dati delle	un altro operatore aereo	
	tonnellate-chilometro relative all'attività	quando le stesse attività di	
	oggetto di richiesta sono già stati sottoposti	trasporto aereo mantengono	
	al vaglio del Comitato, ottenendo esito	il diritto di ricevere quote a	
	positivo.	titolo gratuito ovvero quando	
	F S S S S S S S S S S	i dati delle tonnellate	
		chilometro relative	
		all'attività oggetto di	
		richiesta sono già stati	
		sottoposti al vaglio del	
		Comitato. ottenendo esito	
		comitato, ottenendo esito	



	na aitina
4.11	positivo.
4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia	4. L'operatore aereo
che si trova nelle condizioni per accedere	amministrato dall'Italia che si
alla riserva speciale, ai sensi del comma 1 e	trova nelle condizioni per
delle eventuali norme specifiche emanate	accedere alla riserva
dalla Commissione europea, presenta	speciale, ai sensi del comma
domanda al Comitato entro il 30 giugno del	1 e delle eventuali norme
terzo anno del periodo di riferimento a cui	specifiche emanate dalla
si riferisce la domanda.	Commissione europea,
	presenta domanda al
	Comitato entro il 30 giugno
	del terzo anno del periodo di
	riferimento a cui si riferisce la
	domanda.
5. La domanda contiene almeno le seguenti	5. La domanda contiene
informazioni:	almeno le seguenti
	informazioni:
a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro,	
monitorati e verificati conformemente alle	a) i dati relativi alle
disposizioni sulle verifiche per le attività di	tonnellate-chilometro,
trasporto aereo elencate nell'allegato I	monitorati e verificati
svolte dall'operatore aereo amministrato	conformemente alle
dall'Italia nel secondo anno civile del	disposizioni sulle verifiche
periodo di riferimento al quale la domanda	per le attività di trasporto
si riferisce;	aereo elencate nell'allegato I
1.7.1	svolte dall'operatore aereo
b) le prove che i criteri di ammissibilità ai	amministrato dall'Italia nel
sensi del comma 1 sono soddisfatti.	secondo anno civile del
	periodo di riferimento al
	quale la domanda si riferisce;
	'
	b) le prove che i criteri di
	ammissibilità ai sensi del
	comma 1 sono soddisfatti.
6. Nel caso degli operatori aerei	6. Nel caso degli operatori
amministrati dall'Italia di cui al comma 1,	aerei amministrati dall'Italia



lettera b), la domanda dell'operatore contiene almeno:

- a) l'aumento percentuale delle tonnellatechilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;
- b) l'aumento, in termini assoluti, delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi del medesimo articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;
- c) la quantità, in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma 1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi del citato articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo.

di cui al comma 1, lettera b), la domanda dell'operatore contiene almeno:

- a) l'aumento percentuale delle tonnellate chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate chilometro, ai sensi dell'articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;
- b) l'aumento, in termini assoluti, delle tonnellatechilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi del medesimo articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;
- c) la quantità, in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma



	1, lettera b), delle tonnellate
	chilometro registrata
	dall'operatore aereo in
	questione tra l'anno di
	controllo per il quale sono
	stati trasmessi i dati relativi
	alle tonnellate-chilometro ai
	sensi del citato articolo 7 e
	delle pertinenti deliberazioni
	del Comitato, in relazione al
	corrispondente periodo, ed il
	secondo anno civile di tale
	periodo.
7. Entro sei mesi dal termine per la	7. Entro sei mesi dal termine
presentazione della domanda indicato al	per la presentazione della
comma 2, il Comitato, previa verifica,	domanda indicato al comma
trasmette alla Commissione europea le	2, il Comitato, previa verifica,
domande degli operatori aerei amministrati	trasmette alla Commissione
dall'Italia di cui al comma 4 ad essa	europea le domande degli
pervenute.	operatori aerei amministrati
	dall'Italia di cui al comma 4
	ad essa pervenute.
8. Entro tre mesi dalla data della decisione	8. Entro tre mesi dalla data
della Commissione europea	della decisione della
sull'assegnazione della riserva speciale, di	Commissione europea
cui dall'articolo 3-septies, paragrafo 5, della	sull'assegnazione della
direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e	riserva speciale, di cui
pubblica:	dall'articolo 3 septies,
	paragrafo 5, della direttiva
a) l'assegnazione di quote di emissioni	2003/87/CE, il Comitato
prelevate dalla riserva speciale a ciascun	calcola e pubblica:
operatore aereo per cui ha presentato	
richiesta alla Commissione. Tali quote sono	a) l'assegnazione di quote di
calcolate considerando il parametro di	emissioni prelevate dalla
riferimento di cui alla decisione della	riserva speciale a ciascun
Commissione europea sull'assegnazione	operatore aereo per cui ha



della riserva speciale prevista dall'articolo 3septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:

- 1) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellatechilometro di cui al comma 5, lettera a), che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione, ai sensi del comma 6;
- 2) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 6;
- b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ogni anno, è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi del comma 6, lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui l'assegnazione si riferisce.

presentato richiesta alla
Commissione. Tali quote
sono calcolate considerando
il parametro di riferimento di
cui alla decisione della
Commissione europea
sull'assegnazione della
riserva speciale prevista
dall'articolo 3-septies,
paragrafo 5, della direttiva
2003/87/CE e
moltiplicandolo:

- 1) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate chilometro di cui al comma 5, lettera a), che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione, ai sensi del comma 6;
- 2) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 6;
- b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun





Art. 1, punto 4) [Art. 3 sexies [abrogato] della direttiva 2003/87/CE]

gli articoli 3 sexies e 3 septies sono soppressi;

- 1. Per i periodi successivi a quello che ha avuto inizio il 1° gennaio 2013, entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea, di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:
- a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo 8, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda per il parametro di riferimento di cui alla pertinente decisione di assegnazione della Commissione europea, prevista all'articolo 3-sexies paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;
- b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I.

1. Per i periodi successivi a quello che ha avuto inizio il 1° gennaio 2013, entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea, di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore _____ amministrato dall'Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo 8. calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda per il parametro di riferimento di cui alla pertinente decisione di assegnazione della Commissione europea, prevista all'articolo 3 sexies paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;

b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo



		interessato, calcolata come	
		indicato alla lettera a), per il	
		numero di anni che	
		costituiscono il periodo nel	
		quale l'operatore aereo in	
		questione svolge una delle	
		attività di trasporto aereo	
		elencate all'allegato I.	
		_	
Art. 1, punto 3), lettera b) [art.	2. Per i periodi successivi a quello che ha	2. Per i periodi successivi a	
3 quinquies, par. 1 bis della	avuto inizio il 1° gennaio 2013, il Comitato	quello che ha avuto inizio il 1°	
direttiva 2003/87/CE]	rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a	gennaio 2013, il Comitato	
	ciascun operatore aereo amministrato	rilascia, entro il 28 febbraio di	
è inserito il paragrafo	dall'Italia il numero di quote che gli sono	ogni anno, a ciascun	
seguente:	state assegnate per quell'anno, a norma del	operatore aereo	
	presente articolo e dell'articolo 8, ove	amministrato dall'Italia il	
	applicabile. Il Comitato comunica il rilascio	numero di quote che gli sono	
«1 bis. [] Entro il 30 giugno	delle quote di emissione all'operatore aereo	state assegnate per	
dell'anno pertinente, le	amministrato dall'Italia e all'amministratore	quell'anno, a norma del	
autorità competenti rilasciano	del registro dell'Unione.	presente articolo e	
le quote assegnate a titolo		dell'articolo 8, ove	
gratuito per tale anno.»		applicabile. Il Comitato	
gradate per tale almen		comunica il rilascio delle	
		quote di emissione	
		all'operatore aereo	
		amministrato dall'Italia e	
		all'amministratore del	
		registro dell'Unione.	
		2. Il Comitato rilascia, entro	
		il 30 giugno di ogni anno, a	
		ciascun operatore aereo	
		amministrato dall'Italia	
		avente diritto, il numero di	
		quote che gli sono state	
		assegnate per quell'anno a	



	n	norma dell'articolo 7-bis,	
	C	comma 1. Il Comitato	
	C	comunica il rilascio delle	
	q	quote di emissione	
	a	all'operatore aereo	
	а	amministrato dall'Italia e	
	a	all'amministratore del	
	r	egistro dell'Unione.	
Art. 1, punto 2), lettera b) [art.	3	3. Il Comitato rilascia altresì,	L'inserimento si
3 quater, par. 6, della direttiva	a	ai sensi delle pertinenti	è reso
2003/87/CE]	n	norme unionali, a ciascun	necessario per
	0	operatore aereo	prevedere le
sono aggiunti i paragrafi	a	amministrato dall'Italia	modalità di
seguenti:	a	evente diritto, il numero di	rilascio delle
	q	quote che gli sono state	quote gratuite
[]	a	assegnate per quell'anno a	per l'utilizzo di
«6. []Le quote riservate ai	n	norma dell'articolo 7-bis,	SAF.
sensi del primo comma del	c	comma 2. Il Comitato	
presente paragrafo sono	c	comunica il rilascio delle	
assegnate dagli Stati membri	q	quote di emissione	
per coprire una parte o la	a	all'operatore aereo	
totalità del differenziale di	a	amministrato dall'Italia e	
prezzo tra l'uso del cherosene	a	all'amministratore del	
fossile e l'uso dei carburanti	r	egistro dell'Unione.	
ammissibili per l'aviazione			
pertinenti, tenendo conto degli			
incentivi legati al prezzo del			
carbonio e ai livelli minimi			
armonizzati di tassazione dei			
combustibili fossili.[]»			
COMBUSTION 103311.[]"			
		Articolo 9-bis	



	Modalità di attuazione della
	misura mondiale dell'ICAO
	basata sul mercato
Art. 1, punto 6) [la lettera a)	1. Le disposizioni del
modifica l'art. 12, paragrafo 6	presente articolo si
della direttiva 2003/87/CE; la	applicano alle emissioni
lettera b) introduce i nuovi	prodotte dagli operatori
paragrafi 8 e 9 dell'art. 12,	aerei amministrati dall'Italia
paragrafo 6 della direttiva	che soddisfano le condizioni
2003/87/CE]	di cui all'articolo 12,
	paragrafo 6 della direttiva
	2003/87/CE, terzo e quarto
	periodo, sui voli da, verso e
l'articolo 12 è così modificato:	tra gli Stati elencati nell'atto
a) il paragrafo 6 è sostituito dal	di esecuzione adottato in
seguente:	applicazione dell'articolo 25
seguente:	bis, paragrafo 3 della
«6. Conformemente alla	direttiva 2003/87/CE e i voli
metodologia stabilita nell'atto	tra la Svizzera o il Regno
di esecuzione di cui al	Unito e gli Stati elencati nel
paragrafo 8 del presente	medesimo atto di
articolo, gli Stati membri	esecuzione.
calcolano ogni anno gli obblighi	
di compensazione per l'anno	
civile precedente per quanto	
riguarda i voli da, verso e tra gli	
Stati elencati nell'atto di	
esecuzione adottato in	
applicazione dell'articolo 25	
bis, paragrafo 3, e i voli tra la	
Svizzera o il Regno Unito e gli	
Stati elencati nell'atto di	
esecuzione adottato in	
applicazione dell'articolo 25	
bis, paragrafo 3, ed entro il 30	



novembre di ogni anno ne		
informano gli operatori aerei.		
Conformemente alla		
metodologia stabilita nell'atto		
di esecuzione di cui al		
paragrafo 8 del presente		
articolo, gli Stati membri		
calcolano inoltre gli obblighi di		
compensazione finali totali per		
un determinato periodo di		
conformità a CORSIA e, entro il		
30 novembre dell'anno		
successivo all'ultimo anno del		
pertinente periodo di		
conformità a CORSIA, ne		
informano gli operatori aerei		
che soddisfano le condizioni		
stabilite al terzo comma del		
presente paragrafo.		
Gli Stati membri informano del		
livello della compensazione gli		
operatori aerei che soddisfano		
tutte le seguenti condizioni:		
a) sono titolari di un certificato		
di operatore aereo rilasciato da		
uno Stato membro o sono		
registrati in uno Stato membro,		
comprese le regioni		
ultraperiferiche, le dipendenze		
e i territori dello Stato		
membro; e		
·		



b) producono emissioni annue		
di CO2 superiori a 10 000		
tonnellate generate da		
aeroplani con una massa		
massima certificata al decollo		
superiore a 5 700 kg che		
effettuano voli di cui		
all'allegato I, diversi da quelli		
che partono e arrivano nello		
stesso Stato membro,		
comprese le regioni		
ultraperiferiche dello stesso		
Stato membro, a decorrere dal		
1° gennaio 2021.		
Ai fini del primo comma, lettera		
b), non si tiene conto delle		
emissioni di CO2 dei seguenti		
tipi di voli:		
i) voli di Stato;		
ly von ar state,		
ii) voli umanitari;		
iii) voli per servizi medici;		
iv) voli militari;		
iv) von mintari,		
v) voli per attività antincendio;		
vi) voli che precedono o		
seguono un volo umanitario,		
per servizi medici o per attività		
antincendio, a condizione che		
tali voli siano stati effettuati		
con lo stesso aeromobile e		
siano stati necessari per lo		



svolgimento delle attività		
umanitarie, per servizi medici o		
antincendio corrispondenti o		
per il riposizionamento		
dell'aeromobile dopo tali		
attività in vista della sua attività		
successiva.»		
b) sono aggiunti i paragrafi		
seguenti:		
«8. Il calcolo degli obblighi di		
compensazione di cui al		
paragrafo 6 del presente		
articolo ai fini di CORSIA è		
effettuato conformemente a		
una metodologia che la		
Commissione dovrà specificare		
per quanto riguarda i voli da,		
verso e tra gli Stati elencati		
nell'atto di esecuzione		
adottato in applicazione		
dell'articolo 25 bis, paragrafo 3,		
nonché i voli tra la Svizzera o il		
Regno Unito e gli Stati elencati		
nell'atto di esecuzione		
adottato in applicazione		
dell'articolo 25 bis, paragrafo 3.		
3. dell al ticolo 23 bis, paragrato 3.		
La Commissione adotta atti di		
esecuzione, che specificano la		
metodologia per il calcolo degli		
obblighi di compensazione per		
gli operatori aerei di cui al		



primo comma del presente			
paragrafo.	1		
paragrare.	1		
[]	1		
	1		
9. Gli operatori aerei che sono			
titolari di un certificato di			
operatore aereo rilasciato da	1		
uno Stato membro o che sono			
registrati in uno Stato membro,			
comprese le regioni			
ultraperiferiche, le dipendenze			
e i territori dello Stato			
membro, cancellano le unità di			
cui all'articolo 11 bis solo per			
quanto riguarda il quantitativo			
notificato dallo Stato membro,			
a norma del paragrafo 6, per il			
periodo di conformità a CORSIA			
in questione. La cancellazione è			
effettuata entro il 31 gennaio			
2025 per le emissioni del			
periodo dal 2021 al 2023 ed			
entro il 31 gennaio 2028 per le			
emissioni del periodo dal 2024			
al 2026.»			
	1		
	1		
Art. 1, punto 5), lettera a) [art.	1		
11 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della			
direttiva 2003/87/CE]	1		
	!		
5) l'articolo 11 bis è così			
modificato:	1		



a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono	1		
sostituiti dai seguenti:	1		
	1		
	1		
	1		
«1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3	1		
del presente articolo, gli	1		
operatori aerei che sono	1		
titolari di un certificato di	1		
operatore aereo rilasciato da	1		
uno Stato membro o che sono	1		
registrati in uno Stato membro,	1		
comprese le regioni	1		
ultraperiferiche, le dipendenze	1		
e i territori dello Stato	1		
membro, possono utilizzare le	1		
seguenti unità per ottemperare	1		
ai loro obblighi di cancellazione	1		
delle unità per quanto riguarda	1		
il quantitativo notificato ai	1		
sensi dell'articolo 12, paragrafo	1		
6, come stabilito all'articolo 12,	1		
paragrafo 9:	1		
	1		
a) i crediti che sono autorizzati	1		
dalle parti che partecipano al	1		
meccanismo istituito a norma	1		
dell'articolo 6, paragrafo 4,	1		
dell'accordo di Parigi;	1		
La Visana dia isala are are are are are are are are are ar	1		
b) i crediti che sono autorizzati	,		
dalle parti partecipanti ai	, ·		
programmi di rilascio di crediti	1		
e che sono stati considerati	1		
ammissibili dal Consiglio	1		
dell'ICAO quali definiti nell'atto			



di esecuzione adottato in		
applicazione del paragrafo 8;		
c) i crediti che sono autorizzati		
dalle parti degli accordi a		
norma del paragrafo 5;		
d) i crediti rilasciati per progetti		
a livello dell'Unione a norma		
dell'articolo 24 bis.		
2. Le unità di cui al paragrafo		
1, lettere a) e b), possono		
essere utilizzate se sono		
soddisfatte le seguenti		
condizioni:		
a) hanno origine in uno Stato		
che al momento dell'uso è		
parte dell'accordo di Parigi;		
b) hanno origine in uno Stato		
elencato nell'atto di		
esecuzione adottato in		
applicazione dell'articolo 25		
bis, paragrafo 3, in quanto		
partecipante al regime di		
compensazione e riduzione		
delle emissioni di carbonio del		
trasporto aereo internazionale		
dell'ICAO (CORSIA). Questa		
condizione non si applica alle		
emissioni rilasciate prima del		
2027, né ai paesi meno		
sviluppati né ai piccoli Stati		
insulari in via di sviluppo quali		
definiti dalle Nazioni Unite, ad		



eccezione degli Stati il cui PIL			
pro capite è pari o superiore	1		
alla media dell'Unione.	1		
	1		
3. Le unità di cui al paragrafo	1		
1, lettere a), b) e c), possono	1		
essere utilizzate se sono state	1		
introdotte disposizioni per	1		
l'autorizzazione in capo alle	1		
parti partecipanti, è adeguata	1		
tempestivamente la	1		
comunicazione delle emissioni	1		
di origine antropica suddivise	1		
per fonti e assorbimenti per	1		
pozzi, coperti dai contributi	1		
determinati a livello nazionale	1		
delle parti partecipanti, e sono	1		
evitati il doppio conteggio e un	1		
aumento netto delle emissioni	1		
globali.	1		
	1		
La Commissione adotta atti di	1		
esecuzione che stabiliscono	1		
requisiti dettagliati per le	1		
disposizioni di cui al primo	1		
comma del presente paragrafo,	1		
che possono includere obblighi	1		
di comunicazione e	1		
registrazione, e per l'elenco	1		
degli Stati o dei programmi che	1		
applicano tali disposizioni. Tali	1		
disposizioni tengono conto della flessibilità accordata ai	1		
	1		
paesi meno sviluppati e ai	1		
piccoli Stati insulari in via di	1		
sviluppo in conformità del			



paragrafo 2 del presente			
articolo. Tali atti di esecuzione			
sono adottati secondo la			
procedura d'esame di cui			
all'articolo 22 bis, paragrafo 2.»			
all al ticolo 22 bis, paragrato 2."			
		2. L'ENAC in qualità di	
		Focal Point nazionale	
		CORSIA, secondo una	
		metodologia indicata dalla	
		Commissione ai sensi	
		dell'articolo 12, paragrafo 8	
		della direttiva 2003/87/CE,	
		calcola ogni anno gli obblighi	
		di compensazione per l'anno	
		civile precedente e li	
		comunica al Comitato che	
		entro il 30 novembre di ogni	
		anno, ne dà notizia agli	
		operatori aerei di cui al	
		comma 1.	
Art. 1, punto 6) [la lettera a)		3. L'ENAC in qualità di	
modifica l'art. 12, paragrafo 6		Focal Point nazionale	
della direttiva 2003/87/CE; la		CORSIA, secondo una	
lettera b) introduce i nuovi		metodologia indicata dalla	
paragrafi 8 e 9 dell'art. 12,		Commissione ai sensi	
paragrafo 6 della direttiva		dell'articolo 12, paragrafo 8	
2003/87/CE]		della direttiva 2003/87/CE,	
2003/8//CL]		calcola gli obblighi di	
		compensazione finali totali	
l'articolo 12 è così modificato:		per un determinato periodo	
		di conformità a CORSIA e li	
a) il paragrafo 6 è sostituito dal		comunica al Comitato che	
seguente:		entro il 30 novembre	
		dell'anno successivo	



[
informa gli operatori aerei di	
cui al comma 1.	
	all'ultimo anno del pertinente periodo di conformità a CORSIA ne informa gli operatori aerei di cui al comma 1.



stabilite al terzo comma del			
presente paragrafo.			
Gli Stati membri informano del			
livello della compensazione gli	1		
operatori aerei che soddisfano	1		
tutte le seguenti condizioni:			
	1		
a) sono titolari di un certificato			
di operatore aereo rilasciato da	1		
uno Stato membro o sono			
registrati in uno Stato membro,	1		
comprese le regioni	1		
ultraperiferiche, le dipendenze			
e i territori dello Stato			
membro; e	1		
b) producono emissioni annue	1		
di CO2 superiori a 10 000	1		
tonnellate generate da	1		
aeroplani con una massa	1		
massima certificata al decollo	1		
superiore a 5 700 kg che	1		
effettuano voli di cui	1		
all'allegato I, diversi da quelli	1		
che partono e arrivano nello	1		
stesso Stato membro,	1		
comprese le regioni	1		
ultraperiferiche dello stesso	1		
Stato membro, a decorrere dal	1		
1° gennaio 2021.			
Ai fini dal maima a serses les			
Ai fini del primo comma, lettera			
b), non si tiene conto delle			
emissioni di CO2 dei seguenti			
tipi di voli:			
	1		



i) voli di Stato;		
ii) voli umanitari;		
iii) voli per servizi medici;		
iv) voli militari;		
v) voli per attività antincendio;		
vi) voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attività antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati necessari per lo svolgimento delle attività umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell'aeromobile dopo tali attività in vista della sua attività		
successiva.»		
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:		
«8. Il calcolo degli obblighi di compensazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo ai fini di CORSIA è effettuato conformemente a una metodologia che la		
Commissione dovrà specificare		



per quanto riguarda i voli da,			
verso e tra gli Stati elencati			
nell'atto di esecuzione			
adottato in applicazione	,		
dell'articolo 25 bis, paragrafo 3,			
nonché i voli tra la Svizzera o il	,		
Regno Unito e gli Stati elencati	,		
nell'atto di esecuzione	,		
adottato in applicazione	,		
dell'articolo 25 bis, paragrafo 3.	,		
	,		
La Commissione adotta atti di	,		
esecuzione, che specificano la	,		
metodologia per il calcolo degli	,		
obblighi di compensazione per	,		
gli operatori aerei di cui al	,		
primo comma del presente	,		
paragrafo.	,		
r 1			
[]	,		
9. Gli operatori aerei che sono	,		
titolari di un certificato di	,		
operatore aereo rilasciato da	,		
uno Stato membro o che sono	,		
registrati in uno Stato membro,	,		
comprese le regioni	,		
ultraperiferiche, le dipendenze	,		
e i territori dello Stato	,		
membro, cancellano le unità di	,		
cui all'articolo 11 bis solo per	,		
quanto riguarda il quantitativo	,		
notificato dallo Stato membro,	,		
a norma del paragrafo 6, per il	,		
periodo di conformità a CORSIA	,		
in questione. La cancellazione è			



effettuata entro il 31 gennaio		
2025 per le emissioni del		
periodo dal 2021 al 2023 ed		
entro il 31 gennaio 2028 per le		
emissioni del periodo dal 2024		
al 2026.»		
Art. 1, punto 5), lettera a) [art.		
11 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della		
direttiva 2003/87/CE]		
5) l'articolo 11 bis è così		
modificato:		
mounicato.		
a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono		
sostituiti dai seguenti:		
«1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3		
del presente articolo, gli		
operatori aerei che sono		
titolari di un certificato di		
operatore aereo rilasciato da		
uno Stato membro o che sono		
registrati in uno Stato membro,		
comprese le regioni		
ultraperiferiche, le dipendenze		
e i territori dello Stato		
membro, possono utilizzare le		
seguenti unità per ottemperare		
ai loro obblighi di cancellazione		
delle unità per quanto riguarda		
il quantitativo notificato ai		
sensi dell'articolo 12, paragrafo		



		1
6, come stabilito all'articolo 12, paragrafo 9:		
a) i crediti che sono autorizzati dalle parti che partecipano al		
meccanismo istituito a norma		
dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo di Parigi;		
b) i crediti che sono autorizzati		
dalle parti partecipanti ai programmi di rilascio di crediti		
e che sono stati considerati ammissibili dal Consiglio		
dell'ICAO quali definiti nell'atto		
di esecuzione adottato in applicazione del paragrafo 8;		
c) i crediti che sono autorizzati dalle parti degli accordi a		
norma del paragrafo 5;		
d) i crediti rilasciati per progetti a livello dell'Unione a norma		
dell'articolo 24 bis.		
2. Le unità di cui al paragrafo		
1, lettere a) e b), possono essere utilizzate se sono		
soddisfatte le seguenti condizioni:		
a) hanno origine in uno Stato		
che al momento dell'uso è parte dell'accordo di Parigi;		



b) hanno origine in uno Stato		
elencato nell'atto di		
esecuzione adottato in		
applicazione dell'articolo 25		
bis, paragrafo 3, in quanto		
partecipante al regime di		
compensazione e riduzione		
delle emissioni di carbonio del		
trasporto aereo internazionale		
dell'ICAO (CORSIA). Questa		
condizione non si applica alle		
emissioni rilasciate prima del		
2027, né ai paesi meno		
sviluppati né ai piccoli Stati		
insulari in via di sviluppo quali		
definiti dalle Nazioni Unite, ad		
eccezione degli Stati il cui PIL		
pro capite è pari o superiore		
alla media dell'Unione.		
3. Le unità di cui al paragrafo		
1, lettere a), b) e c), possono		
essere utilizzate se sono state		
introdotte disposizioni per		
l'autorizzazione in capo alle		
parti partecipanti, è adeguata		
tempestivamente la		
comunicazione delle emissioni		
di origine antropica suddivise		
per fonti e assorbimenti per		
pozzi, coperti dai contributi		
determinati a livello nazionale		
delle parti partecipanti, e sono		
evitati il doppio conteggio e un		
critati ii doppio conteggio e dii		



aumento netto delle emissioni			
globali.			
8.000			
La Commissione adotta atti di			
esecuzione che stabiliscono			
requisiti dettagliati per le			
disposizioni di cui al primo			
comma del presente paragrafo,			
che possono includere obblighi			
di comunicazione e			
registrazione, e per l'elenco			
degli Stati o dei programmi che			
applicano tali disposizioni. Tali			
disposizioni tengono conto			
della flessibilità accordata ai			
paesi meno sviluppati e ai			
piccoli Stati insulari in via di			
sviluppo in conformità del			
paragrafo 2 del presente			
articolo. Tali atti di esecuzione			
sono adottati secondo la			
procedura d'esame di cui			
all'articolo 22 bis, paragrafo 2.»			
Art. 1, punto 6) [la lettera a)		4. Per ottemperare	
modifica l'art. 12, paragrafo 6		all'obbligo di	
della direttiva 2003/87/CE; la		compensazione di cui al	
lettera b) introduce i nuovi		comma 3, gli operatori aerei	
paragrafi 8 e 9 dell'art. 12,		di cui al comma 1 cancellano	
paragrafo 6 della direttiva		le unità di cui all'articolo 11	
2003/87/CE]		bis della direttiva	
		2003/87/CE alle condizioni	
		ivi previste. La cancellazione	
		è effettuata entro il 31	
		e enectuata entro II 31	



l'articolo 12 è così modificato:	gennaio 2025 per le	1
i ai ticolo 12 e cosi modificato.	emissioni del periodo dal	
a) il paragrafo 6 è sostituito dal	2021 al 2023 ed entro il 31	
seguente:	gennaio 2028 per le	
	emissioni del periodo dal	
«6. Conformemente alla	2024 al 2026.";	
metodologia stabilita nell'atto	2024 di 2020. ,	
di esecuzione di cui al	Art. 10 Art. 10	
paragrafo 8 del presente		
articolo, gli Stati membri	Piano di monitoraggio e relativi Piano di monitoraggio e	
calcolano ogni anno gli obblighi	aggiornamenti relativi aggiornamenti	
di compensazione per l'anno	1. Il Comitato pubblica annualmente la lista 1. Il Comitato pubblica	
civile precedente per quanto	aggiornata degli operatori aerei annualmente la lista	
riguarda i voli da, verso e tra gli	amministrati dall'Italia, avvalendosi dei dati aggiornata degli operatori	
Stati elencati nell'atto di	di emissione raccolti dall'organizzazione aerei amministrati dall'Italia,	
esecuzione adottato in	intergovernativa per il controllo del traffico avvalendosi dei dati di	
applicazione dell'articolo 25	aereo a livello europeo, Eurocontrol, e emissione raccolti	
bis, paragrafo 3, e i voli tra la	relativi al precedente anno di volo e dall'organizzazione	
Svizzera o il Regno Unito e gli	dell'elenco degli operatori aerei di cui intergovernativa per il	
Stati elencati nell'atto di	all'articolo 3, comma 1, lettera o).	
esecuzione adottato in	livello europeo, Eurocontrol,	
applicazione dell'articolo 25	e relativi al precedente anno	
bis, paragrafo 3, ed entro il 30	di volo e dell'elenco degli	
novembre di ogni anno ne	operatori aerei di cui	
informano gli operatori aerei.	all'articolo 3, comma 1,	
	lettera o).	
Conformemente alla	lettera o).	
metodologia stabilita nell'atto	2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della 2. Entro 60 giorni dalla	
di esecuzione di cui al	lista di cui al comma 1, l'operatore inserito pubblicazione della lista di	
paragrafo 8 del presente	per la prima volta in tale lista invia al cui al comma 1, l'operatore	
articolo, gli Stati membri	Comitato il Piano di monitoraggio. inserito per la prima volta in	
calcolano inoltre gli obblighi di	tale lista invia al Comitato il	
compensazione finali totali per	Piano di monitoraggio.	
un determinato periodo di		
conformità a CORSIA e, entro il		
30 novembre dell'anno		



successivo all'ultimo anno del			
pertinente periodo di			
conformità a CORSIA, ne			
informano gli operatori aerei			
che soddisfano le condizioni			
stabilite al terzo comma del			
presente paragrafo.			
Gli Stati membri informano del			
livello della compensazione gli			
operatori aerei che soddisfano	<u> </u>		
tutte le seguenti condizioni:	<u> </u>		
	<u> </u>		
a) sono titolari di un certificato			
di operatore aereo rilasciato da			
uno Stato membro o sono	<u> </u>		
registrati in uno Stato membro,	<u> </u>		
comprese le regioni			
ultraperiferiche, le dipendenze			
e i territori dello Stato	<u> </u>		
membro; e			
b) producono emissioni annue			
di CO2 superiori a 10 000			
tonnellate generate da	<u> </u>		
aeroplani con una massa	<u> </u>		
massima certificata al decollo	<u> </u>		
superiore a 5 700 kg che			
effettuano voli di cui	<u> </u>		
all'allegato I, diversi da quelli	<u> </u>		
che partono e arrivano nello	<u> </u>		
stesso Stato membro,	<u> </u>		
comprese le regioni			
ultraperiferiche dello stesso			



Stato membro, a decorrere dal 1° gennaio 2021.		
Ai fini del primo comma, lettera b), non si tiene conto delle emissioni di CO2 dei seguenti tipi di voli:		
i) voli di Stato;		
ii) voli umanitari;		
iii) voli per servizi medici;		
iv) voli militari;		
v) voli per attività antincendio;		
vi) voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attività antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati necessari per lo svolgimento delle attività umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell'aeromobile dopo tali attività in vista della sua attività successiva.»		
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:		



«8. Il calcolo degli obblighi di		
compensazione di cui al		
paragrafo 6 del presente		
articolo ai fini di CORSIA è		
effettuato conformemente a		
una metodologia che la		
Commissione dovrà specificare		
per quanto riguarda i voli da,		
verso e tra gli Stati elencati		
nell'atto di esecuzione		
adottato in applicazione		
dell'articolo 25 bis, paragrafo 3,		
nonché i voli tra la Svizzera o il		
Regno Unito e gli Stati elencati		
nell'atto di esecuzione		
adottato in applicazione		
dell'articolo 25 bis, paragrafo 3.		
La Commissione adotta atti di		
esecuzione, che specificano la		
metodologia per il calcolo degli		
obblighi di compensazione per		
gli operatori aerei di cui al		
primo comma del presente		
paragrafo.		
[]		
9. Gli operatori aerei che sono		
titolari di un certificato di		
operatore aereo rilasciato da		
uno Stato membro o che sono		
registrati in uno Stato membro,		
comprese le regioni		
ultraperiferiche, le dipendenze		
e i territori dello Stato		



membro, cancellano le unità di			
cui all'articolo 11 bis solo per			
quanto riguarda il quantitativo			
notificato dallo Stato membro,			
a norma del paragrafo 6, per il			
periodo di conformità a CORSIA			
in questione. La cancellazione è			
effettuata entro il 31 gennaio			
2025 per le emissioni del			
periodo dal 2021 al 2023 ed			
entro il 31 gennaio 2028 per le			
emissioni del periodo dal 2024			
al 2026.»			
Art. 1, punto 5), lettera a) [art.			
11 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della			
direttiva 2003/87/CE]			
5) l'articolo 11 bis è così			
modificato:			
a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono			
sostituiti dai seguenti:			
«1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3			
del presente articolo, gli			
operatori aerei che sono			
titolari di un certificato di			
operatore aereo rilasciato da			
uno Stato membro o che sono			
registrati in uno Stato membro,			
comprese le regioni			
ultraperiferiche, le dipendenze			



e i territori dello Stato		
membro, possono utilizzare le		
seguenti unità per ottemperare		
ai loro obblighi di cancellazione		
delle unità per quanto riguarda		
il quantitativo notificato ai		
sensi dell'articolo 12, paragrafo		
6, come stabilito all'articolo 12,		
paragrafo 9:		
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
a) i crediti che sono autorizzati		
dalle parti che partecipano al		
meccanismo istituito a norma		
dell'articolo 6, paragrafo 4,		
dell'accordo di Parigi;		
b) i crediti che sono autorizzati		
dalle parti partecipanti ai		
programmi di rilascio di crediti		
e che sono stati considerati		
ammissibili dal Consiglio		
dell'ICAO quali definiti nell'atto		
di esecuzione adottato in		
applicazione del paragrafo 8;		
c) i crediti che sono autorizzati		
dalle parti degli accordi a		
norma del paragrafo 5;		
d) i crediti rilasciati per progetti		
a livello dell'Unione a norma		
dell'articolo 24 bis.		
2. Le unità di cui al paragrafo		
1, lettere a) e b), possono		
essere utilizzate se sono		



	T		
soddisfatte le seguenti			
condizioni:			
a) hanno origine in uno Stato			
che al momento dell'uso è			
parte dell'accordo di Parigi;			
parte and account are are			
b) hanno origine in uno Stato			
elencato nell'atto di			
esecuzione adottato in			
applicazione dell'articolo 25			
bis, paragrafo 3, in quanto			
partecipante al regime di			
compensazione e riduzione			
delle emissioni di carbonio del			
trasporto aereo internazionale			
dell'ICAO (CORSIA). Questa			
condizione non si applica alle			
emissioni rilasciate prima del			
2027, né ai paesi meno			
sviluppati né ai piccoli Stati			
insulari in via di sviluppo quali			
definiti dalle Nazioni Unite, ad			
eccezione degli Stati il cui PIL			
pro capite è pari o superiore			
alla media dell'Unione.			
and media den omone.			
3. Le unità di cui al paragrafo			
1, lettere a), b) e c), possono			
essere utilizzate se sono state			
introdotte disposizioni per			
l'autorizzazione in capo alle			
parti partecipanti, è adeguata			
comunicazione delle emissioni			
di origine antropica suddivise			



per fonti e assorbimenti per			
pozzi, coperti dai contributi			
determinati a livello nazionale			
delle parti partecipanti, e sono			
evitati il doppio conteggio e un			
aumento netto delle emissioni			
globali.			
La Commissione adotta atti di			
esecuzione che stabiliscono			
requisiti dettagliati per le			
disposizioni di cui al primo			
comma del presente paragrafo,			
che possono includere obblighi			
di comunicazione e			
registrazione, e per l'elenco			
degli Stati o dei programmi che			
applicano tali disposizioni. Tali			
disposizioni tengono conto			
della flessibilità accordata ai			
paesi meno sviluppati e ai			
piccoli Stati insulari in via di			
sviluppo in conformità del			
paragrafo 2 del presente			
articolo. Tali atti di esecuzione			
sono adottati secondo la			
procedura d'esame di cui			
all'articolo 22 bis, paragrafo 2.»			
	3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia	3. L'operatore aereo	Inserimento
	aggiorna ed invia al Comitato il Piano di	amministrato dall'Italia	necessario al
	monitoraggio delle emissioni:	aggiorna ed invia al Comitato	fine di rendere
			maggiormente
			efficiente la



	a. in caso di modifica del sistema di monitoraggio, entro trenta giorni dal momento in cui la modifica è stata accertata; b. entro il 31 dicembre di ogni anno di inclusione nel campo di applicazione, nel caso di modifiche non sostanziali, come definite nei relativi regolamenti unionali e, comunque, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra.	emissioni: a. in caso di modifica del sistema di monitoraggio, entro trenta giorni dal momento in cui la modifica è stata accertata; b. entro il 31 dicembre di ogni anno di inclusione nel campo di applicazione, nel caso di modifiche non sostanziali, come definite nei relativi regolamenti unionali e, comunque, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra. c. entro il 31 dicembre del terzo anno dall'approvazione del precedente piano di monitoraggio.	procedura relativa alla comunicazione delle modifiche ai piani di monitoraggio.
		3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli operatori aerei devono integrare i piani di monitoraggio inserendo gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, in conformità alle disposizioni unionali.	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Inserimento necessario per



	4. Il Comitato, entro il termine di 45 giorni dall'invio del suindicato Piano, ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti. Il termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.	4. Il Comitato, entro il termine di 45 giorni dall'invio del suindicato Piano, ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti. Il termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni e fino al	prevedere l'aggiornamento dei Piani di monitoraggio al con l'inclusione del monitoraggio degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, come previsto dall'art. 35 del decreto.
	giorni.		
	 5. Gli operatori aerei soggetti alla disciplina del presente decreto eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana: a) in occasione dell'aggiornamento del piano di monitoraggio, se già inclusi nell'elenco di cui al comma 1; 	5. Gli operatori aerei soggetti alla disciplina del presente decreto eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana: a) in occasione dell'aggiornamento del piano	



monitoraggio di cui al comma 2, se non inclusi nell'elenco di cui al comma 1. Art. 11 Divieto operativo 1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'talia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'talia, per almeno tre anni consecuto, per almeno tre anni consecutivi nell'accidi cinque anni, le prescrizioni stabilite dal presente decreto; b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione del divieto operativo. moll'elenco di cui al comma 1; b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al comma 2; se non inclusi nell'elenco di cui al comma 1; b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al comma 2; se non inclusi nell'elenco di cui al comma 1; b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al comma 2; se non inclusi nell'elenco di cui al comma 1; b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al comma 2; se non inclusi nell'elenco di cui al comma 2; se non inclusi nell'elenco di cui al comma 2; se non inclusi nell'elenco di cui al comma 2; se non inclusi nell'elenco di cui al comma 2; se non inclusi nell'elenco di cui al comma 2; se non inclusi nell'elenco di cui al comma 2; se non inclusi nell'elenco di cui al comma 2; se non inclusi nell'elenco di cui al comma 2; se non inclusi nell'elenco di cui al comma sione rell'elenco di cui al comma 2; se non inclusi nell'elenco di cui al comma 2; se non inclusi nell'elenco di cui al comma 2; se non inclusi nell'elenco di cui al comma 2; se non inclusi nell'elenco di cui al comma 2; se non inclusi nell'elenco di cui al comma 2; se non inclusi nell'elenco di cui al comma 2; se non inclusi nell'elenco di cui al comma 2; se nell	monitoraggio di cui al comma 2, se non inclusi nell'elenco di cui al comma 1; b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al comma 2, se non inclusi nell'elenco di cui al comma 1. Art. 11 Divieto operativo 1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contennete: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, le prescrizioni stabilite dal presente decreto; b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione del divieto operativo. nell'elenco di cui al comma 1; b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al comma 1; b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al comma 2; b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al comma 2; b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al comma 2. Art. 11 Divieto operativo 1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della rasmissione europea di applicazione del di divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo. b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo. b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della	12 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Art. 11 Divieto operativo 1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, le prescrizioni stabilite dal presente decreto; b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione del divieto operativo. Art. 11 Divieto operativo 1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della rischiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo. b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo a carico delloperatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo.	Art. 11 Divieto operativo 1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, le prescrizioni stabilite dal presente decreto; b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione del divieto operativo. Art. 11 Divieto operativo 1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della ramissione europea di applicazione della commissione europea di applicazione della divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della eventuale imposizione del deventuale imposizione del dela eventuale imposizione del divieto operativo acarico della eventuale imposizione del divieto operativo acarico della ramissione della romissione europea di applicazione del divieto operativo acarico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo.	_ = =	b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al comma 2, se non inclusi	
Divieto operativo 1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, le prescrizioni stabilite dal presente decreto; b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo. Divieto operativo 1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo. b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della eventuale imposizione del deventuale imposizione del divieto operativo.	Divieto operativo 1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, le prescrizioni stabilite dal presente decreto; b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo. Divieto operativo 1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di applicazione dell'operatore dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo. b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della eventuale imposizione del deventuale imposizione del deventuale imposizione del divieto operativo bi dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della eventuale imposizione del	Art 11		
1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, le prescrizioni stabilite dal presente decreto; b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo. 1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo. b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della eventuale imposizione del deventuale imposizione del divieto operativo.	1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, le prescrizioni stabilite dal presente decreto; b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo. 1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della rrasmissione della rrasmissione della rrasmissione della rrasmissione della rrasmissione della rrasmissione della commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, le prescrizioni stabilite dal presente decreto; b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo.			
richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, le prescrizioni stabilite dal presente decreto; b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo. rationale della richiesta alla Commissione dell divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, le prescrizioni stabilite dal presente decreto; b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo.	richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, le prescrizioni stabilite dal presente decreto; b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo. richiesta alla Commissione della divieto applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della eventuale eventuale imposizione della eventuale imposizione della eventuale imposizione della eventuale eventuale imposizione della eventuale eventuale imposizione della eventuale e	Divieto operativo	Divieto operativo	
divicto operativo.		richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, le prescrizioni stabilite dal presente decreto; b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della eventuale	trasmissione della richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente: a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, le prescrizioni stabilite dal presente decreto; b) i dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione della eventuale imposizione del	



·			
	2. Il Comitato trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.	2. Il Comitato trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.	
	Art. 12	Art. 12	
	Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia	Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia	
	1. La domanda di chiusura di un conto è presentata al Comitato dal titolare del conto contestualmente ad una dichiarazione di conformità agli obblighi del registro dell'Unione.	1. La domanda di chiusura di un conto è presentata al Comitato dal titolare del conto contestualmente ad una dichiarazione di conformità agli obblighi del registro dell'Unione.	
	2. In allegato alla richiesta l'operatore aereo deve inviare: a) una comunicazione della chiusura delle attività aeree di cui all'allegato I ovvero l'eventuale trasferimento della società o del ramo d'azienda relativa all'aviazione ad un altro operatore aereo, comunicando da quale Stato membro è amministrato quest'ultimo;	2. In allegato alla richiesta l'operatore aereo deve inviare: a) una comunicazione della chiusura delle attività aeree di cui all'allegato I ovvero l'eventuale trasferimento della società o del ramo d'azienda relativa all'aviazione ad un altro operatore aereo,	



 _		
b) una comunicazione della cessazione o revoca del certificato di operatore aereo; c) la richiesta inviata ad Eurocontrol di chiusura del Central Route Charges Office (CRCO).	comunicando da quale Stato membro è amministrato quest'ultimo; b) una comunicazione della cessazione o revoca del certificato di operatore aereo; c) la richiesta inviata ad Eurocontrol di chiusura del Central Route Charges Office (CRCO).	
3. La domanda e gli allegati sono sottoscritti dall'operatore aereo amministrato dall'Italia.	3. La domanda e gli allegati sono sottoscritti dall'operatore aereo amministrato dall'Italia.	
4. La domanda e gli allegati sono resi in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.	4. La domanda e gli allegati sono resi in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.	
5. Il Comitato, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 1122/2019, all'esito positivo della domanda ordina all'Amministratore nazionale del registro, di cui all'articolo 34, la chiusura del conto di deposito dell'operatore aereo.	5. Il Comitato, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 1122/2019, all'esito positivo della domanda ordina all'Amministratore nazionale del registro, di cui all'articolo 34, la chiusura del conto di deposito dell'operatore aereo.	



	TRASPORTO MARITTIMO Inserimento necessario pe suddividere le disposizioni de Capo III pe argomento.
Art. 1 punto 5) [Art. 3 bis della direttiva 2003/87/CE] l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 3 bis Ambito di applicazione Gli articoli da 3 ter a 3 octies si applicano all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I. Gli articoli da 3 octies bis a 3 octies octies si applicano alle attività di trasporto marittimo elencate nell'allegato I.	Articolo 12-bis Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di trasporto marittimo indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ed ai relativi gas serra, svolte da una società di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1.
Art. 1 punto 7) [Art. 3 octies bis, par 1 della direttiva 2003/87/CE] sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 3 octies bis Ambito di applicazione per le attività di trasporto marittimo 1.L'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di	2. L'assegnazione di quote, a norma dell'articolo 12-octies, e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applicano: a) al 100 % delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la



-	,	
	restituzione per le attività di trasporto marittimo si applicano al cinquanta per cento (50 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro, al cinquanta per cento (50 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro, al cento per cento (100 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro, al cento per cento (100 %) delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e al cento per cento (100 %) delle emissioni delle navi all'interno di un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro. []	giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro; b) al 100 % delle emissioni delle navi all'interno di un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) al 50 % delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro; d) al 50 % delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro; d) al 50 % delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro.
	Art. 1 punto 7) [Art. 3 octies ter della direttiva 2003/87/CE] sono inseriti gli articoli seguenti:	Articolo 12-ter



[...]

Articolo 3 octies ter

Introduzione graduale delle disposizioni per il trasporto marittimo

Le società di navigazione sono tenute a restituire quote secondo il seguente calendario:

- a) 40 % delle emissioni verificate comunicate per il 2024 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma dell'articolo 12:
- b) 70 % delle emissioni verificate comunicate per il 2025 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma dell'articolo 12;
- c) 100 % delle emissioni verificate comunicate per il 2026 e per ogni anno successivo a norma dell'articolo 12.

Qualora siano restituite meno quote rispetto alle emissioni verificate generate dal trasporto marittimo per gli anni 2024 e 2025, una volta accertata la differenza tra le emissioni verificate e le quote restituite per ciascun anno, un quantitativo di quote

Introduzione graduale delle disposizioni per il trasporto marittimo

- 1. Le società di navigazione sono tenute a restituire quote secondo il seguente calendario:
- a) a decorrere dal 1° gennaio 2025: il 40 % delle emissioni verificate comunicate per il 2024 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2026: il 70 % delle emissioni verificate comunicate per il 2025 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36;
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2027: il 100 % delle emissioni verificate comunicate per il 2026 e per ogni anno successivo a norma degli articoli 12-bis e 36.



corrispondente alla differenza è cancellato anziché messo all'asta a norma dell'articolo 10. [] Art. 1 punto 7) [Art. 3 octies quinquies della direttiva 2003/87/CE] sono inseriti gli articoli seguenti:	Articolo 12-quater Piani di monitoraggio e relativi aggiornamenti	Le norme relative al monitoraggio, la comunicazione
[]	1. Entro il 1° aprile 2024 le società di navigazione attribuite all'Italia ai sensi	e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal
Articolo 3 octies quinquies Monitoraggio e comunicazione delle emissioni generate dal trasporto marittimo	dell'articolo 12-sexies, comma 1, trasmettono al Comitato, per ciascuna delle loro navi che rientrano	trasporto marittimo sono contenute nel regolamento
Per quanto riguarda le emissioni generate dalle attività di trasporto marittimo elencate nell'allegato I	nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757, un piano di monitoraggio	(UE) 2015/757, come da ultimo modificato dal regolamento
della presente direttiva, l'autorità di riferimento nei confronti di una di una società di navigazione provvede affinché una società di	conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione.	(UE) 2023/957. Nonostante tali norme siano direttamente
navigazione sotto la sua responsabilità controlli e comunichi i parametri pertinenti nel corso di un periodo di	2. In deroga al comma 1, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)	applicabili, il loro coordinamento con le
riferimento e le presenti dati sulle emissioni aggregati a livello di società conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757.	2015/757 per la prima volta dopo il 1° gennaio 2024, le società di navigazione	disposizioni della direttiva 2003/87CE non è di immediata
[]	attribuite all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 2, trasmettono al	percezione. Per tale motivo,



	Comitato, senza indebito	nell'articolo 12
	ritardo e comunque entro	quater si è
	tre mesi dal primo scalo di	ritenuto
	ciascuna nave in un porto	opportuno
	sotto la giurisdizione di uno	riportare
	Stato membro, un piano di	quantomeno le
	monitoraggio	disposizioni
	conformemente a quanto	dell'articolo 6
	previsto dal citato	del regolamento
	regolamento e dai relativi	(UE) 2015/757
	atti delegati e di esecuzione.	relative alla
		presentazione
	3. Entro il 6 giugno 2025, il	del piano di
	Comitato approva i piani di	monitoraggio sia
	monitoraggio delle navi che	per le società di
	rientrano nell'ambito di	navigazione
	applicazione della direttiva	ricadenti
	2003/87/CE presentati dalle	nell'ambito di
	società di cui al comma 1,	applicazione del
	conformemente alle norme	solo
	stabilite negli atti delegati	regolamento
	adottati dalla Commissione	(UE) 2015/757,
	ai sensi dell'articolo 6,	sia per quelle
	paragrafo 8, del	ricadenti
	regolamento (UE) 2015/757.	nell'ambito di
	4. In deroga al comma 3, per	applicazione
	le navi che rientrano	della direttiva
	nell'ambito di applicazione	2003/87/CE.
	della direttiva 2003/87/CE	
	per la prima volta dopo il 1°	
	gennaio 2024 il Comitato,	
	entro quattro mesi dal primo	
	scalo della nave in un porto	
	sotto la giurisdizione di uno	
	Stato membro, approva il	
L		_1



piano di monitoraggio	
presentato, conformemente	
alle regole stabilite negli atti	
delegati adottati dalla	
Commissione ai sensi	
dell'articolo 6, paragrafo 8,	
del regolamento (UE)	
2015/757.	
5. Le società di navigazione	
modificano il Piano di	
monitoraggio delle	
emissioni nei casi previsti	
dall'articolo 7 del	
regolamento (UE) 2015/757,	
comunicando ai verificatori,	
senza indebito ritardo, le	
proposte di modifica del	
piano di monitoraggio.	
France 2	
6. Le modifiche apportate al	
piano di monitoraggio di cui	
all'articolo 7, paragrafo 2,	
lettere b), c) e d), del	
regolamento (UE) 2015/757	
sono soggette alla	
valutazione da parte del	
verificatore,	
conformemente all'articolo	
13, paragrafo 1, del	
regolamento medesimo. A	
seguito della valutazione, il	
verificatore comunica alla	
società se tali modifiche	
sono conformi.	
Sono Comornii.	



		7. La società attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, commi 1 e 2, presenta al Comitato il piano di monitoraggio modificato e, se del caso, valutato conforme dal verificatore, secondo le regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757. 8. Il Comitato approva le modifiche del piano di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) 2015/757, conformemente alle regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5 del	
		· ·	
		paragrafo 5, del	
		regolamento medesimo.	
	nto 7) [Art. 3 octies	Articolo 12-quinquies	
quater della	a direttiva 2003/87/CE]	Disposizioni per il	
sono inserit	i gli articoli seguenti:	trasferimento dei costi	
		dell'EU ETS dalla società di	
[]		navigazione a un altro	
Articolo 3 o	octies quater	soggetto	



Disposizioni per il trasferimento dei costi dell'EU ETS dalla società di navigazione a un altro soggetto

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando la responsabilità finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio della nave, o di entrambi, è assunta da un soggetto diverso dalla società di navigazione in base a un accordo contrattuale, quest'ultima abbia diritto al rimborso, da parte di tale soggetto, dei costi derivanti dalla restituzione delle quote.

Ai fini del presente articolo, per "esercizio della nave" si intende la determinazione del carico trasportato o della rotta e della velocità della nave. La società di navigazione rimane il soggetto responsabile della restituzione delle quote, come previsto dagli articoli 3 octies ter e 12, e della conformità generale disposizioni del diritto nazionale di della recepimento presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché le società di navigazione adempiano, sotto la loro responsabilità, gli obblighi di restituzione delle quote ai sensi degli articoli 3 octies ter e 12, fermo restando il diritto di tali

- 1. La società di navigazione è responsabile della restituzione delle quote, ai sensi degli articoli 12-bis, 12-ter e 36.
- 2. Nel caso in cui, in base ad un accordo contrattuale, un soggetto diverso dalla di navigazione società assuma la responsabilità finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio della nave, o di entrambi, è tenuto a rimborsare alla società di navigazione i costi derivanti dalla restituzione delle quote, anche qualora il contratto non lo preveda ovvero lo escluda in tutto o in parte. È nullo qualsiasi patto contrario.



		1
società di navigazione al rimborso,		
da parte degli operatori		
commerciali, dei costi derivanti		
dalla restituzione.		
[]		
Art. 1 punto 7) [Art. 3 octies	Articolo 12-sexies	
septies della direttiva	Modalità di attribuzione	
2003/87/CE]		
:	delle società di navigazione	
sono inseriti gli articoli seguenti:	all'Italia e designazione	
[]	dell'autorità nazionale	
[]	competente	
Articolo 3 octies septies	1. Sono attribuite all'Italia e	
Autorità di riferimento nei	poste sotto l'autorità del	
confronti di una di una società di	Comitato le società di	
navigazione	navigazione individuate	
· ·	nell'elenco di cui al	
1. L'autorità di riferimento nei	paragrafo 2 dell'articolo 3	
confronti di una di una società di	octies septies della direttiva	
navigazione è:	2003/87/CE, nonché quelle	
_	individuate ai sensi del	
a) nel caso di una società di	comma 2.	
navigazione registrata in uno Stato		
membro, lo Stato membro in cui la	2. Le società di navigazione	
società di navigazione è registrata;	le cui navi entrano per la	
	prima volta nell'ambito di	
b) nel caso di una società di	applicazione del sistema EU	
navigazione non registrata in uno	ETS dopo il 1° gennaio 2024,	
Stato membro, lo Stato membro	e che non sono ricomprese	
con il maggior numero stimato di	nell'elenco di cui al	
scali durante le tratte effettuate da	paragrafo 2 dell'articolo 3	
tale società di navigazione nei	octies septies della direttiva	
quattro anni di monitoraggio	2003/87/CE, sono attribuite	
precedenti e rientranti nell'ambito		



di applicazione di cui all'articolo 3 octies bis;

- c) nel caso di una società di navigazione che non è registrata in uno Stato membro e che non ha effettuato tratte che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 octies bis nei quattro anni di monitoraggio precedenti, lo Stato membro in cui una nave della società di navigazione ha iniziato o terminato la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di tale articolo.
- 2. In base alle migliori informazioni disponibili, la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione:
- a) prima del 10 febbraio 2024, un elenco delle società di navigazione che hanno svolto una delle attività di trasporto marittimo elencate nell'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3 octies bis il 10 gennaio 2024o a decorrere da tale data, specificando l'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo;

all'Italia e poste sotto l'autorità del Comitato:

- a) quando la società di navigazione è registrata in Italia:
- b) quando una nave, di una società di navigazione che non è registrata in uno Stato membro, ha iniziato o terminato in Italia la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3 octies bis direttiva 2003/87/CE. Nel caso di tratta tra l'Italia e un altro Stato membro, è attribuita all'Italia la società di navigazione che ha iniziato in Italia la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3 octies bis della direttiva (UE) 2003/87/CE, conformemente a quanto previsto dalle pertinenti norme unionali.
- 3. L'attribuzione all'Italia di una società di navigazione inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE resta ferma fino



b) prima del 10 febbraio 2026e all'aggiornamento successivamente ogni due anni, un dell'elenco, ai sensi del elenco aggiornato per riattribuire a paragrafo 2, lettere b) e c) un'altra autorità di riferimento nei dell'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE, confronti di una società di navigazione le società indipendentemente dalle navigazione registrate in uno Stato eventuali modifiche membro che hanno cambiato lo nell'attività della società di Stato membro di registrazione navigazione o nella sua nell'Unione a norma del paragrafo registrazione. 1, lettera a), del presente articolo o per includervi le società di navigazione che hanno svolto successivamente una delle attività di trasporto marittimo di cui all'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3 octies bis, in conformità del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo; e c) prima del 10 febbraio 2028e successivamente ogni quattro anni, un elenco aggiornato di riattribuire le società navigazione che non sono registrate in uno Stato membro a un'altra autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione in conformità del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo. 3. Un'autorità di riferimento nei confronti di una società di

navigazione che, in base all'elenco



stabilito a norma del paragrafo 2, è responsabile di una società di navigazione conserva tale responsabilità indipendentemente dalle successive modifiche nelle attività della società di navigazione o nella sua registrazione fino a quando tali modifiche non siano riportate in un elenco aggiornato. 4. La Commissione adotta atti di esecuzione per istituire regole dettagliate relative alla gestione delle società di navigazione da parte delle autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione a norma della presente direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.		
	Articolo 12-septies Comunicazione della cessazione di attività o fusione di una società di navigazione attribuita all'Italia 1. La società di navigazione	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
	attribuita all'Italia comunica al Comitato la cessazione delle attività contemplate nell'allegato I entro trenta	Inserimento necessario per descrivere le



	giorni dall'avvenuta	modalità di
	cessazione e, comunque,	comunicazione
	non oltre il 31 dicembre	di cessazione
	dell'anno in cui è avvenuta la	attività per
	cessazione delle attività.	rendere
		applicabile l'art.
	2. La società di navigazione	26 bis del
	attribuita all'Italia comunica	regolamento
	al Comitato la fusione con	delegato (UE)
	un'altra società di	2019/1122.
	navigazione entro trenta	
	giorni dall'avvenuta fusione	
	e, comunque, non oltre il 31	
	dicembre dell'anno in cui è	
	avvenuta la fusione. Tale	
	comunicazione dovrà	
	riportare almeno i seguenti	
	estremi identificativi della	
	nuova società di	
	navigazione:	
	a. ragione sociale;	
	b. indirizzo;	
	c. numero	
	identificativo unico IMO;	
	identificativo difico fivio,	
	d. paese di	
	registrazione;	
	e. autorità di	
	riferimento.	



 T		,	
Art. 1 punto 7) [Art. 3 octies bis,		Articolo 12-octies	
par. 3, primo comma, della			
direttiva 2003/87/CE]		Assegnazione delle quote di	
' ' '		emissioni alle società di	
sono inseriti gli articoli seguenti:		navigazione mediante	
		vendita all'asta	
"Articolo 3 octies bis			
		1. All'assegnazione delle	
Ambito di applicazione per le		quote di emissione alle	
attività di trasporto marittimo		società di navigazione	
		mediante vendita all'asta,	
[]		nonché alla ripartizione e	
		alla destinazione dei relativi	
3. Gli articoli 9, 9 bis e 10 si			
applicano alle attività di trasporto		proventi, si applicano le	
marittimo nello stesso modo in cui		disposizioni di cui all'articolo	
si applicano ad altre attività che		23.	
rientrano nell'EU ETS, con la			
seguente eccezione in ordine			
all'applicazione dell'articolo 10.			
an applicazione dell'articolo 10.			
[]			
[]			
	Art. 13	Art. 13	
	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione	
Ant 1 mints (1) [Ant 2 mani d-li-	1 la diamoniaiani dal musecuta	1	
Art. 1 punto 8) [Art. 3 nonies della	1. Le disposizioni del presente capo si	1. Le disposizioni del	
direttiva 2003/87/CE]	applicano alle autorizzazioni ad emettere	presente capo si applicano	
llarticale 2 nanies à sostituite del	gas ad effetto serra, all'assegnazione ed al	alle autorizzazioni ad	
l'articolo 3 nonies è sostituito dal	rilascio di quote, nonché alle procedure	emettere gas ad effetto	
seguente:	relative alle attività elencate nell'allegato I	serra, all'assegnazione ed al	
«Articolo 3 nonies	diverse dalle attività di trasporto aereo.	rilascio di quote, nonché alle	
«Articolo 3 nonies	·	procedure relative alle	
Ambito di applicazione		attività elencate nell'allegato	
Ambito di applicazione		I diverse dalle attività di	
Le disposizioni del presente capo si		trasporto aereo e marittimo.	
applicano alle autorizzazioni ad		a asporto del co e mantanio.	
applicatio alle autorizzazioni au			



emettere gas a effetto serra e all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività elencate nell'allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo e dalle attività di trasporto marittimo.»;	Art. 14 Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas	Art. 14 Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas	
	1. Il Comitato può applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attività ed a gas a effetto serra non elencati all'allegato I, tenuto conto dei criteri pertinenti, in particolare, delle ripercussioni sul mercato interno, della potenziale distorsione della concorrenza, dell'integrità ambientale del sistema unionale e dell'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, in conformità agli atti delegati che la Commissione stessa adotta.	1. Il Comitato può applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attività ed a gas a effetto serra non elencati all'allegato I, tenuto conto dei criteri pertinenti, in particolare, delle ripercussioni sul mercato interno, della potenziale distorsione della concorrenza, dell'integrità ambientale del sistema unionale e dell'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, in conformità agli atti delegati	



	che la Commissione stessa adotta.
2. Il Comitato può richiedere alla Commissione europea l'adozione di atti delegati relativi al monitoraggio ed alla comunicazione delle emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione all'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possono essere realizzati con sufficiente accuratezza.	2. Il Comitato può richiedere alla Commissione europea l'adozione di atti delegati relativi al monitoraggio ed alla comunicazione delle emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione all'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possano essere realizzati con sufficiente accuratezza.
Art. 15	4 . 45
Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra	Art. 15 Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra



2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, agli impianti inclusi ai sensi dell'articolo 14. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli impianti esclusi dal sistema, ai sensi degli articoli 31 e 32, ai quali si rilascia un'autorizzazione semplificata.	2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, agli impianti inclusi ai sensi dell'articolo 14. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli impianti esclusi dal sistema, ai sensi degli articoli 31 e 32, ai quali si rilascia un'autorizzazione semplificata.	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Tale abrogazione è propedeutica al fine di allineare la disciplina dei piccoli e molto piccoli emettitori all'effettiva applicazione pratica delle procedure.
Art. 16 Domanda di nuova autorizzazioni	Art. 16 Domanda di nuova autorizzazioni Domanda di autorizzazione	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.



		Revisione formale del titolo dell'articolo (eliminazione del termine "nuova) per conformità al contenuto del testo.
1. I gestori degli impianti che esercitano le attività elencate nell'allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas serra almeno 90 giorni prima della data dell'avvio del funzionamento normale dell'impianto.	1. I gestori degli impianti che esercitano le attività elencate nell'allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas serra almeno 90 giorni prima della data dell'avvio del funzionamento normale dell'impianto.	
2. Il gestore invia al Comitato la domanda di cui al comma 1 che dovrà contenere almeno: a) i dati anagrafici del gestore e dell'impianto; b) la descrizione dell'impianto e delle sue attività compresa la tecnologia utilizzata;	2. Il gestore invia al Comitato la domanda di cui al comma 1 che dovrà contenere almeno: a) i dati anagrafici del gestore e dell'impianto; b) la descrizione dell'impianto e delle sue attività compresa la tecnologia utilizzata;	



	c) la data prevista per l'avvio del funzionamento normale dell'impianto; d) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato II; e) le fonti di emissioni di gas elencati nell'allegato II dell'impianto; f) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20; g) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21; h) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'apposita tariffa; i) la geolocalizzazione dell'impianto; l) una sintesi non tecnica dei dati riportati nelle precedenti lettere.	c) la data prevista per l'avvio del funzionamento normale dell'impianto; d) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato II; e) le fonti di emissioni di gas elencati nell'allegato II dell'impianto; f) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20; g) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21; h) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'apposita tariffa; i) la geolocalizzazione dell'impianto; l) una sintesi non tecnica dei dati riportati nelle precedenti lettere.
	3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui il gestore degli impianti è già in possesso di una valida autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per le attività elencate all'allegato I,	3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui il gestore degli impianti è già in possesso di una valida autorizzazione ad



	,	
che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II.	emettere gas ad effetto serra per le attività elencate all'allegato I, che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II.	
Art. 17	Art. 17	
Domanda di modifica dell'autorizzazione	Domanda di modifica dell'autorizzazione	
I gestori degli impianti che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto.	1. I gestori degli impianti che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto.	
2. I gestori degli impianti inviano al Comitato la domanda di modifica della autorizzazione già esistente nei seguenti casi: a) modifica dell'identità del gestore comunicata contestualmente dal nuovo e dal vecchio gestore. Il vecchio gestore mantiene gli obblighi previsti dal sistema EU-ETS fino alla data di pubblicazione della deliberazione del Comitato;	I gestori degli impianti inviano al Comitato la domanda di modifica della autorizzazione già esistente nei seguenti casi: a) modifica dell'identità del gestore comunicata contestualmente dal nuovo e dal vecchio gestore. Il vecchio gestore mantiene gli obblighi previsti dal sistema EU-ETS	



<u></u>			
	b) modifica alla natura o al funzionamento dell'impianto che determini un cambiamento nell'assegnazione ovvero del piano di monitoraggio ovvero della struttura dell'impianto stesso; c) ampliamenti e riduzioni della capacità dell'impianto; d) fusioni e scissioni; e) modifica del piano di monitoraggio a seguito di modifiche significative; f) modifica del Piano della metodologia di monitoraggio a seguito di modifiche significative.	fino alla data di pubblicazione della deliberazione del Comitato; b) modifica alla natura o al funzionamento dell'impianto che determini un cambiamento nell'assegnazione ovvero del piano di monitoraggio ovvero della struttura dell'impianto stesso; c) ampliamenti e riduzioni della capacità dell'impianto; d) fusioni e scissioni; e) modifica del piano di monitoraggio a seguito di modifiche significative; f) modifica del Piano della metodologia di monitoraggio a seguito di modifiche significative.	
	Art. 18 Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra	Art. 18 Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra	
	1. Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad emettere gas effetto serra ad un impianto qualora abbia accertato che il	1. Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad emettere gas effetto serra ad un	



gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Tale autorizzazione è rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato.	impianto qualora abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Tale autorizzazione è rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato.	
2. Il rilascio di una nuova autorizzazione o del relativo aggiornamento è effettuato entro 45 giorni dal ricevimento della istanza. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.	2. Il rilascio di una nuova autorizzazione o del relativo aggiornamento è effettuato entro 45 giorni dal ricevimento della istanza. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.	
3. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi: a) nome e indirizzo del gestore; b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto; c) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20;	3. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi: a) nome e indirizzo del gestore; b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;	



	d) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21;	c) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20; d) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21;	
Art. 1 punto 9) [Art. 6, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 2003/87/CE] all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) obbligo di restituire quote di emissioni pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificato a norma dell'articolo 15, entro il termine stabilito all'articolo 12, paragrafo 3.»;		e) dichiarazione dell'obbligo di restituzione delle quote di emissioni; e) l'obbligo di restituzione delle quote di emissioni entro la scadenza di cui all'articolo 36, comma 3;	
	f) informazioni utili all'identificazione del soggetto giuridico o della persona fisica individuata come gestore.	f) informazioni utili all'identificazione del soggetto giuridico o della persona fisica individuata come gestore-; g) l'obbligo di rendere le quote a titolo gratuito	Necessario per coordinare le
		ricevute in eccesso.	correlate disposizioni del decreto legislativo 9



		giugno 2020, n. 47. Previsione necessaria per rendere esplicito nella norma una fattispecie critica verificatasi nella pratica di rese delle quote rilasciate in
	4. L'autorizzazione rilascia	eccesso. Necessario per
	agli impianti di impianti incenerimento di rifiu urbani non contiene gelementi di cui alle lette d), e) e g) del comma 3.	ti correlate disposizioni del
		Previsione necessaria per dare applicazione all'inclusione degli impianti di incenerimento
		di rifiuti urbani, come previsto dall'allegato I, nel sistema ai



		soli fini di monitoraggio, verifica e comunicazione delle emissioni.
Art. 19	Art. 19	
Revoca dell'autorizzazione	Revoca dell'autorizzazione	
 L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata: a) nel caso in cui il gestore comunichi la cessazione delle attività ai sensi dell'articolo 26; b) nel caso di revoca dell'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. 	emettere gas ad effetto serra è revocata: a) nel caso in cui il gestore comunichi la cessazione delle attività ai sensi dell'articolo 26;	
	2. Nel caso di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 26, comma 1-bis, l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra non è soggetta a revoca fino al termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore.	coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.



_	T	1
	3. Entro 90 giorni dal	regolare le
	termine del periodo di	modalità di
	permanenza nel campo di	revoca
	applicazione indicato dal	dell'autorizzazio
	gestore ai sensi dell'articolo	ne ad emettere
	26, comma 1-bis, il Comitato	nel caso del
	procede alla revoca	verificarsi della
	dell'autorizzazione ad	fattispecie di cui
	emettere gas a effetto serra.	all'articolo 26,
	8	comma 1 bis,
		relativo alla
		scelta di
		permanenza nel
		sistema pur non
		superando la
		soglia di potenza
		termica
		nominale di 20
		MW.
		IVIVV.
Art. 20	Art. 20	
Piano di monitoraggio e relative modifiche	Piano di monitoraggio e	
	relative modifiche	
1. Il gestore effettua il monitoraggio delle	1. Il gestore effettua il	
emissioni dell'impianto a cui	monitoraggio delle emissioni	
l'autorizzazione si riferisce secondo quanto	dell'impianto a cui	
stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio	l'autorizzazione si riferisce	
previste dai relativi regolamenti unionali.	secondo quanto stabilito	
	dalle disposizioni sul	
	monitoraggio previste dai	
	relativi regolamenti unionali.	
2. Il Piano di monitoraggio è inviato dal	2. Il Piano di monitoraggio è	
2. Il l'idite di l'itelliteraggie è l'iviate dal	2. 11 1 14110 41 111011110146610 6	



I		
richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa.	Comitato contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa.	
3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.	3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.	
4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto.	4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto.	
5. Il Comitato verifica e approva il Piano di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.	5. Il Comitato verifica e approva il Piano di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.	



Art. 21	Art. 21	
Piano della metodologia di monitoraggio e relative modifiche	Piano della metodologia di monitoraggio e relative modifiche	
1. Il gestore effettua il monitoraggio dei dati inerenti l'assegnazione di quote a titolo gratuito dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dai relativi regolamenti unionali.	1. Il gestore effettua il monitoraggio dei dati inerenti l'assegnazione di quote a titolo gratuito dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dai relativi regolamenti unionali.	
2. Il Piano della metodologia di monitoraggio è inviato dal gestore contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione, nel caso di domanda di assegnazione gratuita, ovvero nel caso di modifica della stessa.	2. Il Piano della metodologia di monitoraggio è inviato dal gestore contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione, nel caso di domanda di assegnazione gratuita, ovvero nel caso di modifica della stessa.	
3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso ogni modifica al Piano della metodologia di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.	3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso ogni modifica al Piano della metodologia di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.	
4. In caso di modifiche ritenute non significative, le suddette modifiche dovranno essere notificate entro il 31	4. In caso di modifiche ritenute non significative, le suddette modifiche	



	•	
dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto.	dovranno essere notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto.	
5. Il Comitato verifica e approva il Piano della metodologia di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.	5. Il Comitato verifica e approva il Piano della metodologia di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.	
Art. 22 Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE	Art. 22 Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE	
1. Il Comitato mette in atto le opportune azioni volte ad attivare un coordinamento con le attività indicate nell'Allegato I della direttiva 2010/75/UE. Tali azioni riguardano lo scambio di informazioni e di dati informatici utili ai fini del coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra previste dalla direttiva 2003/87/CE.	1. Il Comitato mette in atto le opportune azioni volte ad attivare un coordinamento con le attività indicate nell'Allegato I della direttiva 2010/75/UE. Tali azioni riguardano lo scambio di informazioni e di dati informatici utili ai fini del coordinamento delle	



,			
		procedure per il rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra previste dalla direttiva 2003/87/CE.	
	Art. 23	Art. 23	
	Messa all'asta delle quote	Messa all'asta delle quote	
	1. Tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato con decisione della Commissione europea.	1. Tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato con decisione della Commissione europea.	
	2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del	2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.



sorvegliante d'asta, in conformità con le norme unionali.	consentire alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformità con le norme unionali.	
3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.	3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans-European Automated Realtime Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli	



effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma	
sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.	mo ed al secondo o del presente comma sottoposte a gestione ta e non sono abili.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste è assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'ambiente o della tutela del territorio e del territorio e del territorio e del mare dello sviluppo economico. 4. Alla ripartizione delle proventi del corricorsorsorsorsorsorsorsorsorsorsorsorsorso	di cui al comma 3 si de, previa verifica dei iti derivanti dalla all'asta delle quote di comma 1, con decreti nistro dell'ambiente e iutela del territorio e are, di concerto con i ri dello sviluppo mico e dell'economia e finanze, da emanarsi il 31 maggio dell'anno sivo a quello di azione delle aste. Il ei proventi delle aste è ato complessivamente istero dell'ambiente e iutela del territorio e re e al Ministero dello no economico, nella del 70% al Ministero ibiente e della tutela ritorio e del mare e del al Ministero dello



	T	
 5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 è riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 6. Un'apposita convenzione fra il Ministero 	 5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 è riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 6. Un'apposita convenzione 	Necessario per
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di «responsabile del collocamento», ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 7, lettera n).	fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di «responsabile del collocamento», ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 7, lettera n).	coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Necessario eliminare il riferimento degli oneri a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 7, lettera n), in quanto detti oneri sono coperti dalla previsione del comma 3 dell'art. 23.
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono destinate alle	7. Fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 8-bis, le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero	



seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:	dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono destinate alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:	
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);	a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);	
b) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;	b) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche	



		1.11	
		delle piattaforme	
		tecnologiche europee;	
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
Art. 1, punto 12), lettera c) [Art.	c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di	c) sviluppare le energie	
10, par. 3, primo comma, lettera b)	rispettare l'impegno dell'unione europea in	rinnovabili al fine di	
della direttiva 2003/87/CE]	materia di energia rinnovabile, nonché	rispettare l'impegno	
	sviluppare altre tecnologie che	dell'unione europea in	
al paragrafo 3, primo comma, le	contribuiscano alla transizione verso	materia di energia	
lettere da b) a f) sono sostituite	un'economia a basse emissioni di carbonio	rinnovabile, nonché	
dalle seguenti:	sicura e sostenibile e aiutare a rispettare	sviluppare altre tecnologie	
	l'impegno dell'Unione europea a	che contribuiscano alla	
b) sviluppare energie rinnovabili e	incrementare l'efficienza energetica, ai	transizione verso	
reti per la trasmissione dell'energia	livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi;	un'economia a basse	
elettrica al fine di rispettare		emissioni di carbonio sicura e	
l'impegno dell'Unione in materia di		sostenibile e aiutare a	
energia rinnovabile e gli obiettivi		rispettare l'impegno	
dell'Unione sull'interconnettività,		dell'Unione europea a	
nonché sviluppare altre tecnologie		incrementare l'efficienza	
che contribuiscano alla transizione		energetica, ai livelli	
verso un'economia a basse		convenuti nei pertinenti atti	
emissioni di carbonio sicura e		legislativi;	
sostenibile e aiutare a rispettare		108.0.00.11	
l'impegno dell'Unione a		c) sviluppare energie	
incrementare l'efficienza		rinnovabili e reti per la	
energetica, ai livelli convenuti nei		trasmissione dell'energia	
pertinenti atti legislativi, compresa		elettrica al fine di rispettare	
la produzione di energia elettrica		l'impegno dell'Unione	
da autoconsumatori di energia da		europea in materia di	
fonti rinnovabili e comunità di		energia rinnovabile e gli	
energia rinnovabile;		obiettivi dell'Unione	
		sull'interconnettività,	
[]		nonché sviluppare altre	
		tecnologie che	
		contribuiscano alla	
		transizione verso	
		un'economia a basse	



Art. 1, punto 12), lettera c) [Art.	d) favorire misure atte ad evitare la	emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la produzione di energia elettrica da autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia rinnovabile;	
al paragrafo 3, primo comma, lettera c) della direttiva 2003/87/CE] al paragrafo 3, primo comma, le lettere da b) a f) sono sostituite dalle seguenti: [] c) adottare misure atte a evitare la deforestazione e a sostenere la protezione e il ripristino di torbiere, foreste e altri ecosistemi terrestri o marini, fra cui misure volte a contribuire alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione dei suddetti ecosistemi, in particolare delle zone marine protette, così come ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione	deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;	evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204; d) adottare misure atte a evitare la deforestazione e a sostenere la protezione e il ripristino di torbiere, foreste e altri ecosistemi terrestri o marini, fra cui misure volte a	



rispettose della biodiversità, anche nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di Parigi, nonché misure per trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici in tali paesi;		contribuire alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione dei suddetti ecosistemi, in particolare delle zone marine protette, così come ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione rispettose della biodiversità, anche nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204	
	e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;	e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico, negli Stati e territori parte dell'Accordo di Parigi di cui alla precedente lettera d) in tali Paesi;	
Art. 1, punto 12), lettera c) [Art. 10, par. 3, primo comma, lettera d) della direttiva 2003/87/CE]	f) favorire il sequestro (di CO2) mediante silvicoltura;	f) favorire il sequestro (di CO2) del carbonio nel suolo e mediante silvicoltura nell'Unione;	



al paragrafo 3, primo comma, le lettere da b) a f) sono sostituite dalle seguenti: [] d) favorire il sequestro del carbonio nel suolo e mediante silvicoltura nell'Unione; []			
	g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;	g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;	
Art. 1, punto 12), lettera c) [Art. 10, par. 3, primo comma, lettera e) della direttiva 2003/87/CE] al paragrafo 3, primo comma, le lettere da b) a f) sono sostituite dalle seguenti: [] e)attuare la cattura e lo stoccaggio geologico sicuri sotto il profilo ambientale di CO2, in particolare quella emessa dalle centrali a	h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;	h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi; h) attuare la cattura e lo stoccaggio geologico sicuri sotto il profilo ambientale di CO2, in particolare quella	



combustibili fossili solidi e da una		emessa dalle centrali a	
serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi, e		combustibili fossili solidi e da una serie di settori e	
metodi tecnologici innovativi di		sottosettori industriali,	
rimozione del carbonio, come la		anche nei paesi terzi, e	
cattura direttamente		metodi tecnologici	
dall'atmosfera e il suo stoccaggio;		innovativi di rimozione del	
[]		carbonio, come la cattura direttamente dall'atmosfera	
		e il suo stoccaggio;	
Art. 1, punto 12), lettera c) [Art.	i) incoraggiare il passaggio a modalità di	i) incoraggiare il passaggio a	
10, par. 3, primo comma, lettera f)	trasporto pubblico a basse emissioni;	modalità di trasporto	
della direttiva 2003/87/CE]		pubblico a basse emissioni,	
al paragrafo 3, primo comma, le		nonché a forme di trasporto, che contribuiscano in modo	
lettere da b) a f) sono sostituite		significativo alla	
dalle seguenti:		decarbonizzazione del	
[]		settore, compresi lo sviluppo	
[]		del trasporto ferroviario di	
f) investire in e accelerare il		passeggeri e merci e i servizi e le tecnologie per autobus	
passaggio a forme di trasporto che contribuiscano in modo		rispettosi del clima;	
significativo alla decarbonizzazione		rispectosi dei ciinia,	
del settore, compresi lo sviluppo			
del trasporto ferroviario di			
passeggeri e merci e i servizi e le			
tecnologie per autobus rispettosi			
del clima, [];»;			
	l) finanziare la ricerca e lo sviluppo	l) finanziare la ricerca e lo	
	dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente	sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie	
	decreto;	pulite nei settori disciplinati	
		dal presente decreto;	



	m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;	m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;	
	n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5 ((, nonché le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attività di cui al presente comma));	n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12 e , 7, 7-quater, 7-quinquies e 12, all'articolo 4-bis, commi 6, 7 e 9, all'articolo 24, comma 3-bis e all'articolo 43, comma 6, nonché le spese amministrative connesse alla gestione del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5 ((, nonché le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Necessario prevedere i riferimenti agli articoli 7 quater, 4 bis, commi 6 e 9, 24, comma 3 bis e 43, comma 6, per dare piena applicazione alla



		delle attività di cui al presente comma));	lettera i) dell'art. 10 paragrafo 3 della direttiva 2003/87, alla luce dell'estensione dell'ambito di applicazione dell'EU ETS.
	o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230 final con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001;	o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230 final con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001;	
	p) finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;	p) finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;	
Art. 1, punto 12), lettera f) [Art. 10, par. 3, primo comma, lettera k) della direttiva 2003/87/CE] al paragrafo 3, primo comma, la lettera k) è sostituita dalle seguenti: «k) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei	q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali;	q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa giusta verso un'economia a basse emissioni di carbonio climaticamente neutra, in particolare nelle regioni maggiormente interessate	



	lavoratori al fine di contribuire a		dalla transizione	
	una transizione giusta verso		occupazionale, in stretto	
	un'economia climaticamente		coordinamento con le parti	
	neutra, in particolare nelle regioni		sociali, e investire nel	
	maggiormente interessate dalla		miglioramento del livello	
	transizione occupazionale, in		delle competenze e nella	
	stretto coordinamento con le parti		riqualificazione	
	sociali, e investire nel		professionale dei lavoratori	
	miglioramento del livello delle		potenzialmente interessati	
	competenze e nella riqualificazione		dalla transizione, compresi i	
	professionale dei lavoratori		lavoratori del trasporto	
	potenzialmente interessati dalla		marittimo	
	transizione, compresi i lavoratori			
	del trasporto marittimo;			
	[]			
		r) sostenere le azioni e le infrastrutture	r) sostenere le azioni e le	
		funzionali all'abbandono del carbone nella	infrastrutture funzionali	
		generazione termoelettrica.	all'abbandono del carbone	
			nella generazione	
			termoelettrica.	
	Art. 1, punto 12), lettera f) [Art. 10,		s) affrontare eventuali rischi	
	par. 3, primo comma, lettera I)		residui di rilocalizzazione	
	della direttiva 2003/87/CE]		delle emissioni di carbonio	
	· · ·		nei settori coperti	
	al paragrafo 3, primo comma, la		dall'allegato I del	
	lettera k) è sostituita dalle		regolamento (UE) 2023/956	
	seguenti:		del Parlamento europeo e	
	r 1		del Consiglio, sostenendo la	
	[]		transizione e	
	l) affrontare eventuali rischi residui		promuovendone la	
	di rilocalizzazione delle emissioni di		decarbonizzazione in	
	carbonio nei settori coperti			
	dall'allegato I del regolamento (UE)			
1	anobato aci cholamicinto (OL)	1	İ	Ī



2023/956 del Parlamento europeo	conformità delle norme in
e del Consiglio (*), sostenendo la	materia di aiuti di Stato;
transizione e promuovendone la	
decarbonizzazione in conformità	
delle norme in materia di aiuti di	
Stato.	
Art. 1, punto 12), lettera c) [Art.	t) investire in misure volte a
10, par. 3, primo comma, lettera f)	decarbonizzare il settore
della direttiva 2003/87/CE]	marittimo, compreso il
	miglioramento
al paragrafo 3, primo comma, le	dell'efficienza energetica
lettere da b) a f) sono sostituite	delle navi, dei porti,
dalle seguenti:	tecnologie e infrastrutture
	innovative e combustibili
[]	alternativi sostenibili, come
f) investire in e accelerare	l'idrogeno e l'ammoniaca
[]misure volte a decarbonizzare il	prodotti a partire da fonti
settore marittimo, compreso il	rinnovabili; tecnologie di
miglioramento dell'efficienza	propulsione a zero
	emissioni; misure a sostegno
energetica delle navi, dei porti,	della decarbonizzazione
tecnologie e infrastrutture	degli aeroporti
innovative e combustibili	conformemente alle norme
alternativi sostenibili, come	unionali sulla realizzazione
l'idrogeno e l'ammoniaca prodotti	di un'infrastruttura per i
a partire da fonti rinnovabili, e	combustibili alternativi e che
tecnologie di propulsione a zero	assicurino la parità di
emissioni, e finanziare misure a	
sostegno della decarbonizzazione	condizioni per un trasporto
degli aeroporti conformemente a	aereo sostenibile.
un regolamento del Parlamento	
europeo e del Consiglio sulla	
realizzazione di un'infrastruttura	
per i combustibili alternativi, e che	
abroghi la direttiva 2014/94/UE del	



Daulausauta au			
Parlamento europeo e del			
Consiglio, e a un regolamento del			
Parlamento europeo e del			
Consiglio che assicuri la parità di			
condizioni per un trasporto aereo			
sostenibile;»;			
	0 1	0 1	
	8. La quota annua dei proventi derivanti	· ·	
	dalle aste, eccedente il valore di 1.000	proventi derivanti dalle aste,	
	milioni di euro, è destinata, nella misura	eccedente il valore di 1.000	
	massima complessiva di 100 milioni di euro	milioni di euro, è destinata,	
	per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro	nella misura massima	
	annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo	complessiva di 100 milioni di	
	per la transizione energetica nel settore	euro per l'anno 2020 e di 150	
	industriale, con l'assegnazione di una quota	milioni di euro annui a	
	fino a 10 milioni di euro al finanziamento di	decorrere dall'anno 2021, al	
	interventi di decarbonizzazione e di	Fondo per la transizione	
	efficientamento energetico del settore	energetica nel settore	
	industriale e della restante quota alle	industriale, con	
	finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29,	l'assegnazione di una quota	
	nonché, per una quota massima di 20	fino a 10 milioni di euro al	
	milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al	finanziamento di interventi di	
	2024, al Fondo per la riconversione	decarbonizzazione e di	
	occupazionale nei territori in cui sono	efficientamento energetico	
	ubicate centrali a carbone, istituito presso il	del settore industriale e della	
	Ministero dello sviluppo economico. I	restante quota alle finalità di	
	criteri, le condizioni e le procedure per	cui al comma 2 dell'articolo	
	l'utilizzo delle risorse del «Fondo per la	29, nonché, per una quota	
	riconversione occupazionale nei territori in	massima di 20 milioni di euro	
	cui sono ubicate centrali a carbone» sono	annui per gli anni dal 2020 al	
	stabiliti con decreto del Ministro dello	2024, al Fondo per la	
	sviluppo economico, di concerto con il	riconversione occupazionale	
	Ministro dell'ambiente e della tutela del	nei territori in cui sono	
	territorio e del mare, con il Ministro del	ubicate centrali a carbone,	
	lavoro e delle politiche sociali e con il	istituito presso il Ministero	
		· ·	
	Ministro dell'economia e delle finanze,	dello sviluppo economico. I	



anche ai fini del rispetto del lumite di spesa la copertura degli stanziamenti assegnati. Per la procedure per l'utilizza delle risorse del efondo per la ricoversione occupazionale nei territori in cui sono ueconomico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Winistro dell'ambiente e della villa del territorio e del mare. Winistro dell'ambiente e della lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'ambiento e dell'arconomia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano e quote dei proventi delle aste assegnate ai Ministero dello sviluppo economico, e) ven ecessario, per la residua copertura si utilizzano e quote dei proventi delle aste assegnate ai Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi delle alte dei proventi delle aste assegnate ai Ministero della mabiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dello ritendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dello ritendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dello ritendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dello del della tutela del territorio re della mance.			
copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua tutela del territorio e del mare. assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. della tutela del territorio e del mare. ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'ambiente e della rore delle politiche sociali e con il Ministro dell'ambiente e della rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle assesegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero della mbiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguarda alle quote dei proventi delle aste senturate della rutela del territorio e del mare.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I	
fondis iutilizzano le quote dei proventi delle riconversione occupazionale aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ministro dell'ambiente e della lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'ambiente e della rotro e dell'ambiente e della lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'ambiente della rotro e dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei preventi deriventi dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	_	1 -	
aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Winistro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della mbiente e della tutela del territorio e del mare. On il Ministro del l'anbiente e della tutela del territorio e del mare, on il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'ambiente e della finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico, e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote del presente articolo si intendono riferite, con r		'	
economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. Ministro dell'ambiente e della la tutela del territorio e del mare. Ministro dell'ambiente e della lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'amoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'anoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'anoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'asvoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'asvoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'asvoro e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate dell'ambiente a della tutela del territorio e del mare.		I	
copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'ambiente e della mure, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'ambiente o dell'aconomia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dell'ambiente e dello rispetto dell'ambiente e della tutela del territorio e del proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con giuardo alle quote dei proventi deli proventi deli proventi deli ambiente a della tutela del territorio e del mare.	aste assegnate al Ministero dello sviluppo	nei territori in cui sono	
assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle alvoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con rigurado alle quote dei preventi derivanti dalle aste maturate del presente articolo si intendono riferite, con si contra dell'ambiente e della tutela del territorio e del presente articolo si intendono riferite, con si intendono riferite dell'ambiente e della tutela del territorio e della contra dell'ambiente e della contra dell'ambien	economico e, ove necessario, per la residua	ubicate centrali a carbone»	
tutela del territorio e del mare. economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote del presente articolo si intendono riferite, con intendono riferite, con	copertura si utilizzano le quote dei proventi	sono stabiliti con decreto del	
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero della tutela del territorio e della tutela del territorio e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote del presente articolo si del presente a	assegnate al Ministero dell'ambiente e della	Ministro dello sviluppo	
della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei presente articolo si intendono riferite, con	tutela del territorio e del mare.	economico, di concerto con il	
del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'accommia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi aste maturate dei proventi derivanti dalle aste maturate dei presente articolo si intendono riferite, con		Ministro dell'ambiente e	
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate intendono riferite, con		della tutela del territorio e	
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote del presente articolo si intendono riferite, con intendono riferite, con		del mare, con il Ministro del	
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote del presente articolo si intendono riferite, con intendono riferite, con		lavoro e delle politiche sociali	
dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate		I	
rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dell mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote		dell'economia e delle	
rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dell mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote		finanze, anche ai fini del	
degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate			
Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi articolo si intendono riferite, con del presente articolo si intendono riferite, con		1 -	
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi dei proventi derivanti dalle aste maturate			
utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate			
proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate intendono riferite, con			
al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate			
economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con		·	
per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate		' '	
8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.			
8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si dei proventi del proventi dalle aste maturate proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si dei proventi derivanti dalle aste maturate intendono riferite, con			
8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si dei proventi derivanti dalle aste maturate Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate intendono riferite, con		I	
8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si dei proventi derivanti dalle aste maturate del territorio e del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, sebis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si dei proventi derivanti dalle aste maturate intendono riferite, con		·	
8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si dei proventi derivanti dalle aste maturate del mare. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, sebis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si dei proventi derivanti dalle aste maturate intendono riferite, con			
8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si comma 4, secondo periodo, intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate intendono riferite, con			
secondo periodo, del presente articolo si comma 4, secondo periodo, intendono riferite, con riguardo alle quote del presente articolo si dei proventi derivanti dalle aste maturate intendono riferite, con		dei mare.	
intendono riferite, con riguardo alle quote del presente articolo si dei proventi derivanti dalle aste maturate intendono riferite, con	8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4,	8-bis. Le disposizioni di cui al	
dei proventi derivanti dalle aste maturate intendono riferite, con		I	
	intendono riferite, con riguardo alle quote	del presente articolo si	
negli anni 2020 e 2021, al Ministero riguardo alle quote dei	dei proventi derivanti dalle aste maturate	intendono riferite, con	
	negli anni 2020 e 2021, al Ministero	riguardo alle quote dei	



dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a 15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e del made in Italy per ciascuna delle suddette annualità.

Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di 1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, è destinata, nel limite di 500 milioni di euro annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei individuate con processi produttivi deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, di cui al comma 4 del medesimo articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

proventi derivanti dalle aste maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a 15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e del made in Italy per ciascuna delle suddette annualità.

Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di 1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, è destinata, nel limite di 500 milioni di euro annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, di cui al comma 4 del medesimo



	articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.	
9. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato può richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.	9. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato può richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.	
	9-bis. Fino al 2030, il 50 % dei proventi di cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, se attribuito all'Italia, è destinato a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo ai fini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera g), per	non necessario in senso stretto in quanto reca disposizioni per la Commissione e gli Stati membri. Articolo recepito ai sensi dell'art. 12, comma 1,



	il settore marittimo, e lettere f) e i), della medesima direttiva.	Legge di delegazione europea 2022- 2023
Art. 24 Criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato	Art. 24 Criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato	
1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle norme unionali, con particolare riferimento alle regole per l'assegnazione gratuita delle quote, l'aggiornamento dei parametri di riferimento e l'identificazione dei settori caratterizzati da elevato rischio di rilocalizzazione	1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle norme unionali, con particolare riferimento alle regole per l'assegnazione gratuita delle quote, l'aggiornamento dei parametri di riferimento e l'identificazione dei settori caratterizzati da elevato rischio di rilocalizzazione	
2. Il Comitato: a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricità, fatta eccezione per l'elettricità prodotta a partire dai gas di scarico; b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di CO2, alle condutture per il trasporto di CO2 o ai siti di stoccaggio di CO2;	2. Il Comitato: a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricità, fatta eccezione per l'elettricità prodotta a partire dai gas di scarico; b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di CO2, alle condutture per il	



Art 1 musts 12) lettors i) [Art 10	c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE, in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica e frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate, applicando il fattore lineare di riduzione, tranne che per gli anni in cui dette assegnazioni sono adeguate in modo uniforme in conformità con le norme unionali sull'assegnazione; d) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti la cui autorizzazione è stata revocata successivamente all'invio alla Commissione dell'elenco di cui all'articolo 25 e prima dell'adozione dell'assegnazione finale delle quote di emissioni a titolo gratuito; e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i quali la Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 25; f) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti che hanno adottato il regime di cui agli articoli 31 e 32	trasporto di CO2 o ai siti di stoccaggio di CO2; c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE, in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica e frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate, applicando il fattore lineare di riduzione, tranne che per gli anni in cui dette assegnazioni sono adeguate in modo uniforme in conformità con le norme unionali sull'assegnazione;	
Art. 1, punto 13), lettera j) [Art. 10 bis, par. 19 della direttiva 2003/87/CE] il paragrafo 19 è sostituito dal seguente:	d) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti la cui autorizzazione è stata revocata successivamente all'invio alla Commissione dell'elenco di cui all'articolo 25 e prima dell'adozione dell'assegnazione	d) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti che abbiano cessato l'attività e in caso di revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto	



T		I I
«19. Non sono assegnate quote a	finale delle quote di emissioni a titolo	serra ai sensi dell'articolo 19
titolo gratuito a un impianto che	gratuito;	la cui autorizzazione è stata
abbia cessato l'attività. Si considera		revocata successivamente
che abbiano cessato l'attività gli	e) non assegna quote a titolo gratuito agli	all'invio alla Commissione
impianti per i quali è scaduta o è	impianti per i quali la Commissione respinge	dell'elenco di cui all'articolo
stata revocata l'autorizzazione ad	l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 25;	25 e prima dell'adozione
emettere gas a effetto serra e	f) non assegna quote a titolo gratuito agli	dell'assegnazione finale delle
quelli per i quali l'attività o la	impianti che hanno adottato il regime di cui	quote di emissioni a titolo
ripresa dell'attività sono	agli articoli 31 e 32	gratuito;
tecnicamente impossibili.»	agn articon 31 c 32	
		e) non assegna quote a titolo
		gratuito agli impianti per i
		quali la Commissione
		respinge l'iscrizione
		nell'elenco di cui all'articolo
		25;
		f) non assegna quote a titolo
		gratuito agli impianti che
		hanno adottato il regime di
		cui agli articoli 31 e 32.
Art. 1, punto 13), lettera a), punto		g) non assegna quote a titolo
i) [Art. 10 bis, par. 1, settimo		gratuito per la produzione
comma della direttiva		delle merci elencate
		nell'allegato I del
2003/87/CE]		•
dopo il secondo comma sono		regolamento (UE) 2023/956;
inseriti i commi seguenti:		h) in deroga alla lettera g),
		fino al 2033 applica un
[]		fattore CBAM che riduce
		l'assegnazione gratuita di
Non sono assegnate quote a titolo		quote per la produzione
gratuito agli impianti dei settori o		delle merci elencate
sottosettori nella misura in cui		nell'allegato I del
sono oggetto di altre misure volte a		l
far fronte al rischio di		regolamento (UE) 2023/956,
		pari al 100 % per il periodo



rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come stabilito dal regolamento (UE) 2023/956. Le misure di cui al primo comma del presente paragrafo sono adeguate di conseguenza.

Art. 1, punto 13), lettera b) [Art. 10 bis, par. 1 bis, primo e secondo comma, della direttiva 2003/87/CE]

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2023/956, non sono assegnate quote gratuite in relazione alla produzione delle merci elencate nell'allegato I di tale regolamento.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, per i primi anni di applicazione del regolamento (UE) 2023/956, la produzione delle merci elencate nell'allegato I di detto regolamento beneficia di quote a titolo gratuito in quantitativi ridotti. Si applica un fattore che riduce l'assegnazione gratuita di quote per la produzione di tali merci (fattore CBAM). Il fattore CBAM è pari al 100 % per il periodo compreso tra l'entrata in vigore di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva

compreso tra l'entrata in vigore di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento, pari al 97,5% nel 2026, al 95 % nel 2027, al 90 % nel 2028, al 77,5 % nel 2029, al 51,5 % nel 2030, al 39 % nel 2031, al 26,5 % nel 2032 e al 14 % nel 2033.



l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, è pari al 97,5% nel 2026, al 95 % nel 2027, al 90 % nel 2028, al 77,5 % nel 2029, al 51,5 % nel 2030, al 39 % nel 2031, al 26,5 % nel 2032 e al 14 % nel 2033. Dal 2034 non si applica alcun fattore CBAM.			
	3. Il Comitato, con le modalità e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite: a) agli impianti esistenti; b) agli impianti nuovi entranti; c) in caso di modifiche del funzionamento di un impianto; d) in caso di fusione e scissione di impianti	3. Il Comitato, con le modalità e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite: a) agli impianti esistenti; b) agli impianti nuovi entranti; c) in caso di modifiche del funzionamento di un impianto; d) in caso di fusione e scissione di impianti	
Art. 1, punto 13), lettera a), punto i) [Art. 10 bis, par. 1, terzo comma della direttiva 2003/87/CE] dopo il secondo comma sono inseriti i commi seguenti:		3-bis. Nel caso di impianti soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia certificato a norma dell'articolo 8 della	



«Se un impianto è soggetto all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia certificato a norma dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e se raccomandazioni della relazione di audit o del sistema di gestione dell'energia certificato non sono attuate, a meno che il tempo di ammortamento degli investimenti in questione superi i tre anni o a meno che i costi di tali investimenti siano sproporzionati, quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito è ridotto del 20 %. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non è ridotto se il gestore dimostra di aver attuato altre misure che determinano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit o nel sistema di gestione dell'energia certificato l'impianto interessato.

[...]

direttiva (UE) 2012/27, il Comitato, con le modalità e le forme previste dai regolamenti unionali, riduce del 20% il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito raccomandazioni della relazione di audit o del sistema di gestione dell'energia certificato non sono state attuate. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non è tuttavia ridotto se il gestore dimostra che il tempo di ammortamento degli investimenti previsti dalle raccomandazioni di cui al periodo precedente supera i tre anni o se i loro costi sono sproporzionati. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non è altresì ridotto se il gestore dimostra di aver attuato altre misure che determinano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit o nel sistema di gestione dell'energia certificato per l'impianto interessato. Il



	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nello svolgimento della preliminare attività istruttoria di competenza può avvalersi del supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), tramite apposite convenzioni.	
Art. 1, punto 13), lettera a), punto i) [Art. 10 bis, par. 1, terzo comma della direttiva 2003/87/CE] dopo il secondo comma sono inseriti i commi seguenti: [] La riduzione del 20 % di cui al terzo comma del presente paragrafo si applica anche ai gestori di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all'80o percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto, se, oltre ai requisiti di cui tale comma, entro il 10 maggio 2024non hanno stabilito un piano di neutralità climatica per ciascuno dei suddetti impianti per le attività contemplate dalla presente direttiva. Tale piano contiene gli elementi specificati	3-ter. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all'80esimo percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto, il Comitato riduce del 20% il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito, con le modalità e le forme previste dai regolamenti unionali, se tali impianti, entro il 1° maggio 2024, non hanno stabilito un piano di neutralità climatica ovvero se il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi contenute nel medesimo piano non è stato verificato per il periodo fino alla fine del 2025 o per il periodo dal 2026 al 2030.	



all'articolo 10 ter, paragrafo 4, ed è redatto in conformità degli atti di esecuzione di cui a tale articolo. L'articolo 10 ter, paragrafo 4, si intende riferito unicamente al livello dell'impianto. conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma, lettera b), è verificato per il periodo fino al 31 dicembre 2025e per il periodo fino al 31 dicembre di ogni quinto anno successivo, conformemente alle procedure di verifica accreditamento previste dall'articolo 15. Non sono assegnate quote gratuite superiori all'80 % se il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi non è stato verificato per il periodo fino alla fine del 2025 o per il periodo dal 2026 al 2030.

[...]

3-quater. La riduzione del quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito si applica in ogni caso nella misura del 20 % anche se l'impianto non rispetta le prescrizioni di entrambi i commi 3-bis e 3-ter.

3-quinquies. Il piano di neutralità climatica di cui al comma 3 ter deve essere coerente con l'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, è redatto in conformità agli atti di esecuzione di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e contiene gli elementi specificati di seguito:

- a) misure e investimenti per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 a livello di impianto, escludendo l'uso di crediti di compensazione;
- b) traguardi e tappe intermedi per misurare, entro il 31 dicembre 2025 e, successivamente, ogni cinque anni entro il 31 dicembre, i progressi



Transaction of the control of the co			
		compiuti verso il raggiungimento della neutralità climatica ai sensi della lettera a) del presente comma; c) una stima dell'impatto di ciascuna delle misure e degli investimenti di cui alla lettera a) del presente comma per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi di cui alla lettera b) del presente comma è verificato per il periodo fino al 31 dicembre 2025 e per il periodo fino al 31 dicembre di ogni quinto anno successivo, conformemente ai regolamenti unionali in materia di verifica e accreditamento.	
	Art. 1, punto 13), lettera e) [Art. 10	3-sexies. Nel caso di impianti	
	bis, par. 5, della direttiva	i cui livelli di emissione di gas	
	2003/87/CE]	a effetto serra sono inferiori	
		alla media del 10 % degli	
	il paragrafo 5 è sostituito dal	impianti più efficienti di un	
	seguente:	settore o sottosettore per i	
	"E Al fino di vionettere la receta di	pertinenti parametri di	
	«5. Al fine di rispettare la parte di quote da mettere all'asta di cui	riferimento, in un anno in cui	
		si applica il fattore di	
	all'articolo 10, per ogni anno in cui	•	



la somma delle assegnazioni gratuite non raggiunge il quantitativo massimo di quote destinate a essere messe all'asta, la differenza tra le quote assegnate gratuitamente e tale quantitativo massimo è utilizzato per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da mettere all'asta negli anni successivi. Se, tuttavia, il quantitativo massimo è raggiunto, l'assegnazione gratuita delle quote è adeguata di conseguenza. Tale adeguamento va fatto in modo uniforme. Tuttavia, gli impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono inferiori alla media del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore dell'Unione per i pertinenti parametri di riferimento in un anno in cui si applica l'adeguamento sono esenti da tale adeguamento.»		correzione transettoriale detti impianti sono esentati dall'adeguamento di cui all'articolo 10-bis paragrafo 5 della direttiva 2003/87/CE conformemente ai regolamenti unionali in materia di assegnazione di quote a titolo gratuito.	
	4. Il Comitato, con le modalità e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione europea l'adeguamento dell'assegnazione di quote gratuite: a) agli impianti o sottoimpianti il cui gestore abbia presentato rinuncia	4. Il Comitato, con le modalità e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione europea l'adeguamento	



all'assegnazione che riguarda gli anni successivi all'anno della domanda; b) agli impianti che abbiano cessato le proprie attività	dell'assegnazione di quote gratuite: a) agli impianti o sottoimpianti il cui gestore abbia presentato rinuncia all'assegnazione che riguarda gli anni successivi all'anno della domanda;	
	b) agli impianti che abbiano cessato le proprie attività	
5. Il Comitato modifica la quantità di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti il cui livello di attività, valutato sulla base della media mobile dei due anni precedenti, è aumentato o diminuito di oltre il 15% rispetto al valore del livello di attività storico utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita per i quinquenni di riferimento. A tal fine il Comitato utilizza la comunicazione sui livelli di attività che i gestori inviano ai sensi dei relativi regolamenti unionali entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo diversa disposizione del Comitato. Le modalità di modifica della quantità di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti sono stabilite nelle relative norme unionali	5. Il Comitato modifica la quantità di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti il cui livello di attività, valutato sulla base della media mobile dei due anni precedenti, è aumentato o diminuito di oltre il 15% rispetto al valore del livello di attività storico utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita per i quinquenni di riferimento. A tal fine il Comitato utilizza la comunicazione sui livelli di attività che i gestori inviano ai sensi dei relativi regolamenti unionali entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo diversa disposizione del Comitato. Le	
	modalità di modifica della quantità di quote di emissione assegnate a titolo	



	Art. 25 Misure nazionali di attuazione	gratuito agli impianti sono stabilite nelle relative norme unionali Art. 25 Misure nazionali di attuazione	
Art. 1, punto 2) [Art. 2, par. 1, della direttiva 2003/87/CE] all'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. La presente direttiva si applica alle attività elencate negli allegati I e III e ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II. Qualora un impianto incluso nell'ambito di applicazione dell'EU ETS in quanto si avvale di unità di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 20 MW modifichi i propri processi produttivi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e non raggiunga più questa soglia, lo Stato membro nel quale è ubicato l'impianto offre al gestore l'opzione di rimanere nell'ambito di applicazione dell'EU ETS fino alla fine del periodo quinquennale in corso e di quello successivo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, a seguito della modifica dei suoi processi di produzione. Il gestore di tale	1. Il Comitato trasmette alla Commissione, mediante un modello elettronico fornito dalla Commissione stessa, un elenco di impianti disciplinati dal presente decreto, valido per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale elenco individua tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall'EU-ETS ai sensi degli articoli 31 e 32 e gli impianti inclusi nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 14	1. Il Comitato trasmette alla Commissione, mediante un modello elettronico fornito dalla Commissione stessa, un elenco di impianti disciplinati dal presente decreto, valido per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale elenco individua tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall'EU-ETS ai sensi degli articoli 31 e 32 e gli impianti inclusi nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 14, nonché gli impianti che permangono nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 26, comma 1-ter.	



l'im app ten in qui del pro inte	pianto può decidere che mpianto rimanga nell'ambito di plicazione dell'EU ETS solo fino al rmine del periodo quinquennale corso o anche del periodo inquennale successivo, a seguito lla modifica dei suoi processi di oduzione. Lo Stato membro deressato notifica alla ammissione le modifiche rispetto delenco presentatole a norma ll'articolo 11, paragrafo 1.			
		2. L'elenco aggiornato è trasmesso ogni cinque anni ed ha valore per i successivi cinque anni.	2. L'elenco aggiornato è trasmesso ogni cinque anni ed ha valore per i successivi cinque anni.	
		3. L'elenco include informazioni sulle attività di produzione, sui trasferimenti di calore e gas, sulla produzione di energia elettrica e sulle emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione dell'elenco stesso, come previsto dalla direttiva	3. L'elenco include informazioni sulle attività di produzione, sui trasferimenti di calore e gas, sulla produzione di energia elettrica e sulle emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione dell'elenco stesso, come previsto dalla direttiva	
		4. Qualora l'inclusione di ciascun impianto dell'elenco non sia rifiutata dalla Commissione, i relativi dati sono usati per il	4. Qualora l'inclusione di ciascun impianto dell'elenco non sia rifiutata dalla	



 	<u> </u>	
calcolo dei valori dei parametri di riferimento	Commissione, i relativi dati sono usati per il calcolo dei valori dei parametri di riferimento	
5. Il Comitato stabilisce e notifica, per ciascun impianto, i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito, utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo di assegnazione, secondo le modalità indicate nei relativi regolamenti unionali	5. Il Comitato stabilisce e notifica, per ciascun impianto, i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito, utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo di assegnazione, secondo le modalità indicate nei relativi regolamenti unionali	
6. Il Comitato delibera l'assegnazione finale delle quote assegnate a titolo gratuito a ciascuno degli impianti ricompresi in detto elenco, con l'esclusione degli impianti di cui agli articoli 31 e 32, applicando le norme unionali anche con riferimento al fattore di correzione transettoriale e al fattore di riduzione lineare	6. Il Comitato delibera l'assegnazione finale delle quote assegnate a titolo gratuito a ciascuno degli impianti ricompresi in detto elenco, con l'esclusione degli impianti di cui agli articoli 31 e 32, applicando le norme unionali anche con riferimento al fattore di correzione transettoriale e al fattore di riduzione lineare	
7. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti ricompresi nell'elenco che include le informazioni di cui al comma 3	7. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti ricompresi nell'elenco che include le informazioni di cui al comma 3	



8. L'elenco degli impianti per i quali sono state trasmesse tali informazioni è inviato alla Commissione europea e pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	8. L'elenco degli impianti per i quali sono state trasmesse tali informazioni è inviato alla Commissione europea e pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero sul Portale ETS dedicato.	
9. Nei casi di revisione dell'assegnazione, il Comitato comunica alla Commissione europea il quantitativo annuo totale di quote rivisto conformemente a quanto stabilito dalle misure unionali per l'assegnazione, comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del nuovo quantitativo annuo	9. Nei casi di revisione dell'assegnazione, il Comitato comunica alla Commissione europea il quantitativo annuo totale di quote rivisto conformemente a quanto stabilito dalle misure unionali per l'assegnazione, comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del nuovo quantitativo annuo	
10. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge il quantitativo di cui al comma precedente, il Comitato assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni	10. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge il quantitativo di cui al comma precedente, il Comitato assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni	
Art.26 Cessazione di attività di un impianto interruzione e ripresa	Art. 26	



		Cessazione di attività di un impianto interruzione e ripresa
	1. Il gestore di un impianto comunica al Comitato la cessazione delle attività entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività stessa, nei seguenti casi: a) nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera b) del regolamento 331/2019; b) nel caso in cui l'impianto non esercita più le attività previste dall'allegato 1 o non rispetta le soglie di attività in esso previste; c) nel caso in cui l'impianto interrompe le attività di cui all'allegato 1 per un periodo superiore a 6 mesi.	comunica al Comitato la cessazione delle attività entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività stessa, nei seguenti casi: a) nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera
Art. 1, punto 2) [Art. 2, direttiva 2003/87/CE]	par. 1, della	1-bis. In deroga alla lettera b) del comma 1, laddove un impianto incluso nel campo di applicazione per la



all'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La presente direttiva si applica alle attività elencate negli allegati I e III e ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II. Qualora un impianto incluso nell'ambito di applicazione dell'EU ETS in quanto si avvale di unità di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 20 MW modifichi i propri processi produttivi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e non raggiunga più questa soglia, lo Stato membro nel quale è ubicato l'impianto offre al gestore l'opzione di rimanere nell'ambito di applicazione dell'EU ETS fino alla fine del periodo quinquennale in corso e di quello successivo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, a seguito della modifica dei suoi processi di produzione. Il gestore di tale impianto può decidere che l'impianto rimanga nell'ambito di applicazione dell'EU ETS solo fino al termine del periodo quinquennale in corso o anche del periodo quinquennale successivo, a seguito della modifica dei suoi processi di produzione. Lo Stato membro notifica interessato alla Commissione le modifiche rispetto

conduzione di unità di combustione con potenza termica nominale superiore a 20 MW, a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, non raggiunga più la predetta soglia, il gestore può scegliere che l'impianto rimanga incluso nel campo di applicazione del presente decreto fino alla fine del periodo quinquennale in corso di cui all'articolo 25, comma 1, ovvero anche nel periodo quinquennale successivo. A tal fine, il gestore richiede al Comitato, con le modalità e le forme da questo stabilite, entro 30 giorni dalle intervenute condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate dette condizioni, di far permanere l'impianto nel sistema ETS, indicando altresì l'estensione temporale al quinquennio in corso ovvero anche a quello successivo.

1-ter. Il Comitato valuta la richiesta di cui al comma



all'elenco presen dell'articolo 11, pa []		1bis e informa la Commissione europea nell'ambito della trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, per il successivo periodo quinquennale. i 2. Il comma 1, lettera c), non	
	impianti di riserva o di emergenza e ag impianti che funzionano in base ad u calendario stagionale, quando le condizior elencate di seguito sono soddisfatte: a) il gestore è titolare di un'autorizzazionad emettere gas a effetto serra e di tutte la altre autorizzazioni necessarie; b) è tecnicamente possibile riprendere la attività senza apportare modifiche fisichall'impianto; c) l'impianto è oggetto di una manutenzion periodica	si applica agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, quando le condizioni elencate di seguito sono soddisfatte: a) il gestore è titolare di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni	
	3. Il Comitato può estendere il periodo di cu al comma 1, lettera c), di sei mesi e fino a un massimo di 24 mesi, su richiesta de gestore e purché lo stesso sia in grado o dimostrare che non puo' riprender l'attività entro i sei mesi a causa o	il periodo di cui al comma 1, lettera c), di sei mesi e fino ad i un massimo di 24 mesi, su richiesta del gestore e purché	



circostanze eccezionali e imprevedibili. A tal fine il gestore trasmette la documentazione a supporto della domanda di estensione citata	dimostrare che non puo' riprendere l'attività entro i sei mesi a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili. A tal fine il gestore trasmette la documentazione a supporto della domanda di estensione citata
4. Il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione delle attività di cui all'allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno	4. Il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione delle attività di cui all'allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno
5. Il gestore è tenuto a comunicare al Comitato la ripresa delle attività di cui all'allegato I conseguente all'interruzione di cui al comma 4, entro 30 giorni dal riavvio delle attività dell'impianto	5. Il gestore è tenuto a comunicare al Comitato la ripresa delle attività di cui all'allegato I conseguente all'interruzione di cui al comma 4, entro 30 giorni dal riavvio delle attività dell'impianto
6. Nel caso in cui l'omessa comunicazione di cessazione di attività abbia comportato l'indebito rilascio di quote di emissioni nei confronti del gestore, il Comitato diffida il gestore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni.	6. Nel caso in cui l'omessa comunicazione di cessazione di attività abbia comportato l'indebito rilascio di quote di emissioni nei confronti del gestore, il Comitato diffida il gestore a procedere alla resa delle quote indebitamente



		rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni.	
	7. Il gestore dell'impianto che funziona secondo un calendario stagionale ai sensi del comma 2 e che al 31 dicembre non è in grado di prevedere con certezza se nel corso dell'anno seguente svolgera' la campagna di produzione, trasmette al Comitato, entro il 31 gennaio dell'anno seguente, una richiesta di sospensione del rilascio di quote di emissione. Nel caso in cui, nel corso dell'anno seguente, la campagna di attività effettivamente non si svolga e si verifica la cessazione totale dell'attività dell'impianto, il gestore trasmette al Comitato, entro il 31 dicembre di quello stesso anno, la comunicazione di cessazione totale. Qualora, invece, la campagna di attività si svolga, il gestore trasmette al Comitato una richiesta di sblocco del rilascio sospeso e lo stesso Comitato provvede a rilasciare le quote spettanti per l'anno in corso entro i successivi 30 giorni.	7. Il gestore dell'impianto che funziona secondo un calendario stagionale ai sensi del comma 2 e che al 31 dicembre non è in grado di prevedere con certezza se nel corso dell'anno seguente svolgera' la campagna di produzione, trasmette al Comitato, entro il 31 gennaio dell'anno seguente, una richiesta di sospensione del rilascio di quote di emissione. Nel caso in cui, nel corso dell'anno seguente, la campagna di attività effettivamente non si svolga e si verifica la cessazione totale dell'attività dell'impianto, il gestore trasmette al Comitato, entro il 31 dicembre di quello stesso anno, la comunicazione di cessazione totale. Qualora, invece, la campagna di attività si svolga, il gestore trasmette al Comitato una richiesta di sblocco del rilascio sospeso e lo stesso Comitato provvede	
		a rilasciare le quote spettanti	



		nor llanna in corce cuture :	
		per l'anno in corso entro i	
		successivi 30 giorni.	
	Art. 27	Art. 27	Necessario per
	Art. 27	AIL. 27	-
	Rilascio delle quote assegnate a titolo	Rilascio delle quote	coordinare le
	gratuito	assegnate a titolo gratuito e	correlate
	gratano	resa delle quote rilasciate in	disposizioni del
		eccesso	decreto
		eccesso	legislativo 9
			giugno 2020, n.
			47.
			Necessario per
			aggiornare il
			titolo
			dell'articolo in
			coerenza col
			contenuto che
			prevede
			disposizioni sulla
			fattispecie
			critica
			verificatasi nella
			pratica di rese
			delle quote
			rilasciate in
			eccesso.
Art 1 must 10\ 11 : 11	1 5-t il 20 f-bli- dii	1 Fatas il 20 fabba i 20	
Art. 1, punto 19) [Art. 11, par. 2,	1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il	1. Entro il 28 febbraio 30	
della direttiva 2003/87/CE]	Comitato rilascia, per l'anno in corso, le	giugno di ogni anno, il	
	quote assegnate a norma dei relativi	Comitato rilascia, per l'anno	
allianticals 11 mays fs 2 ls date	regolamenti unionali agli impianti aventi	in corso, le quote assegnate a	
all'articolo 11, paragrafo 2, la data	diritto	norma dei relativi	
«28 febbraio» è sostituita dalla		regolamenti unionali agli	
data «30 giugno»		impianti aventi diritto	



	2. In deroga al comma 1, il Comitato sospende il rilascio delle quote di emissione agli impianti che: a) hanno comunicato l'interruzione delle attività; b) sono in stato di cessazione e la cui autorizzazione non è stata ancora revocata; c) non hanno comunicato, con esito valutato positivo dal Comitato il livello annuale di attività; d) hanno aperta una delle procedure concorsuali attualmente regolate dall'ordinamento giuridico nazionale	2. In deroga al comma 1, il Comitato sospende il rilascio delle quote di emissione agli impianti che: a) hanno comunicato l'interruzione delle attività; b) sono in stato di cessazione e la cui autorizzazione non è stata ancora revocata; c) non hanno comunicato, con esito valutato positivo dal Comitato il livello annuale di attività; d) hanno aperta una delle procedure concorsuali attualmente regolate dall'ordinamento giuridico nazionale; e) non hanno completato le procedure di resa delle quote rilasciate in eccesso di cui ai commi 4 e 5.	Necessario disciplinare nel decreto la fattispecie per la quale l'assegnazione di quote gratuite all'impianto è modificata successivament e al rilascio delle quote, con conseguente integrazione delle quote rilasciate o recupero delle quote rilasciate in eccesso, circostanza non infrequente nella pratica date le criticità del ciclo di assegnazione e rilascio, come previsto dalla direttiva.
	3. Il Comitato rilascia le quote di emissione gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente, alla ripresa delle attività secondo quanto previsto dalla norma unionale	3. Il Comitato rilascia le quote di emissione gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente, alla ripresa delle attività secondo	



	quanto previsto dalla norma unionale 3. In caso di superamento dei motivi di sospensione di cui al precedente comma 2, il Comitato rilascia le quote di emissione gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente, secondo quanto previsto dalla norma unionale.	
	4. Nel caso in cui l'assegnazione di quote gratuite all'impianto è modificata successivamente al rilascio delle quote di cui al comma 1 per una data annualità, il Comitato provvede ad integrare le quote già rilasciate, ovvero a recuperare le quote rilasciate in eccesso; 5. Nei casi in cui, a seguito della modifica dell'assegnazione di cui al comma 4, si sia verificato il rilascio di quote in eccesso	Necessario disciplinare nel decreto la fattispecie per la quale l'assegnazione di quote gratuite all'impianto è modificata successivament e al rilascio delle quote, con conseguente integrazione delle quote rilasciate o resupere della
	per una data annualità, il gestore è tenuto alla resa di dette quote entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del Comitato; se il gestore non provvede alla resa, il	recupero delle quote rilasciate in eccesso, circostanza non infrequente nella pratica date le criticità



	Comitato – fatto salvo l'articolo 42, comma 22-bis – diffida il gestore alla resa entro un termine non superiore ad ulteriori 45 giorni.	del ciclo di assegnazione e rilascio, come previsto dalla direttiva.
Art. 28 Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi diretti	Art. 28 Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi diretti	Necessario disciplinare nel decreto la fattispecie per la quale l'assegnazione di quote gratuite all'impianto è modificata successivament
1. Il Comitato determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite agli impianti compresi nella lista dei settori e sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio individuati con decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030.	1. Il Comitato determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite agli impianti compresi nella lista dei settori e sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio individuati con decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione	e al rilascio delle quote, con conseguente integrazione delle quote rilasciate o recupero delle quote rilasciate in eccesso, circostanza non infrequente nella pratica date le criticità del ciclo di assegnazione e rilascio, come



Art.29 Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti	delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030. Art. 29 Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti	previsto direttiva.	dalla
1. Il fondo denominato «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale», istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108,	1. Il fondo denominato «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale», istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente		



Ţ		,	
	paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea	della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea	
	2. Le misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine di compensare tali costi, sono basate sui parametri di riferimento nei due anni precedenti la data di presentazione dei dati relativi alle emissioni indirette di CO2 per unità di produzione e successivamente ogni cinque anni. I parametri di riferimento sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e	2. Le misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine di compensare tali costi, sono basate sui parametri di riferimento nei due anni precedenti la data di presentazione dei dati relativi alle emissioni indirette di CO2 per unità di produzione e successivamente ogni cinque anni. I parametri di riferimento sono calcolati per	



delle emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.	un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e delle emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.
3. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, per ogni anno nel quale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, utilizzano più del 25% delle risorse dei proventi delle aste relative ai soggetti impianti fissi, predispongono e pubblicano una relazione nella quale si espongono i motivi per cui è stata superata la predetta soglia.	3. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, per ogni anno nel quale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, utilizzano più del 25% delle risorse dei proventi delle aste relative ai soggetti impianti fissi, predispongono e pubblicano una relazione nella quale si espongono i motivi per cui è stata superata la predetta soglia.
Art. 30	Art. 30
Fondo per l'innovazione	Fondo per l'innovazione
1. Il funzionamento e il finanziamento del Fondo di Innovazione, istituito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE sono definiti a livello unionale	1. Il funzionamento e il finanziamento del Fondo di Innovazione, istituito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE



	sono definiti a livello unionale	
2. Il Comitato adotta le misure necessarie per dare attuazione agli atti delegati adottati dalla Commissione europea per la gestione del fondo di cui al comma 1.	2. Il Comitato adotta le misure necessarie per dare attuazione agli atti delegati adottati dalla Commissione europea per la gestione del fondo di cui al comma 1. Le funzioni relative al Fondo per l'Innovazione sono svolte dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il National Contact Point nominato dalla Direzione competente per materia.	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Necessario aggiornamento per rispecchiare il funzionamento pratico del ruolo svolto dal MASE in riguardo al Fondo per l'Innovazione.
Art. 31 Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti	Art. 31 Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti	
1. A richiesta del gestore interessato il Comitato puo' escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato allo stesso Comitato emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale	1. A richiesta del gestore interessato il Comitato puo' escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato allo stesso Comitato emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO2	La modifica rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs. 47/2020 per rendere le



inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni ovvero una proposta di misure nazionali equivalenti a condizione che il Comitato stesso:

- a) notifichi alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto prima del termine della presentazione dell'elenco di cui all'articolo 25, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco stesso alla Commissione;
- b) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Il Comitato puo' autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5.000 tonnellate l'anno;
- c) confermi che, qualora un impianto emetta 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate

equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni ovvero una proposta di misure nazionali equivalenti a condizione che il Comitato stesso:

- a) notifichi alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto prima del termine della presentazione dell'elenco di cui all'articolo 25, e, al più all'atto tardi. della presentazione dell'elenco stesso alla Commissione;
- b) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati

disposizioni relative agli impianti di piccole e molto piccole dimensioni attinenti alla proposta italiana per l'applicazione dell'art. 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione europea.

In particolare, necessario aggiornamento per eliminare disposizioni obsolete.



le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle del consisioni, l'impianto rientra nuovamente nell'EUETS; d) pubblichi le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico presentare osservazioni. d) pubblichi le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni. d) pubblichi le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni. d) pubblichi le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni. empirato enerta 25.000 o più tonnellate l'anne; c) confermi che, qualora un impianto emetta 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nell'EUETS; d) pubblichi le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni. 2. L'esclusione dall'EUETS di cui al comma 1 è valida per il relativo periodo di cinque anni di cui all'articolo 25			T	1
è valida per il relativo periodo di cinque anni cui al comma 1 è valida per il		contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nell'EU ETS; d) pubblichi le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di	tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Il Comitato puo' autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5.000 tonnellate l'anno; c) confermi che, qualora un impianto emetta 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nell'EU ETS; d) pubblichi le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di	
		è valida per il relativo periodo di cinque anni		



	relativo periodo di cinque anni di cui all'articolo 25	
		La modifica rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs. 47/2020 per rendere le disposizioni relative agli impianti di piccole e molto piccole dimensioni attinenti alla proposta italiana per l'applicazione dell'art. 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione europea. In particolare, necessario aggiornamento
		per allineare il testo alle disposizioni della direttiva.



			I
	3. L'esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra puo' essere applicata anche agli ospedali che rientrano nel sistema ai sensi delle disposizioni dell'allegato I. Tale esclusione è applicata qualora anch'essi adottino le misure equivalenti di cui al comma 5, indipendentemente dal fatto che siano o meno al di sotto della soglia individuata nel comma 1	3. L'esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra per il periodo di cinque anni di cui all'articolo 25 puo' essere applicata anche agli ospedali che rientrano nel sistema ai sensi delle disposizioni dell'allegato I, purché il gestore dimostri quanto previsto al comma 4. Tale esclusione è applicata qualora anch'essi adottino le misure equivalenti di cui al comma 5, indipendentemente dal fatto che siano o meno al di sotto della soglia individuata delle soglie individuate nel comma 1	La modifica rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs. 47/2020 per rendere le disposizioni relative agli impianti di piccole e molto piccole dimensioni attinenti alla proposta italiana per l'applicazione dell'art. 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione
	4. Le installazioni termiche possono essere	4. Le installazioni termiche	La modifica
	escluse quando forniscono principalmente servizi a una struttura ospedaliera. In tal caso si provvede ad applicare i criteri aggiuntivi per la loro selezione ed individuazione. Una installazione termica	possono essere escluse quando forniscono principalmente servizi a una struttura ospedaliera. In tal caso si provvede ad applicare	rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs. 47/2020
	ospedaliera puo' essere esclusa dal sistema ETS a condizione che, in qualsiasi anno del periodo, esporti non più del 15% del calore	i criteri aggiuntivi per la loro selezione ed individuazione. Una installazione termica	per rendere le disposizioni relative agli



-			
	prodotto dall'impianto in uno stabilimento diverso da un ospedale	ospedaliera puo' essere esclusa dal sistema EU ETS a condizione che, in qualsiasi anno del periodo, esporti non più del 15% del calore prodotto dall'impianto in uno stabilimento diverso da un ospedale. Qualora tale criterio non sia soddisfatto in ognuno degli anni di esclusione, l'impianto rientra in EU ETS.	impianti di piccole e molto piccole dimensioni attinenti alla proposta italiana per l'applicazione dell'art. 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione europea.
	5. Ai fini della consultazione dei gestori di cui al comma 1 e della notifica di cui al comma 1, lettera a), è predisposta a cura del Comitato una proposta di misure nazionali equivalenti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030	5. Ai fini della consultazione dei gestori di cui al comma 1 e della notifica di cui al comma 1, lettera a), è predisposta a cura del Comitato una proposta di misure nazionali equivalenti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030	
	6. Gli impianti di dimensioni ridotte sono iscritti in una apposita sezione del Portale ETS	6. Gli impianti di dimensioni ridotte sono iscritti in una apposita sezione del Portale ETS	La modifica
		7. Agli impianti di cui al comma 1 che rispettano le	



	misure equivalenti	di cui al	ampio insieme
	comma 5, non si a	pplicano	di modifiche
	gli obblighi di cui all	'articolo	apportate al
	36. Nel caso in	cui le	d.lgs. 47/2020
	emissioni	annuali	per rendere le
	dell'impianto	risultino	disposizioni
	superiori alle emis	sioni ad	relative agli
	esso consentite	per	impianti di
	quell'anno, il	gestore	piccole e molto
	dell'impianto è te	nuto a	piccole
	compensare	ciascuna	dimensioni
	tonnellata di emis	sioni di	attinenti alla
	CO2 equivalente in	eccesso	proposta
	rispetto a quelle co	nsentite,	italiana per
	nei termini e nelle i		l'applicazione
	a tal fine previs	ti nella	dell'art. 27 e 27
	proposta di misure i		
	equivalenti di cui al		direttiva
	5. Il Comitato può a		
	misure specifiche		approvata dalla
	gestione dello si		Commissione
	attività di tali imp		europea.
	conformità a	quanto	In particolare, si
	previsto dalle	norme	è ritenuto utile,
	nazionali e unionali.		stante
			l'abrogazione
			del comma 3
			dell'art. 15,
			ribadire al
			nuovo comma 7,
			l'esenzione dagli
			obblighi di
			restituzione
			delle quote
			derivante



1	T	1	
			dall'art. 36 per la
			tipologia di
			impianti trattati
			da questo
			articolo e si
			statuisce
			l'obbligo di
			compensare
			ciascuna
			tonnellata di
			emissioni di CO2
			equivalente in
			eccesso rispetto
			a quelle
			consentite per
			dare
			corrispondenza
			nel decreto
			legislativo alla
			sanzione
			prevista all'art.
			21, in cui
			pertanto è
			inserito il
			riferimento a
			questo comma.
	Art. 32	Art. 32	
	Esclusione facoltativa degli	Esclusione facoltativa degli	
	impianti con un livello di	impianti con un livello di	
	emissioni inferiore a 2500	emissioni inferiore a 2500	
	tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300	tonnellate di CO2	
	ore/anno	equivalente o con	
	1		



		funzionamento inferiore a 300 ore/anno	
	1. A richiesta del gestore interessato il Comitato può escludere dall'EU-ETS ed iscriverli in una apposita sezione speciale del Portale ETS, gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2.500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che il Comitato medesimo: a) notifichi alla Commissione europea tutti gli impianti rientranti nei limiti di cui alla linea prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione europea, previsto all'articolo 25 o, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione; b) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio semplificate finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 2.500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile; c) confermi che, qualora un impianto emetta 2.500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, rientra negli impianti di cui all'articolo 31, se dispone delle caratteristiche richieste nel	1. A richiesta del gestore interessato il Comitato può escludere dall'EU-ETS ed iscriverli in una apposita sezione speciale del Portale ETS, gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2.500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che il Comitato medesimo: a) notifichi alla Commissione europea tutti gli impianti rientranti nei limiti di cui alla linea prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione europea, previsto all'articolo 25 o, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione; b) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio semplificate finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 2.500 o	



1			ı
	medesimo articolo, ovvero nel sistema EU-ETS; d) metta le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico	più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile; c) confermi che, qualora un impianto emetta 2.500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, rientra negli impianti di cui all'articolo 31, se dispone delle caratteristiche richieste nel medesimo articolo, ovvero nel sistema EU-ETS; d) metta le informazioni di	
	2. Allorché l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dallo Stato membro in cui l'impianto è situato	cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico 2. Allorché l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dallo Stato membro in cui l'impianto è situato dall'Italia	La modifica rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs. 47/2020 per rendere le disposizioni relative agli impianti di piccole e molto piccole dimensioni attinenti alla proposta



			italiana per l'applicazione dell'art. 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE approvata dalla Commissione europea.
	3. Il Comitato può, inoltre, escludere dall'EU-ETS impianti di riserva o di emergenza che non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui al comma 1	3. Il Comitato può, inoltre, escludere dall'EU ETS impianti di riserva o di emergenza che non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui al comma 1 3. Il Comitato può, inoltre, escludere dall'EU ETS impianti a esclusivo funzionamento di riserva o di emergenza che nel complesso non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2	
	4. Ai fini della richiesta del gestore di cui al comma 1, il Comitato predispone una proposta di misure nazionali equivalenti di	4. Ai fini della richiesta del gestore di cui al comma 1, il Comitato predispone una	



	applicazione nazionale dell'articolo 27-bis della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030	proposta di misure nazionali equivalenti di applicazione nazionale dell'articolo 27-bis della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030	
	5. La proposta di misure nazionali equivalenti è pubblicata sul Portale ETS. I gestori degli impianti che rientrano nelle caratteristiche di cui al comma 1 possono chiedere allo stesso comitato di essere ammessi al regime previsto nella Proposta nei termini e nelle modalità in essa definite	5. La proposta di misure nazionali equivalenti è pubblicata sul Portale ETS. I gestori degli impianti che rientrano nelle caratteristiche di cui al comma 1 possono chiedere allo stesso comitato di essere ammessi al regime previsto nella Proposta nei termini e nelle modalità in essa definite	
		6. Agli impianti esclusi che rispettano le misure equivalenti di cui al comma 4, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 36. Il Comitato può applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attività di tali impianti in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.	La modifica rientra nel più ampio insieme di modifiche apportate al d.lgs. 47/2020 per rendere le disposizioni relative agli impianti di piccole e molto piccole dimensioni attinenti alla proposta



			italiana per
			l'applicazione
			dell'art. 27 e 27
			bis della
			direttiva
			2003/87/CE
			approvata dalla
			Commissione
			europea.
			europea.
			In particolare, si
			è ritenuto utile,
			stante
			l'abrogazione
			del comma 3
			dell'art. 15,
			ribadire al
			nuovo comma 7,
			l'esenzione dagli
			restituzione
			delle quote
			derivante
			dall'art. 36 per la
			tipologia di
			impianti trattati
			da questo
			articolo.
	Art. 33	Art. 33	
	AI L. 33	AI L. 33	
	Analisi del profilo di rischio ed ispezioni	Analisi del profilo di rischio	
		ed ispezioni	
	1. Il Comitato, anche sulla base dell'analisi	1. Il Comitato, anche sulla	
	del profilo di rischio di cui all'articolo 3,	base dell'analisi del profilo di	
	comma 1, lettera a), puo' svolgere attività	rischio di cui all'articolo 3,	



	ispettive anche per determinare se un impianto fisso è conforme ai requisiti dettati dalla direttiva 2003/87/CE e dai suoi regolamenti derivati. Tali attività possono prevedere anche visite in loco. Sono escluse le attività svolte dai verificatori e dagli organismi di accreditamento	comma 1, lettera a), puo' svolgere attività ispettive anche per determinare se un impianto fisso è conforme ai requisiti dettati dalla direttiva 2003/87/CE e dai suoi regolamenti derivati. Tali attività possono prevedere anche visite in loco. Sono escluse le attività svolte dai verificatori e dagli organismi di accreditamento	
	2. Il Comitato redige un apposito programma annuale che definisce le modalità con le quali il Comitato stesso svolge le attività di cui al comma 1	2. Il Comitato redige un apposito programma annuale che definisce le modalità con le quali il Comitato stesso svolge le attività di cui al comma 1	
	3. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 gli impianti che rientrano nelle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32	3. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 gli impianti che rientrano nelle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Necessario aggiornamento poiché anche gli impianti di cui agli articoli 31 e 32 sono soggetti alle attività



			ispettive di cui al comma 1
	4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 il Comitato può essere supportato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e da altri Enti di ricerca.	4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 il Comitato può essere supportato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e da altri Enti di ricerca, nonché dal GSE.	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
			Necessario inserire il riferimento al GSE tra i soggetti che possono svolgere le attività citate, in considerazione del fatto che quest'ultimo, in forza della Convenzione del dicembre 2023 con il MASE, fornisce supporto tecnico- specialistico relativamente a queste tipologie di impianti.
	5. Il Comitato può avvalersi della collaborazione della guardia di finanza per	5. Il Comitato può avvalersi della collaborazione della	Necessario per coordinare le



	le attività di controllo concernenti gli aspetti di natura finanziaria correlati alla gestione e al trasferimento delle quote di emissione di gas a effetto serra	guardia di finanza per le attività di controllo concernenti gli aspetti di natura finanziaria correlati alla gestione e al trasferimento delle quote di emissione di gas a effetto serra	correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Necessario aggiornamento per aggiornare il testo alla prassi e abrogare le disposizioni non attinenti e superflue.
	6. I costi relativi alle attività di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti ispezionati.	6. I costi relativi alle attività di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti ispezionati.	
	Capo V - DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI FISSI e OPERATORI AEREI	Capo V - DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI FISSI e OPERATORI AEREI DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI FISSI, OPERATORI AEREI E SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Aggiornamento necessario per includere le società di navigazione.



Art. 34	Art. 34	
Sistema di registri	Sistema di registri	
1. Le quote rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono conservate nel registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nella sezione italiana del registro dell'Unione, all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote e ad ogni altra disposizione prevista dal regolamento relativo al funzionamento del registro dell'Unione	1. Le quote rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono conservate nel registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nella sezione italiana del registro dell'Unione, all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote e ad ogni altra disposizione prevista dal regolamento relativo al funzionamento del registro dell'Unione	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Necessario aggiornamento per adeguare per rendere maggiormente efficace il testo e allinearlo alla pratica. Inoltre, necessario per inserire i riferimenti al trasporto marittimo
2. L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonché le funzioni di amministratore del Registro nazionale, senza ulteriori oneri amministrativi. Il Registro dell'Unione è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti dal relativo regolamento unionale	2. L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonché le funzioni di amministratore del Registro nazionale, senza ulteriori oneri amministrativi. Il Registro dell'Unione è accessibile al pubblico	



	secondo le modalità e nei limiti previsti dal relativo regolamento unionale, garantendo la riservatezza, ove necessario.	
3. Qualsiasi persona puo' possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di più impianti o di più operatori aerei amministrati dall'Italia, il registro dell'Unione contiene una contabilità separata per ciascun impianto o per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia	3. Qualsiasi persona puo' possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di più impianti o di più operatori aerei amministrati dall'Italia, il registro dell'Unione contiene una contabilità separata per ciascun impianto o per ciascun impianto o per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia 3. Qualsiasi persona può essere titolare di un conto e possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni detenute su ciascun conto. Il registro dell'Unione contiene un conto per ciascun impianto di ogni gestore, per ciascun	
	operatore aereo	



	amministrato dall'Italia, per ciascuna società di navigazione attribuita all'Italia.
4. Il gestore di un impianto e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita le attività elencate all'allegato I, nonché qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote, ha l'obbligo di presentare, all'amministratore del Registro dell'Unione, domanda di iscrizione nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale	· ·
	4. Il gestore di un impianto, l'operatore aereo amministrato dall'Italia e la società di navigazione attribuita all'Italia hanno l'obbligo di presentare all'amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, domanda di apertura del relativo conto di deposito nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore stesso



5. L'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione stabilisce, altresì, le procedure per richiedere modifiche ai dati conservati nello stesso registro conformemente a quanto previsto dal relativo regolamento unionale	sulla base del relativo regolamento unionale. 5. L'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione stabilisce, altresì, le procedure per richiedere modifiche ai dati conservati nello stesso registro conformemente a quanto previsto dal relativo	
6. L'amministratore del registro utilizza e gestisce le banche dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario	regolamento unionale 6. L'amministratore del registro utilizza e gestisce le banche dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario	
7. L'amministratore del registro attua le norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione, in conformità a quanto previsto dal relativo regolamento unionale	7. L'amministratore centrale del registro attua le norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione, in conformità a	



		quanto previsto dal relativo	
		regolamento unionale	
	Art. 35	Art. 35	
	Monitoraggio e comunicazione delle emissioni	Monitoraggio e comunicazione delle emissioni	
	1. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto previsto dall'allegato III e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato	1. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto previsto dall'allegato III e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato	
Art. 1, punto 7) [Art. 14, par. 5, della direttiva 2003/87/CE] all'articolo 14 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5. Gli operatori aerei comunicano una volta all'anno gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 che si verificano a decorrere dal 10 gennaio 2025. A tal fine,		1-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 rilasciate durante ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dalle norme unionali concernenti il	



la Commissione adotta entro il		quadro di monitoraggio,	
31 agosto 2024un atto di		comunicazione e verifica dei	
esecuzione a norma del		suddetti effetti, in	
paragrafo 1, onde includere gli		conformità alle disposizioni	
effetti del trasporto aereo non		unionali.	
legati alle emissioni di CO2			
nell'ambito di un quadro di			
monitoraggio, comunicazione			
e verifica. Tale quadro di			
monitoraggio, comunicazione			
e verifica contiene, come			
minimo, i dati tridimensionali			
sulla traiettoria degli			
aeromobili disponibili, nonché			
l'umidità e la temperatura			
ambiente per consentire di			
produrre un CO2 equivalente			
per volo. La Commissione			
garantisce, in funzione delle			
risorse disponibili, la			
disponibilità di strumenti per			
facilitare e, nella misura del			
possibile, automatizzare il			
quadro di monitoraggio,			
comunicazione e verifica al fine			
di ridurre al minimo gli oneri			
amministrativi.			
A decorrere dal 1° gennaio			
2025gli Stati membri			
provvedono affinché ciascun			
operatore aereo monitori e			
comunichi all'autorità			
competente, dopo la fine di			
ogni anno, gli effetti non legati			
alle emissioni di CO2 di ciascun			



aeromobile che opera nel corso	
di ogni anno civile,	
conformemente agli atti di cui	
al paragrafo 1.	
A decorrere dal 2026 la	
Commissione presenta	
annualmente, quale parte della	
relazione di cui all'articolo 10,	
paragrafo 5, una relazione sui	
risultati dell'applicazione del	
quadro di monitoraggio,	
comunicazione e verifica di cui	
al primo comma del presente	
paragrafo.	
paragrano.	
Entro il 31 dicembre 2027, sulla	
base dei risultati	
dell'applicazione del quadro di	
monitoraggio, comunicazione	
e verifica per gli effetti del	
trasporto aereo non legati alle	
emissioni di CO2, la	
Commissione presenta una	
relazione e, se del caso e solo	
dopo aver effettuato una	
valutazione d'impatto, una	
proposta legislativa per	
attenuare gli effetti del	
trasporto aereo non legati alle	
emissioni di CO2 ampliando	
l'ambito di applicazione dell'EU	
ETS affinché vi rientrino anche	
tali effetti del trasporto aereo.	
tall effecti del trasporto deleo.	



г				
[]				
	Art. 1, punto 7) [Art. 3 octies		1-ter. La società di	
	quinquies- della direttiva		navigazione monitora le	
	2003/87/CE]		emissioni rilasciate durante	
			ciascun anno civile da ogni	
	sono inseriti gli articoli seguenti:		nave sotto la sua	
	[]		responsabilità,	
			conformemente al capo II	
	Articolo 3 octies quinquies		del regolamento (UE)	
	Monitoraggio e comunicazione		2015/757 e delle relative	
	delle emissioni generate dal		norme unionali concernenti	
	trasporto marittimo		il monitoraggio e la	
			comunicazione delle	
	Per quanto riguarda le emissioni		emissioni di gas ad effetto	
	generate dalle attività di trasporto		serra nel settore del	
	marittimo elencate nell'allegato I		trasporto marittimo e,	
	della presente direttiva, l'autorità		comunque, conformemente	
	di riferimento nei confronti di una		al Piano di monitoraggio	
	di una società di navigazione		approvato.	
	provvede affinché una società di			
	navigazione sotto la sua			
	responsabilità controlli e			
	comunichi i parametri pertinenti			
	nel corso di un periodo di			
	riferimento e le presenti dati sulle			
	emissioni aggregati a livello di			
	società conformemente al capo II			
	del regolamento (UE) 2015/757.			
		2. Il gestore di un impianto o l'operatore	2. Il gestore di un impianto o	
		aereo amministrato dall'Italia comunica le	l'operatore aereo	
		emissioni verificate di cui al comma 1 il	amministrato dall'Italia	
		Comitato ed iscrive le stesse nel registro	comunica le emissioni	
		dell'Unione, entro il 31 marzo dell'anno	verificate di cui al comma 1 al	
		successivo a quello cui il monitoraggio si	il Comitato ed iscrive le	



	riferisce	stesse nel registro
		dell'Unione, entro il 31 marzo
		dell'anno successivo a quello
		cui il monitoraggio si riferisce
Art. 1, punto 7) [Art. 14, par. 5,		2-bis. L'operatore aereo
della direttiva 2003/87/CE]		amministrato dall'Italia
all'articolo 14 sono aggiunti i		comunica gli effetti del
paragrafi seguenti:		trasporto aereo non legati
		alle emissioni di CO2 di cui al
«5. Gli operatori aerei		comma 1-bis entro il 31
comunicano una volta all'anno		marzo dell'anno successivo a
gli effetti del trasporto aereo		quello cui il monitoraggio si
non legati alle emissioni di CO2		riferisce.
che si verificano a decorrere		
dal 10 gennaio 2025. A tal fine,		
la Commissione adotta entro il		
31 agosto 2024un atto di		
esecuzione a norma del		
paragrafo 1, onde includere gli		
effetti del trasporto aereo non		
legati alle emissioni di CO2		
nell'ambito di un quadro di		
monitoraggio, comunicazione		
e verifica. Tale quadro di		
monitoraggio, comunicazione		
e verifica contiene, come		
minimo, i dati tridimensionali		
sulla traiettoria degli		
aeromobili disponibili, nonché		
l'umidità e la temperatura		
ambiente per consentire di		
produrre un CO2 equivalente		
per volo. La Commissione		
garantisce, in funzione delle		
risorse disponibili, la		
disponibilità di strumenti per		



facilitare e, nella misura del		
possibile, automatizzare il		
quadro di monitoraggio,		
comunicazione e verifica al fine		
di ridurre al minimo gli oneri		
amministrativi.		
A decorrere dal 10 gennaio		
2025gli Stati membri		
provvedono affinché ciascun		
operatore aereo monitori e		
comunichi all'autorità		
competente, dopo la fine di		
ogni anno, gli effetti non legati		
alle emissioni di CO2 di ciascun		
aeromobile che opera nel corso		
di ogni anno civile,		
conformemente agli atti di cui		
al paragrafo 1.		
A decorrere dal 2026 la		
Commissione presenta		
annualmente, quale parte della		
relazione di cui all'articolo 10,		
paragrafo 5, una relazione sui		
risultati dell'applicazione del		
quadro di monitoraggio,		
comunicazione e verifica di cui		
al primo comma del presente		
paragrafo.		
paragraio.		
Entro il 31 dicembre 2027, sulla		
base dei risultati		
dell'applicazione del quadro di		
monitoraggio, comunicazione		
e verifica per gli effetti del		



trasporto aereo non legati alle			
emissioni di CO2, la			
Commissione presenta una			
relazione e, se del caso e solo			
dopo aver effettuato una			
valutazione d'impatto, una			
proposta legislativa per			
attenuare gli effetti del			
trasporto aereo non legati alle			
emissioni di CO2 ampliando			
l'ambito di applicazione dell'EU			
ETS affinché vi rientrino anche			
tali effetti del trasporto aereo.			
[]			
Art. 1, punto 10) [Art. 28 bis,		2-ter. Se un operatore aereo	
par. 4, della direttiva		registra una quantità totale	
2003/87/CE]		di emissioni annue inferiore	
l: .: !: 20 l: 20 !		a 25.000 tonnellate di CO2,	
gli articoli 28 bis 28 ter sono		o, nel caso emissioni	
sostituiti dai seguenti:		prodotte da voli diversi da	
«Articolo 28 bis		quelli di cui all'articolo 5	
Deroghe applicabili in vista		comma 4, lettere a) e b),	
dell'attuazione obbligatoria		inferiore a 3.000 tonnellate	
della misura mondiale		di CO2, le sue emissioni sono	
dell'ICAO basata sul mercato		considerate emissioni	
		verificate se sono	
[]		determinate utilizzando lo	
4. In deroga agli articoli 3		strumento per emettitori di	
octies, 12, 15 e 18 bis, quando		entità ridotta approvato ai	
un operatore aereo registra		sensi del regolamento (UE)	
una quantità totale di emissioni		n. 606/2010 della	
annue inferiore a 25		Commissione e alimentato	
000tonnellate di CO2, o		da Eurocontrol con i dati	
quando un operatore aereo		provenienti dal proprio	
registra un numero totale di		dispositivo di supporto	



emissioni annue inferiore a 3		all'ETS.	
000tonnellate di CO2 prodotte			
da voli diversi da quelli di cui al			
paragrafo 1, lettere a) e b), del			
presente articolo, le sue			
emissioni sono considerate			
emissioni verificate se sono			
determinate utilizzando lo			
strumento per emettitori di			
entità ridotta approvato ai			
sensi del regolamento (UE) n.			
606/2010 (*) della			
Commissione e alimentato da			
Eurocontrol con i dati			
provenienti dal proprio			
dispositivo di supporto all'ETS.			
Gli Stati membri possono			
mettere in atto procedure			
semplificate per gli operatori			
aerei non commerciali, purché			
tali procedure forniscano una			
precisione non inferiore a			
quella assicurata dallo			
strumento per emettitori di			
entità ridotta.			
[]			
	Art. 1, punto 7) [Art. 3 octies	2-quater. A decorrere dal 1°	
	quinquies e 3 octies sexies della	gennaio 2025, entro il 31	
	direttiva 2003/87/CE]	marzo dell'anno successivo a	
		quello in cui il monitoraggio	
	sono inseriti gli articoli seguenti:	si riferisce, la società di	
	[]	navigazione comunica al	
		Comitato i dati sulle	
	Articolo 3 octies quinquies	emissioni rilasciate nel	
	Monitoraggio e comunicazione	periodo di riferimento, come	



delle emissioni generate dal trasporto marittimo

Per quanto riguarda le emissioni generate dalle attività di trasporto marittimo elencate nell'allegato I della presente direttiva, l'autorità di riferimento nei confronti di una di una società di navigazione provvede affinché una società di navigazione sotto la responsabilità controlli comunichi i parametri pertinenti nel corso di un periodo di riferimento e le presenti dati sulle emissioni aggregati a livello di società conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757.

Articolo 3 octies sexies

Norme in materia di verifica e accreditamento delle emissioni generate dal trasporto marittimo

L'autorità di riferimento nei confronti di una di una società di navigazione provvede affinché la comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società di navigazione presentata da una società di navigazione a norma dell'articolo 3 octies quinquies della presente direttiva sia verificata conformemente alle norme in materia di verifica e accreditamento di cui al capo III del

individuato ai sensi del regolamento (UE) 2015/757, aggregati a livello di società di navigazione e verificati a norma delle pertinenti norme unionali. La società di navigazione iscrive tali emissioni nel registro dell'Unione.



regolamento (UE) 2015/757.			
regolamento (OL) 2013/737.			
[]			
[]	3. Eventuali variazioni dei termini consentite	3. Eventuali variazioni dei	
	dalla normativa europea sono deliberate dal	termini consentite dalla	
	Comitato e condivise con l'Autorita'	normativa europea sono	
	nazionale del Registro	deliberate dal Comitato e	
		condivise con l'Autorita'	
		nazionale del Registro	
	4. In caso di mancata comunicazione o	4. In caso di mancata	Necessario per
	iscrizione di cui al comma 2, di	comunicazione o iscrizione di	coordinare le
	comunicazione incompleta ovvero qualora il	cui ai commi 2 e 2-quater al	correlate
	Comitato accerti che le emissioni	comma 2 , di comunicazione	disposizioni del
	comunicate non sono state monitorate	incompleta ovvero qualora il	decreto
	conformemente alle disposizioni sul	Comitato accerti che le	legislativo 9
	monitoraggio e sulla comunicazione delle	emissioni comunicate non	giugno 2020, n.
	emissioni, lo stesso Comitato, previo	sono state monitorate	47.
	sollecito nei confronti del gestore o	conformemente alle	Necessario
	dell'operatore aereo ad effettuare una	disposizioni sul monitoraggio	aggiornamento
	valutazione delle emissioni rilasciate, in	e sulla comunicazione delle	per includere il
	caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle	emissioni, lo stesso	trasporto
		Comitato, previo sollecito nei confronti del gestore o	marittimo.
	emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme	dell'operatore aereo o della	
	unionali	società di navigazione ad	
	unionan	effettuare una valutazione	
		delle emissioni rilasciate, in	
		caso di esito negativo,	
		procede ad effettuare una	
		stima conservativa delle	
		emissioni di ciascun anno,	
		comunque entro i termini	
		temporali fissati dalle norme	
		unionali	
	5. Il gestore o l'operatore aereo	5. Il gestore o l'operatore	



amministrato dall'Italia adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 36, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato. aereo amministrato dall'Italia o la società di navigazione adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 36, sulla base della sua valutazione o della stima	
conservativa operata dal Comitato.	
Art. 36 Art. 36	
Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni	
1. Le quote di emissioni possono essere trasferite: 1. Le quote di emissioni possono essere trasferite:	
a) tra persone all'interno della Unione a) tra persone all'interno della Unione europea;	
b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE.	
Art. 1, punto 21), lettera a) [Art. 1, punto 21), lettera a) [



il paragrafo 2 è sostituito dal	operatore aereo o per un gestore di un	membro sono riconosciute ai	
seguente:	impianto fisso.	fini dell'adempimento degli	
«2. Gli Stati membri provvedono		obblighi di cui al comma 3	
affinché le quote di emissioni		previsti per un operatore	
rilasciate dall'autorità competente		aereo o per un gestore di un	
di un altro Stato membro siano		impianto fisso. da parte di un	
riconosciute ai fini		gestore, un operatore aereo	
dell'adempimento degli obblighi di		o una società di navigazione,	
un gestore, un operatore aereo o		previsti dal comma 3.	
una società di navigazione a norma			
del paragrafo 3.»			
Art. 1, punto 21), lettera b) e c)	3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, entro il	3. A decorrere dal 1° gennaio	
[Art. 12, par. 3, della direttiva	30 aprile di ogni anno, il gestore o	2024 2021 , entro il 30 aprile	
2003/87/CE]	l'operatore aereo restituisce un numero di	settembre di ogni anno, il	
	quote di emissioni pari alle emissioni totali	gestore o l'operatore aereo	
b) il paragrafo 2 bis è soppresso;	prodotte da tale impianto ovvero dalle	restituisce un numero di	
	attività di trasporto aereo elencate	quote di emissioni pari alle	
c) il paragrafo 3 è sostituito dal	all'allegato I nel corso dell'anno civile	emissioni totali prodotte da	
seguente:	precedente verificate conformemente alle	tale impianto ovvero dalle	
«3. Gli Stati membri, gli Stati	disposizioni previste dalle norme unionali e	attività di trasporto aereo	
membri di riferimento e le autorità	fatto salvo il riesame previsto dall'articolo	elencate all'allegato I nel	
di riferimento nei confronti di una	28-ter della direttiva 2003/87/CE. Il	corso dell'anno civile	
società di navigazione provvedono	Comitato garantisce che tali quote siano	precedente verificate	
affinché, entro il 30 settembre di	successivamente cancellate.	conformemente alle	
ogni anno:		disposizioni previste dalle	
a) il gestore di ciascun impianto		norme unionali e fatto salvo il	
restituisca un numero di quote pari		riesame previsto dall'articolo	
alle emissioni totali di tale impianto		28-ter della direttiva	
nel corso dell'anno civile		2003/87/CE. Il Comitato	
precedente, come verificato a		garantisce che tali quote	
norma dell'articolo 15;		siano successivamente	
b) ciascun operatore aereo		cancellate.	
restituisca un numero di quote pari			
alle sue emissioni totali nel corso			
 dell'anno civile precedente, come			



verificato a norma dell'articolo 15;		
c) ciascuna società di navigazione		
restituisca un numero di quote pari		
alle sue emissioni totali nel corso		
dell'anno civile precedente, come		
verificato a norma dell'articolo 3		
octies sexies.		
Gli Stati membri, gli Stati membri di		
riferimento e le autorità di		
riferimento nei confronti di una		
società di navigazione provvedono		
affinché le quote restituite		
conformemente al primo comma		
siano successivamente		
cancellate.»;		
Art. 1, punto 21), lettera a) [Art.	3-bis. Fatto salvo quanto	
12, par. 2, della direttiva	previsto ai commi da 3-ter a	
2003/87/CE]	3-quinquies del presente	
	articolo, a decorrere dal 1°	
il paragrafo 2 è sostituito dal	gennaio 2025 e secondo il	
seguente:	calendario previsto	
«2. Gli Stati membri provvedono	dall'articolo 12 ter, entro il	
affinché le quote di emissioni	30 settembre di ogni anno,	
rilasciate dall'autorità competente	ciascuna società di	
di un altro Stato membro siano	navigazione restituisce un	
riconosciute ai fini	numero di quote pari alle	
dell'adempimento degli obblighi di	emissioni totali rilasciate nel	
un gestore, un operatore aereo o	corso dell'anno civile	
una società di navigazione a norma	precedente, verificate	
del paragrafo 3.»	conformemente alle	
	disposizioni previste dalle	
	pertinenti norme unionali.	
Art. 1, punto 21), lettera d) [Art.		
12, par. 3 —sexies; par. 3 —	3-ter. In deroga al comma 3-	
quinquies; par. 3 –quater; par. 3 -	bis, le società di navigazione	



ter, della direttiva 2003/87/CE]

dopo il paragrafo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 -sexies. In deroga al paragrafo 3, primo comma, lettera c), le società di navigazione possono restituire il 5 % in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030da navi di classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7.

Qualora siano restituite meno quote rispetto alle emissioni verificate, una volta accertata la differenza tra le emissioni verificate e le quote restituite per ciascun anno, un quantitativo di quote corrispondente a tale differenza è cancellato anziché essere messo all'asta a norma dell'articolo 10.

3 -quinquies. In deroga al paragrafo 3, primo comma, lettera c), del presente articolo e all'articolo 16, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, dispone, mediante un atto di esecuzione, che gli Stati membri debbano considerare soddisfatti i requisiti stabiliti in tali disposizioni e che non debbano

possono restituire il 5 % in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi di classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7. La presente deroga non si applica alle navi di bandiera italiana presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7 non certificate il secondo Capitolo XIV della Convenzione SOLAS '74, come emendata, e del relativo Codice Polare.

3-quater. In deroga al comma 3-bis e all'articolo 42, comma 14 e comma 14-bis, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti delle società di navigazione per quanto riguarda:



intraprendere alcuna azione nei delle società confronti navigazione per quanto riguarda le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030generate dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola sotto la giurisdizione dello Stato membro richiedente, sprovvisto di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000residenti permanenti, secondo i migliori dati più recenti disponibili nel 2022, e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.

La Commissione pubblica un elenco delle isole di cui al primo comma e dei porti interessati e lo tiene aggiornato.

3 -quater. In deroga al paragrafo 3, primo comma, lettera c), del presente articolo e all'articolo 16, la Commissione, su richiesta congiunta di due Stati membri, uno dei quali non ha frontiere terrestri con un altro Stato membro e l'altro è quello geograficamente più vicino allo Stato membro senza frontiere terrestri, dispone, mediante un atto di esecuzione,

le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola sotto la giurisdizione dello Stato membro richiedente. sprovvisto di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti secondo i permanenti. migliori dati più recenti disponibili nel 2022, e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro. nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. La Commissione pubblica un elenco delle isole e dei porti interessati e lo tiene aggiornato;

b) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio



che gli Stati membri debbano considerare soddisfatti i requisiti stabiliti in tali disposizioni e che non debbano intraprendere alcuna azione nei confronti delle società di navigazione per quanto riguarda le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030generate tratte effettuate da navi passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale, indicate nella richiesta congiunta, che collegano i due Stati membri, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.

3 -ter. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030generate dalle tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro, comprese le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le tratte tra i porti in regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.»

Art. 1, punto 21), lettera e) [Art. 12, par. 3 -bis, della direttiva 2003/87/CE]

pubblico transnazionale, dalle generate tratte effettuate individuate ai dell'articolo 12 paragrafo 3 quater della direttiva 2003/87/CE nella richiesta indicate congiunta di due Stati membri, uno dei quali non ha frontiere terrestri con un altro Stato membro e l'altro è quello geograficamente più vicino allo Stato membro senza frontiere terrestri, che collegano i due Stati nonché membri, dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.

3-quinquies. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro, comprese le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le tratte tra i porti in regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, nonché dalle



I		T T	
il paragrafo 3 -bis è sostituito dal		attività portuali di tali navi in	
seguente:		relazione alle suddette	
		tratte.	
«3 -bis. Se del caso e per il periodo			
necessario, al fine di tutelare			
l'integrità ambientale dell'EU ETS,			
ai gestori, agli operatori aerei e alle			
società di navigazione che			
partecipano all'EU ETS è fatto			
divieto di utilizzare quote di			
emissioni rilasciate da uno Stato			
membro per i cui gestori, operatori			
aerei e società di navigazione			
sussistano obblighi estinti. Gli atti			
delegati a cui fa riferimento			
l'articolo 19, paragrafo 3,			
includono le misure necessarie nei			
casi di cui al presente paragrafo.»			
Art. 1, punto 21), lettera d) [Art.	4. Al fine di tutelare l'integrità ambientale	4. Al fine di tutelare	
12, par. 3 —sexies; par. 3 —	del sistema, agli operatori aerei e agli altri	l'integrità ambientale del	
quinquies; par. 3 –quater; par. 3 -	operatori che partecipano all'EU-ETS è fatto	sistema, agli operatori aerei,	
quiliquies, pai. 3 -quater, par. 3 -	- - - - - - - - - -	Sisterna, agn operaton aerei,	
ter, della direttiva 2003/87/CE]	divieto di utilizzare quote di emissione	alle società di navigazione e	
	1 .		
	divieto di utilizzare quote di emissione	alle società di navigazione e	
ter, della direttiva 2003/87/CE]	divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui	alle società di navigazione e agli altri operatori che	
ter, della direttiva 2003/87/CE] dopo il paragrafo 3 sono inseriti i	divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori	alle società di navigazione e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS è	
ter, della direttiva 2003/87/CE] dopo il paragrafo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti:	divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori	alle società di navigazione e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS è fatto divieto di utilizzare	
ter, della direttiva 2003/87/CE] dopo il paragrafo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 -sexies. In deroga al paragrafo 3,	divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori	alle società di navigazione e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate	
ter, della direttiva 2003/87/CE] dopo il paragrafo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 -sexies. In deroga al paragrafo 3, primo comma, lettera c), le società	divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori	alle società di navigazione e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui	
ter, della direttiva 2003/87/CE] dopo il paragrafo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 -sexies. In deroga al paragrafo 3, primo comma, lettera c), le società di navigazione possono restituire il	divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori	alle società di navigazione e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per	
ter, della direttiva 2003/87/CE] dopo il paragrafo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 -sexies. In deroga al paragrafo 3, primo comma, lettera c), le società di navigazione possono restituire il 5 % in meno di quote rispetto alle	divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori.	alle società di navigazione e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori.	
ter, della direttiva 2003/87/CE] dopo il paragrafo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 -sexies. In deroga al paragrafo 3, primo comma, lettera c), le società di navigazione possono restituire il 5 % in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate	divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori	alle società di navigazione e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori. 5. Non sussiste l'obbligo di	
ter, della direttiva 2003/87/CE] dopo il paragrafo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 -sexies. In deroga al paragrafo 3, primo comma, lettera c), le società di navigazione possono restituire il 5 % in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030da navi di	divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori. 5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle	alle società di navigazione e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori.	
ter, della direttiva 2003/87/CE] dopo il paragrafo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 -sexies. In deroga al paragrafo 3, primo comma, lettera c), le società di navigazione possono restituire il 5 % in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030da navi di classe ghiaccio, a condizione che	divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori. 5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati	alle società di navigazione e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori. 5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per	
ter, della direttiva 2003/87/CE] dopo il paragrafo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 -sexies. In deroga al paragrafo 3, primo comma, lettera c), le società di navigazione possono restituire il 5 % in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030da navi di classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o IA	divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori. 5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto	alle società di navigazione e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori. 5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il	
ter, della direttiva 2003/87/CE] dopo il paragrafo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 -sexies. In deroga al paragrafo 3, primo comma, lettera c), le società di navigazione possono restituire il 5 % in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030da navi di classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio	divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori. 5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello	alle società di navigazione e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori. 5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati	



25/7.	del decreto legislativo 14 settembre 2011,	stoccaggio permanente	
Qualora siano restituite meno	n. 162, relativo allo stoccaggio geologico del	presso un impianto per cui è	
quote rispetto alle emissioni	carbonio.	in vigore un'autorizzazione ai	
verificate, una volta accertata la	carbonio.	sensi del decreto legislativo	
differenza tra le emissioni		14 settembre 2011, n. 162,	
verificate e le quote restituite per		relativo allo stoccaggio	
ciascun anno, un quantitativo di		geologico del carbonio.	
quote corrispondente a tale		geologico del carsonio.	
differenza è cancellato anziché			
essere messo all'asta a norma			
dell'articolo 10.			
3 -quinquies. In deroga al paragrafo			
3, primo comma, lettera c), del			
presente articolo e all'articolo 16,			
la Commissione, su richiesta di uno			
Stato membro, dispone, mediante			
un atto di esecuzione, che gli Stati			
membri debbano considerare			
soddisfatti i requisiti stabiliti in tali			
disposizioni e che non debbano			
intraprendere alcuna azione nei			
confronti delle società di			
navigazione per quanto riguarda le			
emissioni rilasciate fino al 31			
dicembre 2030generate dalle			
tratte effettuate da navi passeggeri			
diverse dalle navi da crociera e da			
navi ro-pax tra un porto di un'isola			
sotto la giurisdizione dello Stato			
membro richiedente, sprovvisto di			
un collegamento stradale o			
ferroviario con la terraferma e con			
una popolazione inferiore a 200			
000residenti permanenti, secondo			
i migliori dati più recenti disponibili			



nel 2022, e un porto sotto la		
giurisdizione dello stesso Stato		
membro, nonché dalle attività		
portuali di tali navi in relazione alle		
suddette tratte.		
La Commissione pubblica un		
elenco delle isole di cui al primo		
comma e dei porti interessati e lo		
tiene aggiornato.		
3 -quater. In deroga al paragrafo 3,		
primo comma, lettera c), del		
presente articolo e all'articolo 16,		
la Commissione, su richiesta		
congiunta di due Stati membri, uno		
dei quali non ha frontiere terrestri		
con un altro Stato membro e l'altro		
è quello geograficamente più		
vicino allo Stato membro senza		
frontiere terrestri, dispone,		
mediante un atto di esecuzione,		
che gli Stati membri debbano		
considerare soddisfatti i requisiti		
stabiliti in tali disposizioni e che		
non debbano intraprendere alcuna		
azione nei confronti delle società di		
navigazione per quanto riguarda le		
emissioni rilasciate fino al 31		
dicembre 2030generate dalle		
tratte effettuate da navi passeggeri		
o da navi ro-pax nell'ambito di un		
contratto di servizio pubblico		
transnazionale o di un obbligo di		
servizio pubblico transnazionale,		
indicate nella richiesta congiunta,		
che collegano i due Stati membri,		



nonché dalle attività portuali di tali		
navi in relazione alle suddette		
tratte.		
3 -ter. Non sussiste l'obbligo di		
restituzione delle quote per le		
emissioni rilasciate fino al 31		
dicembre 2030generate dalle		
tratte tra un porto situato in una		
regione ultraperiferica di uno Stato		
membro e un porto situato nello		
stesso Stato membro, comprese le		
tratte tra i porti all'interno di una		
regione ultraperiferica e le tratte		
tra i porti in regioni ultraperiferiche		
dello stesso Stato membro, nonché		
dalle attività portuali di tali navi in		
relazione alle suddette tratte.»		
Art. 1, punto 21), lettera e) [Art.		
12, par. 3 -bis, della direttiva		
2003/87/CE]		
il paragrafo 3 -bis è sostituito dal		
seguente:		
«3 -bis. Se del caso e per il periodo		
necessario, al fine di tutelare		
l'integrità ambientale dell'EU ETS,		
ai gestori, agli operatori aerei e alle		
società di navigazione che		
partecipano all'EU ETS è fatto		
divieto di utilizzare quote di		
emissioni rilasciate da uno Stato		
membro per i cui gestori, operatori		
aerei e società di navigazione		
sussistano obblighi estinti. Gli atti		
delegati a cui fa riferimento		
l'articolo 19, paragrafo 3,		



	T		
includono le misure necessarie nei			
casi di cui al presente paragrafo.»			
Art. 1, punto 21), lettera f) [Art. 12,		5-bis. Non sussiste l'obbligo	
par. 3 ter, della direttiva		di restituzione delle quote	
2003/87/CE]		per le emissioni di gas a	
		effetto serra che, ai sensi	
è inserito il paragrafo seguente:		delle pertinenti norme	
		unionali, si ritiene siano	
3 ter. Non sussiste l'obbligo di		state catturate e utilizzate in	
restituzione delle quote per le		modo tale da essere legate	
emissioni di gas a effetto serra che		chimicamente in modo	
si ritiene siano state catturate e		permanente in un prodotto	
utilizzate in modo tale da essere		in modo da non entrare	
legate chimicamente in modo		nell'atmosfera in condizioni	
permanente in un prodotto in		d'uso normali, inclusa	
modo da non entrare		qualsiasi attività normale	
nell'atmosfera in condizioni d'uso		che interviene dopo la fine	
normali, inclusa qualsiasi attività		del ciclo di vita del prodotto.	
normale che interviene dopo la fine		del ciclo di vita dei prodotto.	
·			
del ciclo di vita del prodotto. La Commissione adotta atti			
delegati conformemente			
all'articolo 23 al fine di integrare la			
presente direttiva per quanto			
riguarda i requisiti necessari per			
considerare che i gas a effetto serra			
siano legati chimicamente in modo			
permanente ai sensi del primo			
comma del presente paragrafo.			
Art. 1, punto 21), lettera g) [Art.	6. Il Comitato stabilisce con proprie	6. Il Comitato stabilisce con	
12, par. 4, della direttiva	deliberazioni le modalità e i termini se del	proprie deliberazioni le	
2003/87/CE]	caso necessarie a garantire che le quote di	modalità e i termini se del	
	emissioni vengano cancellate in qualsiasi	caso necessarie a garantire	
il paragrafo 4 è sostituito dal	momento su richiesta della persona che le	che le quote di emissioni	



T		
seguente:	detiene. In caso di chiusura della capacità di	vengano cancellate in
«4. Gli Stati membri adottano i	generazione di energia elettrica nel loro	qualsiasi momento su
provvedimenti necessari per	territorio, a seguito di misure nazionali	richiesta della persona che le
garantire che le quote di emissioni	supplementari, il Comitato puo' provvedere	detiene. In caso di chiusura
siano cancellate in qualsiasi	alla cancellazione delle quote dal	della capacità di generazione
momento a richiesta della persona	quantitativo totale di quote messe all'asta,	di energia elettrica <mark>nel</mark>
che le detiene. In caso di chiusura	di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della	territorio nazionale, a
della capacità di generazione di	direttiva 2003/87/CE, fino a un ammontare	seguito di misure
energia elettrica nel loro territorio	corrispondente alle emissioni medie	supplementari nel loro
a seguito di misure nazionali	verificate dell'impianto in questione nel	territorio, a seguito di misure
supplementari, gli Stati membri	corso di un periodo di cinque anni	nazionali supplementari, il
possono cancellare, e sono	precedente alla chiusura. Il Comitato	Comitato può provvedere
fortemente incoraggiati a farlo,	informa la Commissione della prevista	alla cancellazione delle quote
quote dal quantitativo totale di	cancellazione conformemente a quanto	dal quantitativo totale di
quote che gli stessi mettono	previsto dai regolamenti unionali.	quote messe all'asta, di cui
all'asta di cui all'articolo 10,		all'articolo 10, paragrafo 2,
paragrafo 2, fino a un ammontare		della direttiva 2003/87/CE,
corrispondente alle emissioni		fino a un ammontare
medie verificate dell'impianto in		corrispondente alle emissioni
questione nel corso di un periodo		medie verificate
di cinque anni precedente alla		dell'impianto in questione
chiusura. Lo Stato membro		nel corso di un periodo di
interessato informa la		cinque anni precedente alla
Commissione della prevista		chiusura. Il Comitato informa
cancellazione, o dei motivi per cui		la Commissione della
non si provvede alla cancellazione,		prevista cancellazione,
conformemente agli atti delegati		ovvero dei motivi per cui
adottati a norma dell'articolo 10,		non si provvede alla
paragrafo 4.»		cancellazione,
		conformemente a quanto
		previsto dai regolamenti
		unionali.
	Art. 37	Art. 37
	WARTICOLO APPOCATO DALLA : 22	//ADTICOLO ADDOCATO
	((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23	((ARTICOLO ABROGATO
	DICEMBRE 2021, N. 238))	DALLA L. 23 DICEMBRE 2021,



	N. 238))	
Art. 38	Art. 38	Necessario per
Attività di attuazione congiunta (ERU) e attività di meccanismo pulito (CDM)	Attività di attuazione congiunta (ERU JI) e attività di meccanismo pulito (CDM)	coordinare le correlate disposizioni del decreto
		legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
		Necessario aggiornamento formale per sostituire (ERU) con l'adeguato riferimento a (JI) e rendere maggiormente efficace il testo.
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 che vengono effettuate in Paesi che abbiano firmato un trattato di adesione all'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.	1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare–provvede affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 che vengono effettuate	



	in Desci des abbiens fi	
	in Paesi che abbiano firmato	
	un trattato di adesione	
	all'Unione europea, siano	
	pienamente conformi	
	all'acquis comunitario,	
	comprese le deroghe	
	temporanee stabilite nel	
	trattato di adesione.	
2. Nel caso in cui sul territorio nazionale	2. Nel caso in cui sul territorio	Necessario per
siano ospitate attività di attuazione	nazionale siano ospitate	coordinare le
congiunta, il Ministero dell'ambiente e della	attività di attuazione	correlate
tutela del territorio e del mare garantisce	congiunta, il Ministero	disposizioni del
che non siano rilasciate quote ERU per le	dell'ambiente e della tutela	decreto
riduzioni o per le limitazioni delle emissioni	del territorio e del mare	legislativo 9
di gas a effetto serra ottenute nelle attività	garantisce che non siano	giugno 2020, n.
rientranti nel campo di applicazione del	rilasciate quote ERU per le	47.
presente decreto legislativo.	riduzioni o per le limitazioni	
_	delle emissioni di gas a	Necessario
	effetto serra ottenute nelle	aggiornamento
	attività rientranti nel campo	formale per
	di applicazione del presente	sostituire (ERU)
	decreto legislativo.	con l'adeguato
	and the second s	riferimento a (JI)
		e rendere
		maggiormente
		efficace il testo.
3. Qualora il Ministero dell'ambiente e della	3. Qualora il Ministero	Necessario per
tutela del territorio e del mare autorizzi	dell'ambiente e della tutela	coordinare le
entità private o pubbliche a partecipare ad	del territorio e del mare	correlate
attività di attuazione congiunta e ad attività	autorizzi entità private o	disposizioni del
di meccanismo pulito garantisce che detta	pubbliche a partecipare ad	decreto
partecipazione sia coerente con le relative	attività di attuazione	legislativo 9
linee guida, modalità e procedure adottate	congiunta e ad attività di	
a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla	meccanismo pulito	



Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui	garantisce che detta	giugno 2020, n.
cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12	partecipazione sia coerente	47.
dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai	con le relative linee guida,	
sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204.	modalità e procedure	Necessario
	adottate a norma	aggiornamento
	dell'Accordo di Parigi	formale per
	collegato alla Convenzione	sostituire (ERU)
	quadro delle Nazioni Unite	con l'adeguato
	sui cambiamenti climatici,	riferimento a (JI)
	adottato a Parigi il 12	e rendere
	dicembre 2015, ratificato e	maggiormente
	reso esecutivo ai sensi della	efficace il testo.
	legge 4 novembre 2016, n.	
	204. con l'Accordo di Parigi	
	collegato alla Convenzione	
	quadro delle Nazioni Unite	
	sui cambiamenti climatici,	
	adottato a Parigi il 12	
	dicembre 2015, ratificato e	
	reso esecutivo ai sensi della	
	legge 4 novembre 2016, n.	
	204 e le relative linee guida,	
	modalità e procedure	
	adottate.	
4. Nel caso di attività di attuazione	4. Nel caso di attività di	
congiunta e di attività di meccanismo pulito	attuazione congiunta e di	
per la produzione di energia idroelettrica	attività di meccanismo pulito	
con capacità di generazione superiore ai 20	per la produzione di energia	
MW, il Ministero dell'ambiente e della	idroelettrica con capacità di	
tutela del territorio e del mare garantisce, in	generazione superiore ai 20	
sede di approvazione di tali attività di	MW, il Ministero	
progetto, il rispetto, durante lo sviluppo	dell'ambiente e della tutela	
delle stesse, dei criteri e delle linee guida	del territorio e del mare	
internazionali applicabili, compresi quelli	garantisce, in sede di	
contenuti nella relazione finale del	approvazione di tali attività di	



	T		
	novembre 2000 della World Commission on	progetto, il rispetto, durante	
	Dams intitolata «Dams and Development. A	lo sviluppo delle stesse, dei	
	new Framework for Decision-Making».	criteri e delle linee guida	
		internazionali applicabili,	
		compresi quelli contenuti	
		nella relazione finale del	
		novembre 2000 della World	
		Commission on Dams	
		intitolata «Dams and	
		Development. A new	
		Framework for Decision-	
		Making».	
	Art. 39	Art. 39	
	Norme armonizzate applicabili ai progetti	Norme armonizzate	
	di riduzione delle emissioni	applicabili ai	
	ar madicine delle ellissioni	progetti di riduzione	
		delle emissioni	
	1. Il Comitato può rifiutare il rilascio di quote	1. Il Comitato può rifiutare il	
	per determinati progetti che riducono le	rilascio di quote per	
	emissioni sul suo territorio ai sensi	determinati progetti che	
	dell'articolo 24-bis della direttiva	riducono le emissioni sul suo	
	2003/87/CE.	territorio ai sensi dell'articolo	
		24-bis della direttiva	
		2003/87/CE.	
	2. Il Comitato, ai fini dell'espletamento del	2. Il Comitato, ai fini	
	compito di cui al comma 1, valuta le	dell'espletamento del	
	richieste presentate e verifica la conformità	compito di cui al comma 1,	
	rispetto alle misure di attuazione adottate	valuta le richieste presentate	
	dalla Commissione europea, ai sensi del	e verifica la conformità	
	medesimo articolo 24-bis della direttiva	rispetto alle misure di	
	2003/87/CE.	attuazione adottate dalla	
		Commissione europea, ai	
		sensi del medesimo articolo	
		24-bis della direttiva	
		2003/87/CE.	
<u> </u>	ı		



4 . 40		
Art. 40	Art. 40	
Validità delle quote	Validità delle quote	
 Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato. 	1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato.	
2. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2021 riportano un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per la restituzione delle emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi.	2. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2021 riportano un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per la restituzione delle emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi.	
Art. 41	Art. 41	
Verifica e accreditamento	Verifica e accreditamento	
1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato.	1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato.	



Art. 1 punto 7) [art. 3 octies sexies della direttiva 2003/87/CE] sono inseriti gli articoli seguenti: [] Articolo 3 octies sexies Norme in materia di verifica e accreditamento delle emissioni generate dal trasporto marittimo L'autorità di riferimento nei confronti di una di una società di navigazione provvede affinché la comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società di navigazione presentata da una società di navigazione a norma dell'articolo 3 octies quinquies della presente direttiva sia verificata conformemente alle norme in materia di verifica e accreditamento di cui al capo III del regolamento (UE) 2015/757.		1-bis. La comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società di navigazione presentata da una società di navigazione a norma dell'articolo 35 deve essere verificata conformemente alle norme unionali in materia di verifica e accreditamento.	
	2. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia non può trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.	2. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia non può trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.	



3. Il Comitato provvede affinché il gestore o	3. Il Comitato provvede	
l'operatore aereo, la cui comunicazione non	affinché il gestore o	
sia stata riconosciuta conforme ai criteri di	l'operatore aereo, la cui	
cui all'allegato III o alle eventuali	comunicazione non sia stata	
disposizioni adottate dalla Commissione	riconosciuta conforme ai	
entro il 31 marzo di ogni anno per le	criteri di cui all'allegato III o	
emissioni rilasciate nell'anno precedente,	alle eventuali disposizioni	
non possa trasferire altre quote di emissioni	adottate dalla Commissione	
fino al momento in cui la comunicazione	entro il 31 marzo di ogni anno	
non sia riconosciuta come conforme anche	per le emissioni rilasciate	
ai sensi del successivo comma.	nell'anno precedente, non	
	possa trasferire altre quote di	
	emissioni fino al momento in	
	cui la comunicazione non sia	
	riconosciuta come conforme	
	anche ai sensi del successivo	
	comma.	
4. L'attività di controllo delle comunicazioni	4. L'attività di controllo delle	
delle emissioni verificate e trasmesse al	comunicazioni delle	
Comitato viene effettuata dal sistema di	emissioni verificate e	
controllo automatico. Le modalità ed i	trasmesse al Comitato viene	
criteri per effettuare il controllo automatico	effettuata dal sistema di	
nonché le modalità e le tempistiche di	controllo automatico. Le	
interlocuzione con i soggetti coinvolti sono	modalità ed i criteri per	
stabiliti dal Comitato stesso.	effettuare il controllo	
	automatico nonché le	
	modalità e le tempistiche di	
	interlocuzione con i soggetti	
	coinvolti sono stabiliti dal	
	Comitato stesso.	
5. Il registro dei verificatori accreditati,	5. Il registro dei verificatori	
istituito dal decreto legislativo 4 aprile 2006,	accreditati, istituito dal	
n. 216, è gestito, senza nuovi o maggiori	decreto legislativo 4 aprile	
oneri a carico del bilancio dello Stato, presso	2006, n. 216, è gestito, senza	
l'organismo di accreditamento nazionale	nuovi o maggiori oneri a	



designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.	carico del bilancio dello Stato, presso l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n.	
	765/2008.	
Art. 42	Art. 42	
Sanzioni	Sanzioni	
1. Il gestore che esercita una delle attività di cui all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo: a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione;	1. Il gestore che esercita una delle attività di cui all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo: a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di	
b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta.	biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione; b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato da parte del trasgressore, recante espressa indicazione	



	della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta.	
2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.	2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.	
3. Resta fermo che il gestore che abbia esercitato una delle attività di cui all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a: a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantità di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, nei casi di impianti beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'impianto beneficiario di assegnazione gratuita è quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.	3. Resta fermo che il gestore che abbia esercitato una delle attività di cui all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a: a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantità di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, nei casi di impianti beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state	



	<u></u>	,
	b) le emissioni rilasciate in atmosfera in	rilasciate all'impianto
	assenza di autorizzazione, nei casi di	beneficiario di assegnazione
	impianti non beneficiari di assegnazione di	gratuita è quantificato dal
	quote a titolo gratuito.	Comitato che a tal fine
		acquisisce ogni necessario
		elemento informativo anche
		dal trasgressore.
		b) le emissioni rilasciate in
		atmosfera in assenza di
		autorizzazione, nei casi di
		impianti non beneficiari di
		assegnazione di quote a
		titolo gratuito.
	4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore	4. Nei casi di cui al comma 1,
	è tenuto a presentare domanda di	il trasgressore è tenuto a
	autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 entro	presentare domanda di
	60 giorni dall'accertamento della violazione	autorizzazione ai sensi
	ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta	dell'articolo 16 entro 60
	dal trasgressore al Comitato.	giorni dall'accertamento
		della violazione ovvero dalla
		dichiarazione spontanea
		fatta dal trasgressore al
		Comitato.
	5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b),	5. Nelle ipotesi di cui al
	il trasgressore che presenta	comma 1, lettera b), il
	tempestivamente la domanda di	trasgressore che presenta
	autorizzazione ai sensi del comma 4 è	tempestivamente la
	soggetto alla sola sanzione amministrativa	domanda di autorizzazione ai
	pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di	sensi del comma 4 è soggetto
	cui al comma 1, lettera b) nel caso in cui	alla sola sanzione
	entro 120 giorni dalla dichiarazione	amministrativa pecuniaria da
	spontanea proceda alla restituzione delle	5.000 euro a 50.000 euro di
	quote calcolate ai sensi del comma 3.	cui al comma 1, lettera b) nel
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	caso in cui entro 120 giorni
		dalla dichiarazione
<u> </u>		and anomal actoric



	spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3.	
6. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo: a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata; b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata in caso di Piano di monitoraggio trasmesso tardivamente ma comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno civile durante il quale è scaduto il termine.	6. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 è soggetto e nelle modalità di cui all'articolo 10 o presenta un piano di monitoraggio incompleto, ovvero la società di navigazione attribuita all'Italia che non presenta entro i termini e nelle modalità di cui all'articolo 12-quater, il Piano di monitoraggio verificato per ciascuna sua nave soggetta al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, ovvero presenta un piano di monitoraggio incompleto, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo: a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata;	Necessario per rivedere il sistema sanzionatorio anche nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione europea 2022/2023. Necessario aggiornamento per includere il settore marittimo e rendere maggiormente efficace il testo.



	b) da 5.000 euro a 50.000	
	euro, aumentata di 100 euro	
	per ciascuna tonnellata di	
	biossido di carbonio	
	equivalente emessa e non	
	monitorata in caso di Piano di	
	monitoraggio trasmesso	
	tardivamente ma comunque	
	non oltre il 31 dicembre	
	dell'anno civile durante il	
	quale è scaduto il termine.	
7. Ai fini dell'applicazione della sanzione di	7. Ai fini dell'applicazione	
cui al comma 6, il Comitato effettua una	della sanzione di cui al	
stima conservativa delle emissioni rilasciate	comma 6, il Comitato	
in atmosfera in assenza di Piano di	effettua una stima	
monitoraggio, tenendo conto di tutti gli	conservativa delle emissioni	
elementi informativi di cui dispone e	rilasciate in atmosfera in	
chiedendo eventuali integrazioni al	assenza di Piano di	
trasgressore.	monitoraggio, tenendo conto	
	di tutti gli elementi	
	informativi di cui dispone e	
	chiedendo eventuali	
	integrazioni al trasgressore.	
8. Resta fermo che l'operatore aereo	8. Resta fermo che	
amministrato dall'Italia che non presenta il	l'operatore aereo	
Piano di monitoraggio entro i termini di cui	amministrato dall'Italia che	
all'articolo 10 è tenuto a restituire un	non presenta il Piano di	
numero di quote di emissioni pari a:	monitoraggio entro i termini	
a) la differenza tra le emissioni rilasciate in	di cui all'articolo 10 è tenuto	
	a restituire un numero di	
atmosfera e non monitorate e la quantità di	quote di emissioni pari a:	
quote che sarebbe stata rilasciata a titolo	a) la differenza tra la	
gratuito, per gli operatori aerei che	a) la differenza tra le emissioni rilasciate in	
avrebbero beneficiato di assegnazione di		
quote a titolo gratuito. Il numero di quote	atmosfera e non monitorate	
che sarebbero state rilasciate all'operatore	e la quantità di quote che	



aereo è quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore. b) le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso di operatori aerei che non avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito.	sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, per gli operatori aerei che avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'operatore aereo è quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore. b) le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso di operatori aerei che non avrebbero beneficiato di assegnazione	
	di quote a titolo gratuito. 8-bis. Resta fermo che la società di navigazione che non presenta il Piano di monitoraggio verificato entro i termini e nelle forme di cui all'articolo 12-quater è tenuta a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate.	Necessario per rivedere il sistema sanzionatorio anche nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione europea 2022/2023. Necessario aggiornamento



			per includere il settore marittimo.
	9. Nei casi di cui al comma 6, il trasgressore è comunque tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 10 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione.	9. Nei casi di cui al comma 6, il trasgressore è comunque tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 10 entro 60 giorni dall'accertamento dalla contestazione della violazione.	Necessario per rivedere il sistema sanzionatorio anche nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione europea 2022/2023. Necessario aggiornamento per rendere maggiormente efficace il testo.
		9-bis. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione, l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la società di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, commi 1 e 2 che non presenta, rispettivamente entro i termini di cui agli articoli 10, 12quater e 20, il Piano di	Necessario per rivedere il sistema sanzionatorio anche nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione



		monitoraggio modificato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.	europea 2022/2023. Necessario aggiornamento per includere il settore marittimo e rendere maggiormente efficace il sistema.
	10. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), il trasgressore che procede alla restituzione delle quote di cui al comma 8 entro 120 giorni dalla trasmissione del Piano di monitoraggio in conformità al comma 9 ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione effettuata ai sensi del comma 6, lettera b) è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.	10. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), il trasgressore che procede alla restituzione delle quote di cui al comma 8 entro 120 giorni dalla trasmissione del Piano di monitoraggio in conformità al comma 9 ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione effettuata ai sensi del comma 6, lettera b) è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.	
	11. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non indica nel Piano di monitoraggio il luogo ove intende ricevere le notificazioni e le comunicazioni dei procedimenti relativi al presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni anno civile in cui l'inadempimento è accertato. Per gli operatori aerei già compresi nella	11. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non indica nel Piano di monitoraggio il luogo ove intende ricevere le notificazioni e le comunicazioni dei procedimenti relativi al presente decreto, è soggetto	



1	T .	T
lista di cui all'articolo 10, comma 1, la sanzione si applica qualora l'operatore non	alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per	
provvede al relativo adempimento al primo	ogni anno civile in cui	
aggiornamento del Piano di monitoraggio.	l'inadempimento è	
	accertato. Per gli operatori	
	aerei già compresi nella lista	
	di cui all'articolo 10, comma	
	1, la sanzione si applica	
	qualora l'operatore non	
	provvede al relativo	
	adempimento al primo	
	aggiornamento del Piano di	
	monitoraggio.	
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il	12. Salvo che il fatto	Necessario per
gestore di un impianto munito di	costituisca reato, il gestore di	rivedere il
autorizzazione alle emissioni di gas a effetto	un impianto munito di	sistema
serra ovvero l'operatore aereo	autorizzazione alle emissioni	sanzionatorio
amministrato dall'Italia il cui Piano di	di gas a effetto serra ovvero	anche nei nuovi
monitoraggio sia stato approvato che, entro	l'operatore aereo	settori inclusi o
il 31 marzo di ogni anno, non presenta la	amministrato dall'Italia il cui	ampliati, ai sensi
comunicazione verificata delle emissioni	Piano di monitoraggio sia	dell'art. 12,
prodotte o che rende dichiarazione falsa o	stato approvato che, entro il	comma 1,
incompleta è punito con una sanzione	31 marzo di ogni anno, non	lettera d) della
amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a	presenta la comunicazione	legge di
50.000 euro.	verificata delle emissioni	delegazione
	prodotte o che rende dichiarazione falsa o	europea
		2022/2023.
	incompleta è punito con una sanzione amministrativa	Necessario
	pecuniaria da 2.500 euro a	aggiornamento
	50.000 euro.	per rendere
	30.000 Euro.	maggiormente
		efficace il testo.
	12-bis. Salvo che il fatto	Necessario per
	costituisca reato, la società	rivedere il



·		di navigazione che entro il 31	sistema
		marzo di ogni anno non	sanzionatorio
		presenta la comunicazione	anche nei nuovi
		di cui all'articolo 35, comma	settori inclusi o
		2-quater o che rende	ampliati, ai sensi
		dichiarazione falsa o	dell'art. 12,
		incompleta è punita con una	comma 1,
		sanzione amministrativa	lettera d) della
		pecuniaria da 10.000 euro a	legge di
		50.000 euro.	delegazione
			europea
			2022/2023.
			Necessario
			aggiornamento
			per includere il
			settore
			marittimo.
			1



1	T	I de la companya de l	Π
	13. La sanzione di cui al comma 12 è ridotta	13. La sanzione di cui al	Necessario per
	alla metà del suo importo nel caso in cui la	comma 12 è ridotta alla metà	rivedere il
	comunicazione è effettuata dopo il 31	del suo importo Le sanzioni	sistema
	marzo, ma, comunque, prima del 20 aprile	di cui ai commi 12 e 12-bis	sanzionatorio
	dello stesso anno.	sono ridotte alla metà dei	anche nei nuovi
		rispettivi importi nel caso in	settori inclusi o
		cui la comunicazione è	ampliati, ai sensi
		effettuata dopo il 31 marzo,	dell'art. 12,
		ma, comunque, prima del 20	comma 1,
		aprile dello stesso anno.	lettera d) della
		·	legge di
			delegazione
			europea
			2022/2023.
			Necessario
			aggiornamento
			per includere il
			settore
			marittimo e
			rendere
			maggiormente
			efficace il testo.
			ciricace ii testo.



		T	T
Art. 1, punto 23, lettera b) [Art. 16,	14. Il gestore di un impianto munito di	14. Il gestore di un impianto	
par. 3, della direttiva 2003/87/CE]	autorizzazione alle emissioni ovvero	munito di autorizzazione alle	
	l'operatore aereo amministrato dall'Italia il	emissioni ovvero l'operatore	
al paragrafo 3, la data «30 aprile» è	cui Piano di monitoraggio sia stato	aereo amministrato dall'Italia	
sostituita dalla data «30	approvato che, entro il 30 aprile di ogni	il cui Piano di monitoraggio	
settembre»	anno, non restituisce una quantità di quote	sia stato approvato o la	
	pari alle emissioni comunicate ovvero	società di navigazione che,	
Art. 1, punto 23, lettera c) [Art. 16,	calcolate con stima conservativa, è soggetto	entro il 30 aprile settembre	
par. 3 bis, della direttiva	alla sanzione amministrativa pecuniaria pari	di ogni anno, non restituisce	
2003/87/CE]	a 100 euro per ogni quota non restituita.	una quantità di quote pari	
	All'accertamento della violazione consegue,	alle emissioni comunicate	
al paragrafo 3, la data «30 aprile» è	in ogni caso, l'obbligo per il gestore o per	ovvero calcolate con stima	
sostituita dalla data «30	l'operatore aereo di restituire, non più tardi	conservativa, è soggetto alla	
settembre»	del 30 aprile dell'anno successivo, un	sanzione amministrativa	
	numero di quote di emissioni pari a quelle	pecuniaria pari a 100 euro	
è inserito il paragrafo seguente:	comunicate ovvero determinate con la	per ogni quota non restituita.	
«3 bis. Le sanzioni stabilite al	stima conservativa.	All'accertamento della	
paragrafo 3 si applicano anche alle		violazione consegue, in ogni	
società di navigazione.		caso, l'obbligo per il gestore o	
-		per l'operatore aereo di	
		restituire, non più tardi del	
		30 aprile dell'anno	
		successivo, un numero di	
		quote di emissioni pari a	
		quelle comunicate ovvero	
		determinate con la stima	
		conservativa. Tale sanzione è	
		adeguata in base all'indice	
		europeo dei prezzi al	
		consumo	
		14-bis. Il pagamento della	Necessario per
		sanzione di cui al comma 14	rivedere il
		non dispensa dall'obbligo di	sistema



			l
		restituire un numero di	sanzionatorio
		quote di emissioni pari a	anche nei nuovi
		quelle comunicate ovvero	settori inclusi o
		determinate con stima	ampliati, ai sensi
		conservativa non più tardi	dell'art. 12,
		del 30 settembre dell'anno	comma 1,
		successivo.	lettera d) della
			legge di
			delegazione
			europea
			2022/2023.
			Necessario
			aggiornamento
			per rendere
			maggiormente
			efficace il
			sistema.
			Sisterna.
Art. 1, punto 23, lettera a) [Art. 16,	15. Il Comitato rende noto mediante	15. Il Comitato rende noto	
par. 2, della direttiva 2003/87/CE]	pubblicazione sul sito istituzionale del	mediante pubblicazione sul	
	Comitato il nome del gestore e	sito istituzionale del	
il paragrafo 2 è sostituito dal	dell'operatore aereo che ha violato l'obbligo	Comitato il nome del gestore	
seguente:	di restituzione di quote di emissioni di cui al	e dell'operatore aereo che ha	
«2. Gli Stati membri assicurano la	comma 14.	violato l'obbligo di	
pubblicazione dei nomi dei gestori,		restituzione di quote di	
degli operatori aerei e delle società		emissioni di cui al comma 14.	
di navigazione che hanno violato le			
disposizioni per la restituzione di		15. Il Comitato rende noto	
quote di emissioni sufficienti a		mediante pubblicazione sul	
norma della presente direttiva.»		Portale ETS il nome del	
		gestore, dell'operatore	
		aereo amministrato	
		dall'Italia e della società di	
		navigazione attribuita	
		all'Italia che ha violato	
		l'obbligo di restituzione di	



16. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificato. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della di internazionali applicabili.				
16. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili.			quote di emissioni di cui	
verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa aduttata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della internazionali applicabili. verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida			all'articolo 36, comma 3.	
verifica contenenti informazioni false è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili.		16. Salvo che il fatto costituisca reato, il	16. Salvo che il fatto	
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili. attestati di verifica contenenti informazioni false è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida		verificatore che ha rilasciato attestati di		
pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della internazionali applicabili. Di contenenti informazioni false è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e eccesso rispetto della daccreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida dicarreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida se priori amisure sanzionatorie in considerazione della disciplina di settore e delle linee guida		verifica contenenti informazioni false è	verificatore che ha rilasciato	
tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto dalle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili. Tomitato informa l'ente nazionale di consentire l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida		•	attestati di verifica	
effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili. amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida			contenenti informazioni false	
alle emissioni dichiarate e verificate. II Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili. 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in ecesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida		8	è punito con una sanzione	
Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili. Comitato informa l'ente nazionale effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida		•	•	
accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della internazionali applicabili. disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili. effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida				
amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili. amministrativa adottata nei confronti del verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida			_	
verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della internazionali applicabili. emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida				
applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili. University della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida			•	
sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili. sanzionatorie in considerazione della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida		•		
gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida		• •		
dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili. sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida				
disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili. disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili. disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili. disciplina di settore e delle linee guida adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida		-		
internazionali applicabili. verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida		•		
consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida		•		
applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida		internazionali applicabili.		
misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida				
considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida				
della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida				
revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida			,	
nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida				
settore e delle linee guida			,	
internazionali applicabili.			_	
			internazionali applicabili.	



17. Il gestore che non effettua la	17. Il gestore che non	Necessario per
comunicazione di cessazione totale di	effettua la comunicazione di	rivedere il
attività, è soggetto alla sanzione	cessazione totale di attività, è	sistema
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a	soggetto alla sanzione	sanzionatorio
50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la	amministrativa pecuniaria da	anche nei nuovi
-	-	
diffida di cui all'art. 26 comma 6, non	10.000 euro a 50.000 euro. Al	settori inclusi o
effettua la restituzione delle quote	gestore che, ricevuta la	ampliati, ai sensi
indebitamente rilasciate nel termine	diffida di cui all'art. 26	dell'art. 12,
assegnato, si applica l'ulteriore sanzione,	comma 6, non effettua la	comma 1,
per ciascuna quota, pari valore medio della	restituzione resa delle quote	lettera d) della
quota di biossido di carbonio nel	indebitamente rilasciate nel	legge di
quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno	termine assegnato, si applica	delegazione
in corso fino ad un massimo di 100 euro.	l'ulteriore sanzione, per	
	ciascuna quota, pari valore	
	medio della quota di biossido	
	di carbonio nel quadrimestre	
	da gennaio ad aprile	
	dell'anno in corso fino ad un	
	massimo di 100 euro.	
	massimo di 100 edio.	
40.41	40.41	
18. Al gestore di impianto che non invia al	18. Al gestore di impianto che	Necessario per
Comitato la richiesta di sospensione del	non invia al Comitato la	rivedere il



rilascio di cui all'articolo 26 comma 7, si	richiesta di sospensione del	sistema
applica la sanzione amministrativa	rilascio di cui all'articolo 26	sanzionatorio
pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al	comma 7, si applica la	anche nei nuovi
gestore che ricevuta la diffida di cui all'art.	sanzione amministrativa	settori inclusi o
26 comma 6 non effettua la restituzione	pecuniaria da 10.000 euro a	ampliati, ai sensi
delle quote indebitamente rilasciate nel	50.000 euro. Al gestore che	dell'art. 12,
termine assegnato, si applica l'ulteriore	ricevuta la diffida di cui	comma 1,
sanzione pari per ciascuna quota valore	all'art. 26 comma 6 non	lettera d) della
medio della quota di biossido di carbonio	effettua la restituzione resa	legge di
nel quadrimestre da gennaio ad aprile	delle quote indebitamente	delegazione
dell'anno in corso fino ad un massimo di 100	rilasciate nel termine	europea
euro.	assegnato, si applica	2022/2023.
	l'ulteriore sanzione pari per	
	ciascuna quota valore al	Necessario
	valore medio della quota di	aggiornamento
	biossido di carbonio nel	per rendere
	quadrimestre da gennaio ad	maggiormente
	aprile dell'anno in corso fino	efficace il testo.
	ad un massimo di 100 euro.	
19. Il gestore che non trasmette le	19. Il gestore, l'operatore	Necessario per
comunicazioni o informazioni richieste ai	aereo amministrato	rivedere il
sensi degli articoli 17, 20 e 21 e il gestore	dall'Italia ovvero la società	sistema
ovvero l'operatore aereo amministrato	di navigazione attribuita	sanzionatorio
dall'Italia che trasmette le comunicazioni di	all'Italia che non trasmette	anche nei nuovi
cui agli articoli 17, 20, 21 e 35, comma 5	le comunicazioni o	settori inclusi o
contenenti dati falsi o errati è soggetto alla	informazioni richieste-ai	ampliati, ai sensi
sanzione amministrativa pecuniaria da	sensi degli articoli 17, 20 e	dell'art. 12,
2.500 a 50.000 euro.	21 e il gestore ovvero	comma 1,
	l'operatore aereo	lettera d) della
	amministrato dall'Italia che	legge di
	trasmette le comunicazioni	delegazione
	di cui agli articoli 17, 20, 21 e	europea
	35, comma 5 contenenti dal	2022/2023.
	Comitato necessarie alla	
	conclusione delle	Necessario
		aggiornamento



	istruttorie, entro il termine a tal fine concesso dal Comitato, o che in relazione alle stesse trasmette dati falsi o errati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.	per includere il settore marittimo e per rendere maggiormente efficace il testo.
20. Nel caso in cui la condotta di cui al comma 19 abbia determinato indebito rilascio di quote, il Comitato diffida il trasgressore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni. Al trasgressore che, ricevuta la diffida non effettua la resa delle quote nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione di una somma pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota.	20. Nel caso in cui la condotta di cui al comma 19 9-bis abbia determinato indebito rilascio di quote, il Comitato diffida il trasgressore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni. Al trasgressore che, ricevuta la diffida non effettua la resa delle quote nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione di una somma pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota.	Necessario per rivedere il sistema sanzionatorio anche nei nuovi settori inclusi o ampliati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d) della legge di delegazione europea 2022/2023. Necessario aggiornamento per rendere maggiormente efficace il testo e effettuare il corretto rimando all'art. 9 bis.
21. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni	21. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore	Necessario per rivedere il



le emissioni in eccesso rispetto a quelle determinate con la metodologia approvata dalla Commissione europea è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascuna consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido di meccesso per ciascuna tonnellata di biossido di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido di carbonio emessa in eccesso. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido di carbonio emessa in eccesso al sensi dell'articolo 31, comma 7, le depunto con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del comitato; b) comitato di piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del comitato; b) comitato della formale richiesta del comitato; b) comitato di piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dalla formale richiesta del comitato della com		che non compensa, ai sensi dell'articolo 31,	dell'impianto di ridotte	sistema
determinate con la metodologia approvata dalla Commissione europea è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna nonellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, ano provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; dal verificarsi di modifiche dell'idientità del Comitato; and comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dal gegiornato, entro 30 giorni dal la formale richiesta del Comitato; dal verificarsi di modifiche dell'idientità del comitato; he comitato; and comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dal gegioranzo, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'idientità del comitato; he comitato; and comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dal generale del comitato; dal verificarsi di modifiche dell'idientità del comitato; dal verificarsi di modifiche dell'idientità del comitato; he comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dal generale del comitato; dal verificarsi di modifiche dell'idientità del comitato; he comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dal di modifiche dell'idientità del comitato; dal verificarsi di modifiche dell'idientità del comitato; del comitato; del comitato; del comitato; del comitato; del comitato; del verificarsi di modifiche dell'idientità del comitato; del comitato; del comitato; del verificarsi del comitato; del comitato; del comitato; del comitato; del comitato; del comitato; del comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dal del permanento del comitato; del comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dal del permanento del comitato; del comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dal del comitat			'	
dalla Commissione europea è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido di carbonio emessa in eccesso. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, ammentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di errispondere il pagamento e la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di errispondere il pagamento e la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di errispondere il pagamento e la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di europea è ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di europea è compensare le emissioni in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di europea è ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di europea è consegue, in ogni caso, l'obbligo di europea di europea è ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di europea è ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di carbonio emessa di europea è consegue, in ogni caso, l'obbligo di consegue in ogni c				
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido di carbonio emessa in eccesso. Biossido emesse in eccesso. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento e la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento e la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido di carbonio emessa in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 7. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dalla formale richiesta del comitato; dal verificarsi di modifiche difientità del omitato; dal verificarsi di modifiche difientità del omitato;		0 11	' '	
1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di carbonio emesse in eccesso. 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido emesse in eccesso. 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso a tenente della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di emesse in eccesso a sensi dell'articolo 31, comma 7. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato;			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascuna anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso. 1,		·		•
carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ognicaso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso. All'accertamento della violazione con la sanzione un per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ognicaso, l'obbligo di cerrispondere il pagamento o la recesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ognicaso, l'obbligo di cerrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ognicaso, l'obbligo di cerrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ognicaso, l'obbligo di cerrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ognicaso, l'obbligo di cerrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ognicaso, l'obbligo di cerrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ognicaso, l'obbligo di cerrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ognicaso, l'obbligo di cerrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso a sensi dell'articolo 31, comma 7. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione per per discuna di la non provede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del comitato; b) comunicare al Comitato il		•	·	
anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascuna tonnellata di violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento ola restituzione in EUA delle tonnellate di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento ola restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso a sensi dell'articolo 31, comma 7. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dal la formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identità del Comitato;		•	9 ''	,
consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, so non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il dialognica di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; di delegazione delegazione auministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, so non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato;		•	'	•
corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso. 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento di raccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 7. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; al verificarsi di modifiche dell'identità del Comitato; hoccessario per ciascuna nono. All'accertamento della violazione consegue, in ogni aggiornato, compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 7. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; hoccessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto elgislativo 9 giugno 2020, n. 47. Necessario 2020/2023. Necessario aggiornato, per rendere maggiornamento per rendere maggiornamento della biossido di carbonio emessa in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 7. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; hoccessario aggiornato, eurorispantato del corrispandere il pagamento per rendere maggiornamento per discontine per rendere maggiornato, eurorispantato di corrispandere il pagamento ol ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a			'	00
restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso. aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamente o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 7. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1,000 euro a 5,000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; dal verificarsi di modifiche dell'identità del Comitato; dal verificarsi di modifiche dell'identità del Comitato; Necessario			·	_
biossido emesse in eccesso. ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento ola restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso compensare le emissioni in eccesso al sensi dell'articolo 31, comma 7. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato;			′	•
biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento ola restituzione in EUA delle tennellate di biossido emesse in eccesso compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 7. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato, entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato dell'identità del comitato;			'	•
in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 7. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identità del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identità del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal di formale richiesta del Comitato; b) comunicare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla for		biossido efficase fil eccesso.		
All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di eorrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso a isensi dell'articolo 31, comma 7. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; dal verificarsi di modifiche dell'identità del Comitato; Necessario				
violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere: il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 7. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; dal verificarsi di modifiche dell'identità del comitato; Necessario			I	•
caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 7. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso a sensi dell'articolo 31, comma 7. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; Necessario per ciotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; Necessario Necessario per ciotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato;				
corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 7. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; dal verificarsi di modifiche dell'identità del				eriicace ii testo.
e la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 7. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; Necessario per ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; Necessario			, ,	
tonnellate di biossido emesse in eccesso compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 7. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identità del tonnellate di biossido emesse in eccesso compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 7. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; Necessario				
emesse in eccesso compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 7. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; Necessario				
compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 7. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; dal verificarsi di modifiche dell'identità del				
22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; dal verificarsi di modifiche dell'identità del				
22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identità del comitato; Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Necessario			•	
22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identità del				
dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; dal verificarsi di modifiche dell'identità del			,	
pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; Necessario				•
non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; Necessario				
a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identità del Comitato; non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; Necessario		•		
a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; Necessario		non provvede a:		•
giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; dal verificarsi di modifiche dell'identità del		a) inviare il niano di monitoraggio entro 30	non provvede a:	
b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; Monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; Necessario			a) inviare il niano di	•
b) comunicare al Comitato il piano di dalla formale richiesta del monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identità del Necessario		giorni dana formate ricinesta dei comitato,	'	
monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni Comitato; Necessario		b) comunicare al Comitato il piano di	_	47.
l dal verificarsi di modifiche dell'identità del l		monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni		NI
aggiornamento		dal verificarsi di modifiche dell'identità del	Connitato,	
				aggiornamento



gostoro ampliamenti a riduzioni dei livelli di	b) comunicare al Comitata il	per eliminare
gestore, ampliamenti o riduzioni dei livelli di	b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio	· ·
attività dell'impianto superiori al 20 per	'	disposizioni
cento, modifiche alla natura e al	aggiornato, entro 30 giorni	obsolete.
funzionamento dell'impianto nonché	dal verificarsi di modifiche	
modifiche significative al sistema di	dell'identità del gestore,	
monitoraggio;	ampliamenti o riduzioni dei	
c) inviare la comunicazione delle emissioni	livelli di attività dell'impianto	
di gas a effetto serra entro il 30 aprile di	superiori al 20 per cento	
ciascun anno.	della capacità produttiva o	
ciascan anno.	dei livelli di attività dei	
	sottoimpianti come previsto	
	dalla metodologia per la	
	determinazione delle	
	emissioni consentite	
	applicata, modifiche alla	
	natura e al funzionamento	
	dell'impianto nonché	
	modifiche significative al	
	sistema di monitoraggio;	
	-) ::	
	c) inviare la comunicazione	
	delle emissioni di gas a	
	effetto serra entro il 30	
	aprile di ciascun anno.	
	22-bis. Il gestore che, entro	Necessario per
	il termine di cui all'articolo	rivedere il
	27, comma 5, prima parte,	sistema
	non rende le quote ricevute	sanzionatorio
	in eccesso ai sensi	anche nei nuovi
	dell'articolo 27, comma 4, è	settori inclusi o
	soggetto alla sanzione	ampliati, ai sensi
	amministrativa pecuniaria	dell'art. 12,
	da 10.000 euro a 50.000	comma 1,
	euro. Al gestore che,	lettera d) della
	ricevuta la diffida di cui	legge di
	all'articolo 27, comma 5,	delegazione



	1	Г
	seconda parte, non effettua	europea
	la resa delle quote ricevute	2022/2023.
	in eccesso nel termine	Necessario
	assegnato, si applica	inserimento per
	l'ulteriore sanzione, per	rendere
	ciascuna quota, pari al	maggiormente
	valore medio della quota di	efficace il
	biossido di carbonio nel	sistema,
	quadrimestre da gennaio ad	prevedendo una
	aprile dell'anno in corso fino	sanzione per la
	ad un massimo di 100 euro.	fattispecie
	All'accertamento della	critica
	violazione consegue, in ogni	verificatasi nella
	caso, l'obbligo per il gestore	pratica di rese
	di rendere le quote ricevute	delle quote
	in eccesso,	rilasciate in
	indipendentemente dal	eccesso.
	valore che le quote avevano	
	al momento in cui è sorto	
	l'obbligo di resa.	
23. Il Comitato è l'autorità competente ad	23. Il Comitato è l'autorità	
effettuare il controllo sull'osservanza delle	competente ad effettuare il	
disposizioni del presente decreto	controllo sull'osservanza	
legislativo, l'accertamento delle relative	delle disposizioni del	
violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e	presente decreto legislativo,	
l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A	l'accertamento delle relative	
tal fine, si applicano, in quanto compatibili,	violazioni, l'irrogazione delle	
le disposizioni della legge 24 novembre	sanzioni e l'emissione	
1981, n. 689.	dell'ordinanza-ingiunzione. A	
·	tal fine, si applicano, in	
	quanto compatibili, le	
	disposizioni della legge 24	
	novembre 1981, n. 689.	
	,	



	24. Le disposizioni sanzionatorie previste dal presente articolo, ove più favorevoli, si applicano anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore per le quali non siano decorsi i termini per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione.	24. Le disposizioni sanzionatorie previste dal presente articolo, ove più favorevoli, si applicano anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore per le quali non siano decorsi i termini per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione.	
		25. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione di cui ai commi 6, 9-bis, 12-bis, 14 e 19, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle	Necessario per assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio
		condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio	nonché alla verifica del rispetto delle condizioni



	di quote di emissione di gas	previste dai
	a effetto serra.	procedimenti
		rientranti nel
		Sistema
		europeo per lo
		scambio di
		quote di
		emissione di gas
		a effetto serra,
		ai sensi dell'art.
		12, comma 1,
		lettera e) della
		legge di
		delegazione
		europea
		2022/2023.
Art. 1, punto 23, lettera d) [Art		
par. 11 bis della dire		
2003/87/CE]	nei porti e diniego delle	
è inserito il paragrafo seguento	e: spedizioni	
«11 bis.		
Nel caso in cui una societ		
navigazione non abbia rispe	· ·	
gli obblighi di restituzione per		
o più periodi di riferim	ento attribuita all'Italia che non	
consecutivi e nemmeno in seg		
all'imposizione di altre m		
coercitive, l'autorità compet	· ·	
dello Stato membro del por	o di più periodi di riferimento	
arrivo, dopo aver dato alla so	cietà consecutivi, nemmeno a	
interessata la possibilità	di seguito delle misure	
presentare le proprie osservaz	ioni, coercitive adottate ai sensi	
può emettere un ordine	di dell'articolo 42, si trova o	
espulsione, che viene notif	cato arriva in un porto situato in	
alla Commissione, all'Age	nzia Italia, l'autorità marittima	



europea per la sicurezza marittima (EMSA), agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato. Dopo l'emissione dell'ordine di Stato espulsione, ciascuno membro, ad eccezione dello Stato membro di cui la nave batte bandiera, rifiuta l'ingresso delle navi sotto la responsabilità della società di navigazione interessata nei suoi porti fino a quando questa non adempia i suoi obblighi di restituzione a norma dell'articolo 12. Se la nave batte bandiera di uno Stato membro e fa ingresso o si trova in uno dei suoi porti, lo Stato membro in questione, dopo aver dato alla società di navigazione interessata la possibilità di presentare le proprie osservazioni, nega le spedizioni alla nave fino a quando la società di navigazione non adempia i suoi obblighi di restituzione.

Qualora si constati che una nave di una società di navigazione di cui al primo comma si trova in uno dei porti dello Stato membro di cui la nave batte bandiera, lo Stato membro interessato, dopo aver dato alla società di navigazione interessata la possibilità di presentare le proprie osservazioni, può emettere un ordine dello Stato di bandiera di diniego delle

territorialmente competente:

- a) se la nave batte bandiera italiana, nega il rilascio delle spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 Codice della Navigazione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la società di navigazione non avrà adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;
- b) se la nave non batte bandiera italiana, emette un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.
- 2. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione attribuita ad un altro Stato membro che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, per due o più



spedizioni fino a quando la società di navigazione non adempia i suoi obblighi di restituzione. Essa ne informa la Commissione, l'EMSA e gli altri Stati membri. A seguito dell'emissione di tale ordine dello Stato membro di bandiera di diniego delle spedizioni, ogni Stato membro adotta le stesse misure che devono essere adottate a seguito dell'emissione di un ordine di espulsione ai sensi del primo comma, seconda frase.

Il presente paragrafo non pregiudica le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficoltà.»;

periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 16, comma 1 e 3 della stessa direttiva, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorità marittima territorialmente competente:

a) se la nave batte bandiera italiana, nega il rilascio delle spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 Codice della Navigazione, e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, l'EMSA e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la società di navigazione non avrà adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;

b) se la nave non batte bandiera italiana, emette un provvedimento di espulsione che viene comunicato al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.



3. Ai fini dell'applicazione	
del comma 1 e 2, l'autorità	
marittima territorialmente	
competente utilizza le	
informazioni messe a	
disposizione dal Comitato	
ETS o direttamente dalla	
Commissione europea,	
anche attraverso il portale	
Thetis EU.	
4. L'autorità marittima	
territorialmente	
competente, prima di dare	
applicazione ai commi 1 e 2,	
consente alla società di	
navigazione interessata la	
possibilità di presentare le	
proprie osservazioni in	
merito all'osservanza	
dell'obbligo di cui ai suddetti	
commi.	
5. Nel caso in cui una nave	
sotto la responsabilità di una	
società di navigazione, che è	
responsabile di una o più	
navi destinatarie di un	
ordine di espulsione emesso	
ai sensi dell'articolo 16,	
paragrafo 11 bis della	
direttiva 2003/87/CE da	
parte dell'autorità	
competente di un altro Stato	
membro dell'Unione	
europea, o di un diniego	
europea, o ur un unnego	



1, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,	1
delle spedizioni o di un	
provvedimento di	
espulsione emessi ai sensi	
dei commi 1 e 2, si trova o	
arriva in un porto situato in	
Italia:	
a) se la nave batte bandiera	
italiana, l'autorità marittima	
territorialmente	
competente, nega il rilascio	
delle spedizioni a norma	
dell'articolo 181 del Codice	
della navigazione fino a	
quando la società di	
navigazione interessata non	
adempia i suoi obblighi di	
restituzione a norma	
dell'articolo 36, comma 3	
bis, o dell'articolo 12 della	
direttiva 2003/87/CE;	
b) se la nave non batte	
bandiera italiana, l'autorità	
marittima territorialmente	
competente - emette un	
provvedimento di rifiuto di	
accesso al porto fino a	
quando la suddetta società	
di navigazione non adempia	
i suoi obblighi di restituzione	
dell'articolo 36, comma 3-bis	
o dell'articolo 12 della	
direttiva 2003/87/CE.	



	1
6. L'autorità marittima	
territorialmente	
competente, prima di dare	
applicazione al comma 5,	
lettera a), consente alla	
società di navigazione	
interessata di dimostrare	
l'adempimento degli	
obblighi di cui alla medesima	
lettera.	
l lotter at	
7. Ai fini dell'applicazione	
del comma 5, il Comitato	
comunica al Comando	
Generale del Corpo delle	
Capitanerie di porto -	
Guardia costiera le	
notificazioni degli ordini di	
espulsione e le	
comunicazioni dei dinieghi di	
rilascio delle spedizioni	
emessi da un altro Stato	
membro.	
8. I commi precedenti non	
pregiudicano le norme	
marittime internazionali	
applicabili nel caso di navi in difficoltà.	
аптісоїта.	
9. Le procedure per	
l'adozione dei	
provvedimenti di	
l ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
marittima, di cui al presente	
articolo, saranno	



		disciplinate con successivo decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.	
	Art. 1 punto 29) [Capo IV bis, della direttiva 2003/87/CE]	CAPO V bis	
	il capo seguente è aggiunto dopo	SISTEMA PER LO SCAMBIO	
	l'articolo 30:	DI QUOTE DI EMISSIONI PER	
	CAPO IV bis	I SETTORI DEGLI EDIFICI E	
	SISTEMA PER LO SCAMBIO DI	DEL TRASPORTO STRADALE E ULTERIORI SETTORI	
	QUOTE DI EMISSIONI PER I SETTORI DEL'EDILIZIA E DEL	E ULTERIORI SETTORI	
	TRASPORTO STRADALE E		
	ULTERIORI SETTORI		
	Art. 1 punto 29) [Art. 30 bis, della	Articolo 42-ter	
	direttiva 2003/87/CE]	Articolo 42-tel	
	il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30:	Ambito di applicazione	
	[]	1. Le disposizioni del	
	Articolo 30 bis	presente Capo si applicano	
	Ambito di applicazione	alle emissioni, alle	
	Le disposizioni del presente capo si	autorizzazioni ad emettere	
	applicano alle emissioni, alle	gas a effetto serra, al rilascio	
	autorizzazioni ad emettere gas a	e alla restituzione delle	
	effetto serra, al rilascio e alla	quote, al monitoraggio, alla	
	restituzione delle quote, al	comunicazione e alla verifica	
	monitoraggio, alla comunicazione	in relazione all'attività di cui	
	e alla verifica in relazione	all'allegato I bis. Il presente	
	all'attività di cui all'allegato III. Il	capo non si applica alle	
	presente capo non si applica alle	emissioni di cui ai capi III e	
	emissioni di cui ai capi II e III.	IV.	
1			



A . 4	
Art. 1 punto 29) [Art. 30 ter, par. 1,	Articolo 42-quater
della direttiva 2003/87/CE]	
il capo seguente è aggiunto dopo	
l'articolo 30:	gas ad effetto serra
[]	
Articolo 30 ter	1. A decorrere dal 1°
Autorizzazione ad emettere gas a	
effetto serra	soggetto regolamentato può
1. Gli Stati membri assicurano che,	
a decorrere dal 10 gennaio 2025,	
nessun soggetto regolamentato	
svolga l'attività di cui all'allegato III,	
a meno che non sia in possesso di	dal Comitato ETS 2 di cui
un'autorizzazione rilasciata da	all'articolo 4-bis.
un'autorità competente	
conformemente ai paragrafi 2 e 3	
del presente articolo.	
Art. 1 punto 29) [Art. 30 ter, par. 2,	Articolo 42-quinquies
della direttiva 2003/87/CE]	
il capo seguente è aggiunto dopo	Domanda di autorizzazione
l'articolo 30:	
[]	1. La domanda di
Articolo 30 ter	autorizzazione che il
Autorizzazione ad emettere gas a	soggetto regolamentato
effetto serra	presenta al Comitato ETS 2
[]	contiene almeno una
2. Una domanda presentata dal	descrizione degli elementi
soggetto regolamentato	seguenti:
all'autorità competente a norma	a) il soggetto
del paragrafo 1 del presente	regolamentato, specificando
articolo per un'autorizzazione ad	
emettere gas a effetto serra a	Parte C, Sezione A;
norma del presente capo contiene	
almeno una descrizione degli	b) il tipo di combustibili
elementi seguenti:	che immette in consumo e



a١	li (soggetto	rego	lamentato;
a,	, ,,	SURRELLU	ICKU	iaiii c iitato,

- b) il tipo di combustibili che immette in consumo e che sono utilizzati per la combustione nei settori di cui all'allegato III, e le modalità con le quali il soggetto li immette in consumo;
- c) l'uso finale o gli usi finali dei combustibili immessi in consumo per l'attività di cui all'allegato III;
- d) le misure previste per monitorare e comunicare le emissioni a norma degli atti di esecuzione di cui agli articoli 14 e 30 septies;
- e) un riassunto non tecnico delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo.

che sono utilizzati per la combustione nei settori di cui all'allegato I bis, e le modalità con le quali il soggetto li immette in consumo;

- c) l'uso finale o gli usi finali dei combustibili immessi in consumo per l'attività di cui all'allegato I bis;
- d) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 42 novies;
- e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma.
- 2. I soggetti regolamentati che iniziano le attività di cui all'allegato I bis a decorrere dal 1° gennaio 2025 hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater almeno 120 giorni prima dell'inizio dell'attività.



	,	
	3. I soggetti che	
	svolgono le attività di cui	
	all'allegato I bis prima del 1°	
	gennaio 2025 e che	
	rientrano nella definizione di	
	soggetto regolamentato,	
	hanno l'obbligo di	
	presentare al Comitato ETS 2	
	la domanda di	
	autorizzazione ad emettere	
	gas serra di cui all'articolo	
	42-quater entro il 2	
	settembre 2024.	
Art. 1 punto 29) [Art. 30 ter, par. 6,	Articolo 42-sexies	
della direttiva 2003/87/CE]		
il capo seguente è aggiunto dopo	Domanda di modifica	
l'articolo 30:	dell'autorizzazione	
[]		
Articolo 30 ter	1. I soggetti	
Autorizzazione ad emettere gas a	regolamentati che sono in	
effetto serra	possesso dell'autorizzazione	
[]	ad emettere gas serra a	
6. Il soggetto regolamentato	effetto serra hanno l'obbligo	
informa l'autorità competente	di presentare al Comitato	
sulle eventuali modifiche previste		
alla natura della sua attività o ai		
combustibili che immette in	autorizzazione nei casi	
consumo che possono richiedere	elencati al comma 2, almeno	
l'aggiornamento	sessanta giorni prima della	
dell'autorizzazione ad emettere	data nella quale la modifica	
gas a effetto serra. Se del caso,	ha effetto.	
l'autorità competente aggiorna		
l'autorizzazione conformemente	2. I soggetti	
agli atti di esecuzione di cui		
all'articolo 14. Qualora si verifichi	comma 1 inviano al	



una m	nodifica dell'identità del	Comitato ETS 2 la domanda	
soggett	o regolamentato di cui al	di modifica	
present	te capo, l'autorità	dell'autorizzazione già	
compet	tente aggiorna	esistente nei seguenti casi:	
l'autoriz	zzazione per inserirvi il		
nome	e l'indirizzo del nuovo	a) modifica	
soggett	o regolamentato.	dell'identità del soggetto	
[]		regolamentato comunicata	
		contestualmente dal nuovo	
		e dal precedente soggetto	
		regolamentato. Il	
		precedente soggetto	
		regolamentato mantiene gli	
		obblighi previsti dal sistema	
		EU-ETS 2 fino alla data di	
		pubblicazione della	
		deliberazione del Comitato	
		ETS 2;	
		b) modifica degli	
		elementi di cui alle lettere b)	
		e c) del comma 4	
		dell'articolo 42-septies e	
		della lettera d) del	
		medesimo comma solo nel	
		caso di modifica significativa	
		ai sensi delle pertinenti	
		norme unionali.	
	unto 29) [Art. 30 ter, parr.3	Articolo 42-septies	
	la direttiva 2003/87/CE]	Modalità di rilascio e	
il capo	seguente è aggiunto dopo	contenuto	
l'articol	o 30:	dell'autorizzazione ad	
[]		emettere gas ad effetto	
Articolo	o 30 ter	serra	
Autoriz	zazione ad emettere gas a		



effetto serra

[...]

- 3. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra al soggetto regolamentato di cui al paragrafo 1 del presente articolo per l'attività di cui all'allegato III se ha accertato che il soggetto è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato III.
- 4. L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene almeno i seguenti elementi:
- a) il nome e l'indirizzo del soggetto regolamentato;
- b) una descrizione delle modalità con le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili nei settori contemplati dal presente capo;
- c) un elenco dei combustibili che il soggetto regolamentato immette in consumo nei settori contemplati dal presente capo;
- d) un piano di monitoraggio conforme alle prescrizioni stabilite dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 14;
- e) le prescrizioni in materia di comunicazione stabilite dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 14;
- f) l'obbligo di restituire un numero

- Il Comitato ETS 2 1. rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui all'articolo 42quater se accerta che il soggetto regolamentato è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dello stesso allegato I bis. L'autorizzazione citata è rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato ETS 2.
- 2. Il rilascio dell'autorizzazione o del relativo aggiornamento è effettuato entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.
- 3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei soggetti istanti, il



di quote di emissioni, emesse a Comitato ETS 2 si riserva di nome del presente capo, pari alle accogliere, in via emissioni totali di ciascun anno preliminare, le istanze di civile, come verificato a norma di autorizzazione dell'articolo 15, entro il termine all'articolo 42-quinquies, stabilito all'articolo 30 sexies, comma 3, entro 90 giorni dal paragrafo 2. 2 settembre 2024, a fronte di un controllo formale sulla presenza degli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo. Nei successivi 120 giorni il Comitato ETS 2, accertato che il soggetto regolamentato è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato provvederà a rilasciare, in seguito all'esito positivo dell'istruttoria, l'autorizzazione definitiva. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra contiene almeno i seguenti elementi: il nome e l'indirizzo del soggetto regolamentato; una descrizione delle modalità con le quali il



	soggetto regolamentato	
	immette in consumo i	
	combustibili nei settori	
	contemplati dal presente	
	саро;	
	c) un elenco dei	
	combustibili che il soggetto	
	= =	
	regolamentato immette in	
	consumo nei settori	
	contemplati dal presente	
	capo;	
	d) un piano di	
	monitoraggio di cui	
	all'articolo 42 novies;	
	e) le prescrizioni in	
	materia di comunicazione	
	stabilite dalle pertinenti	
	norme unionali ai sensi	
	dell'articolo 14 della	
	den articolo 14 dena direttiva 2003/87/CE;	
	direttiva 2005/87/CE;	
	A ULLE- P CO	
	f) l'obbligo di restituire	
	un numero di quote di	
	emissioni, emesse a norma	
	del presente capo, pari alle	
	emissioni totali di ciascun	
	anno civile, come verificato	
	secondo le pertinenti norme	
	unionali, entro il termine di	
	cui all'articolo 42-duodecies	
	comma 3, fatto salvo quanto	
l l	- I was a sure quante	



stabilito all'articolo 42- septiesdecies.	
Articolo 42-octies	Necessario per
	statuire le
Revoca dell'autorizzazione	modalità di revoca
1. L'autorizzazione ad	dell'autorizzazio
emettere gas ad effetto serra è revocata:	ne in ETS 2, in conformità con
a) nel caso in cui il	quanto previsto al capo IV.
soggetto regolamentato	ar capo iv.
comunichi la cessazione delle attività ai sensi	
dell'articolo 42-decies;	
b) nel caso di revoca	
dei necessari titoli abilitativi ovvero autorizzativi.	
Articolo 42-novies	Necessario per
Piano di monitoraggio e	statuire le disposizioni
relative modifiche 1. I soggetto	relative ai piani
regolamentato autorizzato	in ETS 2, in
effettua il monitoraggio delle emissioni a cui	conformità con quanto previsto
l'autorizzazione si riferisce	a capo V.
secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul	
monitoraggio previste dai	
relativi regolamenti unionali.	



	 Г	
	2. Il Piano di monitoraggio è inviato dal soggetto regolamentato al Comitato ETS 2 contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa.	
	3. Il soggetto regolamentato notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.	
Art. 1 punto 29) [Art. 30 ter, par. 5, della direttiva 2003/87/CE] il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30: [] Articolo 30 ter Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra [] 5. Gli Stati membri possono consentire ai soggetti regolamentati di aggiornare i piani di monitoraggio senza modificare l'autorizzazione. I soggetti	4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione.	



<u> </u>			
regolamentati trasmettono i piani			
di monitoraggio aggiornati			
all'autorità competente per			
approvazione.			
		5. Il Comitato ETS 2	Necessario per
		verifica e approva il Piano di	statuire le
		monitoraggio ovvero le sue	disposizioni
		modifiche entro 90 giorni	relative ai piani
		dalla ricezione dell'istanza	di monitoraggio
		da parte del soggetto	in ETS 2, in
		regolamentato. Detto	conformità con
		termine è sospeso nel caso	quanto previsto
		di richiesta da parte del	a capo V.
		Comitato ETS 2 di ulteriori	a capo v.
		integrazioni e fino al	
		ricevimento delle stesse da	
		presentarsi entro e non oltre	
		il termine di trenta giorni.	
		ii terriline di treffta giorni.	
		Articolo 42-decies	Necessario per
			statuire la
		Cessazione dell'attività	cessazione
			dell'attività in
		1. Il soggetto	ETS 2, in
		regolamentato comunica al	conformità con
		Comitato ETS 2 la cessazione	quanto previsto
		dell'attività di cui all'allegato	a capo IV.
		I bis entro trenta giorni	
		dall'avvenuta cessazione e	
		comunque non oltre il 31	
		dicembre dell'anno in cui è	
		avvenuta la cessazione	
		dell'attività stessa.	



	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Art. 1 punto 29) [Art. 30 quinquies,	Articolo 42-undecies	
par. 1, della direttiva 2003/87/CE]		
il capo seguente è aggiunto dopo	Vendita all'asta di quote per	
l'articolo 30:	l'attività di cui all'allegato I	
[]	bis	
Articolo 30 quinquies		
Vendita all'asta di quote per	1. A decorrere dal	
l'attività di cui all'allegato III	2027, fatto salvo quanto	
1.A decorrere dal 2027 le quote di	stabilito all'articolo 42-	
cui al presente capo sono messe	septiesdecies, le quote di	
all'asta, a meno che non siano	emissioni di cui al presente	
integrate nella riserva	capo sono messe all'asta a	
stabilizzatrice del mercato istituita	norma del relativo	
dalla decisione (UE) 2015/1814. Le	regolamento unionale, a	
quote di cui al presente capo sono	meno che non siano	
messe all'asta separatamente dalle	integrate nella riserva	
quote di cui ai capi II e III della	stabilizzatrice del mercato	
presente direttiva.	istituita dalla decisione (UE)	
[]	2015/1814 ovvero	
	cancellate a norma	
	dell'articolo 42-duodecies. Il	
	quantitativo delle quote da	
	collocare all'asta è	
	determinato dalla	
	Commissione europea.	
	2. Le quote di cui al	
	presente capo sono messe	
	all'asta su un mercato	
	distinto da quello di cui ai	
	capi III e IV.	
	3. Il GSE svolge il ruolo	Necessario per
	di responsabile per il	statuire la
	collocamento delle quote di	modalità di
	cui al presente capo e pone	gestione delle



in essere, a questo scopo,	aste di quote di
tutte le attività necessarie,	emissioni in ETS
propedeutiche, connesse e	2, in conformità
conseguenti in conformità	con quanto
con le norme unionali.	previsto a capo
	IV.
4. I proventi delle aste	
sono versati al GSE sul conto	
corrente dedicato «Trans-	
European Automated Real-	
time Gross Settlement	
Express Transfer System»	
(«TARGET2»). II GSE	
trasferisce i proventi delle	
aste di quote di emissione di	
cui al presente capo e i	
relativi interessi maturati su	
un apposito conto acceso	
presso la Tesoreria dello	
Stato, intestato al	
Dipartimento del tesoro,	
dandone contestuale	
comunicazione ai Ministeri	
interessati. Detti proventi	
sono successivamente	
versati all'entrata del	
bilancio dello Stato per	
essere riassegnati, fatto	
salvo quanto previsto dal	
comma 6, ad appositi	
capitoli per spese di	
investimento e di	
funzionamento degli stati di	
previsione interessati, con	
vincolo di destinazione in	



	quanto derivante da	
	obblighi unionali, ai sensi e	
	per gli effetti della direttiva	
	2003/87/CE.	
	5. Alla ripartizione	
	delle risorse di cui al comma	
	4 si provvede, previa verifica	
	dei proventi derivanti dalla	
	messa all'asta delle quote di	
	cui al comma 1, con decreti	
	del Ministro dell'ambiente e	
	della sicurezza energetica, di	
	concerto con il Ministro	
	dell'economia e delle	
	finanze da emanarsi entro il	
	successivo a quello di	
	effettuazione delle aste.	
	L'uso dei proventi delle aste	
	di cui al comma 1, al netto	
	dei proventi definiti come	
	"risorse proprie" ai sensi	
	dell'articolo 311 del TFUE,	
	terzo paragrafo, e ascritti al	
	bilancio dell'Unione, è	
	assegnato al Ministero	
	dell'ambiente e della	
	sicurezza energetica.	
	6. Un'apposita	
	convenzione fra il Ministero	
	dell'economia e delle	
	finanze - Dipartimento del	
	tesoro e il GSE definisce le	



	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	
	attività che lo stesso GSE	
	sostiene in qualità di	
	«responsabile del	
	collocamento», ivi compresa	
	la gestione del conto di cui al	
	presente articolo.	
Art. 1 punto 29) [Art. 30 quinquies,	7. Le risorse di cui al	
par. 6, della direttiva 2003/87/CE]	comma 5 assegnate al	
il capo seguente è aggiunto dopo	Ministero dell'ambiente e	
l'articolo 30:	della sicurezza energetica	
[]	sono destinate alle finalità di	
Articolo 30 quinquies	cui all'articolo 23, comma 7,	
Vendita all'asta di quote per	per misure aggiuntive	
l'attività di cui all'allegato III	rispetto agli oneri derivanti a	
[] 6. Gli Stati membri determinano	carico della finanza pubblica	
	dalla normativa vigente alla	
l'uso dei proventi della vendita	entrata in vigore del	
all'asta delle quote di cui al	presente decreto, o ad una o	
paragrafo 5 del presente articolo,	più delle seguenti finalità:	
ad eccezione dei proventi che		
costituiscono entrate con	a) misure intese a	
destinazione specifica esterna in	contribuire alla	
conformità del paragrafo 4 del	decarbonizzazione del	
presente articolo o dei proventi	riscaldamento e del	
stabiliti come risorse proprie a	raffrescamento degli edifici	
norma dell'articolo 311, terzo	o alla riduzione del	
comma, TFUE e iscritti nel bilancio	fabbisogno energetico degli	
dell'Unione. Gli Stati membri	edifici, ivi comprese	
utilizzano i loro proventi o	l'integrazione di energie	
l'equivalente in valore finanziario	rinnovabili e le misure	
di tali proventi per una o più delle	correlate a norma	
finalità di cui all'articolo 10,	dell'articolo 7, paragrafo 11,	
paragrafo 3, della presente	e degli articoli 12 e 20 della	
direttiva, dando priorità alle	direttiva 2012/27/CE,	
attività che possono contribuire ad	nonché misure volte a	



affrontare gli aspetti sociali dello scambio di quote di emissioni a norma del presente capo, o per una o più delle seguenti finalità:

- a) misure intese a contribuire alla decarbonizzazione del riscaldamento del raffrescamento degli edifici o alla riduzione del fabbisogno energetico degli edifici, ivi comprese l'integrazione di energie rinnovabili e le misure correlate a norma dell'articolo 7, paragrafo 11, e degli articoli 12 e 20 della direttiva 2012/27/UE, nonché misure volte a fornire sostegno finanziario alle famiglie a basso reddito negli edifici con le prestazioni peggiori;
- b) misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni o misure volte a incoraggiare il passaggio al trasporto pubblico e a potenziare la multimodalità, o a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito;
- c) misure intese a finanziare il loro piano sociale per il clima

fornire sostegno finanziario alle famiglie a basso reddito negli edifici con le prestazioni peggiori;

- misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni o misure volte a incoraggiare il passaggio al trasporto pubblico e a potenziare la multimodalità, o a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito;
- c) misure intese a finanziare il loro piano sociale per il clima conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/955;
- d) misure volte a concedere una compensazione finanziaria



conformemente all'articolo 15 del ai consumatori finali di regolamento (UE) 2023/955; combustibili nei casi in cui d) misure volte a concedere una non sia stato possibile compensazione finanziaria evitare il doppio conteggio delle emissioni o in cui siano consumatori finali di combustibili nei casi in cui non sia stato possibile state restituite quote di evitare il doppio conteggio delle emissioni non contemplate emissioni o in cui siano state dal presente capo, come previsto dall'articolo 42restituite quote di emissioni non contemplate dal presente capo, noviesdecies. come previsto dall'articolo 30 septies, paragrafo 5. Si considera che gli Stati membri abbiano rispettato le disposizioni di cui al presente paragrafo qualora abbiano in atto e attuino politiche di sostegno fiscale o finanziario o politiche di regolamentazione volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano istituite per gli scopi di cui al primo comma del presente paragrafo e che abbiano un valore equivalente ai proventi di cui a tale comma generati dalla messa all'asta delle quote di cui al presente capo. Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'utilizzo dei proventi e alle azioni intraprese a norma del presente paragrafo includendo tali informazioni nelle loro relazioni trasmesse a norma del regolamento (UE) 2018/1999. [...]



Art. 1 punto 29) [Art. 30 quinquies,	
par. 6, della direttiva 2003/87/CE]	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
il capo seguente è aggiunto dopo	
l'articolo 30:	relazione sul funzionamento
[]	del mercato del carbonio di
Articolo 30 quinquies	cui al presente capo, il
Vendita all'asta di quote per	Comitato ETS 2 garantisce
l'attività di cui all'allegato III	che ogni informazione
[]	pertinente sia trasmessa
7. L'articolo 10, paragrafi 4 e 5, si	alla Commissione almeno
applica alle quote rilasciate a	due mesi prima che
norma del presente capo.	quest'ultima approvi la
	relazione. A tale fine, fermo
	restando gli obblighi di
	riservatezza, il Comitato ETS
	2 può richiedere le
	informazioni necessarie al
	GSE relativamente alla sua
	funzione di responsabile per
	il collocamento.
Art. 1 punto 29) [Art. 30 sexies,	Articolo 42-
parr. 1 e 2, della direttiva	duodecies
2003/87/CE]	
il capo seguente è aggiunto dopo	Trasferimento,
l'articolo 30:	restituzione e cancellazione
[]	di quote di emissioni
Articolo 30 sexies	
Trasferimento, restituzione e	1. Le quote di
cancellazione di quote di emissioni	emissioni possono essere
1. L'articolo 12 si applica alle	trasferite:
emissioni, ai soggetti	
regolamentati e alle quote di cui al	
presente capo, ad eccezione dei	
paragrafi 3, 3 bis, 4, seconda e terza	europea;



frase, e 5 di tale articolo. A tal fine: a) ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento alle emissioni disciplinate dal presente capo;

- b) ogni riferimento ai gestori degli impianti va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo;
- c) ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle quote disciplinate dal presente capo.
- 2. A decorrere dal 10 gennaio 2028gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 maggio di ogni anno, il soggetto regolamentato restituisca un quantitativo di quote di emissioni disciplinate dal presente capo pari alle emissioni totali del soggetto regolamentato, corrispondente alla quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato III nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma degli articoli 15 e 30 septies, e affinché tali quote siano successivamente cancellate. [...]

b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

A decorrere 2. dal 1° gennaio 2028, fatto quanto stabilito all'articolo 42 septies decies, entro il 31 maggio di ogni soggetto anno, regolamentato restituisce un numero di quote di emissione disciplinate dal presente capo pari alle proprie emissioni, corrispondente alla quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I bis nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali. Il Comitato ETS 2 garantisce



	T		
		che tali quote siano	
		successivamente cancellate.	
		3. Il Comitato	
		ETS 2 stabilisce con proprie	
		deliberazioni, ove	
		necessario, le modalità e i	
		termini per garantire che le	
		quote di emissioni vengano	
		cancellate in qualsiasi	
		momento su richiesta della	
		persona che le detiene.	
		persona ene le actiene.	
		4. Le quote di emissioni	
		rilasciate dall'Autorità	
		nazionale competente di un	
		altro Stato membro sono	
		riconosciute ai fini	
		dell'adempimento degli	
		obblighi previsti dal comma	
		2 da parte di un soggetto	
		regolamentato.	
Art. 1 punto 29) [Art. 30 septies,		Articolo 42-terdecies	
parr. 1,2, 3, 4, 6 e 8, della direttiva			
2003/87/CE]			
il capo seguente è aggiunto dopo		Monitoraggio e	
l'articolo 30:		comunicazione delle	
[]		emissioni	
Articolo 30 septies			
Monitoraggio, comunicazione,		1. Il soggetto	
verifica delle emissioni e		regolamentato monitora,	
accreditamento		per ogni anno civile a	
1.Gli articoli 14 e 15 si applicano		decorrere dal 2025, le	
alle emissioni, ai soggetti		emissioni corrispondenti alle	
regolamentati e alle quote di cui al		quantità di combustibili	
 	ı	•	



presente capo. A tal fine:

a)ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento alle emissioni disciplinate dal presente capo;

b)ogni riferimento a un'attività elencata nell'allegato I va inteso come riferimento all'attività di cui all'allegato III;

c)ogni riferimento ai gestori va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo;

d)ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle quote disciplinate dal presente capo;

- e)il riferimento alla data nell'articolo 15 va inteso come riferimento al 30 aprile.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun soggetto regolamentato monitori, per ogni anno civile a decorrere dal 2025, le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo a norma dell'allegato III. Essi provvedono, inoltre, affinché ciascun soggetto regolamentato comunichi tali emissioni all'autorità competente l'anno successivo, a partire dal 2026, conformemente agli atti di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

3. A decorrere dal 10 gennaio

immessi in consumo a norma dell'allegato I bis, secondo quanto previsto dall'allegato III, PARTE C e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.

- 2. A partire dall'anno 2026, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce, il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 le emissioni verificate di cui al comma 1 e iscrive le stesse nel registro dell'Unione.
- 3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato ETS 2 e condivise con l'Autorità nazionale del Registro.
- 4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato



2028gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno fino al 2030, ciascun soggetto regolamentato comunichi la quota media dei costi relativi alla restituzione delle quote di cui al presente capo che ha trasferito ai consumatori per l'anno precedente. La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti i requisiti e i modelli di tali relazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2. La Commissione valuta le relazioni presentate e riferisce annualmente le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualora la Commissione riscontri l'esistenza di prassi scorrette per quanto riguarda il trasferimento dei costi del carbonio, la relazione può essere corredata, se del caso, di proposte legislative volte ad affrontare tali prassi scorrette.

4. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun soggetto regolamentato titolare di un'autorizzazione a norma dell'articolo 30 ter al 10 gennaio 2025comunichi le proprie emissioni storiche per il 2024 entro il 30 aprile 2025.

5. Gli Stati membri provvedono

ETS 2 accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente disposizioni sul monitoraggio e sulla delle comunicazione emissioni. stesso Comitato ETS 2, previo sollecito nei confronti del soggetto regolamentato ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali.

5. Il soggetto regolamentato adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 42 duodecies, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato ETS 2.

6. I soggetti regolamentati, titolari al 1° gennaio 2025 dell'autorizzazione di cui all'articolo 42 quater, comma 1, comunicano al



affinché i soggetti regolamentati siano in grado di identificare e documentare, in modo affidabile e accurato, per tipo di combustibile, le quantità esatte di combustibile immesso in consumo utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato III e l'uso finale dei combustibili immessi in consumo dai soggetti regolamentati. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per limitare il rischio di doppio conteggio delle emissioni di cui al presente capo e delle emissioni di cui ai capi II e III, nonché il rischio di restituzione di quote per emissioni contemplate dal presente capo. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti le norme dettagliate per evitare il doppio conteggio e la restituzione di quote per emissioni non contemplate dal presente capo, nonché per fornire una compensazione finanziaria ai consumatori finali dei combustibili

nei casi in cui non sia possibile

evitare tale doppio conteggio o restituzione. Tali atti di esecuzione

adottati secondo

all'articolo 22 bis, paragrafo 2. Il

calcolo della compensazione finanziaria per i consumatori finali

dei combustibili si basa sul prezzo

procedura d'esame di

sono

Comitato ETS 2 entro il 30 aprile 2025 le emissioni storiche dei carburanti e combustibili immessi in consumo per l'attività di cui all'allegato I bis del presente provvedimento nel corso del 2024. Con riferimento alle sole emissioni storiche del 2024. Soggetti regolamentati sono esentati dalla necessità di dimostrare la non fattibilità tecnica e l'insorgenza di costi sproporzionati in relazione all'applicazione di specifiche metodologie monitoraggio di cui alle norme unionali.

- 7. A decorrere dal 1° gennaio 2028, entro il 30 aprile di ogni anno fino al 2030, ciascun soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la quota media dei costi relativi alla restituzione delle quote di cui al presente capo che ha trasferito ai consumatori per l'anno precedente, secondo le relative norme unionali.
- 8. Ai sensi delle pertinenti norme unionali



medio delle quote nelle aste	previste all'articolo 14,	
effettuate in conformità degli att	paragrafo 1, della direttiva	
delegati adottati a norma	2003/87/CE, il Comitato ETS	
dell'articolo 10, paragrafo 4, ne	2 può consentire	
pertinente anno di riferimento.	l'applicazione di misure	
6. I principi per il monitoraggio e la	semplificate di	
comunicazione delle emissioni d	monitoraggio,	
cui al presente capo sono stabilit	comunicazione e verifica per	
nell'allegato IV, parte C.	i soggetti regolamentati	
[]	considerati a basse	
8. Gli Stati membri possono	emissioni ai sensi del	
consentire l'applicazione di misure	regolamento	
semplificate di monitoraggio	(UE)2018/2066, come	
comunicazione e verifica per	modificato dal regolamento	
soggetti regolamentati le cu	(UE) 2023/2122.	
emissioni annue corrispondenti a		
quantitativi di combustibil		
immessi in consumo siano inferior		
a 1 000tonnellate di CO2		
equivalente, conformemente agl		
atti di esecuzione di cui all'articolo		
14, paragrafo 1.		
Art. 1 punto 29) [Art. 30 septies		
parr. 1 e 7, della direttiva		
2003/87/CE]	Verifica e accreditamento	
il capo seguente è aggiunto dopo		
l'articolo 30:	1. I soggetti	
[]	regolamentati amministrati	
Articolo 30 septies	dall'Italia trasmettono al	
Monitoraggio, comunicazione		
verifica delle emissioni e		
accreditamento	norma del presente decreto,	
1.Gli articoli 14 e 15 si applicano		
alle emissioni, ai soggett		
regolamentati e alle quote di cui a	verificate da un verificatore	



presente capo. A tal fine:

a)ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento alle emissioni disciplinate dal presente capo;

b)ogni riferimento a un'attività elencata nell'allegato I va inteso come riferimento all'attività di cui all'allegato III;

c)ogni riferimento ai gestori va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo;

d)ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle quote disciplinate dal presente capo;

e)il riferimento alla data nell'articolo 15 va inteso come riferimento al 30 aprile.

[...]

7. I criteri per la verifica delle emissioni di cui al presente capo sono stabiliti nell'allegato V, parte C.

[...]

accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato. Tali comunicazioni tengono in considerazione il rispetto dei relativi regolamenti unionali finalizzati ad evitare il doppio conteggio e la restituzione delle quote non contemplate dal presente capo, di cui all'articolo 42 novies decies.

- 2. Il soggetto regolamentato non può trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV, PARTE C e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.
- 3. Il Comitato ETS 2 provvede affinché il soggetto regolamentato, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III, PARTE C o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 30



	aprile di ogni anno per le	
	emissioni rilasciate	
	nell'anno precedente, non	
	possa trasferire altre quote	
	di emissioni fino al momento	
	in cui la comunicazione non	
	sia riconosciuta come	
	conforme anche ai sensi del	
	successivo comma.	
	4. L'attività di controllo	
	delle comunicazioni delle	
	emissioni verificate e	
	trasmesse al Comitato ETS 2	
	viene effettuata dal sistema	
	di controllo automatico. Le	
	modalità ed i criteri per	
	effettuare il controllo	
	automatico nonché le	
	modalità e le tempistiche di	
	interlocuzione con i soggetti	
	coinvolti sono stabiliti dal	
	Comitato ETS 2 stesso.	
	5. Ai fini del presente	
	capo, si applica il comma 5	
	dell'articolo 41.	
Art. 1 punto 29) [Art. 30 octies	Articolo 42-quindecies	Necessario per
(eccetto riferimento artt. 16 e 18)		statuire
della direttiva 2003/87/CE]		l'applicabilità ai
il capo seguente è aggiunto dopo	Disposizioni amministrative	soggetti
l'articolo 30:		regolamentati
[]	1. Gli articoli 34, 40, 43,	delle
Articolo 30 octies	44 si applicano alle	disposizioni di



T		
Amministrazione	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	soggetti cui agli artt. 34
Gli articoli 13 e 15 bis, l'articolo 16,	regolamentati e all	• "
paragrafi 1, 2, 3, 4 e 12, e gli articoli	disciplinate al p	,, ,,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23 e	capo. A tal fine:	rif. Art. 13 dir)
29 si applicano alle emissioni, ai	a) ogni riferime	*'
soggetti regolamentati e alle quote	emissioni va intes	
di cui al presente capo. []	riferimento alle e	`'
	disciplinate dal _l	
	саро;	il Capo V bis
	b) ogni riferim	iento ai
	<u> </u>	come
	riferimento ai	soggetti
	regolamentati dis	sciplinati
	dal presente capo;	
	c) ogni riferime	ento alle
	quote va inteso	come
	riferimento alle	quote
	disciplinate dal	presente
	саро;	
	d) ogni riferim	iento al
	Comitato va intes	o come
	riferimento al Comi	tato ETS
	2.	
Art. 1 punto 29) [Art. 30 undecies della direttiva 2003/87/CE]	Articolo 42-sexd	ecies
il capo seguente è aggiunto dopo	(Estensione unilater	ale
l'articolo 30:	dell'attività di cui	
[]	all'allegato I bis ad a	ltri
• •	settori non soggetti	
Articolo 30 undecies	III e IV)	
Procedure per l'estensione		
unilaterale dell'attività di cui	1. A partire dal	2027, il
all'allegato III ad altri settori non	Ministero dell'ambie	
soggetti ai capi II e III	della sicurezza energ	
1 A partire dal 2027 gli Stati	può estendere le att	
_ : . pa aa on otati	par estendere le die	



membri possono estendere l'attività di cui all'allegato III a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori, tenendo conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare gli effetti sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema per lo scambio di quote di emissioni istituito a norma del presente capo e l'affidabilità del sistema monitoraggio comunicazione previsto, a condizione che l'estensione dell'attività di cui a tale allegato sia approvata dalla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo all'approvazione di un'estensione ai sensi del primo comma del presente paragrafo, all'autorizzazione per il rilascio di quote supplementari e all'autorizzazione di altri Stati membri a estendere l'attività di cui all'allegato III. In sede di

cui all'allegato I bis a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori - tenendo conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare degli effetti sul mercato interno, delle potenziali distorsioni della concorrenza, dell'integrità ambientale del sistema per lo scambio di quote di emissioni istituito a norma del presente capo e dell'affidabilità del sistema di monitoraggio e comunicazione previsto previa approvazione della Commissione, sulla base delle pertinenti norme unionali.

2. Le misure finanziarie adottate dallo Stato a favore di società in settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa di costi indiretti significativi sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi del



adozione di tali atti delegati, la Commissione può inoltre integrare l'estensione con ulteriori norme che disciplinino le misure volte ad affrontare eventuali casi di doppio conteggio, anche per il rilascio di quote supplementari per compensare le quote restituite per l'uso di combustibili nelle attività elencate nell'allegato I. Tutte le misure finanziarie da parte degli Stati membri a favore di società in settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa di costi indiretti significativi sostenuti relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi del combustibile a causa dell'estensione unilaterale, si conformano alle norme sugli aiuti di Stato e non causano indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno.

2. Le quote supplementari rilasciate in virtù di un'autorizzazione a norma del presente articolo sono messe all'asta conformemente ai requisiti di cui all'articolo 30 quinquies. In

combustibile a causa dell'estensione unilaterale, si conformano alle norme sugli aiuti di Stato e non causano indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno.

- In caso di estensione unilaterale, di cui al presente articolo i soggetti regolamentati interessati presentano al Comitato ETS 2, entro il 30 aprile dell'anno in questione, una relazione debitamente motivata conformemente all'articolo 30 septies della direttiva 2003/87/CE. Se i dati presentati sono debitamente motivati, il Comitato ETS 2 ne informa la Commissione entro il 30 giugno dell'anno in questione affinché sia conseguentemente adeguato il quantitativo di quote di cui al paragrafo 1 dell'articolo 30 quater della direttiva 2003/87/CE.
- 4. Le quote supplementari rilasciate in virtù di un'autorizzazione a norma del presente articolo sono messe all'asta conformemente ai requisiti



deroga all'articolo 30 quinquies,	di cui all'articolo 42-	
paragrafi da 1 a 6, gli Stati membri	undecies. In deroga al	
che hanno esteso unilateralmente	comma 7 del medesimo	
l'attività di cui all'allegato III	articolo, l'uso dei proventi	
conformemente al presente	della vendita all'asta di tali	
articolo determinano l'uso dei	quote supplementari è	
proventi della vendita all'asta di tali	determinato annualmente	
quote supplementari.	con decreto del Ministero	
	dell'ambiente e della	
	sicurezza energetica, di	
	concerto con il Ministero	
	dell'economia e delle	
	finanze.	
Art. 1 punto 29) [Art. 30 duodecies	Articolo 42-septiesdecies	
della direttiva 2003/87/CE]		
	(Rinvio dello scambio di	
il capo seguente è aggiunto dopo	emissioni per i settori	
l'articolo 30:	dell'edilizia e del trasporto	
[]	su strada e per ulteriori	
	settori fino al 2028 in caso di	
	prezzi eccezionalmente	
Articolo 30 duodecies	elevati dell'energia)	
Rinvio dello scambio di emissioni		
per i settori dell'edilizia e del	1. Qualora, in base	
trasporto su strada e per ulteriori	all'avviso pubblicato dalla	
settori fino al 2028 in caso di prezzi	Commissione a norma	
eccezionalmente elevati	dell'articolo 30 duodecies,	
dell'energia	paragrafo 1, della direttiva	
1. Entro il 15 luglio 2026la	2003/87/CE, siano	
Commissione pubblica un avviso	soddisfatte una o entrambe	
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione	le condizioni di cui alle	
europea in cui indica se una o	lettere a) e b) del medesimo	
entrambe le seguenti condizioni	paragrafo, si applicano le	
sono soddisfatte:	seguenti disposizioni:	
a) il prezzo medio del gas sul TTF	a) in deroga all'articolo	



per i sei mesi civili che terminano il 42-undecies, comma 30 giugno 2026è stato superiore al l'inizio della vendita all'asta prezzo medio del gas sul TTF a delle quote di cui al presente febbraio e marzo 2022; capo è da intendersi a b) il prezzo medio del greggio di decorrere dal 2028; qualità Brent per i sei mesi civili che in deroga all'articolo terminano il 30 giugno 2026è stato 42-duodecies, comma 3, il più di due volte superiore al prezzo termine del 31 maggio di medio del greggio di qualità Brent ogni anno per la nei cinque anni precedenti; il restituzione delle quote è da intendersi a decorrere periodo quinquennale riferimento è il periodo di cinque dal 2029. anni che termina prima del primo mese del periodo di sei mesi civili. 2. Se sono soddisfatte una o entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le seguenti norme: a) in deroga all'articolo 30 quater, paragrafo 1, il primo anno per il quale è stabilito il quantitativo di quote a livello dell'Unione è il 2028 e, in deroga all'articolo 30 quater, paragrafo 3, il primo anno per il quale è adeguato il quantitativo di quote a livello dell'Unione è il 2029; b) in deroga all'articolo 30 quinquies, paragrafi 1 e 2, l'inizio della vendita all'asta delle quote di cui al presente capo è rinviato al 2028; c) in deroga all'articolo 30 quinquies, paragrafo 2, quantitativo aggiuntivo di quote per il primo anno di aste è dedotto



dai volumi d'asta per il periodo dal 2030 al 2032 e le dotazioni iniziali della riserva stabilizzatrice del mercato sono costituite nel 2028; d) in deroga all'articolo 30 sexies, paragrafo 2, il termine per la restituzione iniziale delle quote è rinviato al 31 maggio 2029per le emissioni totali nel 2028; e) in deroga all'articolo 30 decies, il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio è rinviato al 10 gennaio 2029.		
Art. 1 punto 29) [Art. 30 octies (rif. Art. 16, della direttiva	Articolo 42-octiesdecies (Sanzioni)	Necessario per statuire le
2003/87/CE]	(canalon)	sanzioni ai sensi
::	1. Il soggetto	del capo V bis.
il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30:	regolamentato di cui al presente capo che esercita	Previsione
[]	una delle attività di cui	prevista in un
Articolo 30 octies	all'allegato I bis senza	singolo articolo
Amministrazione	l'autorizzazione di cui	in conformità con quanto
Gli articoli 13 e 15 bis, l'articolo 16, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 12, e gli articoli	all'articolo 42-quater, è soggetto ad una sanzione	previsto per
17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23 e	amministrativa pecuniaria	capo IV.
29 si applicano alle emissioni, ai	del seguente importo:	L'introduzione
soggetti regolamentati e alle quote	a) da 10.000 euro a	dell'articolo 42
di cui al presente capo. []	100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna	octies decies è
	tonnellata di biossido di	avvenuta in
	carbonio equivalente	ottemperanza
	emessa in mancanza di autorizzazione;	dei principi e criteri direttivi



b) da 5.000 euro a	dell'art. 12 della
50.000 euro, aumentata di	legge di
100 euro per ciascuna	delegazione
tonnellata di biossido di	europea
carbonio equivalente	2022/2023, in
emessa in mancanza di	particolare nel
autorizzazione in caso di	rispetto della
dichiarazione spontanea al	lettera d) per
Comitato ETS 2 da parte del	quanto riguarda
trasgressore, recante	la strutturazione
espressa indicazione della	del sistema
data a decorrere dalla quale	sanzionatorio e
l'autorizzazione avrebbe	della lettera e)
dovuto essere richiesta.	per quanto
2. Ai fini	riguarda
dell'applicazione della	l'assegnazione al
sanzione di cui al comma 1, il	MASE dei
Comitato ETS 2 effettua una	proventi
stima conservativa delle	derivanti da
emissioni rilasciate in	queste sanzioni
atmosfera in mancanza di	di nuova
autorizzazione, tenendo	istituzione.
conto di tutti gli elementi	
informativi di cui dispone e	
chiedendo eventuali	
integrazioni al trasgressore.	
3. Resta fermo che il	
soggetto regolamentato, che	
esercita una delle attività di	
cui all'allegato I bis in	
mancanza	
dell'autorizzazione di cui	
all'articolo 42-quater, è	
tenuto a restituire un	
numero di quote di	



	emis	sioni pari alle emissioni
	rilaso	ciate in atmosfera in
	assei	nza di autorizzazione.
	4.	Nei casi di cui al
	comi	ma 1, il trasgressore è
	tenu	to a presentare
	dom	anda di autorizzazione
	ai s	sensi dell'articolo 42-
	quin	quies entro 60 giorni
	dall'a	accertamento della
	viola	zione ovvero dalla
	dichi	arazione spontanea
	fatta	dal trasgressore al
		itato ETS 2.
	5.	Nelle ipotesi di cui al
	comi	ma 1, lettera b), il
		gressore che presenta
		pestivamente la
		anda di autorizzazione
	ai s	ensi del comma 4 è
	sogg	etto alla sola sanzione
		ninistrativa pecuniaria
	da 5.	.000 euro a 50.000 euro
	di cu	i al comma 1, lettera b),
	nel	caso in cui entro 120
	giorr	ni dalla dichiarazione
	spon	tanea proceda alla
		tuzione delle quote
		olate ai sensi del comma
	3.	
	6.	Salvo che il fatto
	costi	tuisca reato, il soggetto
		lamentato che, entro il
		prile di ogni anno, non
		enta la comunicazione
I		



		1
	verificata delle emissioni o	
	che rende dichiarazione	
	falsa o incompleta è punito	
	con una sanzione	
	amministrativa pecuniaria	
	da 2.500 euro a 50.000 euro.	
	7. La sanzione di cui al	
	comma 6 è ridotta alla metà	
	del suo importo nel caso in	
	cui la comunicazione è	
	effettuata dopo il 30 aprile	
	ma, comunque, prima del 20	
	maggio dello stesso anno.	
	8. Il soggetto	
	regolamentato che, entro il	
	30 maggio di ogni anno, non	
	restituisce una quantità di	
	quote pari alle emissioni	
	comunicate ovvero calcolate	
	con stima conservativa, è	
	soggetto alla sanzione	
	amministrativa pecuniaria	
	pari a 100 euro per ogni	
	quota non restituita. Tale	
	sanzione è adeguata in base	
	all'indice europeo dei prezzi	
	al consumo. Il pagamento	
	della sanzione non dispensa	
	dall'obbligo di restituire un	
	numero di quote di	
	emissioni pari a quelle	
	comunicate ovvero	
	determinate con stima	
	conservativa non più tardi	
	del 30 settembre dell'anno	
<u>. </u>	·	



successivo.	
9. Il Comitato ETS 2	
rende noto mediante	
pubblicazione sul proprio	
sito istituzionale il nome del	
soggetto regolamentato che	
ha violato l'obbligo di	
restituzione di quote di	
emissioni di cui al comma 8.	
10. Salvo che il fatto	
costituisca reato, il	
verificatore che ha rilasciato	
attestati di verifica	
contenenti informazioni	
false è punito con una	
sanzione amministrativa	
pecuniaria da 10 euro a 50	
euro per ogni tonnellata di	
gas effetto serra	
effettivamente emesse in	
eccesso rispetto alle	
emissioni dichiarate e	
verificate. Il Comitato ETS 2	
informa l'ente nazionale di	
accreditamento della	
sanzione amministrativa	
adottata nei confronti del	
verificatore, al fine di	
consentire l'eventuale	
applicazione di ulteriori	
misure sanzionatorie in	
considerazione della gravità	
della violazione e fino alla	
revoca dell'accreditamento,	
nel rispetto della disciplina	



di cata con a della lica a conida	
di settore e delle linee guida	
internazionali applicabili.	
11. II soggetto	
regolamentato che non	
effettua la comunicazione di	
cessazione di attività è	
soggetto alla sanzione	
amministrativa pecuniaria	
da 10.000 euro a 50.000	
euro.	
12. Il soggetto	
regolamentato che non	
trasmette le comunicazioni o	
informazioni richieste ai	
sensi degli articoli 42-septies	
e 42-decies e il soggetto	
regolamentato che	
trasmette le comunicazioni	
di cui agli articoli agli articoli	
42-septies, 42-decies e 42-	
terdecies, comma 5,	
contenenti dati falsi o errati	
è soggetto alla sanzione	
amministrativa pecuniaria	
da 2.500 a 50.000 euro.	
13. Il Comitato ETS 2 è	
l'autorità competente ad	
effettuare il controllo	
sull'osservanza delle	
disposizioni di cui al	
presente capo,	
l'accertamento delle relative	
violazioni, l'irrogazione delle	
sanzioni e l'emissione	
dell'ordinanza-ingiunzione.	



	A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 14. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio	
	l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Art. 1 punto 29) [Art. 30 septies, par. 5 della direttiva 2003/87/CE]	Articolo 42-noviesdecies (Doppio conteggio)	
il capo seguente è aggiunto dopo l'articolo 30: []	1. Al fine di limitare il rischio di doppio	



Articolo 30 septies

Monitoraggio, comunicazione,
verifica delle emissioni e
accreditamento

[...]

5. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti regolamentati siano in grado di identificare e documentare, in modo affidabile e accurato, per tipo di combustibile, le quantità esatte di combustibile immesso in consumo utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato III e l'uso finale dei combustibili immessi in consumo dai soggetti regolamentati. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per limitare il rischio di doppio conteggio delle emissioni di cui al presente capo e delle emissioni di cui ai capi II e III, nonché il rischio di restituzione di quote per emissioni non contemplate dal presente capo.

La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti le norme dettagliate per evitare il doppio conteggio e la restituzione di quote per emissioni non contemplate dal presente capo, nonché per fornire una compensazione finanziaria ai consumatori finali dei combustibili nei casi in cui non sia possibile evitare tale doppio conteggio o restituzione. Tali atti di esecuzione

conteggio delle emissioni di cui al presente capo e delle emissioni di cui ai capi III e IV, nonché il rischio di restituzione di quote non contemplate al presente capo e il rischio di trasferimento dei costi a impianti che non svolgono attività ricomprese nell'allegato I bis, i soggetti regolamentati sono tenuti a identificare e documentare, in modo affidabile e accurato, per tipo di combustibile, le quantità esatte di combustibile immesso in consumo utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato I bis e l'uso finale dei combustibili immessi in consumo, in conformità a quanto previsto al riguardo dalle pertinenti norme unionali, inclusi regolamenti unionali espressamente volti a minimizzare i suddetti rischi. 2. sensi

2. Ai sensi dell'articolo 30 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e in linea con lo spirito di collaborazione richiesto dall'articolo 18



sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2. Il calcolo della compensazione finanziaria per i consumatori finali dei combustibili si basa sul prezzo medio delle quote nelle aste effettuate in conformità degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, nel pertinente anno di riferimento.

della medesima direttiva, le pertinenti informazioni previste dall'articolo 75 tervicies del regolamento 2018/2066/UE, contenute nella comunicazione delle emissioni di cui al comma 2 dell'articolo 36, sono rese disponibili ai soggetti regolamentati tramite il Portale ETS 2, anche al fine di un corretto trasferimento dei costi ai consumatori finali.

3. Nei casi in cui non sia comunque possibile evitare il doppio conteggio o la restituzione di cui al comma 1, in applicazione delle apposite disposizioni attuative del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Comitato ETS 2 procede a dare esecuzione ai regolamenti unionali finalizzati a fornire una compensazione finanziaria, calcolata in base ai principi previsti dalla direttiva 2003/87/CE. A tale scopo, il Ministero può avvalersi del GSE, tramite apposita convenzione, con copertura dei relativi costi ai sensi



	<u>, </u>	
	dell'articolo 42-undecies,	
	comma 7, lettera d).	
Art. 1 punto 29) [Art. 30 sexies,	4. Gli ospedali che non	
par. 4 della direttiva 2003/87/CE]	rientrano nel capo IV	
	possono ricevere una	
il capo seguente è aggiunto dopo	compensazione finanziaria	
l'articolo 30:	per i costi che sono stati loro	
[]	trasferiti a causa della	
Articolo 30 sexies	restituzione delle quote di	
Trasferimento, restituzione e	cui al presente capo,	
cancellazione di quote di emissioni	conformemente a quanto	
[]	stabilito al comma 3.	
4. Gli ospedali che non rientrano	Stabilità di Collina 3.	
nel capo III possono ricevere una		
compensazione finanziaria per i		
costi che sono stati loro trasferiti a		
causa della restituzione delle quote		
di cui al presente capo. A tal fine si		
applicano, mutatis mutandis, le		
disposizioni del presente capo		
applicabili ai casi di doppio		
conteggio.		
conteggio.		
	Capo V ter – DISPOSIZIONI	Necessario per
	RELATIVE AL MECCANISMO	statuire il
	DI ADEGUAMENTO DEL	sistema
	CARBONIO ALLE FRONTIERE	sanzionatorio
		derivante dal
		regolamento
		(UE) 2023/956,
		in quanto ai
		sensi dell'art. 2
		della legge di
		delegazione
		europea



I	2022/2022
	2022/2023, il
	Governo, fatte
	salve le norme
	penali vigenti, è
	delegato ad
	adottare, ai
	sensi
	dell'articolo 33
	della legge 24
	dicembre 2012,
	n. 234, e
	secondo i
	princìpi e criteri
	direttivi di cui
	all'articolo 32,
	comma 1,
	lettera d), della
	medesima
	legge, entro
	diciotto mesi
	dalla data di
	entrata in vigore
	della legge di
	delegazione
	europea
	2022/2023,
	disposizioni
	recanti sanzioni
	penali o
	amministrative
	per le violazioni
	di obblighi
	contenuti in
	direttive
	europee



		recepite in via
		regolamentare o
		amministrativa
		ovvero in
		regolamenti
		dell'Unione
		europea
		pubblicati alla
		data di entrata
		in vigore della
		presente legge,
		per le quali non
		siano già
		previste sanzioni
		penali o
		amministrative.
		annininistrative.
	Articolo 42-vicies	
	(Sanzioni relative alla	
	violazione degli obblighi di	
	comunicazione di cui	
	all'articolo 35 del	
	regolamento (UE) 2023/956	
	del Parlamento europeo e	
	del Consiglio del 10 maggio	
	2023)	
	1. Il dichiarante, come	
	definito dall'articolo 2,	
	paragrafo 1, n. 1 del	
	regolamento di esecuzione	
	(UE) 2023/1773 della	
	Commissione del 17 agosto	
	2023, è soggetto al	
	pagamento di una sanzione	
	pagamento di una sanzione	



amministrativa pecuniaria	
da euro 10 a euro 50 per ogni	
tonnellata di emissioni non	
comunicate calcolate sulla	
base dei valori predefiniti	
resi disponibili e pubblicati	
dalla Commissione per il	
periodo transitorio, quando:	
a) non ha adottato le	
misure necessarie per	
adempiere l'obbligo di	
presentare la relazione	
CBAM di cui all'articolo 35,	
paragrafi 1 e 2, del	
regolamento (UE) 2023/956	
del Parlamento europeo e	
· ·	
del Consiglio del 10 maggio	
2023, nei termini e nei modi	
disciplinati da entrambi i	
regolamenti citati;	
b) ha presentato una	
relazione CBAM incompleta	
o inesatta ai sensi	
dell'articolo 13 del	
regolamento di esecuzione	
(UE) 2023/1773 e non ha	
adottato le misure	
necessarie per correggere la	
relazione CBAM.	
2. Le sanzioni previste	
al comma 1, sono adeguate	
in base all'indice europeo	



dei prezzi al consumo.	
3. Nel determinare	
l'importo effettivo di una	
sanzione per le emissioni	
non comunicate calcolate	
sulla base dei valori	
predefiniti resi disponibili e	
pubblicati dalla	
Commissione per il periodo	
transitorio, il Comitato	
considera i criteri indicati	
dall'articolo 16, paragrafo 3	
del regolamento di	
esecuzione (UE) 2023/1773.	
4. Se il Comitato,	
eventualmente anche in	
considerazione delle	
informazioni ricevute dalla	
Commissione ai sensi	
dell'articolo 35, paragrafi 3 e	
4 del regolamento (UE)	
2023/956, avvia la	
procedura di correzione di	
cui all'articolo 14 del	
regolamento di esecuzione	
(UE) 2023/1773, assegna al	
dichiarante un termine non	
superiore a 30 giorni per	
presentare la relazione	
CBAM ovvero per fornire le	
informazioni supplementari	
necessarie per completare o	
correggere la relazione e, se	



del caso, presentare una	
relazione corretta.	
5. Se al termine della	
procedura di rettifica di cui	
al comma 4, il Comitato	
accerta che il dichiarante	
non ha adottato le misure	
necessarie per adempiere	
l'obbligo di presentare la	
relazione CBAM di cui	
all'articolo 35, paragrafi 1 e	
2, del regolamento (UE)	
2023/956 o per correggere la	
relazione CBAM incompleta	
· ·	
o inesatta, notifica al	
dichiarante la contestazione	
della violazione, ai sensi e	
per gli effetti di cui	
all'articolo 14 della legge 24	
novembre 1981, n. 689.	
6. Il Comitato ETS del	
presente decreto è l'autorità	
competente ad effettuare il	
controllo sull'osservanza	
delle disposizioni di cui al	
presente capo ,	
l'accertamento delle relative	
violazioni, l'irrogazione delle	
sanzioni e l'emissione	
dell'ordinanza-ingiunzione.	
A tal fine, si applicano, in	
quanto compatibili, le	
disposizioni della legge 24	
disposition dend legge 24	



	novembre 1981, n. 689.	
	7	
	7. I proventi derivanti dalle sanzioni	
	amministrative previste nel	
	presente articolo sono	
	versati all'entrata del	
	bilancio dello Stato per	
	essere successivamente	
	riassegnati, con decreto del	
	Ministero dell'economia e	
	delle finanze, ad apposito	
	capitolo dello stato di	
	previsione del Ministero	
	dell'ambiente e della	
	sicurezza energetica, per	
	destinazioni finalizzate al	
	miglioramento delle attività	
	istruttorie, di vigilanza, di	
	prevenzione e di	
	monitoraggio nonché alla	
	verifica del rispetto delle	
	condizioni previste dai	
	procedimenti rientranti nel	
	Sistema europeo di scambio	
	di quote di emissione di gas	
	a effetto serra.	
	Capo VI - DISPOSIZIONI	
	TRANSITORIE E FINALI	
		Necessario per
Capo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E		coordinare le
FINALI		correlate
		disposizioni del
		decreto
		legislativo 9



			giugno 2020, n. 47. Integrazione necessaria per rispecchiare il contenuto dell'articolo.
	Art. 43 Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale e accesso all'informazione	Art. 43 Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale e accesso all'informazione Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale, accesso all'informazione e previsione flussi informativi fra istituzioni ed enti ai fini del corretto funzionamento del	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
	1. Le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l'assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni sono immediatamente divulgate con modalità telematiche, garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni tutelate dal segreto	sistema di emission trading 1. Le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l'assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni sono immediatamente divulgate	rispecchiare il contenuto dell'articolo.



-		T	
	industriale e commerciale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.	con modalità telematiche, garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni tutelate dal segreto industriale e commerciale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.	
	2. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di enti ed organizzazioni private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra detenute dal Comitato vengono messe a disposizione del pubblico con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e successive modificazioni, e dei regolamenti sui registri.	2. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di enti ed organizzazioni private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra detenute dal Comitato vengono messe a disposizione del pubblico con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e successive modificazioni, e dei regolamenti sui registri.	
Art. 1, punto 7) [art. 14, par. 6 della direttiva 2003/87/CE]		3. Il Comitato trasmette annualmente alla Commissione i dati aggregati	



	relativi alle emissioni delle	
	attività del trasporto aereo	
all'articolo 14 sono aggiunti i	di cui all'articolo 14,	
paragrafi seguenti:	paragrafo 6, della Direttiva	
	2003/87/CE, nei termini ivi	
5. []	indicati.	
	mulcati.	
emissioni delle attività del	4. L'operatore aereo	
trasporto aereo comunicati	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
agli Stati membri o trasmessi		
alla Commissione a norma del	motivata al Comitato di non	
regolamento di esecuzione	pubblicare i dati elencati	
(UE) 2018/2066 della	nell'articolo 14 paragrafo 6,	
Commissione (*) e dell'articolo	lettera a) e lettera b) della	
7 del regolamento delegato	direttiva 2003/87/CE a	
(UE) 2019/1603 della	livello di operatore aereo nei	
Commissione (**) al più tardi	casi ivi specificati. Il	
tre mesi dopo il rispettivo	Comitato può inoltrare alla	
termine per la comunicazione:	Commissione, sulla base di	
	tale istanza, richiesta di	
a)per coppia di aerodromi	pubblicare tali dati a un	
all'interno del SEE:	livello di aggregazione più	
	elevato.	
i)emissioni di tutti i voli;		
ii)numero totale di voli;		
iii)numero totale di passeggeri;		
iv)tipi di aeromobili;		
b)per operatore aereo:		
i)i dati sulle emissioni dei voli		
all'interno del SEE, dei voli in		
partenza dal SEE, dei voli in		
arrivo nel SEE e dei voli tra due		
paesi terzi, disaggregati per		



coppia di Stati, e i dati sulle		
emissioni soggetti all'obbligo		
di cancellare le unità di		
emissione ammissibili		
nell'ambito di CORSIA;		
Their difficient of Corton ty		
ii)l'importo degli obblighi di		
compensazione calcolato in		
conformità dell'articolo 12,		
paragrafo 8;		
paragrant sy		
iii)l'importo e il tipo di crediti a		
norma dell'articolo 11 bis		
utilizzati per conformarsi agli		
obblighi di compensazione		
dell'operatore aereo di cui al		
punto ii) della presente		
lettera;		
,		
iv)il quantitativo e il tipo di		
combustibili utilizzati per i		
quali il fattore di emissione è		
pari a zero ai sensi della		
presente direttiva o che		
autorizzano l'operatore aereo		
a ricevere quote a norma		
dell'articolo 3 quater,		
paragrafo 6.		
Per le lettere a) e b) del primo		
comma, in circostanze		
specifiche in cui opera su un		
numero assai limitato di coppie		
di aerodromi o su un numero		
assai limitato di coppie di Stati		
soggetti a obblighi di		



	T	<u> </u>	T	
compensazione o su un				
numero assai limitato di coppie				
di Stati che non sono soggetti a				
obblighi di compensazione,				
l'operatore aereo può chiedere				
allo Stato membro di				
riferimento di non pubblicare				
tali dati a livello di operatore				
aereo, spiegando le ragioni per				
cui la divulgazione sarebbe				
considerata lesiva dei suoi				
interessi commerciali. Sulla				
base di tale richiesta, lo Stato				
membro di riferimento può				
chiedere alla Commissione di				
pubblicare tali dati a un livello				
di aggregazione più elevato. La				
Commissione decide in merito				
alla richiesta.				
			5. Per gli impianti di cui	Necessario per
			agli articoli 31 e 32 sono rese	coordinare le
			pubbliche informazioni	correlate
			generali attinenti	disposizioni del
			all'anagrafica dell'impianto,	decreto
			numero conto, numero	legislativo 9
			autorizzativo, classificazione	giugno 2020, n.
			impianto, stato di attività,	47.
			emissioni consentite,	
			emissioni verificate,	
			eventuali rideterminazioni e	La previsione è
			stato di adempimento	· ·
			all'obbligo di conformità,	necessaria per
			nelle modalità stabilite dal	dare
			Comitato.	applicazione a
				quanto previsto



			all'art. 27, par. 1, lett. a) e all'art. 27 bis, par. 1, lett. a), della direttiva.
			Integrazione utile a integrare riferimenti a informazioni pubblicabili relative al registro nazionale dei piccoli emettitori (Renape) già applicate dal 2017.
	doga infor assic dei s delle d'us ener Mini della può	niede all'Agenzia delle gane e dei monopoli le ormazioni necessarie ad icurare l'individuazione soggetti regolamentati e le destinazioni finali so dei prodotti ergetici. A tal fine, il nistero dell'ambiente e la sicurezza energetica o sottoscrivere appositi cordi di cooperazione.	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. La previsione è necessaria per consentire la creazione del nuovo sistema



di cui al ca bis e necessario scambio	po V il
necessario scambio	il
scambio	- "
:-f	di
informazion	i per
l'identificazi	one
e verifica	dei
soggetti	
regolament	ati.
Art. 1 punto 30) [Art. 30 quater Articolo 43-bis	_
decies, par. 3 della direttiva	
2003/87/CE] Informazione,	
comunicazione e visibilità	
dei finanziamenti	
è inserito il capo seguente:	
1. Il Ministero	
CAPO IV ter dell'ambiente e della	
CONSULENZA SCIENTIFICA E sicurezza energetica e il	
VISIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI Ministero delle	
infrastrutture e dei trasporti	
Articolo 30 terdecies garantiscono la massima	
Consulenza scientifica visibilità alla fonte di	
finanziamento delle azioni o	
[] dei progetti finanziati con i	
Articolo 30 quaterdecies proventi delle aste dell'EU	
Informazione, comunicazione e ETS, di cui all'articolo 6,	
pubblicità all'articolo 23 e all'articolo	
42-undecies.	
[]	
3. Tenuto conto delle circostanze	
nazionali, gli Stati membri si	
adoperano per garantire la	
visibilità della fonte di	
finanziamento delle azioni o dei	
progetti finanziati dai proventi	



delle aste dell'EU ETS per i qu	ali	
determinano l'uso in conform	ità	
dell'articolo 3 quinquies, paragr	fo	
4, dell'articolo 10, paragrafo 3	e	
dell'articolo 30 quinqui	es,	
paragrafo 6.		
Art. 1, punto 18) [Art. 10 sex	es	Articolo 43-ter
della direttiva 2003/87/CE (art.	10	
f della versione inglese)]		
		Principio "non arrecare un
è inserito l'articolo seguente:		danno significativo"
«Articolo 10 sexies		
Principio "non arrecare un dar	no	1. A partire dal 1° gennaio
significativo"		2025, i proventi della messa
A partire dal 10 gennaio 2025,	gli	all'asta delle quote di
Stati membri beneficiari e	la	emissione sono utilizzati
Commissione utilizzano i prove	nti	conformemente ai criteri
della messa all'asta delle qu		"non arrecare un danno
	er	significativo" di cui
l'innovazione ai sensi dell'artic	olo	all'articolo 17 del
10 bis, paragrafo 8, della prese	te	regolamento (UE) 2020/852,
direttiva, e delle quote di	cui	laddove tali proventi siano
all'articolo 10, paragrafo 1, terz		utilizzati per un'attività
quarto comma, della prese		economica per la quale sono
direttiva, conformemente ai crit		stati definiti criteri di vaglio
"non arrecare un dar		tecnico a norma dell'articolo
significativo" di cui all'articolo	17	10, paragrafo 3, lettera b), di
del regolamento (UE) 2020/8		detto regolamento per
laddove tali proventi siano utilizz		determinare se l'attività
per un'attività economica per		economica arrechi un danno
quale sono stati definiti criteri		significativo a uno o più
vaglio tecnico a norma dell'artic		obiettivi ambientali
10, paragrafo 3, lettera b), di de		pertinenti.
regolamento per determinare		
l'attività economica arrechi		
		l l



danno significativo a u obiettivi ambientali perti	Art. 44	Art. 44
	Relazione alla Commissione europea	Relazione alla Commissione europea
	1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione europea una relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE. La relazione fa riferimento, in particolare, alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, del funzionamento dei registri, dell'applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e di comunicazione, della verifica e dell'accreditamento, e del trattamento fiscale delle quote rilasciate se del caso.	sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE. La relazione fa riferimento, in particolare, alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, del
	2. La relazione è elaborata sulla scorta del questionario o dello schema elaborato dalla Commissione europea che viene trasmesso almeno sei mesi prima del termine della presentazione della prima relazione.	2. La relazione è elaborata sulla scorta del questionario o dello schema elaborato dalla Commissione europea che viene trasmesso almeno sei mesi prima del termine della presentazione della prima relazione.



Art. 45	Art. 45	
Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra	Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra	
1. L'ISPRA è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.	1. L'ISPRA è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.	
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile dell'approvazione, dell'aggiornamento annuale dell'Inventario nazionale dei gas serra, nonché della sua trasmissione agli organismi della convenzione quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.	2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile dell'approvazione, dell'aggiornamento annuale dell'Inventario nazionale dei gas serra, nonché della sua trasmissione agli organismi della convenzione quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
3. L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione	3. L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario	



quadro sui cambiamenti climatici, senza ulteriori oneri amministrativi. 4. Sulla base del progetto di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonché i successivi aggiornamenti.	Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, senza ulteriori oneri amministrativi. 4. Sulla base del progetto di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonché i successivi aggiornamenti.	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 46 Disposizioni finanziarie	5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 46 Disposizioni finanziarie	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Necessario per coordinare le correlate disposizioni del



1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Necessaria la modifica e l'introduzione dei commi per poter aggiornare il regime tariffario alle modifiche introdotte alla direttiva 2003/87/CE, stante quanto previsto dal comma 1 "Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
gestori o degli operatori aerei di cui	2. I costi delle attività svolte a favore dei gestori o degli	
all'articolo 4, comma 8, all'articolo 7, commi	operatori aerei di cui	
1e 3, all'articolo 8, commi 4, 7 e 8,	all'articolo 4, comma 8,	
all'articolo 9, all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e	all'articolo 7, commi 1e 3,	
4, all'articolo 12, commi 1 e 5, all'articolo 18,	all'articolo 8, commi 4, 7 e 8,	



all'articolo 19, all'articolo 20, commi 2 e 5, all'articolo 21, commi 2 e 5, all'articolo 24, all'articolo 26, commi 1, 3 e 7, all'articolo 27, all'articolo 31, commi 1 e 6, all'articolo 32, commi 1 e 5, all'articolo 33, all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, all'articolo 35, commi 2 e 4, all'articolo 39, comma 2 e all'articolo 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

all'articolo 9, all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 12, commi 1 e 5, all'articolo 18, all'articolo 19, all'articolo 20, commi 2 e 5, all'articolo 21, commi 2 e 5, all'articolo 24. all'articolo 26. commi 1. 3 e 7, all'articolo 27, all'articolo 31, commi 1 e 6, all'articolo 32, commi 1 e 5, all'articolo 33, all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, all'articolo 35, commi 2 e 4, all'articolo 39, comma 2 e all'articolo 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi. secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

2. I costi delle attività svolte a favore dei gestori, degli operatori aerei e delle società di navigazione, di cui all'articolo 4, comma 8, all'articolo 7- bis, all'articolo 9, all'articolo 9- bis, commi 2 e 3, all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 12, commi 1 e 5, all'articolo 12-



quater, commi da 1, 2, 3, 4, 7	
e 8, all'articolo 12-septies,	
all'articolo 18, all'articolo 19,	
all'articolo 20, commi 2 e 5,	
all'articolo 21, commi 2 e 5,	
all'articolo 24, all'articolo 26,	
commi 1, 1- bis, 1- ter, 3 e 7,	
all'articolo 27, all'articolo 31,	
commi 1 e 6, all'articolo 32,	
commi 1 e 5, all'articolo 33,	
all'articolo 34, commi 2, 4, 5,	
6 e 7, all'articolo 35, commi	
2, 2- bis e 2- quater e 4,	
all'articolo 39, comma 2 e	
all'articolo 41, commi 3 e 4,	
sono a carico degli stessi,	
secondo tariffe e modalità di	
versamento stabilite con	
decreto del Ministro	
dell'ambiente e della	
sicurezza energetica, di	
concerto con il Ministro	
dell'economia e delle	
finanze.	
2-bis. I costi derivanti dalle	Necessario per
attività svolte a favore dei	coordinare le
soggetti regolamentati ai	correlate
sensi del capo V bis, di cui	disposizioni del
all'articolo 34, commi 2, 4, 5,	decreto
6 e 7, all'articolo 4-bis,	legislativo 9
commi 7 e 8, all'articolo 42-	giugno 2020, n.
septies, commi 1, 2 e 3,	47.
all'articolo 42-octies,	
all'articolo 42-novies, commi	
2 e 5, all'articolo 42-decies,	
2 0 5, an articolo 42 decies,	



all'articolo 42-terdecies, Necessaria commi 2, 4, 6 e 7, all'articolo modifica е 42-quaterdecies, commi 3 e l'introduzione all'articolo dei commi per 42noviesdecies, comma 2, poter sono posti a carico degli aggiornare stessi regime tariffario soggetti regolamentati, secondo alle modifiche tariffe e modalità di introdotte alla versamento stabilite con direttiva decreto del Ministro 2003/87/CE, dell'ambiente е della stante quanto sicurezza energetica, di previsto dal 1 concerto con il Ministro comma dell'economia е delle "Dall'attuazione finanze. del presente decreto non Nelle 2-ter. more devono derivare dell'adozione del decreto di nuovi o maggiori cui al comma 2-bis, a oneri a carico copertura dei costi derivanti della finanza dalle attività di cui al pubblica." medesimo comma 2-bis, ad esclusione di quelle previste Necessario per dall'articolo 34, commi 2, 4, coordinare le 5, 6 e 7, è posta a carico dei correlate soggetti regolamentati una disposizioni del tariffa annua una tantum decreto pari ad euro 600 a partire legislativo dall'anno in cui chiedono giugno 2020, n. l'autorizzazione. A copertura 47. Necessario dei costi derivanti dalle per aggiornare attività svolte ai sensi la disposizione dell'articolo 34, commi 2, 4, circa 5, 6 e 7, è posta a carico dei l'abrogazione soggetti regolamentati una del decreto



tariffa annua una tantum a	legislativo	13
pari ad euro 400. La tariffa è	marzo 2013,	n.
versata entro il 31 dicembre	30	
dell'anno in cui è stato		
aperto il conto nel Registro		
dell'Unione, e tra il 1° e il 31		
maggio di ciascun anno		
successivo a quello di		
apertura del conto.		
2-quater. Nelle more		
dell'adozione del decreto di		
cui al comma 2, a copertura		
dei costi derivanti dalle		
attività di cui al medesimo		
comma 2 relative alle società		
di navigazione, ad esclusione		
di quelle previste		
dall'articolo 34, commi 2, 4,		
5, 6 e 7, è posta a carico delle		
società di navigazione una		
tariffa annua, da versare		
entro il 31 dicembre di		
ciascun anno, pari ad euro		
430,76 se responsabili fino a		
9 navi, pari ad euro 1.196,56		
se responsabili da 10 a 24		
navi, pari ad euro 2.393,13		
se responsabili da 25 a 49		
navi e pari ad euro 4.786,25		
se responsabili di 50 e più		
navi. A copertura dei costi		
derivanti dalle attività svolte		
ai sensi dell'articolo 34,		
commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta		
a carico delle società di		



		navigazione una tariffa annua una tantum pari ad euro 400. La tariffa è versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto.	
	3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2, di cui al comma 2, di cui al commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministero delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	Necessario per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Necessaria la modifica e l'introduzione dei commi per poter aggiornare il regime tariffario alle modifiche introdotte alla direttiva 2003/87/CE, stante quanto
	4. Nelle more della definizione del decreto di cui al comma 2, resta in vigore il decreto	4. Nelle more della definizione del decreto di cui	previsto dal comma 1



adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 4,	al comma 2, resta in vigore il	"Dall'attuazione
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.	decreto adottato ai sensi	del presente
30.	dell'articolo 41, comma 4, del	decreto non
	decreto legislativo 13 marzo	devono derivare
	2013, n. 30.	nuovi o maggiori
		oneri a carico
5. Le tariffe di cui al comma 2, devono	5. Le tariffe di cui al comma 2,	della finanza
coprire il costo effettivo dei servizi resi. Le	di cui ai commi 2 e 2-bis,	pubblica."
tariffe sono predeterminate e pubbliche e	devono coprire il costo	·
sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con	effettivo dei servizi resi. Le	Necessario per
il medesimo criterio della copertura del	tariffe sono predeterminate	coordinare le
costo effettivo del servizio.	e pubbliche e sono	correlate
	aggiornate, almeno ogni tre	disposizioni del
	anni, con il medesimo criterio	decreto
	della copertura del costo	legislativo 9
	effettivo del servizio.	giugno 2020, n.
		47. Necessario
	6. Le risorse	per aggiornare
	economiche derivanti dal	la disposizione
	rispetto delle misure	circa
	equivalenti di cui all'articolo	l'abrogazione
	31 sono versate all'entrata	del decreto
	del bilancio dello Stato per	legislativo 13
	essere successivamente	marzo 2013, n.
	riassegnate, con decreto del	30
	Ministero dell'economia e	
	delle finanze, ad apposito	Necessario per
	capitolo dello stato di	coordinare le
	previsione del Ministero	correlate
	dell'ambiente e della	disposizioni del
	sicurezza energetica, per	decreto
	essere destinate a finalità	legislativo 9
	coerenti con l'articolo 23 per	giugno 2020, n.
	impianti di cui agli articoli 31	47.
	e 32.	



Art. 47 Abrogazioni e disposizioni transitorie 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo e fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.	7. Il versamento delle tariffe di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve essere effettuato prima dell'inizio delle attività istruttorie. Art. 47 Abrogazioni e disposizioni transitorie 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo e fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo. 1. Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e	Necessario poiché le disposizioni temporali ivi presenti non sono valide e la disciplina è regolata dal comma1
	successive modificazioni, è abrogato ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo.	
2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, l'articolo 3, comma 1, lett. a) e cc), l'articolo 19, l'articolo 20, comma 1, lett. c), l'articolo 21, commi 3 e 4, l'articolo 22, comma 4, l'articolo 27, comma 1, l'articolo 29, commi 3 e 4, l'articolo 31 e l'articolo 32 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato nell'allegato della decisione della	2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, l'articolo 3, comma 1, lett. a) e cc), l'articolo 19, l'articolo 20, comma 1, lett. c), l'articolo 21, commi 3 e 4, l'articolo 22, comma 4, l'articolo 27, comma 1, l'articolo 29, commi 3 e 4, l'articolo 31 e l'articolo 32 del	



_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	applicarsi fino al 31 dicembre 2020. 2013, n. 3 applicarsi fi 2020. L'e	pislativo 13 marzo 0, continuano ad no al 31 dicembre elenco riportato o della decisione
	2014/746/U applicarsi fi 2020.	Commissione JE continua ad no al 31 dicembre
	decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continua ad operare fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'applicazione del presente decreto. decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, all'articolo legislativo 13 30, continuatione del presente decreto.	i cui all'articolo 4, i dell'applicazione nuovo sono
	provvedimenti adottati dal Comitato dei provve nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di	tti salvi gli effetti dimenti adottati necessaria al fine di della direttiva aggiornare la definizione del



	Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.	delle attività di progetto del protocollo di Kyoto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.	Comitato ETS ai sensi dell'art. 4 del d.lgs 47/2020.

	ALLEGATO I CATEGORIE DI ATTIVITÀ CUI SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA	ALLEGATO I CATEGORIE DI ATTIVITÀ CUI SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA IL PRESENTE DECRETO	Necessaria novella per coordinare le correlate disposizioni del decreto
			legislativo 9



				giugno 2020, n.
				47.
				Necessaria ad
				inserire i corretti
				riferimenti al
				decreto come
				nell'intero testo.
		1 Gli impianti o le parti di impianti	1 Gli impianti o le parti di impianti	Necessaria
		utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la	utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e	novella per
		sperimentazione di nuovi prodotti e	la sperimentazione di nuovi	coordinare le
		processi e gli impianti che utilizzano	prodotti e processi e gli impianti che	correlate
		esclusivamente biomassa non	utilizzano esclusivamente biomassa	disposizioni del
		rientrano nella presente direttiva	non rientrano nella presente	decreto
			direttiva nel presente decreto	legislativo 9
				giugno 2020, n. 47.
				47.
				Necessaria ad
				inserire i corretti
				riferimenti al
				decreto come
				nell'intero testo.
	. 4)		41: 4 .: 1140 .: 2000	
_	o, punto 1) lettera a)		1 bis. A partire dal 1° gennaio 2026,	
	o I, punto 1) della direttiva		gli impianti che utilizzano biomassa	
2003/87	' 1		non rientrano nel presente decreto, nel caso in cui, nel	
il punto	1 è sostituito dal seguente:		pertinente periodo quinquennale	
	-		precedente di cui all'articolo 25,	
	mpianti o le parti di		comma 1, le emissioni generate	
	i utilizzati per la ricerca, lo		dalla combustione di biomassa,	
	e la sperimentazione di		effettuata secondo i criteri di cui	
· ·	rodotti e processi non		alle pertinenti norme unionali in	
	no nella presente direttiva.		materia di monitoraggio e	
Gli impia	anti in cui, nel pertinente			



periodo quinquennale precedente di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, le emissioni generate dalla combustione di biomassa effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 14 contribuiscono in media per oltre il 95 % alle emissioni totali medie di gas a effetto serra non rientrano nella presente direttiva.»;

comunicazione delle emissioni, contribuiscono in media per oltre il 95 % alle emissioni totali medie di gas a effetto serra.

Art. 4

Disposizioni transitorie

Nell'adempiere all'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale che recepisce l'articolo 3, lettera u), l'articolo 10 bis, paragrafi 3 e 4, l'articolo 10 quater, paragrafo 7, e l'allegato I, punti 1 e 3, della direttiva 2003/87/CE, nella sua versione applicabile il 4 giugno 2023, continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, essi applicano le misure nazionali di recepimento delle modifiche di tali disposizioni a decorrere dal 10 gennaio 2026.



rit pr at ca im ta	I valori limite riportati in appresso si iferiscono in genere alle capacità oroduttive o alla resa Qualora varie ttività rientranti nella medesima ategoria siano svolte in uno stesso mpianto, si sommano le capacità di ali attività	2 I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità produttive o alla resa Qualora varie attività rientranti nella medesima categoria siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali attività	
te im al scono no comparation of the important of the imp	In sede di calcolo della potenza ermica nominale totale di un mpianto al fine di decidere in merito Ila sua inclusione nell'EU ETS, si ommano le potenze termiche iominali di tutte le unità tecniche che de fanno parte e che utilizzano ombustibili all'interno dell'impianto fali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, pruciatori, turbine, riscaldatori, Itiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a ombustibile, unità di «chemical poping combustion», torce e lispositivi post-combustione ternici o catalitici Le unità con una potenza termica nominale inferiore a solusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del alcolo Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili ossili solo in fase di avvio o di arresto	In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nell'EU ETS, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto	



Allegato, punto 1) lettera b) [Allegato I, punto 3) della direttiva 2003/87]

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nell'EU ETS, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, calcinatori, fornaci, forni, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di combustione chimica ad anello, torce e dispositivi postcombustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW non sono prese in considerazione ai fini di questo calcolo.»

anche le unità che utilizzano esclusivamente biomassa sono prese in considerazione ai fini del calcolo della potenza termica nominale di un impianto ai fini di cui al punto 3.

3 bis. A partire dal 1° gennaio 2026

Art. 4

Disposizioni transitorie

Nell'adempiere all'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, gli Stati membri



provvedono affinché la legislazione nazionale che recepisce l'articolo 3, lettera u), l'articolo 10 bis, paragrafi 3 e 4, l'articolo 10 quater, paragrafo 7, e l'allegato I, punti 1 e 3, della direttiva 2003/87/CE, nella sua versione applicabile il 4 giugno 2023, continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, essi applicano le misure nazionali di recepimento delle modifiche di tali disposizioni a decorrere dal 10 gennaio 2026. 4 Se un'unità serve per un'attività per 4 Se un'unità serve per un'attività la quale la soglia non è espressa come per la quale la soglia non è espressa potenza termica nominale totale, la come potenza termica nominale soglia di tale attività è prioritaria per totale, la soglia di tale attività è la decisione in merito all'inclusione prioritaria per la decisione in merito nell'EU ETS all'inclusione nell'EU ETS 5 Quando in un impianto si supera la 5 Quando in un impianto si supera Novella soglia di capacità di qualsiasi attività la soglia di capacità di qualsiasi necessaria per prevista nel presente allegato, tutte attività prevista nel presente allineare il testo le unità in cui sono utilizzati allegato, tutte le unità in cui sono alle disposizioni combustibili, diverse dalle unità per utilizzati combustibili, diverse dalle della direttiva l'incenerimento di rifiuti pericolosi, unità per l'incenerimento di rifiuti urbani o speciali non pericolosi pericolosi, urbani o speciali non prodotti da impianti di trattamento pericolosi prodotti da impianti di alimentati annualmente con rifiuti trattamento alimentati urbani per una quota superiore al annualmente con rifiuti urbani per 50% in peso, sono incluse una quota superiore al 50% in peso nell'autorizzazione ad emettere gas a urbani, sono incluse nell'autorizzazione ad emettere gas effetto serra a effetto serra



	6 A partire dal 10 g		•	1o gennaio 2012	
	inclusi tutti i voli		sono inclusi tutti i voli che arrivano		
	partono da un aero	odromo situato nel	a o partono da un aerodromo		
	territorio di uno St	ato membro cui si	situato nel territo	orio di uno Stato	
	applica il trattato r		membro cui si app	olica il trattato	
	Attivita	Gas serra	Attivita	Gas serra	
Allegato, punto 1) lettera c),	Combustione di	Biossido di	Combustione di	Biossido di	
sottopunto i) [Allegato I tabella,	carburanti in	carbonio	carburanti in	carbonio	
prima riga della direttiva 2003/87]	impianti di		impianti di		
	potenza termica		potenza termica		
la prima riga è sostituita dalla	nominale totale		nominale totale		
seguente:	superiore		superiore		
«Combustione di combustibili in	a 20 MW (tranne		a 20 MW		
impianti di potenza termica	negli impianti		(tranne negli		
nominale totale superiore a 20 MW	per		impianti per		
(tranne negli impianti per	l'incenerimento		l'incenerimento		
l'incenerimento di rifiuti pericolosi	di rifiuti		di rifiuti		
o urbani)	pericolosi o		pericolosi o		
A decorrere dal 10 gennaio 2024,	urbani)		urbani).		
combustione di combustibili in			A decorrere dal		
impianti per l'incenerimento di			1° gennaio		
rifiuti urbani con una potenza			2024,		
termica nominale totale superiore a			combustione di		
20 MW, ai fini degli articoli 14 e 15			combustibili in		
			impianti per		
			l'incenerimento		
			di rifiuti urbani		
			con una		
			potenza termica		
			nominale totale		
			superiore a 20		
			MW, ai fini		
			degli articoli 35		
			e 41 del		



	T		T	T	
			presente		
			decreto		
Allegato, punto 1) lettera c),	Raffinazione di	Biossido di	Raffinazione di	Biossido di	
sottopunto ii) [Allegato I tabella,	petrolio	carbonio	petrolio ove	carbonio	
seconda riga della direttiva	'		siano in		
2003/87]			funzione unità		
			di combustione		
la seconda riga è sostituita dalla			di potenza		
seguente:			termica		
«Raffinazione di petrolio ove siano			nominale totale		
I · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
in funzione unità di combustione di			superiore a 20		
potenza termica nominale totale			MW		
superiore a 20 MW					
	Produzione di	Biossido di	Produzione di	Biossido di	
	coke	carbonio	coke	carbonio	
		B: : !:		B: :1 !:	
	Arrostimento o	Biossido di	Arrostimento o	Biossido di	
	sinterizzazione,	carbonio	sinterizzazione,	carbonio	
	compresa		compresa		
	la		la		
	pellettizzazione,		pellettizzazione,		
	di minerali		di minerali		
	metallici (tra cui i		metallici (tra cui		
	minerali		i minerali		
	solforati)		solforati)		
Allegato, punto 1) lettera c),	Produzione di	Biossido di	Produzione di	Biossido di	
sottopunto iii) [Allegato I tabella,	ghisa o acciaio	carbonio	ghisa ferro o	carbonio	
quinta riga della direttiva 2003/87]	(fusione primaria		acciaio (fusione		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	o secondaria),		primaria o		
la quinta riga è sostituita dalla	compresa la		secondaria),		
seguente:	relativa colata		compresa la		
«Produzione di ferro o acciaio	continua di		relativa -colata		
(fusione primaria o secondaria),	capacita'		continua di		



ı					
capacità superiore a 2,5 tonnellate	superiore a 2,5		superiore a 2,5		
all'ora	tonnellate all'ora		tonnellate		
			all'ora		
	Produzione o	Biossido di	Produzione o	Biossido di	
	trasformazione	carbonio	trasformazione	carbonio	
	di metalli ferrosi		di metalli ferrosi		
	(incluse le ferro-		(incluse le ferro-		
	leghe), ove siano		leghe), ove		
	in funzione unita'		siano in		
	di combustione		funzione unita'		
	di potenza		di combustione		
	termica		di potenza		
	nominale totale		termica		
	superiore a 20		nominale totale		
	MW. La		superiore a 20		
	trasformazione		MW. La		
	comprende, tra		trasformazione		
	l'altro, laminatoi,		comprende, tra		
	riscaldatori, forni		l'altro,		
	di ricottura,		laminatoi,		
	impianti di		riscaldatori,		
	forgiatura,		forni di		
	fonderie,		ricottura,		
	impianti di		impianti di		
	rivestimento e		forgiatura,		
	impianti di		fonderie,		
	decapaggio		impianti di		
			rivestimento e		
			impianti di		
	_		decapaggio		
Allegato, punto 1) lettera c),	Produzione di	Biossido di	Produzione di	Biossido di	
sottopunto iv) [Allegato I tabella,	alluminio	carbonio e	alluminio	carbonio e	
settima riga della direttiva	primario	perfluorocarburi	primario o di	perfluorocarburi	
2003/87]			allumina		



la settima riga è sostituita dalla seguente: «Produzione di alluminio primario o di allumina					
	Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unita' di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Biossido di carbonio	Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unita' di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Biossido di carbonio	
	Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unita' di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili	Biossido di carbonio	Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unita' di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili	Biossido di carbonio	



utilizzati come		utilizzati come		
agenti riducenti)		agenti riducenti)		
Produzione di	Biossido di	Produzione di	Biossido di	
clinker	carbonio	clinker	carbonio	
(cemento) in		(cemento) in		
forni		forni		
rotativi la cui		rotativi la cui		
capacita' di		capacita' di		
produzione		produzione		
supera 500		supera 500		
tonnellate al		tonnellate al		
giorno oppure in		giorno oppure in		
altri tipi di forni		altri tipi di forni		
aventi una		aventi una		
capacita'		capacita'		
di produzione di		di produzione di		
oltre 50		oltre 50		
tonnellate al		tonnellate al		
giorno		giorno		
Produzione di	Biossido di	Produzione di	Biossido di	
calce viva o	carbonio	calce viva o	carbonio	
calcinazione di		calcinazione di		
dolomite o		dolomite o		
magnesite in		magnesite in		
forni rotativi con		forni rotativi con		
capacita' di		capacita' di		
produzione		produzione		
superiore a 50		superiore a 50		
tonnellate al		tonnellate al		
giorno		giorno		
Fabbricazione	Biossido di	Fabbricazione	Biossido di	
del vetro, tra cui	carbonio	del vetro, tra cui	carbonio	
le fibre		le fibre		
di vetro, con		di vetro, con		
capacita' di		capacita' di		



	fusione		fusione		
	superiore a 20		superiore a 20		
	tonnellate al		tonnellate al		
	giorno		giorno		
	Fabbricazione di	Biossido di	Fabbricazione di	Biossido di	
	prodotti ceramici	carbonio	prodotti	carbonio	
	mediante		ceramici		
	cottura, in		mediante		
	particolare		cottura, in		
	tegole,		particolare		
	mattoni, mattoni		tegole,		
	refrattari,		mattoni,		
	piastrelle,		mattoni		
	gres, porcellane,		refrattari,		
	con capacita' di		piastrelle,		
	produzione		gres, porcellane,		
	superiore a 75		con capacita' di		
	tonnellate al		produzione		
	giorno		superiore a 75		
	0		tonnellate al		
			giorno		
			8		
	Fabbricazione di	Biossido di	Fabbricazione di	Biossido di	
	materiale	carbonio	materiale	carbonio	
	isolante in lana		isolante in lana		
	minerale a base		minerale a base		
	di vetro, roccia o		di vetro, roccia o		
	scorie con		scorie con		
	capacita' di		capacita' di		
	fusione		fusione		
	superiore a 20		superiore a 20		
	tonnellate al		tonnellate al		
	giorno		giorno		
			-		
Allegato, punto 1) lettera c),	Essiccazione o	Biossido di	Essiccazione o	Biossido di	
sottopunto v) [Allegato I tabella,	calcinazione del	carbonio	calcinazione del	carbonio	



	I		1		ı
quindicesima riga della direttiva	_		gesso o		
2003/87]	produzione di		produzione di		
	pannelli di		pannelli di		
la quindicesima riga è sostituita	_		cartongesso e		
dalla seguente:	altri prodotti a		altri prodotti a		
	base di gesso,		base di gesso,		
«Essiccazione o calcinazione di	ove siano in		ove siano in		
gesso o produzione di pannelli di	funzione unita' di		funzione unita'		
cartongesso e altri prodotti a base	combustione di		di combustione		
di gesso, con una capacità di	potenza termica		di potenza		
produzione di gesso calcinato o di	nominale totale		termica		
gesso secondario essiccato	superiore a 20		nominale totale		
superiore a 20 tonnellate al giorno	MW		superiore a 20		
			MW -con una		
			capacità di		
			produzione di		
			gesso calcinato		
			o di gesso		
			secondario		
			essiccato		
			superiore a 20		
			tonnellate al		
			giorno		
	Fabbricazione di	Biossido di	Fabbricazione di	Biossido di	
	pasta per carta a	carbonio	pasta per carta a	carbonio	
	partire dal legno		partire dal legno		
	o da altre		o da altre		
	materie		materie		
	fibrose		fibrose		
	Fabbricazione di	Biossido di	Fabbricazione di	Biossido di	
	carta o cartoni	carbonio	carta o cartoni	carbonio	
	con		con		
	capacita' di		capacita' di		
	produzione		produzione		



Allegato, punto 1) lettera c sottopunto vi) [Allegato I tabella diciottesima riga della direttiv 2003/87]	, nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze	Biossido di carbonio	superiore a 20 tonnellate al giorno Produzione di nerofumo, compresa che comporta la carbonizzazione	Biossido di carbonio	
la diciottesima riga è sostituita dall seguente: «Produzione di nerofumo ch comporta la carbonizzazione o sostanze organiche quali oli, bitum residui del cracking e dell distillazione con una capacità o produzione superiore a 5 tonnellate al giorno	residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unita' di combustione di		di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unita' di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW con una capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno		
	Produzione di acido nitrico	Biossido di carbonio e protossido di azoto	Produzione di acido nitrico	Biossido di carbonio e protossido di azoto	
	Produzione di acido adipico	Biossido di carbonio e	Produzione di acido adipico	Biossido di carbonio e	



	Produzione di gliossale e acid gliossilico	o carbonio e gli	roduzione di iossale e acido iossilico	protossido di azoto di carbonio e protossido di azoto	
	Produzione di ammoniaca		roduzione di mmoniaca	Biossido di carbonio	
	Produzione di prodotti chimicorganici su larg scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o total o processi simi con una capaci di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno	ci carbonio processo carbonio	rodotti chimici rganici su larga cala mediante cacking, cforming, ssidazione arziale o totale processi simili,	Biossido di carbonio	
sottopunto ventiquattre direttiva 200 la ventiquat dalla seguer «Produzione	03/87] sintesi median tresima riga è sostituita reforming o	e carbonio id di sir re m os pa	roduzione di rogeno (H ₂) e gas di ntesi mediante eforming o ediante esidazione erziale, con na capacita'	Biossido di carbonio	



			T		
produzione superiore a 5 tonnellate	di produzione		di produzione		
al giorno.	superiore a 25		superiore a 2 5		
	tonnellate		tonnellate		
	al giorno		al giorno		
	Produzione di	Biossido di	Produzione di	Biossido di	
	carbonato di	carbonio	carbonato di	carbonio	
	sodio		sodio		
	(Na₂CO₃)		(Na₂CO₃)		
	e di bicarbonato		e di bicarbonato		
	di sodio		di sodio		
	(NaHCO₃)		(NaHCO₃)		
	()		(1.10.1003)		
	Cattura dei gas a	Biossido di	Cattura dei gas a	Biossido di	
	effetto serra	carbonio	effetto serra	carbonio	
	provenienti da		provenienti da		
	impianti		impianti		
	disciplinati dalla		disciplinati dalla		
	presente		presente		
	direttiva ai fini		direttiva ai fini		
	del trasporto e		del trasporto e		
	dello stoccaggio		dello stoccaggio		
	geologico in un		geologico in un		
	sito di stoccaggio		sito di		
	autorizzato a				
	norma della		stoccaggio autorizzato a		
	direttiva		autorizzato a norma della		
	2009/31/CE		direttiva		
			2009/31/CE		
Allegato, punto 1) lettera c),	Trasporto dei gas	Biossido di	Trasporto dei	Biossido di	
sottopunto viii) [Allegato I tabella,	a effetto serra	carbonio	gas a effetto	carbonio	
ventisettesima riga della direttiva	mediante		serra		
2003/87]	condutture ai fini		mediante		
	dello		condutture ai		
la ventisettesima riga è sostituita	stoccaggio		fini dello		
dalla seguente:	geologico in un		stoccaggio		



						T
	«Trasporto di gas a effetto serra ai	sito di		geologico in un		
	fini dello stoccaggio geologico in un	stoccaggio		sito di		
	sito di stoccaggio autorizzato a	autorizzato a		stoccaggio		
	norma della direttiva 2009/31/CE,	norma della		autorizzato a		
	ad esclusione delle emissioni	direttiva		norma della		
	coperte da un'altra attività ai sensi	2009/31/CE		direttiva		
	della presente direttiva			2009/31/CE ad		
				esclusione delle		
				emissioni		
				coperte da		
				un'altra attività		
				ai sensi del		
				presente		
				decreto		
		Stoccaggio	Biossido di	Stoccaggio	Biossido di	
		geologico dei gas	carbonio	geologico dei	carbonio	
		a effetto serra in	Ga. 200	gas a effetto	carbonio	
		un sito di		serra in un sito		
		stoccaggio		di stoccaggio		
		autorizzato a		autorizzato a		
		norma della		norma della		
		direttiva		direttiva		
		2009/31/CE		2009/31/CE		
		2003/31/CL		2003/31/CL		
Allegato, punto 1), [Allegato I,		Trasporto aereo	Biossido di	Trasporto aereo	Biossido di	
ventinovesima riga della		Voli in partenza	carbonio	,	carbonio	
direttiva 2003/87/CE]		da o in arrivo a		Voli tra		
, , ,		un aerodromo		aerodromi		
Nella colonna «Attività», nella		situato nel		situati in due		
tabella dell'allegato I della		territorio di uno		Stati che		
direttiva 2003/87/CE, la voce		Stato membro		figurano		
«Trasporto aereo» è così		soggetto alle		nell'atto di		
modificata:		disposizioni del		esecuzione		
		trattato		adottato in		
		Non sono inclusi:		applicazione		
		11011 John Hiciasi.		applications	l	I



a) dopo il primo comma è	a) i voli effettuati	dell'articolo 25	
inserito il paragrafo seguente:	esclusivamente	bis, paragrafo 3,	
meetice in paragrams segmenter	per trasportare,	della direttiva	
«Voli tra aerodromi situati in	nell'ambito di un	2003/87/CE, e	
due Stati che figurano nell'atto	viaggio ufficiale,	voli tra la	
di esecuzione adottato in	un monarca	Svizzera o il	
applicazione dell'articolo 25	regnante o i	Regno Unito e	
bis, paragrafo 3, e voli tra la	membri piu'	gli Stati elencati	
Svizzera o il Regno Unito e gli	prossimi della	nel medesimo	
Stati elencati nell'atto di	sua famiglia, un	atto di	
esecuzione adottato in	capo di Stato, i	esecuzione, e,	
applicazione dell'articolo 25	capi di governo, i	ai fini	
bis, paragrafo 3, e, ai fini	ministri del	dell'articolo 12,	
dell'articolo 12, paragrafi 6 e 8,	governo di un	paragrafi 6 e 8,	
e dell'articolo 28 quater,	paese diverso da	e dell'articolo	
gualsiasi altro volo tra	uno Stato	28 quater della	
aerodromi situati in due	membro, a	direttiva	
diversi paesi terzi effettuati da	condizione che	2003/87/CE,	
operatori aerei che soddisfano	tale situazione	qualsiasi altro	
tutte le seguenti condizioni:	sia comprovata	volo tra	
	da un adeguato	aerodromi	
a) sono titolari di un certificato	indicatore	situati in due	
di operatore aereo rilasciato	attestante lo		
da uno Stato membro o sono		diversi paesi	
registrati in uno Stato	statuto nel piano	terzi effettuati	
membro, comprese le regioni	di volo;	da operatori	
ultraperiferiche, le	b) i voli militari	aerei che	
dipendenze e i territori dello	effettuati da	soddisfano	
Stato membro; e	aeromobili	tutte le	
, i	militari e i voli	seguenti	
b) producono emissioni annue	delle autorita'	condizioni:	
di CO2 superiori a 10	doganali e di	a) sono titolari	
000tonnellate generate da	polizia;	di un certificato	
aeroplani con una massa	c) i voli effettuati	di operatore	
massima certificata al decollo	a fini di ricerca e	aereo rilasciato	
superiore a 5 700kg che	soccorso, i voli	da uno Stato	



effettuano voli di cui al'		per attivita'	membro o sono	
presente allegato, diversi da		antincendio, i	registrati in uno	
quelli che partono e arrivano		voli umanitari e i	Stato membro,	
nello stesso Stato membro,		voli per servizi	comprese le	
comprese le regioni		medici	regioni	
ultraperiferiche dello stesso		d'emergenza	ultraperiferiche,	
Stato membro, a decorrere dal		autorizzati	le dipendenze e	
10 gennaio 2021. Ai fini della		dall'autorita'	i territori dello	
presente lettera, non si tiene		competente	Stato membro;	
conto delle emissioni prodotte		responsabile;	e	
dai seguenti tipi di voli:		d) i voli effettuati	b) producono	
		esclusivamente	emissioni annue	
i) voli di Stato;		secondo le	di CO2 superiori	
		regole del volo a	a 10 000	
ii) voli umanitari;		vista definite	tonnellate	
iii) voli per servizi medici;		nell'allegato 2	generate da	
iii) voii per servizi inedici,		della	aeroplani con	
iv) voli militari;		convenzione di	una massa	
		Chicago;	massima	
v) voli per attività antincendio;		e) i voli che	certificata al	
		terminano	decollo	
vi) voli che precedono o		presso	superiore a 5	
seguono un volo umanitario,		l'aerodromo dal	700 kg che	
per servizi medici o per attività		quale	effettuano voli	
antincendio, a condizione che		l'aeromobile e'	di cui al	
tali voli siano stati effettuati		decollato e	presente	
con lo stesso aeromobile e		durante i quali	allegato, diversi	
siano stati necessari per lo		non e' stato	da quelli che	
svolgimento delle attività		effettuato alcun	partono e	
umanitarie, per servizi medici		atterraggio	arrivano nello	
o antincendio corrispondenti o		intermedio;	stesso Stato	
per il riposizionamento		f) i voli di	membro,	
dell'aeromobile dopo tali		addestramento	comprese le	
attività in vista della sua		effettuati al solo	regioni	
attività successiva.»;		fine di ottenere	ultraperiferiche	
,	I I			



b) al punto i), la cifra «30 000»	un brevetto o,	dello stesso
è sostituita dalla cifra «50	nel caso di un	Stato membro,
000».	equipaggio di	a decorrere dal
	cabina,	1° gennaio
	un'abilitazione	2021. Ai fini
	(rating), qualora	della presente
	questa	lettera, non si
	situazione sia	tiene conto
	comprovata da	delle emissioni
	una menzione	prodotte dai
	inserita nel piano	seguenti tipi di
	di volo, a	voli:
	condizione che il	i) voli di Stato;
	volo non sia	ii) voli
	desti- nato al	umanitari;
	trasporto di	iii) voli per
	passeggeri e/o	servizi medici;
	merci o al	iv) voli militari;
	posizionamento	v)voli per
	o al	attività
	trasferimento	antincendio;
	dell'aeromobile;	vi)voli che
	g) i voli effettuati	precedono o
	al solo fine della	seguono un
	ricerca scientifica	volo
	o verificare,	umanitario, per
	collaudare o	servizi medici o
	certificare	per attività
	aeromobili o	antincendio, a
	apparecchiature	condizione che
	sia a bordo che a	tali voli siano
	terra;	stati effettuati
	h) i voli effettuati	con lo stesso
	da un	aeromobile e
	aeromobile con	siano stati



una massa	necessari per lo
massima al	svolgimento
decollo	delle attività
certificata	umanitarie, per
inferiore a 5700	servizi medici o
kg;	antincendio
i) i voli effettuati	corrispondenti
nel quadro di	o per il
obblighi di	riposizionament
servizio pubblico	0
imposti ai sensi	dell'aeromobile
del regolamento	dopo tali
(CEE) n. 2408/92	attività in vista
su rotte	della sua
all'interno di	attività
regioni	successiva.
ultraperiferiche	
di cui all'articolo	Voli in partenza
299,paragrafo 2,	da o in arrivo a
del trattato, o su	un aerodromo
rotte per le quali	situato nel
la capacita'	territorio di uno
offerta non	Stato membro
supera i 30000	soggetto alle
posti all'anno;	disposizioni del
j) i voli che, se	trattato
non fosse per	Non sono
questo,rientrere	inclusi:
bbero in questa	a) i voli
attivita' e sono	effettuati
effettuati da un	esclusivamente
operatore di	per trasportare,
trasporto aereo	nell'ambito di
commerciale che	un viaggio
opera:	ufficiale, un



T	Т
- meno di 243	monarca
voli per periodo	regnante o i
per tre periodi di	membri piu'
quattro mesi	prossimi della
consecutivi, o	sua famiglia, un
- voli con	capo di Stato, i
emissioni annue	capi di governo,
totali inferiori a	i ministri del
10000 tonnellate	governo di un
l'anno.	paese diverso
I voli effettuati	da uno Stato
esclusivamente	membro, a
per trasportare,	condizione che
nell'ambito di un	tale situazione
viaggio ufficiale,	sia comprovata
un monarca	da un adeguato
regnante o i	indicatore
membri piu'	attestante lo
prossimi della	statuto nel
sua famiglia, un	piano di volo;
capo di Stato, i	b) i voli militari
capi di governo, i	effettuati da
ministri del	aeromobili
governo di uno	militari e i voli
Stato membro	delle autorita'
non possono	doganali e di
essere esclusi a	polizia;
titolo del	c) i voli
presente punto;	effettuati a fini
e	di ricerca e
k) dal 1o gennaio	soccorso, i voli
2013 al 31	per attivita'
dicembre 2030, i	antincendio, i
voli che, se non	voli umanitari e
fosse per questo,	i voli per servizi



.:	4t -t
rientrerebbero in	medici
questa attivita' e	d'emergenza
che sono	autorizzati
effettuati da un	dall'autorita'
operatore di	competente
trasporto aereo	responsabile;
non commerciale	d) i voli
che opera voli	effettuati
con emissioni	esclusivamente
annue totali	secondo le
inferiori a 1000	regole del volo a
tonnellate	vista definite
l'anno.	nell'allegato 2
	della
	convenzione di
	Chicago;
	e) i voli che
	terminano
	presso
	l'aerodromo dal
	quale
	l'aeromobile e'
	decollato e
	durante i quali
	non e' stato
	effettuato alcun
	atterraggio
	intermedio;
	f) i voli di
	addestramento
	effettuati al solo
	fine di ottenere
	un brevetto o,
	nel caso di un
	equipaggio di



cabina,	
un'abilitazione	
(rating), qualora	
questa	
situazione sia	
comprovata da	
una menzione	
inserita nel	
piano di volo, a	
condizione che il	
volo non sia	
desti- nato al	
trasporto di	
passeggeri e/o	
merci o al	
posizionamento	
o al	
trasferimento	
dell'aeromobile;	
g) i voli	
effettuati al solo	
fine della ricerca	
scientifica o	
verificare,	
collaudare o	
certificare	
aeromobili o	
apparecchiature	
sia a bordo che	
a terra;	
h) i voli	
effettuati da un	
aeromobile con	
una massa	
massima al	



T		
	decollo	
	certificata	
	inferiore a 5700	
	kg;	
	i) i voli effettuati	
	nel quadro di	
	obblighi di	
	servizio	
	pubblico	
	imposti ai sensi	
	del regolamento	
	(CEE) n.	
	2408/92 su	
	rotte all'interno	
	di regioni	
	ultraperiferiche	
	di cui all'articolo	
	299,paragrafo 2,	
	del trattato, o	
	su rotte per le	
	quali la capacita'	
	offerta non	
	supera i 30000	
	50000 posti	
	all'anno;	
	j) i voli che, se	
	non fosse per	
	questo,rientrere	
	bbero in questa	
	attivita' e sono	
	effettuati da un	
	operatore di	
	trasporto aereo	
	commerciale	
	che opera:	



<u></u>	,
	- meno di 243
	voli per periodo
	per tre periodi
	di quattro mesi
	consecutivi, o
	- voli con
	emissioni annue
	totali inferiori a
	10000
	tonnellate
	l'anno.
	jbis) I voli
	effettuati
	esclusivamente
	per trasportare,
	nell'ambito di
	un viaggio
	ufficiale, un
	monarca
	regnante o i
	membri piu'
	prossimi della
	sua famiglia, un
	capo di Stato, i
	capi di governo,
	i ministri del
	governo di uno
	Stato membro
	non possono
	essere esclusi a
	titolo del
	presente punto;
	e e
	k) dal 10
	gennaio 2013 al



_					
			31 dicembre		
			2030, i voli che,		
			se non fosse per		
			questo,		
			rientrerebbero		
			in questa		
			attivita' e che		
			sono effettuati		
			da un operatore		
			di trasporto		
			aereo non		
			commerciale		
			che opera voli		
			con emissioni		
			annue totali		
			inferiori a 1000		
			tonnellate		
			l'anno.		
	Allegato, punto 1) lettera c),		Trasporto	Biossido di	
	sottopunto ix) [Allegato I tabella,		marittimo	carbonio	
	trentesima riga della direttiva				
	2003/87/CE]			dal 1° gennaio	
			Attività di	2026, metano e	
	dopo l'ultima nuova riga è aggiunta		trasporto	protossido di	
	la seguente riga, con una linea di		marittimo	azoto	
	separazione tra esse:		disciplinate dal		
	To a second a secondation a		regolamento		
	«Trasporto marittimo		(UE) 2015/757		
	Attività di trasporto marittimo		ad eccezione		
	disciplinate dal regolamento (UE)		delle attività di		
	2015/757 ad eccezione delle		trasporto		
	attività di trasporto marittimo di cui		marittimo di cui		
	all'articolo 2, paragrafo 1 bis, e, fino		all'articolo 2,		
	an articolo 2, paragraro 1 bis, e, ililo		paragrafo 1 bis,		
			e, fino al 31		
			dicembre 2026,		



<u>-</u>					
al 31	1 dicembre 2026, all'articolo 2,		all'articolo 2,		
para	agrafo 1 ter, di tale regolamento		paragrafo 1 ter,		
			di tale		
Bios	sido di carbonio		regolamento		
	1 : 2026 .		_		
	10 gennaio 2026, metano e				
prot	ossido di azoto»;				
Alleg	gato , punto		ALLEGATO I BIS -	ATTIVITÀ	
	[Allegato III		DISCIPLINATE DAI	L CAPO V bis	
	a direttiva				
	3/87/CE]		Attività	Gas serra	
ALLE	EGATO III				
			Immissione in	Biossido di	
	IVITÀ		consumo di	carbonio	
DISC	CIPLINATE		combustibili		
DAL	CAPO IV bis		utilizzati perla		
			combustione		
Attiv	vità Gas a effetto		nei settori		
l _{mm}	serra nissione in		dell'edilizia e		
			del trasporto		
			stradale e in		
	bustibili		ulteriori settori.		
	zzati per la Blossido di		Sono esclusi da		
	bustione nei carbonio		questa attività:		
setto			•		
	edilizia e del		a) l'immissione		
I	porto		in consumo di		
	dale e in		combustibili		
	riori settori.		utilizzati nelle		
I I	o esclusi da		attività elencate		
ques	sta attività:		all'allegato I,		
			tranne se		
1 '	l'immissione		utilizzati per la		
	consumo di		combustione		
com	bustibili		nell'ambito di		
			nen ambito ul	I	ı



utilizzati nelle attività elencate all'allegato tranne se utilizzati per la combustione nell'ambito di di attività trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico come indicato nella tabella, 27a riga, di tale allegato o se utilizzati per la combustione impianti esclusi a norma dell'articolo 27 bis;

- b) l'immissione in consumo di combustibili il cui fattore di emissione è pari a zero;
- c) l'immissione in consumo di rifiuti pericolosi o urbani

attività di trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico come indicato nella tabella, 27a riga, di tale allegato o se utilizzati per la combustione in impianti esclusi a norma dell'articolo 32; b) l'immissione in consumo di combustibili il cui fattore di emissione è pari a zero; c) l'immissione in consumo di rifiuti pericolosi o urbani utilizzati come combustibili. I settori dell'edilizia e del trasporto stradale corrispondono alle fonti di emissioni



utilizzati come combustibili.

settori dell'edilizia e del trasporto stradale corrispondono alle fonti di emissioni seguenti, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, con le dovute modifiche delle definizioni:

a) produzione combinata di calore e di energia elettrica (codice delle categorie di fonti 1A1a ii) e impianti produzione di energia termica (codice delle di categorie fonti 1A1a iii), nella misura in cui producono

seguenti, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, con le dovute modifiche delle definizioni: a) produzione combinata di calore e di energia elettrica (codice delle categorie di fonti 1A1a ii) e impianti di produzione di energia termica (codice delle categorie di fonti 1A1a iii), nella misura in cui producono calore per le categorie di cui alle lettere c) e d) del presente comma, direttamente o attraverso reti di teleriscaldamen



calore per le categorie di cui alle lettere c) e d) del presente comma, direttamente o attraverso reti di teleriscaldamen to;

- b) trasporto stradale (codice delle categorie di fonti 1A3b), escluso l'uso di veicoli agricoli su strade asfaltate;
- c) settori commerciale / istituzionale (codice delle categorie di fonti 1A4a);
- d) settore residenziale (codice delle categorie di fonti 1A4b).

serraGli ulteriori settori corrispondono alle fonti di

to; b) trasporto stradale (codice delle categorie di fonti 1A3b), escluso l'uso di veicoli agricoli su strade asfaltate; c) settori commerciale / istituzionale (codice delle categorie di fonti 1A4a); d) settore residenziale (codice delle categorie di fonti 1A4b). Gli ulteriori settori corrispondono alle fonti di emissioni seguenti, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gasa effetto serra: a) industrie



emissioni seguenti, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra: a) industrie energetiche (codice delle categorie di fonti 1A1), escluse le categorie definite al secondo comma, lettera a), del presente allegato; b) industrie manifatturiere e costruzioni (codice delle categorie di fonti 1A2).	ALLEGATO II	energetiche (codice delle categorie di fonti 1A1), escluse le categorie definite al secondo comma, lettera a), del presente allegato; b) industrie manifatturiere e costruzioni (codice delle categorie di fonti 1A2).	
	GAS A EFFETTO SERRA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO	GAS A EFFETTO SERRA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO	





«Il fattore di emissione per la biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari ai fini dell'applicazione a norma della presente direttiva come stabilito dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 14 della presente direttiva, è pari a zero.»;

ii) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Vengono applicati i fattori di ossidazione di default elaborati a norma della direttiva 2010/75/UE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.»; di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.

Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.

Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.

accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero. che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell'applicazione norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, è pari a 0.

Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già



Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si	stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore	
procede ad un calcolo separato.	di ossidazione.	
	Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE-2010/75/UE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi. Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.	
Misurazioni Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.	Misurazioni Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.	
Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra Sono utilizzati metodi standard o riconosciuti, sviluppati dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1.	Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra Sono utilizzati metodi standard o riconosciuti, sviluppati dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1-, della direttiva 2003/87/CE.	Necessaria novella per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
		Modifica necessaria per aggiornare il



			corretto riferimento alla direttiva 2003/87/CE ove necessario.
	Comunicazione delle emissioni Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto. A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi: — nome dell'impianto, — indirizzo, codice postale e paese, — tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto, — indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e — nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo. B. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate: — dati relativi all'attività,	Comunicazione delle emissioni Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto. A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi: — nome dell'impianto, — indirizzo, codice postale e paese, — tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto, — indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e — nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo. B. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:	



— fattori di emissione,	— dati relativi all'attività,
— fattori di ossidazione,	— fattori di emissione,
— emissioni complessive, e	— fattori di ossidazione,
— elementi di incertezza.	— emissioni complessive, e
C. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate: — emissioni complessive,	- elementi di incertezza. C. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono
— informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione, e	misurate: — emissioni complessive,
— elementi di incertezza. D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve	- informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione, e - elementi di incertezza.
riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.	D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non
Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre	abbia già tenuto conto dell'ossidazione.
disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese	Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese
PARTE B — Controllo e comunicazione delle emissioni	PARTE B — Controllo e comunicazione delle emissioni



		prodotte dalle attività di trasporto aereo	prodotte dalle attività di trasporto aereo
Allegato , punto 2) [Allegato	Allegato , punto 4), lettera b)	Controllo delle emissioni di biossido	Controllo delle emissioni di biossido
IV, Parte A, della direttiva	[Allegato IV, Parte A, della	di carbonio	di carbonio
2003/87/CE] all'allegato IV, parte B, della direttiva 2003/87/CE, la sezione «Controllo delle emissioni di biossido di carbonio» è così modificata:	direttiva 2003/87/CE] nella parte B, sezione «Controllo delle emissioni di biossido di carbonio», quarto comma, l'ultima frase «Alla biomassa si applica un fattore pari a zero» è sostituita dalla	Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula: consumo di combustibile × fattore di emissione	Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula: consumo di combustibile × fattore di emissione
a) alla fine del quarto paragrafo è aggiunta la frase seguente: «Al kerosene per aeromobili (JET A1 o JET A) si applica un fattore di emissione pari a 3,16 (t CO2/t carburante).»; b) dopo il quarto paragrafo è inserito il paragrafo seguente:	seguente: «Il fattore di emissione per la biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari ai fini dell'applicazione a norma della presente direttiva come stabilito dagli atti di esecuzione di cui	Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall'alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue: quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo – quantitativo	Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall'alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue: quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del
«Le emissioni da combustibili rinnovabili di origine non biologica che utilizzano idrogeno da fonti rinnovabili conformi all'articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001 sono classificate a zero emissioni per gli operatori aerei che li utilizzano fino all'adozione dell'atto di esecuzione di cui	all'articolo 14 della presente direttiva, è pari a zero.»;	di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + rifornimento di combustibile per il volo successivo. Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili.	rifornimento per il volo – quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + rifornimento di combustibile per il volo successivo. Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un

metodo standard a livelli basato



all'articolo 14, paragrafo 1, fattori di emissione utilizzati sulle migliori informazioni della presente direttiva.». d'ufficio sono quelli ricavati dalle disponibili. linee guida IPCC 2006 sugli inventari I fattori di emissione utilizzati o successivi aggiornamenti, a meno d'ufficio sono quelli ricavati dalle che non siano disponibili fattori di linee guida IPCC 2006 sugli inventari emissione specifici all'attività più o successivi aggiornamenti, a meno precisi, identificati da laboratori che non siano disponibili fattori di indipendenti accreditati tramite emissione specifici all'attività più metodi di analisi riconosciuti. Alla precisi, identificati da laboratori biomassa si applica un fattore di indipendenti accreditati tramite emissione pari a zero. metodi di analisi riconosciuti. Alla Per ciascun volo e ciascun biomassa si applica un fattore di combustibile si procede ad un calcolo emissione pari a zero. separato. Il fattore di emissione della biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell'applicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, è pari a zero. Al Kerosene per aeromobili (Jet A1 o Jet A) si applica un fattore di emissione pari a 3,16 (t CO2/t carburante). Le emissioni da combustibili rinnovabili di origine non biologica che utilizzano idrogeno da fonti rinnovabili conformi all'articolo 25 della direttiva UE/2018/2001 sono classificate a zero emissioni per gli



		operatori aerei che li utilizzano fino all'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE. Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.	
	Comunicazione delle emissioni Ciascun operatore aereo deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista dall'articolo 14, paragrafo 3. A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi: — nome dell'operatore aereo, — Stato membro di riferimento, — indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento, — numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo, — numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che	Comunicazione delle emissioni Ciascun operatore aereo deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi: — nome dell'operatore aereo, — Stato membro di riferimento, — indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento, — numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo,	Necessaria novella per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Modifica necessaria per aggiornare il corretto riferimento alla direttiva 2003/87/CE ove necessario.



ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,

- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,
- nome del proprietario dell'aeromobile.
- B. Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:
- consumo di combustibile,
- fattore di emissione,
- emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,
- emissioni aggregate prodotte da:
- tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo

- numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,
- nome del proprietario dell'aeromobile.
- B. Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:
- consumo di combustibile,
- fattore di emissione,
- emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,
- emissioni aggregate prodotte da:
- tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di



trasporto aereo dell'allegato I per le situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un quali l'operatore in questione è aerodromo situato nel territorio dello considerato l'operatore aereo e che stesso Stato membro, sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato - tutti gli altri voli effettuati nel membro e sono atterrati in un periodo cui si riferisce la aerodromo situato nel territorio comunicazione e che rientrano fra le dello stesso Stato membro, di trasporto aereo attività dell'allegato I per le quali l'operatore - tutti gli altri voli effettuati nel in questione è considerato periodo cui si riferisce la l'operatore aereo, comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo - emissioni aggregate prodotte da dell'allegato I per le quali tutti i voli effettuati nel periodo cui si l'operatore in questione è riferisce la comunicazione e considerato l'operatore aereo, rientranti nelle attività di trasporto - emissioni aggregate prodotte da aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione tutti i voli effettuati nel periodo cui considerato l'operatore aereo e che: si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attività di trasporto — sono partiti da ogni Stato membro, aereo dell'allegato I per le quali e l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e — sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo, sono partiti da ogni Stato incertezza. membro, e sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo, incertezza.



Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies

Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, o dell'articolo 3 septies, paragrafo 2, l'entità dell'attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:

tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante

dove:

«distanza» è la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km;

«carico pagante» è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.

Ai fini del calcolo del carico pagante:

- il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, escluso l'equipaggio,
- un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i

Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies, della direttiva 2003/87/CE

Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, o dell'articolo 3 septies, paragrafo 2, l'entità dell'attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellatechilometro, secondo la seguente formula:

tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante

dove:

«distanza» è la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km;

«carico pagante» è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.

Ai fini del calcolo del carico pagante:

- il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, escluso l'equipaggio,
- un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai

Necessaria novella per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

Modifica
necessaria per
aggiornare il
corretto
riferimento alla
direttiva
2003/87/CE ove
necessario.



	voli interessati, oppure un valore d'ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.	passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati, oppure un valore d'ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.	
	Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1 o dell'articolo 3 septies, paragrafo 2: A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi: — nome dell'operatore aereo, — Stato membro di riferimento, — indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento, — numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell'anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo,	Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies, della direttiva 2003/87/CE Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1 o dell'articolo 3 septies, paragrafo 2: A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi: — nome dell'operatore aereo, — Stato membro di riferimento, — indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento, — numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell'anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali	Necessaria novella per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Modifica necessaria per aggiornare il corretto riferimento alla direttiva 2003/87/CE ove necessario.



- numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,
- nome del proprietario dell'aeromobile.
- B. Dati relativi alle tonnellatechilometro:
- numero di voli per coppia di aerodromi,
- numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi,
- numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi,
- metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato,
- numero complessivo di tonnellatechilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell'anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore

l'operatore è considerato l'operatore aereo,

- numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,
- nome del proprietario dell'aeromobile.
- B. Dati relativi alle tonnellatechilometro:
- numero di voli per coppia di aerodromi,
- numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi,
- numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi,
- metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato,
- numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell'anno cui si



	in questione è considerato l'operatore aereo.	riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo.
Allegato , punto 4), lettera c) [Allegato IV, Parte C, della direttiva 2003/87/CE] è aggiunta la parte seguente: «PARTE C Controllo e comunicazione delle emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato III Controllo delle emissioni		PARTE C - Controllo e comunicazione delle emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato I bis Controllo delle emissioni Le emissioni sono monitorate tramite calcolo. Calcolo Le emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula: Combustibile immesso in consumo
Le emissioni sono monitorate tramite calcolo. Calcolo Le emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula: Combustibile immesso in consumo × fattore di emissione Il combustibile immesso in consumo comprende la quantità di combustibile immessa in consumo dal soggetto regolamentato.		× fattore di emissione Il combustibile immesso in consumo comprende la quantità di combustibile immessa in consumo dal soggetto regolamentato. Si utilizzano i fattori di emissione IPCC predefiniti, ricavati dalle linee guida IPCC 2006 per gli inventari o dai successivi aggiornamenti, a meno che i fattori di emissione specifici per combustibile, identificati da laboratori indipendenti accreditati che



Si utilizzano i fattori di emissione IPCC predefiniti, ricavati dalle linee guida IPCC 2006 per gli inventari o dai successivi aggiornamenti, a meno che i fattori di emissione specifici per combustibile. da identificati laboratori indipendenti accreditati che ricorrono a metodi di analisi riconosciuti, risultino più accurati.

Per ciascun soggetto regolamentato e ciascun combustibile si procede a un calcolo separato.

Comunicazione delle emissioni

Ciascun soggetto regolamentato include nella propria comunicazione le seguenti informazioni:

A.Dati che identificano il soggetto regolamentato, tra cui:

- nome del soggetto regolamentato;
- suo indirizzo, comprendente codice postale e paese;
- tipo di combustibili che immette in consumo e attività attraverso le quali li immette in consumo, compresa la tecnologia utilizzata;

ricorrono a metodi di analisi riconosciuti, risultino più accurati.

Per ciascun soggetto regolamentato e ciascun combustibile si procede a un calcolo separato.

Comunicazione delle emissioni

Ciascun soggetto regolamentato include nella propria comunicazione le seguenti informazioni:

- A. Dati che identificano il soggetto regolamentato, tra cui:
- nome del soggetto regolamentato;
- suo indirizzo, comprendente codice postale e paese;
- tipo di combustibili che immette in consumo e attività attraverso le quali li immette in consumo, compresa la tecnologia utilizzata;
- indirizzo, numero di telefono e
 di fax e indirizzo di posta elettronica di un referente; e
- nome del proprietario del soggetto regolamentato e di altre eventuali società capofila.
- B. Per ciascun tipo di combustibile immesso in consumo e utilizzato per la combustione nei settori di



 indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica di un referente; e nome del proprietario del soggetto regolamentato e di altre eventuali società capofila. B. Per ciascun tipo di combustibile immesso in consumo e utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato III, per il quale sono calcolate le emissioni: 		cui all'allegato I bis, per il quale sono calcolate le emissioni: — quantità di combustibile immesso in consumo; — fattori di emissione; — emissioni totali; — uso finale o usi finali del combustibile immesso in consumo; e — incertezza.	
 quantità di combustibile immesso in consumo; fattori di emissione; emissioni totali; uso finale o usi finali del combustibile immesso in consumo; e incertezza. Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese.»; 	ALLEGATO IV	Anche al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese, le presenti disposizioni in materia di comunicazione sono opportunamente coordinate con eventuali altre disposizioni esistenti in materia.	



a l Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica 2 La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi: a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi; b) scelta e applicazione dei fattori di emissione; c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione	CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA	CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA	
1 Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica 2 La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi: a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi; b) scelta e applicazione dei fattori di emissioni complessive, e d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione 1 Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica 2 La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della comunicazione presentati e riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi: a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi; b) scelta e applicazione dei fattori di emissioni complessive, e d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione			
3 Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le	1 Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica 2 La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi: a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi; b) scelta e applicazione dei fattori di emissione; c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione 3 Le emissioni indicate possono	1 Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica 2 La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e del controllo svolto nell'anno precedente L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi: a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi; b) scelta e applicazione dei fattori di emissione; c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego	novella per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Modifica necessaria per aggiornare il corretto riferimento alla direttiva 2003/87/CE ove



informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che: a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro; b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti 4 Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica 5 Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)	3 Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che: a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro; b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti 4 Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica 5 Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)	Necessaria	
Analisistrategica	Analisistrategica	novella coordinare	per le



6 La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte

Analisideiprocessi

7 La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto II responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi

Analisideirischi

- 8 Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto
- 9 Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero

6 La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte

Analisideiprocessi

7 La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi

Analisideirischi

- 8 Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto
- 9 Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero

correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

Modifica
necessaria per
aggiornare il
corretto
riferimento alla
direttiva
2003/87/CE ove
necessario.



generare errori nella determinazione delle emissioni complessive Ciò riguarda

in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo

10 Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza

Rapporto

11 Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 è conforme Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto

Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive

generare errori nella determinazione delle emissioni complessive Ciò riguarda

in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo

10 Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza

Rapporto

11 II responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE è conforme II rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto

Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori



Requisiti minimi di com materiali nell'indicazione delle petenza della persona r emissioni complessive esponsabile della verif Requisiti minimi di co ica mpetenza della person 12 La persona incaricata della verifica a responsabile della v deve essere indipendente rispetto al erifica gestore, deve svolgere i propri 12 La persona incaricata della compiti con serietà, obiettività e verifica deve essere indipendente professionalità e deve conoscere: rispetto al gestore, deve svolgere i a) le disposizioni della presente propri compiti con serietà, direttiva, nonché le specifiche e gli obiettività e professionalità e deve orientamenti adottati dalla conoscere: Commissione ai sensi dell'articolo 14, a) le disposizioni della presente paragrafo 1; direttiva, nonché le specifiche e gli b) le disposizioni legislative, orientamenti adottati dalla regolamentari e amministrative Commissione ai sensi dell'articolo attinenti alle attività sottoposte a 14, paragrafo 1; verifica; a) le disposizioni della direttiva c) tutte le informazioni esistenti su 2003/87/CE, nonché le specifiche e ciascuna fonte di emissione gli orientamenti adottati dalla particolare nell'impianto, Commissione ai sensi dell'articolo con riguardo al rilevamento, 14, paragrafo 1, della medesima misurazione, al calcolo e alla direttiva: comunicazione dei dati b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica: c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla



PARTE B — Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo 13 I principi generali e il metodo definiti nel presente allegato si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dali voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo dell'allegato 1 A tal fine: a) al punto 3, il riferimento all «gestore» deve intendersi come riferimento all'operatore aereo e alla lettera c) di tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione; b) al punto 5, il riferimento all'aperatore aereo; c) al punto 6, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo; c) al punto 5, il riferimento all'ampianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo; c) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo; c) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo; c) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento a		misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati	
definiti nel presente allegato si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo dell'allegato I A tal fine: a) al punto 3, il riferimento all «gestore» deve intendersi come riferimento all'operatore aereo e alla lettera c) di tale punto il riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione; b) al punto 5, il riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione; c) al punto 6, il riferimento alle intendersi come riferimento all'appratore aereo; c) al punto 6, il riferimento alle intendersi come riferimento alle intendersi come riferimento alle intendersi come riferimento alle intendersi come riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve attività di trasporto aereo de alla lettera c) di tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile unit	'	'	
	definiti nel presente allegato si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo dell'allegato l A tal fine: a) al punto 3, il riferimento al «gestore» deve intendersi come riferimento all'operatore aereo e alla lettera c) di tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione; b) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo; c) al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle	definiti nel presente allegato si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo dell'allegato I A tal fine: a) al punto 3, il riferimento al «gestore» deve intendersi come riferimento all'operatore aereo e alla lettera c) di tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione; b) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo; c) al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l'impianto	novella per coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Modifica necessaria per aggiornare il corretto riferimento alla direttiva 2003/87/CE ove



dall'operatore aereo e di cui tratta la dall'operatore aereo e di cui tratta comunicazione; la comunicazione; d) al punto 7, il riferimento alla sede d) al punto 7, il riferimento alla sede dell'impianto deve intendersi come dell'impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati riferimento ai siti utilizzati dall'operatore aereo per svolgere le dall'operatore aereo per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta attività di trasporto aereo di cui la comunicazione; tratta la comunicazione; e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle di emissione dell'impianto devono fonti di emissione dell'impianto devono intendersi come riferimenti intendersi come riferimenti all'aeromobile di cui l'operatore all'aeromobile di cui l'operatore aereo è responsabile; aereo è responsabile; f) ai punti 10 e 12, il riferimento al f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come gestore deve intendersi come riferimento all'operatore aereo riferimento all'operatore aereo Disposizioni supplementari per la Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto emissioni imputabili al trasporto aereo aereo 14 Il responsabile della verifica deve, 14 Il responsabile della verifica in particolare, accertarsi che: deve, in particolare, accertarsi che: a) tutti i voli imputabili a una delle a) tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I siano stati figurano nell'allegato I siano stati tenuti in considerazione Nello tenuti in considerazione Nello svolgimento delle sue mansioni, il svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti dati sugli orari e altri dati il traffico dell'operatore aereo, riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che



compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;

b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attività di trasporto aereo

Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate chilometro presentati ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies

15 I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, definiti nel presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate chilometro per il trasporto aereo

16 Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l'operatore aereo presenta a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1 e dell'articolo 3 septies, paragrafo 2, si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore aereo in questione è responsabile e che sono stati effettiva- mente realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I Nello svolgimento delle

l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;

b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attività di trasporto aereo

Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate chilometro presentati ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies, della direttiva 2003/87/CE

15 I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, definiti nel presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate chilometro per il trasporto aereo

16 II responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l'operatore aereo presenta a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1 e dell'articolo 3 septies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore aereo in questione è responsabile e che sono stati effettiva- mente



		sue mansioni, il responsabile della	realizzati e sono imputabili a una	
		verifica consulta i dati riguardanti il	delle attività di trasporto aereo che	
		traffico dell'operatore aereo,	figurano nell'allegato I Nello	
		compresi quelli che l'operatore	svolgimento delle sue mansioni, il	
		stesso ha chiesto a Eurocontrol II	responsabile della verifica consulta i	
		responsabile della verifica deve	dati riguardanti il traffico	
		inoltre controllare che il carico	dell'operatore aereo, compresi	
		pagante dichiarato dall'operatore	quelli che l'operatore stesso ha	
		aereo corrisponda alla	chiesto a Eurocontrol II	
		documentazione sul carico pagante	responsabile della verifica deve	
		che l'operatore conserva a fini di	inoltre controllare che il carico	
		sicurezza.	pagante dichiarato dall'operatore	
			aereo corrisponda alla	
			documentazione sul carico pagante	
			che l'operatore conserva a fini di	
			sicurezza.	
Alleg	gato, punto 5) [Allegato V,		PARTE C - Verifica delle emissioni	
_	e C della direttiva 2003/87/CE]		prodotte dalle attività di cui	
	, , -		all'allegato I bis	
all'all	llegato V della direttiva		_	
	3/87/CE, è aggiunta la parte		Principi generali	
segue	iente:		1 la amissiani samisnandanti	
«PAR	PTE C		1. Le emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato I bis	
(PAN	WIL C		sono soggette a verifica.	
Verifi	fica delle emissioni		Jone Joggette a vernica.	
corris	ispondenti all'attività di cui		2. La procedura di verifica tiene	
all'all	llegato III		conto di quanto comunicato ai	
			sensi dell'articolo 42 sexies,	
Princ	cipi generali		comma 2, e del monitoraggio	
1 1	Le emissioni corrispondenti		effettuato nel corso dell'anno	
	ttività di cui all'allegato III sono		precedente. La verifica riguarda	
	gette a verifica.		l'affidabilità, la credibilità e la	
			precisione dei sistemi di	
			monitoraggio e i dati e le	



- 2. La procedura di verifica tiene della comunicazione conto presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, e del monitoraggio effettuato nel corso dell'anno precedente. La verifica riguarda l'affidabilità. la credibilità e la precisione dei sistemi monitoraggio e i dati e le informazioni comunicati relativi alle emissioni. con particolare riferimento ai seguenti elementi:
- a) i combustibili immessi in consumo comunicati e i relativi calcoli;
- b) la scelta e l'utilizzo dei fattori di emissione;
- c) i calcoli per determinare le emissioni complessive.
- 3. Le emissioni comunicate possono essere convalidate solo se dati e informazioni affidabili e credibili consentono di determinare le emissioni con un grado elevato di certezza. Per dimostrare un "grado elevato di certezza" il soggetto regolamentato deve provare che:
- a) i dati trasmessi non sono incoerenti tra loro;

- informazioni comunicati relativi alle emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
- a) i combustibili immessi in consumo comunicati e i relativi calcoli;
- b) la scelta e l'utilizzo dei fattori di emissione;
- c) i calcoli per determinare le emissioni complessive.
- 3. Le emissioni comunicate possono essere convalidate solo se dati e informazioni affidabili e credibili consentono di determinare le emissioni con un grado elevato di certezza. Per dimostrare un grado elevato di certezza il soggetto regolamentato deve provare che:
- a) i dati trasmessi non sono incoerenti tra loro;
- b) il rilevamento dei dati è stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili;
- c) i registri pertinenti del soggetto regolamentato sono completi e coerenti.



- b) il rilevamento dei dati è stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili; e
- c) i registri pertinenti del soggetto regolamentato sono completi e coerenti.
- 4. Il verificatore ha accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
- 5. Il verificatore tiene conto del fatto che il soggetto regolamentato abbia eventualmente aderito al sistema di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS).

Metodologia

Analisi strategica

6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutti i quantitativi di combustibili immessi in consumo dal soggetto regolamentato. A tal fine il verificatore deve avere una visione d'insieme di tutte le attività nel cui ambito il soggetto regolamentato immette in consumo dei combustibili e della loro rilevanza per le emissioni.

Analisi dei processi

7.

- 4. Il verificatore ha accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
- 5. Il verificatore tiene conto del fatto che il soggetto regolamentato abbia eventualmente aderito al sistema di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS).

Metodologia

Analisi strategica

6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutti i quantitativi di combustibili immessi in consumo dal soggetto regolamentato. A tal fine il verificatore deve avere una visione d'insieme di tutte le attività nel cui ambito il soggetto regolamentato immette in consumo combustibili e della loro rilevanza per le emissioni.

Analisi dei processi

7. La verifica dei dati e delle informazioni comunicati avviene, per quanto possibile, nella sede del soggetto regolamentato. Il verificatore effettua controlli a



La verifica dei dati e delle informazioni comunicati avviene, per quanto possibile, nella sede del soggetto regolamentato. Il verificatore effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

Analisi dei rischi

- 8. Il verificatore sottopone a valutazione tutte le modalità attraverso le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili per accertarsi dell'affidabilità dei dati relativi alle emissioni complessive del soggetto regolamentato.
- 9. Sulla base di questa analisi il verificatore individua esplicitamente tutti gli elementi che comportano un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare i calcoli necessari per determinare il livello delle emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione è riservata agli elementi che presentano un elevato rischio di

campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

Analisi dei rischi

- 8. Il verificatore sottopone a valutazione tutte le modalità attraverso le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili per accertarsi dell'affidabilità dei dati relativi alle emissioni complessive del soggetto regolamentato.
- 9. Sulla base di questa analisi il verificatore individua esplicitamente tutti gli elementi che comportano un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare i calcoli necessari per determinare il livello delle emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione è riservata agli elementi che presentano un elevato rischio di errore e agli aspetti summenzionati della procedura di monitoraggio.



errore e agli aspetti summenzionati della procedura di monitoraggio.

10. Il verificatore esamina tutti i metodi di controllo dei rischi applicati dal soggetto regolamentato per ridurre al minimo il grado di incertezza.

Relazione

11. Il verificatore predispone una relazione sul processo di convalida, nella quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, è conforme. Questa relazione deve riportare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Se il verificatore ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive, può elaborare una dichiarazione attestante correttezza della comunicazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.

Requisiti minimi di competenza del verificatore

- 12. Il verificatore è indipendente rispetto al soggetto regolamentato, svolge i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e conosce:
- a) le disposizioni della presente direttiva, nonché le norme e gli

10. Il verificatore esamina tutti i metodi di controllo dei rischi applicati dal soggetto regolamentato per ridurre al minimo il grado di incertezza.

Relazione

11. Il verificatore predispone una relazione sul processo di convalida, nella quale dichiara se quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42 sexies, comma 2, è conforme. La relazione deve riportare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Se il verificatore ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive, rilascia una dichiarazione attestante correttezza di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42 sexies, comma 2.

Requisiti minimi di competenza del verificatore

12. Il verificatore è indipendente rispetto al soggetto regolamentato, svolge i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e conosce:



	orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1; b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica; e c) la produzione di tutte le informazioni relative a tutte le modalità attraverso le quali i combustibili sono immessi in consumo dal soggetto regolamentato, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione, il calcolo e la comunicazione dei dati.».	a) le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, nonché le norme e gli orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva; b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica; e c) la produzione di tutte le informazioni relative a tutte le modalità attraverso le quali i combustibili sono immessi in consumo dal soggetto regolamentato, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione, il calcolo e la comunicazione dei dati.	
Art. 1, punto 2), lettera a) [Art. 3 quater, paragrafo 2 [abrogato] della direttiva 2003/87/CE]			Non richiede recepimento. Le norme in cui era inserito il riferimento all'art. 3 quater, par. 2 (art. 7.1; 7.2; 8.1) sono state abrogate per effetto di altre disposizioni



		della direttiva 2023/959.
Art. 1, punto 2), lettera b) [Art. 3 quater, nuovo paragrafo 5 della direttiva 2003/87/CE]		Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
Art. 1, punto 2), lettera b) [Art. 3 quater, nuovo paragrafo 7 della direttiva 2003/87/CE]		Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
Art. 1, punto 3), lettera c) [Art. 3 quinquies, par. 2 [abrogato] della direttiva 2003/87/CE]		Non richieder recepimento. La soppressione del paragrafo 2 dell'art. 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE, non richiede modifiche in quanto la disposizione non era stata a suo tempo recepita (prevedeva obblighi a carico della sola Commissione)



	1		
Art. 1, punto 3), lettera d)			Non richiede
[Art. 3 quinquies, par. 3, della			recepimento in
direttiva 2003/87/CE]			quanto reca
			prescrizioni per
			la Commissione.
Art. 1, punto 3), lettera d) [art.		Art. 13 [decreto emendante]	
3 quiquies, par. 4 della			
direttiva 2003/87/CE]i		(Abrogazioni e disposizioni	
paragrafi 3 e 4 sono sostituiti		transitorie)	
dai seguenti:		F. Il management di vincutini que dei	
3. []		5. Il meccanismo di ripartizione dei	
4. Gli Stati membri		proventi delle aste di cui al comma	
determinano l'uso dei		2 dell'articolo 6 e al comma 4, 5 e	
proventi della vendita all'asta		8 bis dell'articolo 23, si applica ai	
delle quote di cui al presente		proventi delle aste svolte fino al	
capo, ad eccezione dei		2023.	
proventi stabiliti come risorse			
proprie a norma dell'articolo			
311, terzo comma, TFUE e			
iscritti nel bilancio generale			
dell'Unione. Gli Stati membri			
utilizzano i proventi della			
vendita all'asta di quote o			
l'equivalente in valore			
finanziario di tali proventi in			
conformità dell'articolo 10,			
paragrafo 3, della presente			
direttiva.»			
Art. 1, punto 5), lettera b)			Non richiede
[paragrafo 4 dell'art. 11 bis			recepimento in
[abrogato] della direttiva			quanto la
2003/87/CE]			disposizione non



		era stata a suo
		tempo recepita.
Art. 1, punto 5), lettera c) [Art.		Non richiede
11 bis, par. 8, della direttiva		recepimento in
2003/87/CE]		quanto reca
		prescrizioni per
		la Commissione.
Art. 1, punto 6), lettera b)		Non richiede
[Art. 12, par. 9 della direttiva		recepimento in
2003/87CE]		quanto reca
		prescrizioni per
		la Commissione.
Art. 1, punto 8), lettera b)		Non richiede
[Art. 18 bis, par. 3, lettera b)		recepimento in
della direttiva 2003/87/CE]		quanto reca
		prescrizioni per
		la Commissione.
Art. 1, punto 9), lettera a)		Non richiede
[Art. 25 bis, par. 2della		recepimento in
direttiva 2003/87/CE]		quanto reca
		prescrizioni per
		la Commissione
		e gli Stati
		membri.
Art. 1, punto 9), lettera a)		Non richiede
[Art. 25 bis, par. 3, 7 e 8 della		recepimento in
direttiva 2003/87/CE]		quanto reca
		prescrizioni per
		la Commissione.
		ĺ



Art. 1, punto 10), lettera a) [Art. 28 ter della direttiva 2003/87/CE]				Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
Art. 1, punto 11), lettera a) [Art. 30, par. 8, della direttiva 2003/87/CE]				Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
Art. 2				Non richiede recepimento in quanto impone obbligo di recepimento agli Stati membri
Art. 3	-	-	-	Non richiede recepimento in quanto dispone l'entrata in vigore della direttiva.
Art. 4	-	-	-	Non richiede recepimento in quanto disposizione generale.
	Art. 1, punto 1) [Art. 1 secondo comma, della direttiva 2003/87/CE]			Disposizione generale che



	non richiede recepimento
Art. 1 punto 2) [Art. 2 par. 2 della direttiva 2003/87/CE]	Disposizione generale che non richiede recepimento.
Art. 1 punto 3) lett. d) [Art. 3, lettera y) della direttiva 2003/87/CE]	Recepimento non necessario in senso stretto, in quanto il rispetto della disposizione è comunque assicurato attraverso l'individuazione del Comitato quale autorità nazionale competente attraverso l'articolo 3, lettera g), l'art. 4, comma 1 e l'art. 12 sexies.
Art. 1 punto 3) lett. d) [Art. 3 lettera ab), ac) e ad), della direttiva 2003/87/CE]	Recepimento non necessario in quanto la definizione non viene richiamata nel testo del decreto.



		Definisce
		piuttosto
		strumenti
		utilizzati dalla
		Commissione
		nell'ambito dei
		nuovi
		meccanismi di
		gara competitivi
		introdotti
		nell'ambito del
		Fondo per
		l'Innovazione
Art. 1 punto 3) [Art. 3, lett. ah) e		Recepimento
ai) della direttiva 2003/87/CE]		non necessario
		in quanto la
		definizione non
		viene
		richiamata nel
		testo del
		decreto.
		Definisce
		piuttosto
		elementi
		utilizzati dalla
		Commissione
		per verificare se
		sussistono le
		condizioni per
		un rinvio fino al
		2028 dello
		scambio di
		emissioni nei
		settori ETS 2



Art. 1 punto direttiva 200	6) [Art. 3 octies della 03/87/CE]	Recepimento non necessario, testo esistente già sostanzialmente conforme alla direttiva modificata.
par. 2 della d	7) [Art. 3 octies bis direttiva 2003/87/CE]	Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
	7) [Art. 3 octies bis na 2, della direttiva]	Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione e gli stati membri.
	7) [Art. 3 octies octies va 2003/87/CE]	Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
Art. 1 punto direttiva 200	10) [Art. 8 della 03/87/CE]	Il testo dell'art. 22 è già conforme. La riformulazione dell'articolo



<u> </u>		
		della direttiva prevede piccoli
		aggiustamenti
		lessicali e un
		nuovo paragrafo
		di prescrizioni
		per la
		Commissione.
Art. 1 punto 11) [Art. 9, 2 commi		Non richiede
aggiuntivi della direttiva		recepimento in
2003/87/CE]		quanto reca
		prescrizioni per
		la Commissione.
Art. 1, punto 12), lettera a) [Art.		Non richiede
10, par. 1, terzo comma, della		recepimento in
direttiva 2003/87/CE]		quanto reca
		prescrizioni per
		la Commissione.
Art. 1, punto 12), lettera b) [Art.		Disposizione
10, par. 3, primo comma, primo		programmatica
periodo, della direttiva		per gli Stati
2003/87/CE]		membri che non
		necessita di
		recepimento
Aut 1 mints 12) letters b) [Aut 10	Aut. 12 [decrete consuderate]	
Art. 1, punto 12), lettera b) [Art. 10,	Art. 13 [decreto emendante]	
par. 3, primo comma, secondo	(Abrogazioni e disposizioni	
periodo della direttiva	transitorie)	
2003/87/CE]	transitorie	
	5. Il meccanismo di ripartizione dei	
al paragrafo 3, primo comma, la	proventi delle aste di cui al comma	
parte introduttiva è sostituita dalla	2 dell'articolo 6 e al comma 4, 5 e	
seguente:	8 bis dell'articolo 23, si applica ai	



«3. Gli Stati membri stabiliscono l' dei proventi della vendita all'a delle quote di cui al paragrafo presente articolo, ad eccezion proventi stabiliti come risorse proprie a norma dell'articolo 3 terzo comma, TFUE, e iscritti r bilancio dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano tali provent eccezione dei proventi utilizza la compensazione dei costi ino del carbonio di cui all'articolo bis, paragrafo 6, della presente direttiva, o l'equivalente in val finanziario di tali proventi, per o più dei seguenti scopi:	2 del e dei 11, el i, a ti per iretti 10 e ore	proventi delle aste svolte fino al 2023, nel rispetto delle norme unionali.	
Art. 1, punto 12), lettera d) [A 10, par. 3, primo comma, lette h) della direttiva 2003/87/CE]	era		Testo del decreto già in linea con le disposizioni della direttiva.
Art. 1, punto 12), lettera d) [A 10, par. 3, primo comma, letto bis) della direttiva 2003/87/C	era h		Testo del decreto già in linea con le disposizioni della direttiva.
Art. 1, punto 12), lettera d) [A 10, par. 3, primo comma, lette ter) della direttiva 2003/87/C	era h		Non necessario il recepimento.



10, pa	punto 12), lettera g) [Art. r. 3, dopo il primo comma, direttiva 2003/87/CE]		Disposizione programmatica per gli Stati membri che non necessita di recepimento
10, pa	punto 12), lettera h) [Art. r. 3, secondo comma, della iva 2003/87/CE]		Disposizione di interpretazione, rivolta a Stati membri e Commissione, non necessita di recepimento
10, pa	punto 12), lettera i) [Art. r. 3, terzo comma, della iva 2003/87/CE]		Disposizione che prescrive obblighi a carico degli Stati membri; non necessita di recepimento
[Art. 1	punto 12), lettera j)e k) .0, par. 4 e 5,, della direttiva 87/CE]		Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
10, pa	punto 12), lettera l) [Art. r. 6, della direttiva 87/CE]		Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per ESMA altre autorità



		competenti interessate.
Art. 1, punto 13), lettera a), punto i) [Art. 10 bis, par. 1, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE]		Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
Art. 1, punto 13), lettera a), punto i) [Art. 10 bis, par. 1, sesto comma, della direttiva 2003/87/CE]		Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione e gli Stati membri.
Art. 1, punto 13), lettera a), punto ii) [Art. 10 bis, par. 1, ottavo comma, della direttiva 2003/87/CE]		Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
Art. 1, punto 13), lettera b) [Art. 10 bis, par. 1 bis, terzo, quarto e quinto comma, della direttiva 2003/87/CE]		Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
Art. 1, punto 13), lettera c), punto i) e ii) [Art. 10 bis, par. 2, terzo comma, lettera c), d) e e), della direttiva 2003/87/CE]		Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.



Art. 1, punto 13), lettera f) [Art. 10 bis, par. 6, della direttiva 2003/87/CE]	re c pr gli (cc inc dal	Non richiede ecepimento in quanto reca rescrizioni per i Stati membri ompensazione dei costi diretti coperti ill'assegnazion e gratuita)
Art. 1, punto 13), lettera g), h) e i) [Art. 10 bis, par. 7, secondo comma,, par. 8, par. 8 bis e 8 ter, della direttiva 2003/87/CE]	re c pr	Non richiede ecepimento in quanto reca rescrizioni per Commissione.
Art. 1, punto 13), lettera k) [Art. 10 bis, par. 22, della direttiva 2003/87/CE]	re c pr	Non richiede ecepimento in quanto reca rescrizioni per Commissione.
Art. 1, punto 14), 15), 16), 17) lettera a), b) e c)[Art. 10 ter par. 4, art. 10 quater, par. 7, art. 10 quarter bis e art. 10 quinquies, parr. 1, 2 e 11, della direttiva 2003/87/CE]	re c in che	Non richiede ecepimento in quanto reca prescrizioni pplicabili solo Stati membri e si trovano in specifiche condizioni



Art. 1, punto 22) [Art. 14, par. 1, primo comma, della direttiva 2003/87/CE]		Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
Art. 1, punto 24) [Art. 18 ter, della direttiva 2003/87/CE]		Non richiede recepimento in quanto prevede facoltà per gli Stati membri e reca prescrizioni per la Commissione.
Art. 1, punto 25), lettera a e b) [Art. 23, parr. 2, 3, e 6, della direttiva 2003/87/CE]		Non richiede recepimento in quanto disciplina poteri della Commissione.
Art. 1, punto 26) e 27) [Art. 29 e 29 bis, della direttiva 2003/87/CE]		Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
Art. 1, punto 28, lettere da a) a d) [Art. 30, par. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 della direttiva 2003/87/CE]		Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.



Art. 1, punto 29) [Art. 30 quater, 30 quinquies, parr. 2, 3 4 e 5,della direttiva 2003/87/CE] Art. 1, punto 29) [Art. 30 sexies,		Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
par. 3 ,della direttiva 2003/87/CE]		recepimento in quanto la prescrizione non è applicabile all'Italia
Art. 1, punto 29) [Art. 30 nonies, 30 decies, ,della direttiva 2003/87/CE]		Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
Art. 1, punto 30) [art. 30 terdecies e 30 quaterdecies, par. 1 ,della direttiva 2003/87/CE]		Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione.
Art. 1, punto 30) [art. 30 quaterdecies, par. 2 ,della direttiva 2003/87/CE]		Non richiede recepimento in quanto tale prescrizione non si applica all'Italia.
Art. 1, punto 31)		Recepito nel decreto di recepimento



_				
				che emenda il
				decreto
				47/2020, per
				aggiornare gli
				allegati di
				quest'ultimo
	Art. 2			Non necessita di
				recepimento
				perché emenda
				la decisione (UE)
				2015/1814 non
				soggetta a
				trasposizione da
				parte degli Stati
				membri.
	Art.3			Non necessita di
				recepimento
				perché dispone
				obblighi di
				recepimento
				agli Stati
				membri
	Art. 4	Art 12 [Da	ecreto emendante]	
	N 4	(Abrogazio		
	Disposizioni transitorie	transitorie	=	
		transitorie	•1	
	Nell'adempiere all'obbligo di cui	l'articolo	3, comma 1, lettera bb) e	
	all'articolo 3, paragrafo 1, della		24, comma 2, lettere b) e	
	presente direttiva, gli Stati membri		rogati a decorrere dal 1°	
	provvedono affinché la legislazione	gennaio 20	_	
	nazionale che recepisce l'articolo 3,	gerifialo 20	020.	
	lettera u), l'articolo 10 bis, paragrafi			
	3 e 4, l'articolo 10 quater, paragrafo			



7, e l'allegato I, punti 1 e 3, della direttiva 2003/87/CE, nella sua versione applicabile il 4 giugno 2023, continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, essi applicano le misure nazionali di recepimento delle modifiche di tali disposizioni a decorrere dal 10 gennaio 2026.		
Art. 5		Non necessita di recepimento perché dispone l'entrata in vigore della direttiva
Art. 6		Non richiede recepimento in quanto disposizione generale.
Allegato, punto 2) [Allegato II ter della direttiva 2003/87/CE]		Non necessita di recepimento perché la disposizione non riguarda l'Italia.
Allegato, punto 3) [Allegato III bis della direttiva 2003/87/CE]		Non necessita di recepimento perché impegna la Commissione.







Roma, 2 luglio 2024

Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 10 giugno 2024, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo concernente "Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra" (atto Governo n. 161), Le invio copia del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 giugno 2024.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani



Sen. Ignazio LA RUSSA Presidente del Senato della Repubblica ROMA



Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del 10 maggio 2023 e della Decisione (UE) 2015/1814 del 6 ottobre 2015.

Rep. atti n. 114/CSR del 27 giugno 2024.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 27 giugno 2024:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, l'articolo 32;

VISTA la direttiva (UE) 2023/958, recante la modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione europea e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;

VISTA la direttiva (UE) 2023/959, recante la modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione europea, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

VISTA la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante "Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2022/2023" e, in particolare, l'articolo 12, che reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento delle citate direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959;

VISTA la nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2024, acquisita al prot. DAR n. 10115 in data 11 giugno 2024, con la quale, al fine di acquisire il parere di questa Conferenza, è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, entrambe del 10 maggio 2023, nonché della Decisione (UE) 2015/1814 del 6 ottobre 2015, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2024 e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota dell'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza prot. DAR n.10269 del 12 giugno 2024, con la quale lo schema di decreto legislativo in argomento è stato diramato alle amministrazioni interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 19 giugno 2024 e parzialmente rettificata dalla nota prot. DAR n.10374 del 14 giugno 2024;



CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 19 giugno 2024, nel corso della quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha formulato osservazioni e richiesto chiarimenti sul testo dello schema di decreto legislativo;

VISTA la nota del 20 giugno 2024, acquisita in pari data, al prot. DAR n. 10738, con cui il Coordinamento tecnico della Commissione ambiente, energia e sicurezza della predetta Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso proposte emendative;

VISTA la nota dell'Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria di questa Conferenza, prot. DAR n. 10743 del 20 giugno 2024, con la quale le suddette proposte sono state trasmesse alle amministrazioni interessate;

VISTA la comunicazione del 26 giugno 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n.11067 con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso il proprio parere in merito alle proposte emendative formulate dalle Regioni, trasmessa dall'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, in pari data, con nota prot. DAR n. 11075;

CONSIDERATO che, nella seduta del 27 giugno 2024 di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo modificato conformemente a quanto comunicato con la nota prot. DAR n. 11075 del 26 giugno 2024, e con le osservazioni della Regione autonoma della Sardegna di cui al documento trasmesso che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del 10 maggio 2023, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del 10 maggio 2023 e della Decisione (UE) 2015/1814 del 6 ottobre 2015.

Il Segretario Cons. Paola D'Avena

Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente Ministro Roberto Calderoli

> Firmato digitalmente da CALDEROLI ROBERTO C=IT O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

27/6/2019
ODEL MINA
ODEL M



POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/958 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 10 MAGGIO 2023, NONCHÉ DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/959 DEL 10 MAGGIO 2023 E DELLA DECISIONE (UE) 2015/1814 DEL 6 OTTOBRE 2015

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 14) O.d.g. Conferenza Stato Regioni

La Conferenza esprime parere favorevole sul testo modificato conformemente a quanto comunicato con la nota DAR n. 11075 del 26 giugno u.s. e con le osservazioni della Regione Sardegna di seguito riportate:

- 1) per quanto riguarda il trasporto marittimo si chiede di specificare, eventualmente mediante l'introduzione di una specifica definizione, cosa si intenda per "fini commerciali", al fine di chiarire se i servizi di linea di trasporto marittimo di persone e merci in continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica e tra la Sardegna e le Isole minori di La Maddalena, San Pietro e Asinara, in quanto assoggettati ad OSP (Oneri di Servizio Pubblico), debbano o meno essere ricompresi nell'alveo delle previsioni di cui al decreto legislativo oggetto di esame;
- 2) per quanto riguarda il *trasporto aereo*, tenuto conto che si prevede una progressiva riduzione delle assegnazioni gratuite di quote ETS nel trasporto, fino ad arrivare al loro azzeramento nel 2026, si fa presente che ciò determinerà un inevitabile incremento del livello tariffario del trasporto aereo e che, essendo i servizi in questione soggetti ad OSP (Oneri di Servizio Pubblico) e compensazione finanziaria a valere sul bilancio regionale, le dinamiche sopradette determineranno inevitabili e logiche conseguenze non solo per gli utenti finali ma anche per lo stesso bilancio regionale. Al riguardo si evidenzia che ciò determinerà un ulteriore incremento dei costi e dei connessi svantaggi

derivanti dall'insularità, che richiederanno quindi, se confermati, la necessità di un congruo intervento statale, nel rispetto dell'art.119, comma 7, della Costituzione.

Roma, 27 giugno 2024

